

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 aprile 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/252 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in Francia (18CE0804)..... Pag. 1

Decisione (UE) 2018/253 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro (18CE0805)..... Pag. 9

Publicati nel n. L 46 del 20 febbraio 2018


Decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (18CE0806)..... Pag. 17

Regolamento (UE) 2018/255 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) (18CE0823)..... Pag. 28


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/256 della Commissione, del 20 febbraio 2018, recante duecentottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE0824)..... Pag. 55

Decisione di esecuzione (UE) 2018/257 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) [notificata con il numero C(2018) 832] (18CE0825)..... Pag. 57

Publicati nel n. L 48 del 21 febbraio 2018



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/258 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 725/2011 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (18CE0826).....</u>	Pag. 60
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (18CE0827).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/260 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam (18CE0828).....</u>	Pag. 75
<u>Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar [notificata con il numero C(2013) 9101] (18CE0829).....</u>	Pag. 81
<u>Decisione (UE) 2018/262 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» [notificata con il numero C(2018) 895] (18CE0830).....</u>	Pag. 122
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/263 della Commissione, del 20 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 889] (18CE0831).....</u>	Pag. 124
<i>Publicati nel n. L 49 del 22 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/264 del Consiglio, del 19 febbraio 2018, che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001 (18CE0832)</u>	Pag. 141
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/265 della Commissione, del 16 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Squacquerone di Romagna» (DOP) (18CE0833).....</u>	Pag. 145
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/266 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Thym de Provence» (IGP)] (18CE0834).....</u>	Pag. 146
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/267 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0835).....</u>	Pag. 148
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/268 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE0836).....</u>	Pag. 151
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/269 della Commissione, del 22 febbraio 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE0837).....</u>	Pag. 153
<u>Decisione (UE) 2018/270 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus (18CE0838).....</u>	Pag. 154
<u>Decisione (UE) 2018/271 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (18CE0839).....</u>	Pag. 156



Decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC) [notificata con il numero C(2018) 826] (18CE0840)..... Pag. 157

Publicati nel n. L 51 del 23 febbraio 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (18CE0841)..... Pag. 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (18CE0842)..... Pag. 222

Publicati nel n. L 58 del 28 febbraio 2018

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28 maggio 2016) (18CE0843)..... Pag. 258

Publicata nel n. L 48 del 21 febbraio 2018


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 7 del 12 gennaio 2018) (18CE0844)..... Pag. 258

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GUL 87 del 31 marzo 2017) (18CE0845)..... Pag. 259

Publicate nel n. L 51 del 23 febbraio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/252 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2018

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in Francia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 1° dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. In totale, 486 focolai sono stati confermati in Francia. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, nonché pulcini, polli, galletti, capponi, pollastre da ingrasso, galline giovani e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*.
- (2) La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In particolare, la Francia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/247 ⁽³⁾, (UE) 2017/417 ⁽⁴⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/780 ⁽⁷⁾ e (UE) 2017/1139 ⁽⁸⁾ della Commissione. La Francia ha imposto due serie di misure per controllare e prevenire il diffondersi della malattia: la prima serie ha ristretto la movimentazione dei volatili, proibito l'immissione e prolungato i periodi di fermo negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate stabilite a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5; la seconda serie ha prolungato, negli allevamenti di anatre e oche ubicati nelle zone regolamentate in data 31 marzo 2017, i periodi di fermo e di immissione di volatili fino al 28 maggio 2017.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).


⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 dell'13.4.2017, pag. 80).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).



- (4) Grazie alle suddette misure, la Francia è riuscita a contenere e sradicare la malattia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria dell'Unione e della Francia sono state applicate fino al 29 settembre 2017 in tutti gli allevamenti interessati.
- (5) La Francia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (6) Il 12 aprile, il 3 agosto e il 13 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto da parte della Francia richieste formali di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, nonché pulcini, polli, galletti, capponi, pollastre da ingrasso, galline giovani e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*. Ne è risultata una perdita di produzione di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (8) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, è stata proibita l'immissione di anatre e oche in tutti gli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate fino al 28 maggio 2017. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (9) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Francia.
- (10) Per evitare rischi di sovracompensazione occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria — sulla base di studi tecnici ed economici o di documentazione contabile — a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali in termini di specie, ma anche di metodo produttivo, ossia standard, allevato all'aperto, produzione certificata da un regime nazionale o secondo il marchio Label Rouge, protetta da un'indicazione geografica (IGP) e, infine, in termini di lunghezza della filiera di approvvigionamento, ossia lunga per gli allevatori di pollame che producono solo animali vivi, corta per gli allevatori che producono animali vivi e li lavorano per ottenere prodotti trasformati.
- (11) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (12) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Francia in ordine ai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1° dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 e alle zone regolamentate in data 31 marzo 2017.
- (13) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali non prodotti e ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite in questo regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1).



- (14) Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Francia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2018 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾ non è d'applicazione.
- (15) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Francia dovrebbe procedere a controlli ex ante.
- (16) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Francia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (17) Per assicurare l'immediata attuazione da parte della Francia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Francia per sostenere il mercato avicolo gravemente colpito dai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Francia tra il 1° dicembre 2016 e il 30 giugno 2017.

Articolo 2


Le spese incorse dalla Francia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

- a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella francese di cui all'allegato; nonché
- b) per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Francia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché
- c) se sono state versate ai beneficiari dalla Francia entro il 30 settembre 2018. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché
- d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui al paragrafo a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 3

1. Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 32 500 000 EUR, ripartito come segue:
 - a) per la perdita di produzione di oche e anatre ubicate nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo:
 - i) ai produttori con filiera corta di:
 - anatre «Mulard» in fase di avviamento – codice NC 0105 99 10:
0,24 EUR/capo per un massimo di 420 877 capi,
 - anatre «Mulard» in fase d'ingrasso – codice NC 0105 99 10:
1,13 EUR/capo per un massimo di 469 483 capi,
 - anatre «Mulard» in fase di finissaggio – codice NC 0105 99 10:
4,41 EUR/capo per un massimo di 596 122 capi,


⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



- anatre «Mulard» – codice NC 0105 99 10 carcasce intere:
2,20 EUR/capo per un massimo di 624 494 capi,
 - anatre «Mulard» – codice NC 0105 99 10 a pezzi:
4,275 EUR/capo per un massimo di 434 960 capi,
 - anatre «Mulard» – codice NC 0105 99 10 trasformate:
19,055 EUR/capo per un massimo di 152 038 capi,
 - oche in fase di avviamento – codice NC 0105 99 20:
2,455 EUR/capo per un massimo di 5 625 capi,
 - oche – codice NC 0105 99 20 carcasce intere:
10,595 EUR/capo per un massimo di 9 832 capi,
 - oche – codice NC 0105 99 20 trasformate:
23,33 EUR/capo per un massimo di 3 004 capi,
 - anatre – codice NC 0105 99 10 da arrosto:
5,16 EUR/capo per un massimo di 215 capi,
 - oche – codice NC 0105 99 20 da arrosto:
11,505 EUR/capo per un massimo di 215 capi;
- ii) ai produttori con filiera lunga di:
- anatre «Mulard» standard in fase di avviamento, IGP e Label Rouge – codice NC 0105 99 10:
0,24 EUR/capo per un massimo di 7 681 851 capi,
 - anatre «Mulard» standard in fase d'ingrasso – codice NC 0105 99 10:
0,515 EUR/capo per un massimo di 456 754 capi,
 - anatre «Mulard» IGP in fase d'ingrasso – codice NC 0105 99 10:
0,68 EUR/capo per un massimo di 6 464 618 capi,
 - anatre «Mulard» Label Rouge in fase d'ingrasso – codice NC 0105 99 10:
0,81 EUR/capo per un massimo di 724 618 capi,
 - anatre «Mulard» standard in fase di finissaggio – codice NC 0105 99 10:
1,48 EUR/capo per un massimo di 776 279 capi,
 - anatre «Mulard» IGP in fase di finissaggio – codice NC 0105 99 10:
1,645 EUR/capo per un massimo di 5 929 395 capi,
 - anatre «Mulard» Label Rouge in fase di finissaggio – codice NC 0105 99 10:
2,63 EUR/capo per un massimo di 633 228 capi,
 - anatre muschiate standard – codice NC 0105 99 10:
0,48 EUR/capo per un massimo di 104 958 capi,
 - anatre muschiate certificate – codice NC 0105 99 10:
0,585 EUR/capo per un massimo di 215 capi,
 - anatre muschiate Label Rouge — codice NC 0105 99 10:
0,625 EUR/capo per un massimo di 215 capi,
 - germani reali (anatre selvatiche) – codice NC 0105 99 10:
1,1325 EUR/capo per un massimo di 2 000 capi,



- oche in fase d'ingrasso – codice NC 0105 99 20:
2,855 EUR/capo per un massimo di 26 572 capi,
 - oche in fase di finissaggio – codice NC 0105 99 20:
5,54 EUR/capo per un massimo di 19 082 capi;
- b) per la perdita di produzione avicola diversa da anatre e oche avvenuta nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo al giorno:
- i) ai produttori con filiera corta di:
 - polli – codice NC 0105 94 00 carcasse intere:
0,02459 EUR/capo al giorno per un massimo di 178 319 capi,
 - polli – codice NC 0105 94 00 a pezzi:
0,03776 EUR/capo al giorno per un massimo di 2 097 capi,
 - polli – codice NC 0105 94 00 trasformati:
0,086 EUR/capo al giorno per un massimo di 705 capi,
 - faraone – codice NC 0105 99 50 carcasse intere:
0,021335 EUR/capo al giorno per un massimo di 4 181 capi,
 - faraone – codice NC 0105 99 50 a pezzi:
0,032765 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - tacchini – codice NC 0105 99 30 carcasse intere:
0,045895 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - tacchini – codice NC 0105 99 30 a pezzi:
0,070485 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - capponi – codice NC 0105 94 00 carcasse intere:
0,038595 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - pollastre da ingrasso – codice NC 0105 94 00 carcasse intere:
0,045085 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi;
 - ii) ai produttori con filiera lunga di:
 - polli e galletti standard – codice NC 0105 94 00:
0,00191 EUR/capo al giorno per un massimo di 2 235 243 capi,
 - polli Label Rouge o allevati all'aperto – codice NC 0105 94 00:
0,004165 EUR/capo al giorno per un massimo di 5 904 353 capi,
 - polli biologici – codice NC 0105 94 00:
0,00505 EUR/capo al giorno per un massimo di 295 130 capi,
 - faraone standard – codice NC 0105 99 50:
0,002325 EUR/capo al giorno per un massimo di 25 166 capi,
 - faraone Label Rouge e allevate all'aperto — codice NC 0105 99 50:
0,003655 EUR/capo al giorno per un massimo di 484 740 capi,
 - tacchini standard – codice NC 0105 99 30:
0,005195 EUR/capo al giorno per un massimo di 66 237 capi,
 - tacchini Label Rouge o allevati all'aperto – codice NC 0105 99 30:
0,00654 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,



- quaglie standard — codice NC 0106 39 80:
0,000605 EUR/capo al giorno per un massimo di 2 407 761 capi,
 - quaglie Label Rouge o allevate all'aperto – codice NC 0106 39 80:
0,00107 EUR/capo al giorno per un massimo di 922 861 capi,
 - capponi – codice NC 0105 94 00:
0,009475 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - pollastre da ingrasso – codice NC 0105 94 00:
0,006575 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi;
- iii) ai produttori di pulcini in fase di avviamento:
- polli in fase di avviamento – codice NC 0105 94 00:
0,013135 EUR/capo al giorno per un massimo di 135 489 capi,
 - faraone vive in fase di avviamento – codice NC 0105 99 50:
0,00812 EUR/capo al giorno per un massimo di 5 004 capi,
 - tacchini in fase di avviamento – codice NC 0105 99 30:
0,01261 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi;
- iv) ai produttori di galline ovaiole:
- galline ovaiole giovani standard – codice NC 0105 94 00:
0,00182 EUR/capo al giorno per un massimo di 127 001 capi,
 - galline ovaiole giovani allevate in voliera – codice NC 0105 94 00:
0,002545 EUR/capo al giorno per un massimo di 25 460 capi,
 - galline ovaiole giovani allevamento biologico codice NC 0105 94 00:
0,00197 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - galline ovaiole in gabbia – codice NC 0105 94 00:
0,004275 EUR/capo al giorno per un massimo di 118 675 capi,
 - galline ovaiole allevate in voliera – codice NC 0105 94 00:
0,00575 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - galline ovaiole allevate all'aperto– codice NC 0105 94 00:
0,00867 EUR/capo al giorno per un massimo di 33 273 capi.
 - galline ovaiole Label Rouge – codice NC 0105 94 00:
0,009585 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,
 - galline ovaiole d'allevamento biologico – codice NC 0105 94 00:
0,01306 EUR/capo al giorno per un massimo di 46 887 capi.

2. Laddove il numero di animali non prodotti e ammissibili al finanziamento eccede il numero massimo di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo di animali per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1.



Articolo 4

La Francia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

In particolare, la Francia verifica:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;
- c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).




ALLEGATO

Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2

Parti della Francia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
- Decreto del 31 marzo 2017 che stabilisce disposizioni di prevenzione, monitoraggio e complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in determinate zone del territorio (*Gazzetta ufficiale della Repubblica Francese* del 2.4.2017, doc. 24 di 71).
- Decreti prefettizi di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 1° dicembre 2016 e il 30 giugno 2017
- Decreti prefettizi di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 1° dicembre 2016 e il 30 giugno 2017.

18CE0804



DECISIONE (UE) 2018/253 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
- (2) L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per agevolare l'attuazione dell'accordo («comitato misto»).
- (3) A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
- (4) A norma dell'articolo 53, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.
- (5) Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 321 del 29.11.2016, pag. 3.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

—



PROGETTO

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA

del ...

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

- (1) Parti dell'accordo si applicano in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
- (2) È opportuno pertanto che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


1. È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto
I copresidenti*

—

(1) GUL 321 del 29.11.2016, pag. 3.



ALLEGATO

Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

Regolamento interno del comitato misto

Compiti e composizione

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 53 dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («accordo»).
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti al livello appropriato.

Presidenza

3. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.

Riunioni

4. Salvo decisione contraria delle Parti, il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dai copresidenti e si tengono in alternanza a Bruxelles e a Wellington, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di ciascuna di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
5. Salvo diverso accordo tra le Parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

Pubblicità

6. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Partecipanti

7. Prima di ogni riunione i segretari informano i copresidenti della composizione prevista della delegazione della propria parte.
8. Se del caso, previo accordo delle Parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Segretari

9. Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari.

Ordine del giorno delle riunioni

10. I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso alle Parti, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
11. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti sottoposti ai copresidenti al più tardi 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
12. L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
13. I copresidenti, d'intesa con le Parti, possono abbreviare se necessario i termini di cui ai paragrafi 11 e 12.



Verbali

14. I segretari redigono congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dai copresidenti, delle conclusioni del comitato misto.
15. Il progetto di verbale è approvato dalle Parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle Parti. Dopo l'approvazione del verbale, i copresidenti e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna Parte riceve un originale.

Decisioni e raccomandazioni

16. Il comitato misto può convenire l'adozione di decisioni o raccomandazioni. Esse recano il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
17. Il comitato misto assume decisioni e adotta raccomandazioni di comune accordo tra le Parti, una volta concluse le rispettive procedure interne.
18. Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le Parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna Parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, i copresidenti del comitato misto dichiarano la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.
19. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate da due copie originali firmate dai copresidenti del comitato misto.
20. Ciascuna delle Parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Corrispondenza

21. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario della parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario.
22. I segretari provvedono affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, se del caso, a norma del paragrafo 25.
23. La corrispondenza inviata dai copresidenti è trasmessa alle Parti dai segretari e distribuita, se del caso, come documenti di cui al paragrafo 25.
24. La corrispondenza destinata ai copresidenti o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Documenti


25. Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi sono numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti.

Spese

26. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
27. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione.

Sottocomitati e gruppi di lavoro


28. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.
29. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che ha istituito o stabilirne o modificarne il mandato.



- 30. I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.
- 31. I gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

Modifica del regolamento interno

- 32. Le Parti possono decidere di modificare il presente regolamento interno, in conformità dei paragrafi da 16 a 20.
-



PROGETTO

DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA

del ...

sull'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 53 e i paragrafi da 28 a 31 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

A norma dei paragrafi 28 e 29 del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni e stabilire il loro mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto figura nell'allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a ...,

Per il comitato misto

I copresidenti

—


⁽¹⁾ GUL 321 del 29.11.2016, pag. 3.



ALLEGATO

Mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

1. I sottocomitati e i gruppi di lavoro discutono dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza, come specificato dal comitato misto. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale.
2. I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi trasmettono i propri verbali e le proprie raccomandazioni al comitato misto entro i termini specificati da quest'ultimo.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle Parti.
4. I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.
5. I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono copresieduti dalle due parti.
6. Due rappresentanti, uno per parte, espletano insieme le funzioni di segretari di ciascun sottocomitato e gruppo di lavoro. I segretari svolgono le stesse funzioni dei segretari del comitato misto.
7. I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniscono con una frequenza corrispondente almeno a quella stabilita dal comitato misto. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.
8. I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano conformemente al regolamento interno del comitato misto per quanto riguarda ordini del giorno, verbali, raccomandazioni, corrispondenza, documenti e spese, salvo se diversamente specificato dal comitato misto.
9. Salvo decisione contraria delle Parti, le riunioni non sono pubbliche.

18CE0805

DECISIONE (UE) 2018/254 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio ⁽²⁾, l'Unione è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (2) Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) relativo a un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.
- (3) A seguito dell'esito positivo di tali negoziati, il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato adottato il 27 giugno 2013. Il trattato di Marrakech è entrato in vigore il 30 settembre 2016.
- (4) Conformemente alla decisione 2014/221/UE del Consiglio ⁽³⁾, il trattato di Marrakech è stato firmato a nome dell'Unione il 30 aprile 2014, con riserva della sua conclusione.
- (5) Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech intende inoltre consentire lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di dette limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore. In tal modo il trattato di Marrakech agevolerà, all'interno e all'esterno dell'Unione, l'accesso dei suoi beneficiari alle opere pubblicate.

⁽¹⁾ Approvazione del 18 gennaio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GUL 23 del 27.1.2010, pag. 35).

⁽³⁾ Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GUL 115 del 17.4.2014, pag. 1).



- (6) Il regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che attuano gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech, sono stati adottati il 13 settembre 2017.
- (7) A norma dell'articolo 19, lettera b), del trattato di Marrakech, la data effettiva in cui l'Unione diventa parte del trattato di Marrakech è fissata a tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI. È opportuno allineare tale data a quella entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2017/1564 e alla data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE) 2017/1563. Pertanto, il deposito dello strumento di ratifica dovrebbe aver luogo a partire da tre mesi prima della data entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2017/1564 e a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE) 2017/1563.
- (8) Poiché la conclusione del trattato di Marrakech rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ⁽³⁾, è opportuno approvare il trattato di Marrakech,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del trattato di Marrakech è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 19, lettera b), del trattato di Marrakech a nome dell'Unione.

Tale deposito avviene a decorrere dal 12 luglio 2018.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

⁽³⁾ Parere della Corte di giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.



TRADUZIONE

TRATTATO DI MARRAKECH

**volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive
o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa**

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

CONSAPEVOLI degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di ricercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri, anche tramite tutte le forme di comunicazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all'istruzione e la possibilità di condurre ricerche,

SOTTOLINEANDO l'importanza di proteggere il diritto d'autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni letterarie e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire delle arti e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici,

CONSAPEVOLI delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere ad opere pubblicate, nonché della necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione,

TENENDO CONTO del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa vive in paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati,


RICONOSCENDO che, malgrado l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, gli effetti positivi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla vita delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa possono essere potenziati dal rafforzamento del quadro giuridico a livello internazionale,

RICONOSCENDO che, per quanto molti Stati membri, nelle loro legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, abbiano stabilito limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in copie in formato accessibile a dette persone, che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse e che l'assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi,

RICONOSCENDO l'importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l'importanza di limitazioni ed eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale accesso,

RICONOSCENDO la necessità di mantenere un equilibrio tra l'efficace protezione dei diritti degli autori e i più ampi interessi pubblici, in particolare l'istruzione, la ricerca e l'accesso alle informazioni, nonché la necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

RIAFFERMANDO gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei diritti d'autore nonché l'importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri strumenti internazionali,



RICORDANDO l'importanza delle raccomandazioni di cui al piano d'azione per lo sviluppo, adottato nel 2007 dall'assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,

RICONOSCENDO l'importanza del sistema internazionale dei diritti d'autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed eccezioni al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Rapporto con altre convenzioni e con altri trattati

Nessuna disposizione del presente trattato deroga agli obblighi reciproci cui le parti contraenti sono soggette a titolo di altri trattati, né pregiudica i diritti di cui esse godono a titolo di altri trattati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente trattato, si intende per:


- a) «opere»: le opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione ⁽¹⁾;
- b) «copia in formato accessibile»: una copia di un'opera realizzata in maniera o forma alternativa che consenta alla persona che ne beneficia di accedere all'opera stessa, in particolare di accedervi in maniera agevole e confortevole alla stregua di una persona senza disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La copia in formato accessibile è utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale, tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti necessari per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze dei beneficiari sul piano dell'accessibilità;
- c) «entità autorizzata»: un'entità che è autorizzata o riconosciuta dal governo ad offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali ⁽²⁾.

Un'entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:

- i) stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari;
- ii) limitare ai beneficiari e/o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato accessibile;
- iii) scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate; e
- iv) trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità dell'articolo 8.

⁽¹⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera a): ai fini del presente trattato, è inteso che la presente definizione comprende opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri.

⁽²⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera c): ai fini del presente trattato, è inteso che tra le «entità riconosciute dal governo» possono anche figurare le entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del governo per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.



*Articolo 3***Beneficiari**

Un beneficiario è una persona che:

- a) è non vedente;
- b) soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà di lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà; o ⁽¹⁾
- c) soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;


indipendentemente da altre eventuali disabilità.

*Articolo 4***Limitazioni ed eccezioni previste dal diritto nazionale relativamente alle copie in formato accessibile**

1. a) Le parti contraenti prevedono, nelle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore, limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico, come previsto dal trattato OMPI sul diritto d'autore, per agevolare la disponibilità di copie di opere in formato accessibile per i beneficiari. Le limitazioni o eccezioni previste dalle legislazioni nazionali dovrebbero consentire le modifiche necessarie per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo.
- b) Le parti contraenti possono inoltre prevedere limitazioni o eccezioni al diritto di esecuzione pubblica per favorire l'accesso dei beneficiari alle opere.
2. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, per tutti i diritti ivi specificati prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
 - a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, realizzare copie di un'opera in formato accessibile, ottenere da un'altra entità autorizzata copie in formato accessibile, fornire tali copie ai beneficiari con qualsiasi mezzo, anche mediante prestiti non commerciali o comunicazioni elettroniche su filo o via etere, e realizzare eventuali fasi intermedie per il raggiungimento di tali obiettivi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) l'entità autorizzata che intende mettere in atto tale attività abbia lecitamente accesso a detta opera o a una sua copia;
 - ii) l'opera sia convertita in una copia in formato accessibile, cosa che può includere qualsiasi mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato, ma non introduce modifiche diverse da quelle necessarie per rendere l'opera accessibile al beneficiario;
 - iii) dette copie in formato accessibile siano fornite esclusivamente ad uso dei beneficiari; e
 - iv) l'attività sia svolta senza scopo di lucro;

nonché

⁽¹⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 3, lettera b): nessuna disposizione del presente testo implica che l'espressione «non può essere migliorata» richieda l'uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici.



- b) un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto, compresa la persona che gli presta assistenza in via principale, possa realizzare una copia di un'opera in formato accessibile ad uso personale del beneficiario oppure possa aiutare il beneficiario a realizzare e utilizzare copie in formato accessibile qualora il beneficiario stesso abbia lecitamente accesso a tale opera o a una sua copia.
3. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi degli articoli 10 e 11 ⁽¹⁾.
4. Una parte contraente ha facoltà di circoscrivere le limitazioni o le eccezioni di cui al presente articolo alle opere che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai beneficiari a condizioni di mercato ragionevoli. La parte contraente che si avvale di tale possibilità lo dichiara in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione al presente trattato o in qualsiasi momento successivo ⁽²⁾.
5. Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano soggette a retribuzione.

Articolo 5

Scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile


1. Le parti contraenti prevedono che, se una copia in formato accessibile viene realizzata in virtù di una limitazione o di un'eccezione oppure a norma di legge, detta copia in formato accessibile possa essere distribuita o resa disponibile da un'entità autorizzata a un beneficiario o a un'entità autorizzata nella giurisdizione di un'altra parte contraente ⁽³⁾.
2. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
- a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, distribuire o rendere disponibili ad un'entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, copie in formato accessibile nella giurisdizione di un'altra parte contraente; e
- b) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore e ai sensi dell'articolo 2, lettera c), distribuire o rendere disponibili a un beneficiario copie in formato accessibile nella giurisdizione di un'altra parte contraente;
- a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l'entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che la copia in formato accessibile sarebbe stata utilizzata da persone diverse dal beneficiario ⁽⁴⁾.
3. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore limitazioni o eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10 e dell'articolo 11.
4. a) Quando un'entità autorizzata nella giurisdizione di una parte contraente riceve copie in formato accessibile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e detta parte contraente non è soggetta ad obblighi a titolo dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, essa garantirà, in coerenza con il proprio ordinamento giuridico e le proprie prassi giuridiche, che le copie in formato accessibile siano riprodotte, distribuite o messe a disposizione dei beneficiari soltanto nella sua giurisdizione.

⁽¹⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 4, paragrafo 3: resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende l'ambito di applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione per quanto riguarda le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

⁽²⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 4, paragrafo 4: resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica la conformità di una limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi.

⁽³⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 1: resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente trattato riduce o estende l'ambito di applicazione di diritti esclusivi a norma di qualsiasi altro trattato.

⁽⁴⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 2: resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione dirette di copie in formato accessibile ad un beneficiario nella giurisdizione di un'altra parte contraente, potrebbe essere opportuno per un'entità autorizzata applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale stanno rendendo servizio è un beneficiario e seguire le proprie prassi descritte all'articolo 2, lettera c).



- b) La distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato accessibile da parte di un'entità autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono limitate a detta giurisdizione a meno che la parte contraente sia parte contraente del trattato OMPI sul diritto d'autore o altrimenti circoscriva, nell'attuazione del presente trattato, le limitazioni e le eccezioni relative al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- c) Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla definizione di ciò che costituisce un atto di distribuzione o un atto di messa a disposizione del pubblico.
5. Nessuna disposizione del presente trattato può essere applicata alla questione dell'esaurimento dei diritti.

Articolo 6

Importazione di copie in formato accessibile

Nella misura in cui la legislazione nazionale di una parte contraente consente ad un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o ad un'entità autorizzata, di realizzare copie di un'opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta parte contraente consente loro anche di importare copie in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto ⁽³⁾.

Articolo 7

Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente trattato ⁽⁴⁾.

Articolo 8

Rispetto della vita privata

Nell'attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente trattato, le parti contraenti si impegnano a proteggere la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 9

Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero

1. Le parti contraenti si adoperano per promuovere lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate ad identificarsi a vicenda. A tale scopo, l'Ufficio internazionale dell'OMPI istituisce uno sportello di accesso alle informazioni.

⁽¹⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b): resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato richiede o implica che una parte contraente adotti o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta a titolo del presente strumento o di altri trattati internazionali.

⁽²⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b): resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato crea alcun obbligo per una parte contraente di ratificare o sottoscrivere il trattato OMPI sul diritto d'autore né di conformarsi ad alcuna delle sue disposizioni, e che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal trattato OMPI.

⁽³⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 6: resta inteso che le parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all'articolo 4 nell'adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti a titolo dell'articolo 6.

⁽⁴⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 7: resta inteso che le entità autorizzate in varie circostanze scelgono di applicare misure tecnologiche nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di copie in formato accessibile e che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi al diritto nazionale.



2. Le parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività ai sensi dell'articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche a norma dell'articolo 2, lettera c), attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate sia la messa a disposizione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile, alle parti interessate ed al pubblico, a seconda del caso.

3. L'Ufficio internazionale dell'OMPI è invitato a condividere informazioni, se disponibili, in merito al funzionamento del presente trattato.

4. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente trattato ⁽¹⁾.

Articolo 10

Principi generali sull'attuazione

1. Le parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione del presente trattato.

2. Nulla osta a che le parti contraenti determinino le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente trattato nell'ambito del loro ordinamento giuridico e delle loro prassi ⁽²⁾.

3. Le parti contraenti possono esercitare i diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente trattato attraverso limitazioni o eccezioni specifiche a vantaggio del beneficiario, attraverso altre limitazioni o eccezioni oppure attraverso una combinazione di esse, nell'ambito del loro ordinamento giuridico nazionale e delle loro prassi. Tra queste limitazioni o eccezioni possono figurare decisioni giudiziarie, amministrative o regolamentari a vantaggio dei beneficiari relative a pratiche, accordi o usi leali intesi a rispondere alle loro esigenze, in linea con i diritti e gli obblighi delle parti contraenti ai sensi della Convenzione di Berna, di altri trattati internazionali e dell'articolo 11.

Articolo 11


Obblighi generali relativi alle limitazioni ed alle eccezioni

Nell'adottare i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione del presente trattato, una parte contraente può esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui essa è soggetta a titolo della Convenzione di Berna, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e del trattato OMPI sul diritto d'autore, compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:

- a) a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, una parte contraente possa autorizzare la riproduzione di opere in taluni casi speciali a condizione che tale riproduzione non arrechi danno al normale sfruttamento dell'opera e non rechi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore;
- b) a norma dell'articolo 13 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, una parte contraente possa circoscrivere limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in determinati casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti;
- c) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato OMPI sul diritto d'autore, una parte contraente possa prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori a titolo di detto trattato in determinati casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;

⁽¹⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 9: resta inteso che l'articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità autorizzate né costituisce un obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile.

⁽²⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 10, paragrafo 2: resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, lettera a), le limitazioni e le eccezioni previste dal presente trattato si applicano, mutatis mutandis, ai diritti connessi necessari per produrne copie in formato accessibile, distribuirle e renderle disponibili ai beneficiari.



- d) a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato OMPI sul diritto d'autore, nell'applicare la Convenzione di Berna una parte contraente possa circoscrivere limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in determinati casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore.

Articolo 12

Altre limitazioni ed eccezioni

1. Le parti contraenti riconoscono che una parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste dal presente trattato, tenendo conto della situazione economica di detta parte contraente e delle sue esigenze sociali e culturali, in conformità con i diritti e gli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un paese meno sviluppato, tenendo conto delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali specifici e della loro flessibilità.
2. Il presente trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 13

Assemblea

1. a) Le parti contraenti hanno un'assemblea.
b) Ciascuna parte contraente è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di parti contraenti che sono considerate paesi in via di sviluppo secondo la prassi consolidata dell'assemblea generale delle Nazioni Unite o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.
2. a) L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione e il funzionamento, del presente trattato.
b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 15 in relazione all'adesione di talune organizzazioni intergovernative al presente trattato.
c) L'assemblea decide in ordine alla convocazione delle conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le istruzioni necessarie per la preparazione di tali conferenze.
3. a) Ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
b) Ciascuna parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente trattato. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa.
4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.
5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il proprio regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per l'adozione dei vari tipi di decisione.



*Articolo 14***Ufficio internazionale**

L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.

*Articolo 15***Requisiti per l'adesione**

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri in tale materia e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.
3. L'Unione europea può diventare parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.

*Articolo 16***Diritti e obblighi**

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi derivanti dal trattato stesso.

*Articolo 17***Firma**

Il presente trattato rimane aperto alla firma delle parti che soddisfano i requisiti per l'adesione durante la conferenza diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.


*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente trattato entra in vigore dopo tre mesi dalla data in cui venti parti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.

*Articolo 19***Data effettiva di adesione**

Sono vincolate dal presente trattato:

- a) le venti parti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato;
- b) ogni altra parte che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15, a decorrere da tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.



*Articolo 20***Denuncia**

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il direttore generale dell'OMPI riceve la notifica.

*Articolo 21***Lingue**

1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.

2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate all'articolo 21, paragrafo 1, su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale, ovvero una delle cui lingue ufficiali, sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che possa diventare parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.

*Articolo 22***Depositario**

Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.

Fatto a Marrakech, il 27 giugno 2013

18CE0806



REGOLAMENTO (UE) 2018/255 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2018****che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per definire i dati e i metadati da fornire in merito allo stato di salute, ai determinanti della salute e all'assistenza sanitaria oggetto dell'allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità della trasmissione dei dati.
- (3) Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei programmi dell'Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione sociale, disuguaglianze sanitarie e invecchiamento in buona salute.
- (4) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere trattati conformemente al principio del segreto statistico, come previsto dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008, è stata effettuata e valutata un'analisi costi/benefici. Da tale analisi è emerso che la disponibilità di dati comparabili a livello di Unione potrebbe risultare di grande utilità per le decisioni in materia di politica sanitaria e sociale e per scopi scientifici. L'uso di strumenti comuni dovrebbe assicurare la coerenza tra i dati dei vari paesi, nonostante la possibile variazione dei relativi costi in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e della metodologia delle indagini nazionali esistenti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Le statistiche europee basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (European Health Interview Survey — EHIS) riguardano lo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 70.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «famiglia»:
 - a) una famiglia unipersonale, composta da una persona che vive da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa, come inquilino, uno o più locali distinti di un'unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale, come definita qui di seguito; oppure
 - b) una famiglia pluripersonale, composta da un gruppo di due o più persone che occupano interamente o in parte un'unità abitativa e provvedono al cibo ed eventualmente all'acquisto di altri beni essenziali. I componenti del gruppo possono, in misura più o meno ampia, mettere in comune i loro redditi, avere un bilancio comune e dividere le spese.

La definizione non comprende le convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituti religiosi, pensioni o residenze per studenti;

- 2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, cure mediche o pellegrinaggi religiosi.

Sono considerate come dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:


- a) che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure
- b) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

- 3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;
- 4) «microdati precontrollati»: i microdati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di convalida comuni concordate;
- 5) «metadati»: i dati che definiscono e descrivono altri dati, la metodologia utilizzata e i processi di produzione statistica.

*Articolo 3***Dati richiesti**

1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell'allegato I.
2. Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.
3. Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell'indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e orientamenti metodologici e operativi in merito al campionamento e all'effettuazione dell'indagine. Tali raccomandazioni e orientamenti saranno definiti in un manuale dell'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste, corredato di un questionario tipo.
4. I requisiti di precisione sono contenuti nell'allegato II. Vengono calcolati fattori di ponderazione per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.



*Articolo 4***Popolazione di riferimento**

1. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che dimorano abitualmente in famiglia nel territorio dello Stato membro in questione al momento della rilevazione dei dati.
2. Sono esclusi i territori nazionali elencati nell'allegato III. Possono inoltre essere escluse dal campione alcune piccole porzioni di territorio nazionale con una popolazione che non supera il 2 % della popolazione nazionale. Informazioni su tali territori nazionali sono fornite nei metadati di riferimento.

*Articolo 5***Periodo di rilevazione dei dati**

1. I dati sono rilevati nel 2019.
2. La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi, comprendente almeno un mese del periodo tra settembre e dicembre.

*Articolo 6***Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat)**


1. Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati (senza identificazione diretta e comprensivi dei fattori di ponderazione) di cui al presente regolamento secondo uno standard di scambio dei dati stabilito dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione (Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica.
2. Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati entro 9 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

*Articolo 7***Trasmissione di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)**

1. I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono i metadati di riferimento relativi alla qualità di cui al presente regolamento secondo uno standard di scambio di metadati stabilito dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione (Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica.
3. Gli Stati membri trasmettono tali metadati alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla trasmissione dei microdati precontrollati.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Microdati da trasmettere alla Commissione (Eurostat)


Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
VARIABILI TECNICHE DELL'INDAGINE			
PID	Numero identificativo del rispondente	Numero di 10 cifre	Tutti
HHID	Numero identificativo della famiglia	Numero di 10 cifre Non indicato	Tutti
PRIMSTRAT	Strati primari utilizzati nella selezione del campione	Numero di 4 cifre Non pertinente (nessuna stratificazione)	Tutti
PSU	Unità primarie di campionamento utilizzate nella selezione del campione	Numero di 4 cifre Non pertinente (nessun campionamento a più stadi)	Tutti
WGT	Peso finale dell'individuo	Numero di 8 cifre	Tutti
WGT_SPEC	Peso finale speciale dell'individuo	Numero di 8 cifre Non indicato	Tutti
PROXY	Intervista della persona selezionata o di un'altra persona (intervista indiretta)	La persona selezionata Altro componente della famiglia Altra persona non appartenente alla famiglia	Tutti
REFDATE	Data di riferimento dell'intervista	Numero di 8 cifre (AAAAMMGG)	Tutti
INTMETHOD	Metodo di rilevazione dei dati utilizzato	Questionario autosomministrato, versione postale non elettronica Questionario autosomministrato, versione postale elettronica (e-mail) Questionario autosomministrato diffuso via web Intervista faccia a faccia, versione non elettronica Intervista faccia a faccia, versione elettronica Intervista telefonica, versione non elettronica Intervista telefonica, versione elettronica Intervista personale via web Metodo di rilevazione misto	Tutti
INTLANG	Lingua utilizzata per l'intervista	Codice a tre caratteri (elenco dei codici standard di Eurostat) Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
VARIABILI ANAGRAFICHE			
SEX	Sesso del rispondente	Maschio Femmina	Tutti
YEARBIRTH	Anno di nascita del rispondente	Numero di 4 cifre (AAAA)	Tutti
PASSBIRTH	La data dell'intervista è successiva alla data del compleanno	Sì No	Tutti
COUNTRY	Paese di residenza	Codice del paese (codice SCL GEO)	Tutti
REGION	Regione di residenza	Codice a due caratteri in base al livello regionale della NUTS 2 (2 caratteri dopo il codice del paese) Non indicato	Tutti
DEG_URB	Grado di urbanizzazione	Grandi città Città e aree urbane Zone rurali Non indicato	Tutti
BIRTHPLACE	Paese di nascita	Codice del paese (codice SCL GEO) Non indicato	Tutti
CITIZEN	Paese della cittadinanza principale	Codice del paese (codice SCL GEO) Apolide Non indicato	Tutti
BIRTHPLACEFATH	Paese di nascita del padre	Codice del paese (codice SCL GEO) Non indicato	Tutti
BIRTHPLACEMOTH	Paese di nascita della madre	Codice del paese (codice SCL GEO) Non indicato	Tutti
HATLEVEL	Livello di istruzione (titolo di studio più elevato conseguito)	In base alla classificazione ISCED 2011, codici ISCED-A Nessuna istruzione formale o istruzione di livello inferiore a ISCED 1 ISCED 1 - Istruzione primaria ISCED 2 - Istruzione secondaria inferiore ISCED 3 - Istruzione secondaria superiore ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria ISCED 5 - Istruzione terziaria di ciclo breve ISCED 6 - Laurea di primo livello o equivalente ISCED 7 - Laurea magistrale o equivalente ISCED 8 - Dottorato di ricerca o equivalente Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
MAINSTAT	Posizione lavorativa principale (autodefinita)	Occupato Disoccupato Pensionato Inabile al lavoro per problemi di salute di lunga durata Studente Impegnato in attività domestiche In servizio di leva o servizio civile obbligatorio Altro Non indicato	Tutti
FT_PT	Lavoro principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinito)	Lavoro a tempo pieno Lavoro a tempo parziale Non indicato Non pertinente	MAINSTAT = Occupato
JOBSTAT	Posizione nella professione nella posizione lavorativa principale	Lavoratore autonomo con dipendenti Lavoratore autonomo senza dipendenti Lavoratore dipendente Coadiuvante familiare (non retribuito) Non indicato Non pertinente	MAINSTAT = Occupato
JOBISCO	Professione nella posizione lavorativa principale	Livello a due cifre della classificazione ISCO-08 Non indicato Non pertinente	MAINSTAT = Occupato
LOCNACE	Attività economica dell'unità locale per la posizione lavorativa principale (settore economico)	Livello a 1 cifra della NACE Rev. 2 Non indicato Non pertinente	MAINSTAT = Occupato
PARTNERS	Partner che vivono nella stessa famiglia	Persona che vive con un partner in unione civile o convivenza di fatto Persona che non vive con un partner in unione civile o convivenza di fatto Non indicato Non pertinente	Tutti
MARSTALEGAL	Stato civile de iure	Celibe/Nubile e mai stato partner di una convivenza registrata Coniugato/a o partner di una convivenza registrata Vedovo/a o partner di una convivenza registrata sciolta per la morte del partner (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata)	Tutti




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
		Divorziato/a o partner di una convivenza registrata sciolta per decisione giudiziale (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) Non indicato	
HHNBPERS	Dimensione della famiglia	Numero di componenti della famiglia Non indicato	Tutti
HHNBPERS_0_13	Numero di persone fino a 13 anni di età	Numero Non indicato	Tutti
HHTYPE	Tipologia di famiglia	Famiglia unipersonale Monogenitore con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni Monogenitore con figli tutti di 25 anni o più Coppia senza figli Coppia con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni Coppia con figli tutti di 25 anni o più Altra tipologia familiare Non indicato	Tutti
HHINCOME	Reddito equivalente netto mensile della famiglia	Primo quintile di reddito Secondo quintile di reddito Terzo quintile di reddito Quarto quintile di reddito Quinto quintile di reddito Non indicato	Tutti

VARIABILI RELATIVE ALLA SALUTE


Condizioni di salute

Modulo minimo europeo sulla salute

HS1	Percezione delle proprie condizioni di salute in generale	Ottime Buone Né buone né cattive Cattive Pessime Non indicato	Tutti
HS2	Problemi di salute di lunga durata	Sì No Non indicato	Tutti
HS3	Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute	Limitazioni gravi Limitazioni non gravi Nessuna limitazione Non indicato	Tutti




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
Malattie e condizioni croniche			
CD1 A	Asma negli ultimi 12 mesi (compresa l'asma allergica)	Sì No Non indicato	Tutti
CD1B	Bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva o enfisema negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1C	Infarto del miocardio (attacco cardiaco) o conseguenze croniche dell'infarto del miocardio negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1D	Malattia coronarica o angina pectoris negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1E	Ipertensione arteriosa negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1F	Ictus (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) o conseguenze croniche dell'ictus negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1G	Artrosi (esclusa l'artrite) negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1H	Patologia lombare o altra affezione cronica a carico della schiena negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1I	Patologia cervicale o altra affezione cronica del collo negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1 J	Diabete negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1K	Allergia, ad esempio rinite, infiammazione oculare, dermatite, allergia alimentare o di altra natura (esclusa l'asma allergica) negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
CD1L	Cirrosi epatica negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1M	Incontinenza urinaria, problemi di controllo della vescica negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1N	Problemi renali negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1O	Depressione negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD1P	Valori elevati dei lipidi nel sangue negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
CD2	Percezione delle proprie condizioni di salute orale in generale	Ottime Buone Né buone né cattive Cattive Pessime Non indicato	Tutti

Infortuni e lesioni

AC1 A	Incidente stradale negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
AC1B	Infortunio domestico negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
AC1C	Infortunio nel tempo libero negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
AC2	Assistenza medica più importante della quale si è fruito negli ultimi 12 mesi per l'infortunio più grave	Ricovero ospedaliero o in altra struttura sanitaria Assistenza medica o infermieristica Nessuna necessità di assistenza Non indicato Non pertinente	Se AC1 A = Sì o AC1B = Sì o AC1C = Sì




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
Assenza dal lavoro (per motivi di salute)			
AW1	Assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato Non pertinente	Se MAINSTAT = Occupato
AW2	Numero di giorni di assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi	Numero di giorni Non indicato Non pertinente	Se AW1 = Sì
Limitazioni funzionali			
PL1	Uso di occhiali o lenti a contatto	Sì No Persona affetta da ipovisione o cecità Non indicato	Tutti
PL2	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molte difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se PL1 = Sì o No o Non indicato
PL3	Uso di apparecchi acustici	Sì No Persona affetta da sordità profonda Non indicato	Tutti
PL4	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza non rumorosa, anche utilizzando apparecchi acustici	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se PL3 = Sì o No o Non indicato
PL5	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza più rumorosa, anche utilizzando apparecchi acustici	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se PL3 = Sì o No o Non indicato



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
PL6	Difficoltà a camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri senza alcun ausilio	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato	Tutti
PL7	Difficoltà a salire o scendere 12 scalini	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato	Tutti
PL8	Difficoltà a ricordare o a concentrarsi	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato	Tutti
PL9	Difficoltà a mordere o a masticare cibi duri	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se AGE (!) >= 55

Attività di cura della persona


PC1 A	Difficoltà ad alimentarsi	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥55
PC1B	Difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto, o a sedersi e alzarsi da una sedia	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥55
PC1C	Difficoltà a vestirsi e spogliarsi	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥55




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
PC1D	Difficoltà a usare i servizi igienici	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
PC1E	Difficoltà a fare il bagno o la doccia	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
PC2	Ricorso abituale a un aiuto per una o più attività di cura della persona: alimentarsi, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia	Sì, per almeno un'attività No Non indicato Non pertinente	Se (AGE ≥ 55) e {PC1 A ≠ Nessuna difficoltà o PC1B ≠ Nessuna difficoltà o PC1C ≠ Nessuna difficoltà o PC1D ≠ Nessuna difficoltà o PC1E ≠ Nessuna difficoltà}
PC3	Necessità di ricevere aiuto o maggiore aiuto per una o più attività di cura della persona: alimentarsi, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia	Sì, per almeno un'attività No Non indicato Non pertinente	Se (AGE ≥ 55) e {PC1 A ≠ Nessuna difficoltà o PC1B ≠ Nessuna difficoltà o PC1C ≠ Nessuna difficoltà o PC1D ≠ Nessuna difficoltà o PC1E ≠ Nessuna difficoltà}

Attività domestiche

HA1 A	Difficoltà a preparare i pasti	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
HA1B	Difficoltà a usare il telefono	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà	Se AGE ≥ 55



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
		Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	
HA1C	Difficoltà a fare la spesa	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
HA1D	Difficoltà a gestire l'assunzione dei farmaci	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
HA1E	Difficoltà a svolgere lavori domestici leggeri	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
HA1F	Difficoltà a svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
HA1G	Difficoltà a gestire le proprie risorse economiche e a svolgere le attività amministrative abituali	Nessuna difficoltà Qualche difficoltà Molta difficoltà Impossibilitato/Non in grado Non pertinente (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) Non indicato Non pertinente	Se AGE ≥ 55
HA2	Ricorso abituale a un aiuto per una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o, occasionalmente, lavori domestici pesanti, gestione delle proprie risorse economiche e attività amministrative abituali	Sì, per almeno un'attività No Non indicato Non pertinente	Se (AGE ≥ 55) e {HA1 A ≠ Nessuna difficoltà o HA1B ≠ Nessuna difficoltà o HA1C ≠ Nessuna difficoltà o HA1D ≠ Nessuna difficoltà o HA1E ≠ Nessuna difficoltà o HA1F ≠ Nessuna difficoltà o HA1G ≠ Nessuna difficoltà}
HA3	Necessità di ricevere aiuto o maggiore aiuto per una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o, occasionalmente, lavori domestici pesanti, gestione delle proprie risorse economiche e attività amministrative abituali	Sì, per almeno un'attività No Non indicato Non pertinente	Se (AGE ≥ 55) e {HA1 A ≠ Nessuna difficoltà o HA1B ≠ Nessuna difficoltà o HA1C ≠ Nessuna difficoltà o HA1D ≠ Nessuna difficoltà o HA1E ≠ Nessuna difficoltà o HA1F ≠ Nessuna difficoltà o HA1G ≠ Nessuna difficoltà}

Dolore

PN1	Intensità del dolore fisico provato nelle ultime 4 settimane	Nessun dolore Molto lieve Lieve Moderato Forte Molto forte Non indicato	Tutti
-----	--	---	-------



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
PN2	Misura in cui il dolore ha interferito con le attività svolte abitualmente (sia in casa sia fuori casa) nelle ultime 4 settimane	Nessuna Lievemente Moderatamente Gravemente Molto gravemente Non indicato	Tutti
Benessere psicologico			
MH1 A	Frequenza nel provare scarso interesse o piacere nel fare le cose nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti
MH1B	Frequenza nel sentirsi giù, depresso o disperato nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti
MH1C	Frequenza nell'aver problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti
MH1D	Frequenza nel sentirsi stanco o nell'aver poca energia nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti
MH1E	Frequenza nell'aver scarso appetito o nel mangiare troppo nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti
MH1F	Frequenza nel provare una scarsa opinione di sé, sentirsi un fallimento o sentire di aver deluso se stessi o la propria famiglia nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti
MH1G	Frequenza nell'aver difficoltà a concentrarsi su qualcosa, ad esempio per leggere il giornale o guardare la televisione, nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
MH1H	Frequenza nel muoversi o parlare così lentamente da poter essere notati da altre persone, o nell'avvertire tanta irrequietezza o agitazione da essere stati in movimento più del solito nelle ultime 2 settimane	Mai Per alcuni giorni Per oltre la metà dei giorni Quasi ogni giorno Non indicato	Tutti

Assistenza sanitaria**Uso dell'assistenza sanitaria in regime ordinario e diurno (day care)**

HO12	Numero di notti di degenza in ospedale negli ultimi 12 mesi	Numero Non indicato	Tutti
HO34	Numero di ricoveri in regime di day hospital negli ultimi 12 mesi	Numero Non indicato	Tutti

Uso dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare

AM1	Ultima visita dal dentista o dall'ortodontista (per cure personali)	Meno di 6 mesi fa Da 6 a meno di 12 mesi fa 12 mesi fa o più Mai Non indicato	Tutti
AM2	Ultima consultazione di un medico generico o di famiglia (per cure personali)	Meno di 12 mesi fa 12 mesi fa o più Mai Non indicato	Tutti
AM3	Numero di consultazioni di un medico generico o di famiglia nelle ultime 4 settimane (per cure personali)	Numero Non indicato Non pertinente	Se AM2 = Meno di 12 mesi fa
AM4	Ultima consultazione di un medico specialista o di un chirurgo (per cure personali)	Meno di 12 mesi fa 12 mesi fa o più Mai Non indicato	Tutti
AM5	Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo nelle ultime 4 settimane (per cure personali)	Numero Non indicato Non pertinente	Se AM4 = Meno di 12 mesi fa
AM6 A	Ricorso a un fisioterapista o a un chinesioterapista negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
AM6B	Ricorso a uno psicologo o a uno psicoterapeuta o consultazione di uno psichiatra negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti
AM7	Ricorso a servizi di assistenza domiciliare per esigenze personali negli ultimi 12 mesi	Sì No Non indicato	Tutti

Consumo di farmaci

MD1	Uso di farmaci prescritti da un medico nelle ultime 2 settimane (esclusi i contraccettivi)	Sì No Non indicato	Tutti
MD2	Uso di farmaci, medicinali a base di erbe o vitamine non prescritti da un medico nelle ultime 2 settimane (esclusi i contraccettivi)	Sì No Non indicato	Tutti

Servizi di prevenzione

PA1	Ultima vaccinazione antinfluenzale	Anno e mese (AAAAMM) Troppo tempo fa (prima dell'anno civile precedente) Mai Non indicato	Tutti
PA2	Ultima misurazione della pressione arteriosa da parte di personale sanitario	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 3 anni fa Da 3 anni a meno di 5 anni fa 5 anni fa o più Mai Non indicato	Tutti
PA3	Ultima misurazione del colesterolo nel sangue da parte di personale sanitario	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 3 anni fa Da 3 anni a meno di 5 anni fa 5 anni fa o più Mai Non indicato	Tutti
PA4	Ultima misurazione della glicemia da parte di personale sanitario	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 3 anni fa Da 3 anni a meno di 5 anni fa 5 anni fa o più Mai Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
PA5	Ultima ricerca di sangue occulto nelle feci	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 2 anni fa Da 2 anni a meno di 3 anni fa 3 anni fa o più Mai Non indicato	Tutti
PA6	Ultima colonscopia	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 5 anni fa Da 5 anni a meno di 10 anni fa 10 anni fa o più Mai Non indicato	Tutti
PA7	Ultima mammografia (esame radiologico della mammella)	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 2 anni fa Da 2 anni a meno di 3 anni fa 3 anni fa o più Mai Non indicato Non pertinente	Se SEX = Femmina
PA8	Ultimo pap-test	Meno di 12 mesi fa Da 1 anno a meno di 2 anni fa Da 2 anni a meno di 3 anni fa 3 anni fa o più Mai Non indicato Non pertinente	Se SEX = Femmina

Difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie

UN1 A	Difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie negli ultimi 12 mesi a causa di lunghe liste di attesa	Sì No Nessun bisogno di prestazioni sanitarie Non indicato	Tutti
UN1B	Difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie negli ultimi 12 mesi a causa di problemi di distanza o di trasporto	Sì No Nessun bisogno di prestazioni sanitarie Non indicato	Tutti
UN2 A	Impossibilità di permettersi visite o cure sanitarie negli ultimi 12 mesi	Sì No Nessun bisogno Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
UN2B	Impossibilità di permettersi visite o trattamenti dentistici negli ultimi 12 mesi	Sì No Nessun bisogno Non indicato	Tutti
UN2C	Impossibilità di permettersi farmaci prescritti dal medico negli ultimi 12 mesi	Sì No Nessun bisogno Non indicato	Tutti
UN2D	Impossibilità di permettersi terapie di salute mentale (ricorrendo ad esempio a uno psicologo, a uno psicoterapeuta o a uno psichiatra) negli ultimi 12 mesi	Sì No Nessun bisogno Non indicato	Tutti


Determinanti della salute

Peso e altezza

BM1	Altezza senza scarpe	Numero in cm Non indicato	Tutti
BM2	Peso senza vestiti e senza scarpe	Numero in kg Non indicato	Tutti

Attività fisica


PE1	Sforzo fisico nell'espletamento di mansioni lavorative (attività sia di lavoro retribuito sia di lavoro non retribuito)	Lavoro svolto prevalentemente da seduto o in piedi Lavoro svolto prevalentemente in movimento o che comporta uno sforzo fisico moderato Lavoro prevalentemente pesante o fisicamente impegnativo Nessuna mansione lavorativa espletata Non indicato	Tutti
PE2	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali continuativamente per almeno 10 minuti sono effettuati spostamenti a piedi	Numero di giorni Non pratica mai questo tipo di attività fisica Non indicato	Tutti



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
PE3	Tempo dedicato agli spostamenti a piedi in una giornata tipo	10-29 minuti al giorno 30-59 minuti al giorno Da 1 ora a meno di 2 ore al giorno Da 2 ore a meno di 3 ore al giorno 3 ore o più al giorno Non indicato Non pertinente	Se PE2 ≠ Non pratica mai questo tipo di attività fisica
PE4	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali continuativamente per almeno 10 minuti sono effettuati spostamenti in bicicletta	Numero di giorni Non pratica mai questo tipo di attività fisica Non indicato	Tutti
PE5	Tempo dedicato agli spostamenti in bicicletta in una giornata tipo	10-29 minuti al giorno 30-59 minuti al giorno Da 1 ora a meno di 2 ore al giorno Da 2 ore a meno di 3 ore al giorno 3 ore o più al giorno Non indicato Non pertinente	Se PE4 ≠ Non pratica mai questo tipo di attività fisica
PE6	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono praticati continuativamente per almeno 10 minuti sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (nel tempo libero) che comportano almeno un leggero aumento della frequenza respiratoria o cardiaca	Numero di giorni Non pratica mai questo tipo di attività fisica Non indicato	Tutti
PE7	Tempo dedicato allo sport, ad attività di fitness o ad attività fisiche ricreative (nel tempo libero) in una settimana tipo	Ore e minuti (HHMM) Non indicato Non pertinente	Se PE6 ≠ Non pratica mai questo tipo di attività fisica
PE8	Numero di giorni, in una settimana tipo, in cui sono praticate attività di potenziamento muscolare	Numero di giorni Non pratica mai questo tipo di attività fisica Non indicato	Tutti
PE9	Tempo trascorso seduto in una giornata tipo	Ore e minuti (HHMM) Non indicato	Tutti

Abitudini alimentari


DH1	Frequenza di consumo di frutta, esclusi i succhi	Una o più volte al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai Non indicato	Tutti
-----	--	--	-------



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
DH2	Numero di porzioni di frutta consumate al giorno, esclusi i succhi	Numero Non indicato Non pertinente	Se DH1 = Una o più volte al giorno
DH3	Frequenza di consumo di verdura o insalata, esclusi i succhi e le patate	Una o più volte al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai Non indicato	Tutti
DH4	Numero di porzioni di verdura o insalata consumate al giorno, esclusi i succhi e le patate	Numero Non indicato Non pertinente	Se DH3 = Una o più volte al giorno
DH5	Frequenza di consumo di succhi di frutta o di verdura	Una o più volte al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai Non indicato	Tutti
DH6	Frequenza di consumo di bibite analcoliche zuccherate	Una o più volte al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai Non indicato	Tutti

Fumo


SK1	Tipologia di consumo corrente di tabacco	Fumatore quotidiano Fumatore occasionale Non fumatore Non indicato	Tutti
SK2	Numero medio di sigarette fumate al giorno	Numero Non indicato Non pertinente	Se SK1 = Fumatore quotidiano
SK3	Ex fumatore quotidiano	Sì No Non indicato Non pertinente	Se SK1 = Fumatore occasionale o Non fumatore o Non indicato




Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
SK4	Numero di anni di fumo quotidiano	Numero Non indicato Non pertinente	Se SK1 = Fumatore quotidiano o {(SK1 = Fumatore occasionale o Non fumatore o Non indicato) e SK3 = Sì}
SK5	Frequenza di esposizione al fumo passivo nei locali chiusi	Quotidianamente, una o più ore al giorno Quotidianamente, meno di un'ora al giorno Almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni) Meno di una volta alla settimana Mai o quasi mai Non indicato	Tutti
SK6	Tipologia di consumo di sigarette elettroniche o di altri dispositivi elettronici simili	Fumatore quotidiano di sigaretta elettronica Fumatore occasionale di sigaretta elettronica Ex fumatore di sigaretta elettronica Mai fumata una sigaretta elettronica Non indicato	Tutti

Consumo di bevande alcoliche

AL1	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (birra, vino, sidro, acquaviti, cocktails, premix, liquori, alcolici fatti in casa ecc.) negli ultimi 12 mesi	Ogni giorno o quasi ogni giorno 5-6 giorni alla settimana 3-4 giorni alla settimana 1-2 giorni alla settimana 2-3 giorni al mese Una volta al mese Meno di una volta al mese Mai negli ultimi 12 mesi, perché ha smesso di consumare bevande alcoliche Mai, o solo qualche sorso o assaggio in tutta la vita Non indicato	Tutti
AL2	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal lunedì al giovedì	Tutti e 4 i giorni 3 giorni su 4 2 giorni su 4 1 giorno su 4 In nessuno dei 4 giorni Non indicato Non pertinente	Se AL1 = Ogni giorno o quasi ogni giorno o 5-6 giorni alla settimana o 3-4 giorni alla settimana o 1-2 giorni alla settimana



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
AL3	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche bevuti in media in uno dei giorni da lunedì a giovedì	16 o più bicchieri al giorno 10-15 bicchieri al giorno 6-9 bicchieri al giorno 4-5 bicchieri al giorno 3 bicchieri al giorno 2 bicchieri al giorno 1 bicchiere al giorno 0 bicchieri al giorno Non indicato Non pertinente	Se (AL1 = Ogni giorno o quasi ogni giorno o 5-6 giorni alla settimana o 3-4 giorni alla settimana o 1-2 giorni alla settimana) e (AL2 = Tutti e 4 i giorni o 3 giorni su 4 o 2 giorni su 4 o 1 giorno su 4)
AL4	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal venerdì alla domenica	Tutti e 3 i giorni 2 giorni su 3 1 giorno su 3 In nessuno dei 3 giorni Non indicato Non pertinente	Se AL1 = Ogni giorno o quasi ogni giorno o 5-6 giorni alla settimana o 3-4 giorni alla settimana o 1-2 giorni alla settimana
AL5	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche bevuti in media in uno dei giorni da venerdì a domenica	16 o più bicchieri al giorno 10-15 bicchieri al giorno 6-9 bicchieri al giorno 4-5 bicchieri al giorno 3 bicchieri al giorno 2 bicchieri al giorno 1 bicchiere al giorno 0 bicchieri al giorno Non indicato Non pertinente	Se (AL1 = Ogni giorno o quasi ogni giorno o 5-6 giorni alla settimana o 3-4 giorni alla settimana o 1-2 giorni alla settimana) e (AL4 = Tutti e 3 i giorni o 2 giorni su 3 o 1 giorno su 3)
AL6	Frequenza di consumo eccessivo di bevande alcoliche (equivalente a 60 g di etanolo puro o più) concentrato in singole occasioni negli ultimi 12 mesi	Ogni giorno o quasi ogni giorno 5-6 giorni alla settimana 3-4 giorni alla settimana 1-2 giorni alla settimana 2-3 giorni al mese Una volta al mese Meno di una volta al mese Mai negli ultimi 12 mesi Mai in tutta la vita Non indicato Non pertinente	Se AL1 = Ogni giorno o quasi ogni giorno o 5-6 giorni alla settimana o 3-4 giorni alla settimana o 1-2 giorni alla settimana o 2-3 giorni al mese o Una volta al mese o Meno di una volta al mese



Codice della variabile	Denominazione della variabile	Categorie	Filtro
Sostegno sociale			
SS1	Numero di persone così vicine da poter contare su di loro in caso di gravi problemi personali	Nessuna 1 o 2 Da 3 a 5 6 o più Non indicato	Tutti
SS2	Grado di attenzione dimostrato dagli altri nei confronti di ciò che riguarda la persona	Molta attenzione e molto interesse Una qualche attenzione e un qualche interesse Né poco, né molto Scarsa attenzione e scarso interesse Nessuna attenzione e nessun interesse Non indicato	Tutti
SS3	Facilità ad avere un aiuto pratico dai vicini in caso di bisogno	Molto facile Facile Possibile Difficile Molto difficile Non indicato	Tutti
Prestazione di cure o assistenza informali			
IC1	Prestazione di cura o assistenza, almeno una volta alla settimana, a una o più persone che presentano problemi legati all'invecchiamento, patologie croniche o infermità (escluse le attività professionali)	Sì No Non indicato	Tutti
IC2	Tipo di rapporto esistente tra la o le persone affette da patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento e il rispondente, il quale fornisce loro cure o assistenza almeno una volta alla settimana	Familiare/i del rispondente Persona o persone diverse dai familiari del rispondente Non indicato Non pertinente	Se IC1 = Sì
IC3	Numero di ore alla settimana dedicate dal rispondente a prestare cure o assistenza alla persona o alle persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento	Meno di 10 ore alla settimana Almeno 10 ore, ma meno di 20 ore alla settimana 20 ore o più alla settimana Non indicato Non pertinente	Se IC1 = Sì

(¹) AGE si riferisce all'età del rispondente in anni compiuti.



ALLEGATO II

Requisiti di precisione

1. I requisiti di precisione per tutti i set di dati sono espressi in errori standard e sono definiti come funzioni continue delle stime reali e delle dimensioni della popolazione statistica di un paese.
2. L'errore standard stimato di una specifica stima $\widehat{SE}(\widehat{p})$ non deve superare il seguente valore:

$$\sqrt{\frac{\widehat{p}(1 - \widehat{p})}{f(N)}}$$

3. La funzione $f(N)$ deve avere la seguente forma $f(N) = a\sqrt{N} + b$.
4. Devono essere usati i seguenti valori per i parametri N , a e b :

\widehat{p}	N	a	b
Percentuale della popolazione (di 15 anni o più) con gravi limitazioni - a causa di problemi di salute - nelle attività svolte abitualmente	Popolazione del paese di 15 anni o più residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale	1 200	2 800




ALLEGATO III

Territori nazionali esclusi dall'indagine

Paese	Territori nazionali
Francia	Dipartimenti e territori francesi d'oltremare
Cipro	La zona non controllata dal governo
Paesi Bassi	Isole dei Caraibi (Bonaire, St. Eustatius e Saba)
Irlanda	Tutte le isole al largo dell'Irlanda eccetto Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan e Valentia
Regno Unito	La Scozia a nord del Canale di Caledonia, le isole Scilly

18CE0823



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/256 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2018

**recante duecentottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate
alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 14 febbraio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO


Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche»:

«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dall'Italia in Algeria, dove risiede dal novembre 2008; c) genero di Othman Deramchi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.»

è sostituita da quanto segue:

«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.»

18CE0824



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/257 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2018

che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)

[notificata con il numero C(2018) 832]

(I testi in lingua finlandese, francese, inglese, maltese, neerlandese, rumena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Romania, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione può accordare agli Stati membri deroghe e periodi di transizione sulla base di ragioni oggettive.
- (2) Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate dagli Stati membri sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.
- (3) È opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Romania, alla Repubblica di Finlandia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe specificate nell'allegato sono accordate agli Stati membri in esso indicati.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 70.




Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione



ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, applicato dalla Commissione, per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)

Ai fini della rilevazione dei dati basati sull'EHIS per il 2019, sono accordate le seguenti deroghe:

a Belgio, Finlandia e Paesi Bassi non è richiesta la trasmissione delle variabili specificate nella tabella seguente:

Belgio	— UN2 A, UN2B, UN2C e UN2D sui bisogni insoddisfatti
Finlandia	— PL2 e PL8 sulle limitazioni funzionali — PE6 sull'attività fisica — da AL1 a AL6 sul consumo di alcool
Paesi Bassi	— CD1P e CD2 su malattie e condizioni croniche — PL8 e PL9 sulle limitazioni funzionali — PE9 sull'attività fisica — DH5 e DH6 sulle abitudini alimentari — SK3, SK4 e SK6 sul fumo

a Belgio, Germania, Malta e Austria è accordata una deroga per quanto riguarda il periodo di rilevazione dei dati: il periodo di rilevazione dei dati è il 2018 per il Belgio, il periodo 2018-2020 per l'Austria e la Germania e il periodo 2019-2020 per Malta;

alla Romania è accordata una deroga per quanto riguarda la trasmissione dei microdati: la Romania trasmette i microdati precontrollati entro 12 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali;

al Regno Unito è accordata una deroga per quanto riguarda la popolazione di riferimento: la popolazione di riferimento nel Regno Unito è costituita dalle persone di 16 anni e più che vivono in famiglie residenti sul territorio nazionale al momento della rilevazione dei dati.

18CE0825



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/258 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 725/2011 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), istituita con regolamento (UE) 2017/1151 ⁽²⁾ della Commissione, è stata adottata dalla Commissione il 1° giugno 2017. La procedura sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽³⁾. Dal 2021 la conformità agli obiettivi per le emissioni di CO₂ stabiliti con regolamento (CE) n. 443/2009 deve essere verificata in base alle emissioni di CO₂ determinate secondo la procedura WLTP. A decorrere da tale data, anche il risparmio di CO₂ relativo alle innovazioni ecocompatibili è determinato con riferimento alla procedura WLTP.
- (2) Per tener conto sia del cambio di procedura regolamentare di prova, sia della procedura di correlazione tra i valori di CO₂ WLTP e i corrispondenti valori di CO₂ NEDC di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione ⁽⁴⁾, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Ai fini di una transizione armoniosa tra NEDC e WLTP, dovrebbe essere possibile presentare richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e alla WLTP a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.


⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GUL 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 679).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).



- (4) Se da un lato la Commissione ha concesso più di venti approvazioni di innovazioni ecocompatibili, dall'altro la diffusione ad opera dei costruttori di tali tecnologie nel parco veicoli dell'Unione europea è stata, fino al 2017, assai limitata. Per promuovere una maggiore diffusione di tali tecnologie e ottenere il massimo potenziale di riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture, è opportuno semplificare la procedura di approvazione e certificazione.
- (5) L'abbassamento della soglia di risparmio a 0,5 grammo di CO₂ per chilometro potrebbe promuovere una più ampia diffusione delle tecnologie innovative in grado di ridurre le emissioni di CO₂. Tuttavia, per pervenirvi concretamente è essenziale che tale risparmio sia determinato con estrema precisione. È quindi necessario valutare e quantificare l'incertezza legata al metodo usato per dimostrare i risparmi e tenerne conto in fase di certificazione del risparmio di CO₂ da parte dall'autorità di omologazione. È opportuno allineare la modifica della soglia di risparmio all'introduzione della procedura WLTP e, di conseguenza, la nuova soglia dovrebbe applicarsi per le richieste presentate con riferimento alla WLTP.
- (6) Per determinare il risparmio di CO₂ quando questo non dipende dal veicolo dovrebbe essere possibile ricorrere alla prova dei componenti al fine di migliorare l'accuratezza e semplificare la determinazione del risparmio di CO₂.
- (7) Per semplificare la certificazione dei risparmi di CO₂, nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile il richiedente dovrebbe poter proporre, oltre a un metodo di prova dettagliato per determinare i risparmi, un metodo di valutazione semplificato o risparmi di CO₂ predefiniti. Se ci si avvale dei suddetti metodi semplificati o di risparmi di CO₂ predefiniti, il risparmio certificato dalle autorità di omologazione dovrebbe essere determinato in un modo prudenziale, corrispondente al livello di risparmio più basso dimostrato.
- (8) Una tecnologia già ampiamente disponibile sul mercato da diverso tempo non può essere considerata innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e non è pertanto riconosciuta come innovazione ecocompatibile. Per creare gli incentivi giusti è pertanto opportuno sostituire l'anno di riferimento 2009 con un anno di riferimento dinamico in quanto base per determinare la capacità di innovazione di una tecnologia. Il nuovo anno di riferimento dinamico dovrebbe applicarsi alle richieste presentate dal 1° gennaio 2020.
- (9) Se la Commissione, in base all'esperienza maturata valutando numerose tecnologie innovative che presentano le stesse caratteristiche, ritiene che la conformità della tecnologia in questione ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 sia dimostrata in modo soddisfacente e conclusivo, o se una tecnologia innovativa non dipende da parametri del veicolo specifici del costruttore, è opportuno prevedere la possibilità di approvare la suddetta tecnologia come innovazione ecocompatibile con una decisione che consenta a tutti i costruttori di certificare i risparmi di CO₂ facendo esplicito riferimento alla decisione stessa, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.
- (10) Alcune tecnologie innovative richiedono solidi dati statistici a sostegno sia delle ipotesi che figurano nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile che dei parametri proposti nel metodo di prova. Per disporre di serie di dati più ampie possibile, un gruppo di costruttori o fornitori dovrebbe poter presentare una richiesta comune. In tal caso, il gruppo dovrebbe poter presentare una richiesta comprendente diverse relazioni di verifica laddove motivi di riservatezza o di concorrenza lo richiedano.
- (11) Per assicurare che i risparmi certificati di CO₂ usati dai costruttori ai fini della conformità agli obiettivi siano corretti, la Commissione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente nell'informare i costruttori laddove rilevi o sia informata di eventuali scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa che potrebbero incidere sul livello dei risparmi certificati.
- (12) L'esperienza dimostra che può essere necessario adattare i metodi di prova stabiliti nelle decisioni di approvazione di un'innovazione ecocompatibile, in particolare per tenere conto del progresso tecnico, o estendere l'ambito di applicazione della decisione di approvazione ad una gamma più ampia di veicoli. Sia il richiedente iniziale sia la Commissione dovrebbero quindi poter avviare una modifica di tali decisioni.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011,
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nell'ambito del presente regolamento è possibile presentare una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:»;

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutte le autovetture nuove immatricolate nel 2009 per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2019, o su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutte le autovetture nuove immatricolate nell'anno n-4, dove n è l'anno di richiesta, per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2020;»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile possono essere presentate con riferimento alla normale procedura di prova secondo:

a) il nuovo ciclo di guida europeo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 fino al 31 dicembre 2019;

b) la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*) a decorrere dal 14 marzo 2018.

(*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "richiedente", il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o fornitori, che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;»;

ii) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) "richiedente della modifica", il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o fornitori, che richiede la modifica di una decisione di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;»;

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;»;


b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile include quanto segue:»;



- ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) il metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di CO₂ conseguita con la tecnologia innovativa, compreso un riferimento alla normale procedura di prova applicabile conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, oppure, qualora tale metodo sia già stato approvato dalla Commissione, un riferimento a quest'ultimo;»;
- iii) è inserita la seguente lettera e bis):
- «e bis) se opportuno, e oltre al metodo di cui alla lettera e), un metodo semplificato per valutare i risparmi di CO₂ che devono essere certificati o i valori predefiniti dei risparmi di CO₂ che devono essere usati ai fini della certificazione di tutti i veicoli dotati della tecnologia innovativa;»;
- iv) alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
- «i) la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata conformemente alla lettera e) e, se pertinente, alla lettera e bis), raggiunge la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura;
- ii) i risparmi di CO₂ della tecnologia innovativa non sono o sono solo parzialmente interessati dalla normale procedura di prova relativa alla misurazione di CO₂ di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009 e quale specificata all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento;»;
- v) è aggiunto il seguente punto iv):
- «iv) la riduzione di CO₂ da attribuire a un veicolo al momento della certificazione secondo il metodo di valutazione semplificato, o secondo i valori predefiniti dei risparmi di CO₂ di cui alla lettera e bis), è inferiore o uguale alla riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova di cui alla lettera e), comprese eventuali interazioni con altre innovazioni ecocompatibili approvate.»;
- 4) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 5*
- Base di riferimento e innovazione ecocompatibile»;**
- b) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) un veicolo con innovazione ecocompatibile dotato della tecnologia innovativa o, se opportuno, la tecnologia innovativa come componente a sé stante;
- b) un veicolo di riferimento non dotato della tecnologia innovativa ma identico al veicolo con innovazione ecocompatibile in tutti gli altri aspetti o, se opportuno, la tecnologia di riferimento come componente a sé stante.»;
- c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Qualora il richiedente ritenga che i dati di cui agli articoli 8 e 9 possano essere determinati con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile è accompagnata da una documentazione dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che evidenzi risultati equivalenti.»;
- d) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Se la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile è presentata con riferimento alla procedura WLTP di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il veicolo di riferimento è il veicolo, nell'ambito della famiglia di interpolazione, che rappresenta il caso più sfavorevole per dimostrare i risparmi derivanti dall'innovazione ecocompatibile.»;



Nel caso di cui all'allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, il veicolo di riferimento è il veicolo di prova H.

La scelta del veicolo di riferimento è suffragata da prove statistiche solide e indipendenti in base alle quali si possono avanzare ipotesi verificabili circa l'adeguatezza e la rappresentatività del veicolo di riferimento.»;

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Se il richiedente è un gruppo di costruttori o fornitori, si applicano le condizioni seguenti:

- a) l'organismo indipendente e certificato svolge le verifiche di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e) in relazione a ciascun membro del gruppo richiedente, se necessario, in funzione del contenuto della richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;
- b) se opportuno per motivi di riservatezza o di concorrenza, i membri del gruppo richiedente possono presentare diverse relazioni di verifica per diverse serie di dati a sostegno della medesima richiesta.»;

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) è inserita la seguente lettera c bis):

«c bis) accerta, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), che il metodo di valutazione semplificato o i valori predefiniti dei risparmi di CO₂ di cui a tale lettera si prestino alla certificazione dei risparmi di CO₂ per i veicoli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e soddisfino i requisiti minimi specificati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini delle lettere c) e c bis), l'organismo indipendente e certificato fornisce i protocolli di prova stabiliti per la verifica.»;

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della certificazione del risparmio di CO₂ prevista all'articolo 11, l'organismo indipendente e certificato redige, su richiesta del costruttore, una relazione sull'interazione tra varie innovazioni ecocompatibili applicate su un tipo di veicolo, una variante, una versione o, se pertinente, una famiglia di interpolazione.»;

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:


- «a) le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall'applicazione del metodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) e, se opportuno, dall'applicazione del metodo di valutazione semplificato di cui alla lettera e bis) del suddetto articolo;
- b) le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall'applicazione della normale procedura di prova di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) o b).»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile presentate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), per determinare il risparmio è valutata e quantificata l'incertezza. L'incertezza quantificata è sottratta dal risparmio complessivo.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In caso di valori predefiniti dei risparmi di CO₂ proposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), tali valori sono fissati a un livello inferiore o pari al risparmio complessivo determinato conformemente al paragrafo 2.»;



7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La riduzione minima da conseguire a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, mediante la tecnologia innovativa è di:

a) 1 grammo di CO₂ per chilometro nel caso di richieste presentate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a);

b) 0,5 grammi di CO₂ per chilometro nel caso di richieste presentate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).»;

b) al paragrafo 2, la formulazione «normale ciclo di prova» è sostituita da «normale procedura di prova»;

8) il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Valutazione di una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;

9) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il risparmio di CO₂ certificato dell'innovazione ecocompatibile, dimostrato conformemente alla corrispondente decisione di approvare la tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile, è specificato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte dai servizi tecnici di cui all'articolo 11 della direttiva stessa, ricorrendo al metodo di prova approvato.

Fatte salve le prescrizioni della decisione di approvazione, l'incertezza quantificata di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è sottratta dal risparmio complessivo che deve essere certificato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO₂ relativo a un'innovazione ecocompatibile sia inferiore alla soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, per un tipo di veicolo, una variante, una versione e, se opportuno una famiglia di interpolazione, il risparmio non è certificato.

Se i risparmi predefiniti di CO₂ determinati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) *bis*), sono indicati nella decisione di approvazione, il pertinente valore dei risparmi di CO₂ predefiniti può essere inserito direttamente nella documentazione di omologazione, a condizione che l'autorità di omologazione sia in grado di confermare che il veicolo è dotato della tecnologia secondo le specifiche della decisione di approvazione.»;

b) al paragrafo 4, secondo comma, il valore «1 grammo di CO₂ per chilometro» è sostituito da «0,5 grammo di CO₂ per chilometro»;

10) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«La Commissione può inoltre, qualora accerti o sia informata di scostamenti o incongruenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa rispetto alle informazioni che aveva ricevuto nell'ambito della richiesta di approvazione della tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile, informarne il costruttore.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


«3. Il costruttore il cui risparmio certificato di CO₂ non è più tenuto in considerazione può richiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati in conformità alla procedura stabilita all'articolo 11 o, se opportuno, può presentare una richiesta di modifica della decisione di approvazione, in conformità all'articolo 12 *bis*, suffragata dagli elementi di prova necessari a confermare l'adeguatezza del metodo di prova e il livello del risparmio di CO₂ conseguito con la tecnologia innovativa.»;

11) è inserito il seguente articolo 12 *bis*:

«Articolo 12 *bis*

Modifica della decisione di approvare una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile

1. Il costruttore o fornitore, compreso il richiedente iniziale, può presentare alla Commissione richiesta di modifica di un'approvazione esistente. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono trasmessi per posta elettronica o su supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi.



2. Insieme alla richiesta di modifica si trasmettono le informazioni e gli elementi di prova seguenti:
- a) i dati del richiedente della modifica;
 - b) il riferimento alla decisione di approvazione da modificare;
 - c) la descrizione delle modifiche proposte, compresa una descrizione sintetica;
 - d) elementi che dimostrino la necessità e l'adeguatezza delle modifiche;
 - e) elementi comprovanti che la riduzione delle emissioni realizzata tramite la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modificato, o i risparmi di CO₂ predefiniti, raggiunge la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura;
 - f) una relazione specifica di convalida redatta da un organismo indipendente e certificato che verifica quanto segue:
 - i) che il metodo di prova modificato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, se pertinente, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);
 - ii) che la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modificato, o i risparmi di CO₂ predefiniti, raggiunga la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura.
3. Una volta ricevuta la richiesta di modifica, la Commissione rende pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. La Commissione valuta la richiesta di modifica e, entro nove mesi dal ricevimento della richiesta completa, modifica la decisione di approvazione, salvo obiezioni formulate in relazione all'adeguatezza delle modifiche proposte.

Nella decisione di approvazione modificata sono specificate, se necessario, l'applicabilità e le informazioni richieste per la certificazione del risparmio di CO₂ di cui all'articolo 11 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

5. La Commissione può richiedere adattamenti delle modifiche proposte. La Commissione consulta in tal caso il richiedente della modifica e gli altri portatori d'interessi pertinenti, tra cui il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile, in merito alle modifiche proposte e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.

6. Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia innovativa e del relativo metodo di prova modificato, oppure a causa della portata e dei contenuti, la richiesta di modifica non possa essere analizzata in maniera appropriata nell'arco del periodo di valutazione di nove mesi.


La Commissione notifica al richiedente della modifica l'eventuale prolungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la decisione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tener conto del progresso tecnico. La Commissione consulta il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile e gli altri portatori d'interessi pertinenti in merito alle modifiche che esamina e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.»;

12) l'articolo 14 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0826



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/259 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), istituita con regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁾, è stata adottata dalla Commissione il 1° giugno 2017. La procedura sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽³⁾. Dal 2021 la conformità agli obiettivi per le emissioni di CO₂ stabiliti con regolamento (UE) n. 510/2011 deve essere verificata in base alle emissioni di CO₂ determinate secondo la WLTP. A decorrere da tale data, anche l'eco-innovazione risparmio di CO₂ è determinato con riferimento alla procedura WLTP.
- (2) Per tener conto sia del cambio di procedura regolamentare di prova, sia della procedura di correlazione tra i valori di CO₂ WLTP e i corrispondenti valori di CO₂ NEDC di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione ⁽⁴⁾, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Ai fini di una transizione armoniosa tra NEDC e WLTP, dovrebbe essere possibile presentare richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e alla WLTP a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (4) Se da un lato la Commissione ha concesso più di venti approvazioni di eco-innovazioni, dall'altro la diffusione ad opera dei costruttori di tali tecnologie nel parco veicoli dell'Unione europea è stata, fino al 2017, assai limitata. Per promuovere una maggiore diffusione di tali tecnologie e ottenere il massimo potenziale di riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri, è opportuno semplificare la procedura di approvazione e certificazione.
- (5) L'abbassamento della soglia di risparmio a 0,5 grammo di CO₂ per chilometro potrebbe promuovere una più ampia diffusione delle tecnologie innovative in grado di ridurre le emissioni di CO₂. Tuttavia, per pervenirvi concretamente è essenziale che tale risparmio sia determinato con estrema precisione. È quindi necessario valutare e quantificare l'incertezza legata al metodo usato per dimostrare i risparmi e tenerne conto in fase di certificazione del risparmio di CO₂ da parte dall'autorità di omologazione. È opportuno allineare la modifica della soglia di risparmio all'introduzione della procedura WLTP e, di conseguenza, la nuova soglia dovrebbe applicarsi per le richieste presentate con riferimento alla WLTP.


⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).



- (6) Per determinare il risparmio di CO₂ quando questo non dipende dal veicolo dovrebbe essere possibile ricorrere alla prova dei componenti al fine di migliorare l'accuratezza e semplificare la determinazione del risparmio di CO₂.
- (7) Per semplificare la certificazione dei risparmi di CO₂, nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione il richiedente dovrebbe poter proporre, oltre a un metodo di prova dettagliato per determinare i risparmi, un metodo di valutazione semplificato o risparmi di CO₂ predefiniti. Se ci si avvale dei suddetti metodi semplificati o di risparmi di CO₂ predefiniti, il risparmio certificato dalle autorità di omologazione dovrebbe essere determinato in un modo prudenziale, corrispondente al livello di risparmio più basso dimostrato.
- (8) Una tecnologia già ampiamente disponibile da diverso tempo sul mercato non può essere considerata innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e non dovrebbe pertanto essere riconosciuta come eco-innovazione. Per creare gli incentivi giusti è pertanto opportuno sostituire l'anno di riferimento 2009 con un anno di riferimento dinamico in quanto base per determinare la capacità di innovazione di una tecnologia. Il nuovo anno di riferimento dinamico dovrebbe applicarsi alle richieste presentate dal 1° gennaio 2020.
- (9) Se la Commissione, in base all'esperienza maturata valutando numerose tecnologie innovative che presentano le stesse caratteristiche, ritiene che la conformità della tecnologia in questione ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 sia dimostrata in modo soddisfacente e conclusivo, o se una tecnologia innovativa non dipende da parametri del veicolo specifici del costruttore, è opportuno prevedere la possibilità di approvare la suddetta tecnologia come eco-innovazione con una decisione che consenta a tutti i costruttori di certificare i risparmi di CO₂ facendo esplicito riferimento alla decisione stessa, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.
- (10) Alcune tecnologie innovative richiedono solidi dati statistici a sostegno sia delle ipotesi che figurano nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione che dei parametri proposti nel metodo di prova. Per disporre di serie di dati più ampie possibile, un gruppo di costruttori o fornitori dovrebbe poter presentare una richiesta comune. In tal caso, il gruppo dovrebbe poter presentare una richiesta comprendente diverse relazioni di verifica laddove motivi di riservatezza o di concorrenza lo richiedano.
- (11) Per assicurare che i risparmi certificati di CO₂ usati dai costruttori ai fini della conformità agli obiettivi siano corretti, la Commissione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente nell'informare i costruttori laddove rilevi o sia informata di eventuali scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa che potrebbero incidere sul livello dei risparmi certificati.
- (12) L'esperienza dimostra che può essere necessario adattare i metodi di prova stabiliti nelle decisioni di approvazione di un'eco-innovazione, in particolare per tenere conto del progresso tecnico, o estendere l'ambito di applicazione della decisione di approvazione ad una gamma più ampia di veicoli. Sia il richiedente iniziale sia la Commissione dovrebbero quindi poter avviare una modifica di tali decisioni.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nell'ambito del presente regolamento è possibile presentare una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:»;



b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2009 per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2019, o su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno n-4, dove n è l'anno di richiesta, per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2020;»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione possono essere presentate con riferimento alla normale procedura di prova secondo:

- a) il nuovo ciclo di guida europeo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 fino al 31 dicembre 2019;
- b) la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*) a decorrere dal 14 marzo 2018.

(*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1);»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

- «3) "richiedente", il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o fornitori, che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;»;

b) il punto 6) è sostituito dal seguente:

- «6) "richiedente della modifica", il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o fornitori, che richiede la modifica di una decisione di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;»;

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:


«La richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione include quanto segue;»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) il metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di CO₂ conseguita con la tecnologia innovativa, compreso un riferimento alla normale procedura di prova applicabile conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, oppure, qualora tale metodo sia già stato approvato dalla Commissione, un riferimento a quest'ultimo;»;

iii) è inserita la seguente lettera e bis):


- «e bis) se opportuno, e oltre al metodo di cui alla lettera e), un metodo semplificato per valutare i risparmi di CO₂ che devono essere certificati o i valori predefiniti dei risparmi di CO₂ che devono essere usati ai fini della certificazione di tutti i veicoli dotati della tecnologia innovativa;»;



- iv) alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
- «i) la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata conformemente alla lettera e) e, se pertinente, alla lettera e bis), tenuto conto dell'usura, raggiunge la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1;
 - ii) i risparmi di CO₂ della tecnologia innovativa non sono o sono solo parzialmente interessati dalla normale procedura di prova relativa alla misurazione di CO₂ di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 510/2011 e quale specificata all'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento.»;
- v) alla lettera f) è aggiunto il seguente punto iv):
- «iv) nel caso di cui alla lettera e bis) del presente articolo, la riduzione di CO₂ da attribuire a un veicolo al momento della certificazione secondo il metodo di valutazione semplificato, o secondo i valori predefiniti dei risparmi di CO₂ di cui alla lettera e bis), è inferiore o uguale alla riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova di cui alla lettera e), comprese eventuali interazioni con altre eco-innovazioni approvate.»;
- 4) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Base di riferimento e eco-innovazione»;
 - b) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) un veicolo eco-innovativo dotato della tecnologia innovativa o, se opportuno, la tecnologia innovativa come componente a sé stante;
 - b) un veicolo di riferimento non dotato della tecnologia innovativa ma identico al veicolo eco-innovativo in tutti gli altri aspetti o, se opportuno, la tecnologia di riferimento come componente a sé stante.»;
 - c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora il richiedente ritenga che i dati di cui agli articoli 8 e 9 possano essere determinati con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione è accompagnata da una documentazione dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che evidenzi risultati equivalenti.»;
 - d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Se la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione è presentata con riferimento alla procedura WLTP di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), il veicolo di riferimento è il veicolo, nell'ambito della famiglia di interpolazione o della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, che rappresenta il caso più sfavorevole per dimostrare i risparmi derivanti dall'eco-innovazione.

Nel caso di cui all'allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1, secondo comma, o suballegato 7, punto 3.2.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151, il veicolo di riferimento è il veicolo di prova H.

La scelta del veicolo di riferimento è suffragata da prove statistiche solide e indipendenti in base alle quali si possono avanzare ipotesi verificabili circa l'adeguatezza e la rappresentatività del veicolo di riferimento.»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. Se il richiedente è un gruppo di costruttori o fornitori, si applicano le condizioni seguenti:
 - a) l'organismo indipendente e certificato svolge le verifiche di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e) in relazione a ciascun membro del gruppo richiedente, se necessario, in funzione del contenuto della richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;
 - b) se opportuno per motivi di riservatezza o di concorrenza, i membri del gruppo richiedente possono presentare diverse relazioni di verifica per diverse serie di dati a sostegno della medesima richiesta.»;



- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al primo comma, è aggiunta la lettera c bis) seguente:
«c bis) accerta, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), che il metodo di valutazione semplificato o i valori predefiniti dei risparmi di CO₂ di cui a tale lettera si prestino alla certificazione dei risparmi di CO₂ per i veicoli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e soddisfino i requisiti minimi di cui all'articolo 4 paragrafo 2, lettera f), punto iv);»;
 - ii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini delle lettere c) e c bis), l'organismo indipendente e certificato fornisce i protocolli di prova stabiliti per la verifica.»;
- c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della certificazione del risparmio di CO₂ prevista all'articolo 11, l'organismo indipendente e certificato redige, su richiesta del costruttore, una relazione sull'interazione tra varie eco-innovazioni applicate su un tipo di veicolo, una variante, una versione e, se pertinente, una famiglia di interpolazione.»;
- d) il paragrafo 4 è soppresso;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento e del veicolo dotato dell'eco-innovazione su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall'applicazione del metodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) e, se opportuno, dall'applicazione del metodo di valutazione semplificato di cui alla lettera e bis) del suddetto articolo;
 - b) le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento e del veicolo dotato dell'eco-innovazione su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall'applicazione della normale procedura di prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) o b).»;
 - b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso di richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione presentate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), per determinare il risparmio è valutata e quantificata l'incertezza. L'incertezza quantificata è sottratta dal risparmio complessivo.»;
 - c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In caso di valori predefiniti dei risparmi di CO₂ proposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), tali valori sono fissati a un livello inferiore o pari al risparmio complessivo determinato conformemente al paragrafo 2.»;
- 7) l'articolo 9 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La riduzione minima da conseguire a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, mediante la tecnologia innovativa è di:
 - a) 1 grammo di CO₂ per chilometro nel caso di richiesta presentata con riferimento all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a);
 - b) 0,5 grammo di CO₂ per chilometro nel caso di richiesta presentata con riferimento all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b).»;
 - b) al paragrafo 2, la formulazione «normale ciclo di prova» è sostituita da «normale procedura di prova»;
- 8) il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Valutazione di una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione»;



9) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il risparmio di CO₂ certificato dell'eco-innovazione, dimostrato conformemente alla corrispondente decisione di approvare la tecnologia innovativa come eco-innovazione, è specificato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte dai servizi tecnici di cui all'articolo 11 della direttiva stessa, ricorrendo al metodo di prova approvato.

Fatte salve le prescrizioni della decisione di approvazione, l'incertezza quantificata di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è sottratta dal risparmio complessivo che deve essere certificato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO₂ relativo a un'eco-innovazione sia inferiore alla soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, per un tipo di veicolo, una variante, una versione e, se opportuno una famiglia di interpolazione, il risparmio non è certificato.

Se i risparmi predefiniti di CO₂ determinati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), sono indicati nella decisione di approvazione, il pertinente valore dei risparmi di CO₂ predefiniti può essere inserito direttamente nella documentazione di omologazione, a condizione che l'autorità di omologazione sia in grado di confermare che il veicolo è dotato della tecnologia secondo le specifiche della decisione di approvazione.»;

b) al paragrafo 4, secondo comma, il valore «1 grammo di CO₂ per chilometro» è sostituito da «0,5 grammo di CO₂ per chilometro»;

10) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«La Commissione può inoltre, ogniqualvolta accerti o sia informata di scostamenti o incongruenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa rispetto alle informazioni che aveva ricevuto nell'ambito della richiesta di approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione, informarne il costruttore.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il costruttore il cui risparmio certificato di CO₂ non è più tenuto in considerazione può richiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati in conformità alla procedura stabilita all'articolo 11 o, se opportuno, può presentare una richiesta di modifica della decisione di approvazione, in conformità all'articolo 12 bis, suffragata dagli elementi di prova necessari a confermare l'adeguatezza del metodo di prova e il livello del risparmio di CO₂ conseguito con la tecnologia innovativa.»;

11) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Modifica della decisione di approvare una tecnologia innovativa come eco-innovazione

1. Il costruttore o fornitore, compreso il richiedente iniziale, può presentare alla Commissione richiesta di modifica di un'approvazione esistente. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono trasmessi per posta elettronica o su supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi.

2. Insieme alla richiesta di modifica si trasmettono le informazioni e gli elementi di prova seguenti:

a) i dati del richiedente della modifica;

b) il riferimento alla decisione di approvazione da modificare;


c) la descrizione delle modifiche proposte, compresa una descrizione sintetica;

d) elementi che dimostrino la necessità e l'adeguatezza delle modifiche;

e) elementi comprovanti che la riduzione delle emissioni realizzata tramite la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modificato, o i risparmi di CO₂ predefiniti, raggiunge la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura;

f) una relazione specifica di convalida redatta da un organismo indipendente e certificato che verifica quanto segue:

— che il metodo di prova modificato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, se pertinente, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);



- che la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modificato, o i risparmi di CO₂ predefiniti, raggiunga la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura.
3. Una volta ricevuta la richiesta di modifica, la Commissione rende pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2, lettera c).
4. La Commissione valuta la richiesta di modifica e, entro nove mesi dal ricevimento della richiesta completa, modifica la decisione di approvazione, salvo obiezioni formulate in relazione all'adeguatezza delle modifiche proposte.
- Nella decisione di approvazione modificata sono specificate, se necessario, l'applicabilità e le informazioni richieste per la certificazione del risparmio di CO₂, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
5. La Commissione può richiedere adattamenti delle modifiche proposte. La Commissione consulta in tal caso il richiedente della modifica e gli altri portatori d'interessi pertinenti, tra cui il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione, in merito alle modifiche proposte e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.
6. Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia innovativa e del relativo metodo di prova modificato, oppure a causa della portata e dei contenuti, la richiesta di modifica non possa essere analizzata in maniera appropriata nell'arco del periodo di valutazione di nove mesi.
- La Commissione notifica al richiedente della modifica l'eventuale prolungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la decisione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tener conto del progresso tecnico. La Commissione consulta il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione e gli altri portatori d'interessi pertinenti in merito alle modifiche che esamina e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.».

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0827



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/260 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2018

che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali («transpallet manuali») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina»). Le misure consistevano in un dazio antidumping *ad valorem* compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure iniziali»).
- (2) Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato, con il regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽³⁾, l'ambito di applicazione delle misure e ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti (elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori), che erano risultati diversi dai transpallet manuali per le loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali.
- (3) Nel giugno 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso con il regolamento (CE) n. 499/2009 ⁽⁴⁾ il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005, alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
- (4) Nell'ottobre 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 ⁽⁵⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC.
- (5) Nell'aprile 2013, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 ⁽⁶⁾ e ha istituito un'aliquota del dazio del 70,8 % applicabile a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 189 del 21.7.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 192 del 19.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia (GUL 151 del 16.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 268 del 13.10.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 112 del 24.4.2013, pag. 1).



- (6) Nel settembre 2014, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 ⁽¹⁾, istituendo un'aliquota del dazio individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali della società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.
- (7) Nell'agosto 2016, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 ⁽²⁾, i dazi antidumping definitivi in vigore alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati con l'inserimento di un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (nelle forche), originari della RPC.
- (8) Nel novembre 2017, in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2206 ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC.
- (9) Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo, che consiste in un dazio *ad valorem* fissato al 70,8 %, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC.

1.2. Domanda

- (10) Alla Commissione è pervenuta una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping, istituite sui transpallet manuali e sui loro componenti essenziali originari della RPC, mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (11) La domanda è stata presentata il 6 giugno 2017 da due produttori dell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB e PR Industrial S.r.l. («i richiedenti»).
- (12) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione, la RPC e il Vietnam, che sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, cioè la spedizione del prodotto in esame attraverso il Vietnam all'Unione, dopo essere stato sottoposto a operazioni di assemblaggio in Vietnam. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano un'elusione, perché le parti cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto durante l'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (13) La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale determinato precedentemente per il prodotto in esame.


1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (14) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono progettati solo per sollevare un carico, azionando la barra come una pompa, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi per collocarli in una posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 12).



- (15) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso prodotto descritto sopra, ma è spedito dal Vietnam, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario del Vietnam, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (16) Dall'inchiesta è emerso che i transpallet manuali e i loro componenti essenziali, come descritti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione e quelli spediti dal Vietnam presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi e pertanto vanno considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4. Apertura

- (17) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina e di disporre la registrazione delle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dal Vietnam, a prescindere che siano o no dichiarati originari del Vietnam.
- (18) L'inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione ⁽¹⁾ («il regolamento di apertura»).


1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (19) Il periodo dell'inchiesta riguarda il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure e all'aumento del dazio antidumping definitivo stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo di riferimento»), sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6. Inchiesta

- (20) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e del Vietnam, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e del Vietnam noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inviati questionari anche agli importatori dell'Unione.
- (21) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
- (22) Si sono manifestate tre società del Vietnam, una delle quali non aveva iniziato la produzione di transpallet manuali nel periodo dell'inchiesta, e quattro importatori indipendenti.
- (23) Due società vietnamite hanno risposto al questionario e hanno chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (24) Quattro importatori indipendenti dell'Unione hanno risposto al questionario.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 188 del 20.7.2017, pag. 1).



(25) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società del Vietnam:

- Vietmachine Producing and Trading Co., Ltd, e
- D&D Technologies Co., Ltd.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

(26) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione i seguenti elementi:

- se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione,
- se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore,
- se vi siano prove che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta, e
- se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto in esame.

(27) Dato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda dimostravano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Vietnam, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

- se l'operazione di assemblaggio era iniziata o aumentata sostanzialmente dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi in esame provenivano dal paese soggetto a misure, e
- se il valore dei pezzi era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto dei pezzi inseriti, durante l'operazione di assemblaggio o di completamento, era superiore al 25 % dei costi di produzione.

(28) Le informazioni sulle vendite all'esportazione fornite dalle due società vietnamite hanno potuto essere sottoposti a un controllo incrociato con i dati disponibili nella banca dati Comext⁽¹⁾ sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dal Vietnam. Tali società sono quindi state considerate gli unici esportatori del prodotto oggetto dell'inchiesta dal Vietnam nell'Unione durante il periodo di riferimento.


2.2. Condizione prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a): inizio o aumento sostanziale delle operazioni

(29) Per entrambe le società il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è aumentato costantemente tra il 2013, quando il dazio antidumping definitivo è stato aumentato al 70,8 % dal regolamento (UE) n. 372/2013, e il periodo di riferimento. Le due società hanno più che triplicato il volume delle vendite sul mercato dell'Unione durante tale periodo. Prima del 2013 il volume delle esportazioni di queste società nel mercato dell'Unione era trascurabile o inesistente. Parallelamente, le esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono notevolmente calate del 65 %. È stato quindi concluso che c'è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione e la RPC, da un lato, e l'Unione e il Vietnam, dall'altro, e che pertanto la condizione prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base era soddisfatta.

2.3. Condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b): criteri del 60 % e del 25 %

(30) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per stabilire l'esistenza di un'elusione, la Commissione doveva verificare se il valore dei pezzi usati nell'operazione di assemblaggio provenienti dai paesi oggetto delle misure fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi inseriti fosse superiore al 25 % del costo di produzione.

⁽¹⁾ Comext è una banca dati sulle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.



i) *Primo criterio: il 60 % del valore complessivo dei pezzi che costituiscono il prodotto assemblato*

- (31) Per entrambe le società che hanno collaborato è stato constatato che il valore dei pezzi provenienti dal paese soggetto alle misure non era pari o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi dei prodotti assemblati.
- (32) Di conseguenza le operazioni di assemblaggio effettuate dalle società vietnamite che hanno collaborato non possono essere considerate un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

ii) *Secondo criterio: il 25 % del valore aggiunto ai pezzi inseriti*

- (33) Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non è stato rispettato e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare questo criterio.

2.4. Condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c): indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (34) Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non era soddisfatto e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare questi aspetti.
- (35) Dato che le due società oggetto dell'inchiesta rappresentano il 100 % delle importazioni vietnamite durante il periodo di riferimento, non è stato possibile stabilire che le misure in vigore nei confronti della Cina siano eluse mediante importazioni spedite dal Vietnam.

3. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (36) Alla luce dei risultati riportati nei considerando da 30 a 32, è opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. La registrazione delle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari del Vietnam, disposta dal regolamento di apertura dovrebbe pertanto essere sospesa e tale regolamento dovrebbe essere abrogato.
- (37) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute non erano tali da modificare le suddette conclusioni.
- (38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'inchiesta aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 13 e 8431 20 00 13) e spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari del Vietnam, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, è chiusa.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348.



Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 è abrogato.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0828



DECISIONE (UE) 2018/261 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2014

sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar

[notificata con il numero C(2013) 9101]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni ai sensi degli articoli suddetti ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO


- (1) Con decisione C(2011) 6961 definitiva adottata il 5 ottobre 2011 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale ⁽²⁾ in relazione a diverse misure adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia ⁽³⁾ (di seguito *la decisione del 2011*). La decisione del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto della decisione del 2011.
- (2) L'Italia ha trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione del 2011 il 15 novembre 2011. La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate e le ha trasmesse all'Italia affinché quest'ultima potesse replicare. La replica dell'Italia alle osservazioni formulate dalle parti interessate è pervenuta con lettere del 24 aprile e 4 maggio 2012.
- (3) In data 4 ottobre 2011, 19 ottobre 2011, 2 dicembre 2011, 27 gennaio 2012, 17 febbraio 2012 e 28 febbraio 2012 la Commissione ha ricevuto nuove denunce su presunti aiuti favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia e/o dei loro acquirenti. Alcune di queste denunce riguardavano la concessione di presunti nuovi aiuti a Saremar – Sardegna Regionale Marittima (di seguito *Saremar*) da parte della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS).
- (4) Il 7 novembre 2012 la Commissione ha prorogato il procedimento di indagine riguardante tra l'altro talune misure di sostegno concesse dalla RAS a Saremar. Con decisione C(2012) 9452 definitiva del 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una modifica di tale decisione (di seguito *la decisione del 2012*) ⁽⁴⁾. La decisione del 2012 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine.
- (5) Le osservazioni formulate dalla RAS in merito alle misure riguardanti Saremar sono pervenute il 13 dicembre 2012 e il 26 febbraio 2013.

⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18.

⁽³⁾ Dal 2004, l'ex gruppo Tirrenia risultava costituito da Tirrenia di Navigazione SpA, Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A, Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.A, Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA e Caremar – Campania Regionale Marittima SpA.

⁽⁴⁾ GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.



- (6) Per quanto concerne in modo specifico tali misure, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal beneficiario e da società concorrenti e le ha trasmesse all'Italia affinché quest'ultima potesse replicare. L'Italia non ha presentato commenti in merito alle osservazioni formulate dalle parti interessate circa le misure oggetto della presente decisione.
- (7) Con lettera del 14 maggio 2013, la RAS ha chiesto alla Commissione di separare le misure riguardanti Saremar dal procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e 2012 per dare priorità a tali misure, in particolare in vista dell'imminente privatizzazione della società.
- (8) Le misure in questione sono state discusse in diversi incontri tra la Commissione, i rappresentanti della RAS e Saremar il 24 aprile 2012, 2 maggio 2013, 10 luglio 2013 e 10 ottobre 2013, e tra la Commissione e i denunciati il 27 luglio 2012, 20 novembre 2012 e 8 agosto 2013.
- (9) Con lettera del 6 agosto 2013, la Commissione ha chiesto all'Italia ulteriori informazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine. L'Italia ha risposto a tale richiesta il 26 settembre 2013 e il 25 ottobre 2013.
- (10) Ulteriori informazioni trasmesse dalla RAS e da Saremar sono pervenute alla Commissione il 3 settembre 2013, 24 ottobre 2013, 13 novembre 2013 e 21 novembre 2013.
- (11) La presente decisione risponde alla richiesta della RAS di affrontare in via prioritaria le misure riguardanti Saremar.


2. LE MISURE SOGGETTE A INDAGINE IN VIRTÙ DELLE DECISIONI DEL 2011 E 2012

- (12) Le indagini formali avviate con le decisioni del 2011 e 2012 riguardano le seguenti misure:
 - a) la compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG) nell'ambito della proroga delle convenzioni iniziali;
 - b) la privatizzazione di tutte le società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa una controgaranzia a Cdl, acquirente di Siremar, e il pagamento dilazionato del prezzo d'acquisto da parte di CIN, acquirente di Tirrenia di Navigazione;
 - c) la priorità nell'assegnazione degli accosti;
 - d) le misure stabilite nella legge 1º ottobre 2010, n. 163 di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125;
 - e) le ulteriori misure adottate dalla RAS a favore di Saremar (la compensazione per l'effettuazione di servizi di collegamento marittimo su due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale nel 2011/2012, il progetto Bonus «Sardo Vacanza», il fido da 3 milioni di EUR, le lettere di patronage e la ricapitalizzazione);
 - f) l'applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio;
 - g) la compensazione per lo svolgimento di SIEG nell'ambito delle future convenzioni/dei futuri contratti di servizio pubblico.
- (13) La presente decisione riguarda soltanto alcune delle misure adottate dalla RAS a favore di Saremar, identificate in appresso. Il progetto Bonus «Sardo Vacanza» sarà valutato separatamente.

2.1. BENEFICIARIO

- (14) Il gruppo Tirrenia era formato inizialmente da sei società: Tirrenia di Navigazione (di seguito *Tirrenia*), Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Le società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti distinti di servizio pubblico conclusi con lo Stato nel 1991 e rimasti in vigore fino alla fine del 2008 (di seguito *le convenzioni iniziali*). La società pubblica Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA (di seguito *Fintecna*)⁽⁹⁾ deteneva il 100 % del capitale azionario di Tirrenia, che a sua volta era proprietaria delle società regionali Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar.

⁽⁹⁾ Fintecna è interamente di proprietà del ministero italiano dell'Economia e delle finanze ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e processi di privatizzazione; inoltre, si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che attraversano difficoltà industriali, finanziarie od organizzative.



- (15) Nel 2004 Tirrenia si è fusa con Adriatica; dal 2004, il gruppo Tirrenia risultava quindi composto da Tirrenia, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar ⁽⁶⁾.
- (16) L'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009 (di seguito *la legge del 2009*) ha disposto tra l'altro la cessione delle società regionali Caremar, Saremar e Toremar alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana, in vista della loro privatizzazione. Lo stesso articolo ha stabilito che entro il 31 dicembre 2009 fossero stipulate *nuove convenzioni* tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar, e che i servizi regionali fossero regolati da nuovi *contratti di servizio pubblico* da stipularsi tra Saremar, Toremar, Caremar e le rispettive regioni entro il 31 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010. Ha inoltre disposto che le nuove convenzioni o i nuovi contratti di servizio pubblico entrassero in vigore al completamento della privatizzazione di ciascuna delle società dell'ex gruppo Tirrenia ⁽⁷⁾.
- (17) Saremar è stata quindi trasferita alla RAS in applicazione della legge del 2009. La società ha tradizionalmente operato con collegamenti di cabotaggio puramente locale tra la Sardegna e le isole a nord-est e sud-ovest della Sardegna, nonché un collegamento internazionale con la Corsica, nell'ambito della convenzione iniziale con lo Stato. Saremar non ha svolto attività non sovvenzionate.
- (18) In applicazione della legge regionale n. 18 del 26 luglio 2013, la pubblicazione della gara d'appalto per la privatizzazione di Saremar è stata rinviata al 31 dicembre 2013. La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardo ad altre misure a favore di Saremar o ad altre potenziali questioni relative agli aiuti di Stato sollevate dalla privatizzazione della società. Tutte le altre misure oggetto delle decisioni del 2011 e 2012, compreso il progetto Bonus «Sardo Vacanza», sono attualmente sottoposte a indagine nell'ambito dei casi SA.32014, SA.32015 e SA.32016 e non formano quindi oggetto della presente decisione.


2.2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

- (19) Diverse misure sono state adottate dalla RAS nel 2011 e 2012 per promuovere il turismo e lo sviluppo regionale e per garantire la continuità territoriale. Secondo la RAS, tali iniziative sono state motivate essenzialmente da due sviluppi importanti verificatisi nel 2011 sul mercato dei servizi di trasporto verso l'isola.
- (20) Innanzitutto, sebbene la capogruppo Tirrenia fosse stata messa in vendita già nel 2010, la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN) ha acquisito la società e ha firmato la nuova convenzione soltanto nel luglio 2012. Presumibilmente fino alla data di stipula della nuova convenzione, non vi era alcuna certezza circa la prosecuzione del sovvenzionamento dei servizi marittimi tra la Sardegna e l'Italia continentale e non si sapeva se la nuova convenzione con l'acquirente di Tirrenia avrebbe comportato un ridimensionamento del servizio pubblico.
- (21) In secondo luogo, le compagnie di navigazione private operanti su rotte tra la Sardegna e il continente erano oggetto di un'istruttoria avviata dall'autorità nazionale per la concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di seguito AGCM) per potenziale violazione dell'articolo 101 del TFUE in relazione a un aumento rilevante dei prezzi di trasporto su talune rotte tra la Sardegna e il continente. L'AGCM ha chiuso il caso l'11 giugno 2013 ⁽⁸⁾, qualificando l'aumento dei prezzi dei servizi di trasporto (passeggeri) applicato dalle parti nell'estate 2011 come una pratica concordata posta in essere in violazione dell'articolo 101 del TFUE. Secondo l'autorità, la violazione è durata da settembre 2010 fino almeno alla fine di settembre 2011.
- (22) Su alcune delle misure adottate dalla RAS in questo contesto la Commissione ha aperto un procedimento di indagine formale con la decisione del 2012. In appresso la Commissione presenta dettagliatamente le misure oggetto dell'indagine.

⁽⁶⁾ In forza della legge del 2009, il ramo d'azienda che effettuava i collegamenti con l'arcipelago pontino è stato separato da Caremar e trasferito alla Regione Lazio.

⁽⁷⁾ Articolo 19-ter, paragrafo 10, della legge del 2009.

⁽⁸⁾ Caso 1743 – Tariffe traghetti da/per la Sardegna, sulla presunta violazione dell'articolo 101 del TFUE da parte di società concorrenti private (Onorato Partecipazioni S.r.l., Moby S.p.a., Marininvest S.r.l., Investitori Associati SGR S.p.a., Grandi Navi Veloci S.p.a., SNAV S.p.a., Lota Maritime SA, Forship SpA, Clessidra SGR S.p.A.e L19 SpA) su talune rotte di collegamento tra la Sardegna e il continente.



2.2.1. COMPENSAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO SULLE DUE ROTTE
TRA LA SARDEGNA E L'ITALIA CONTINENTALE2.2.1.1. **Quadro giuridico**

- (23) La RAS ritiene che lo svolgimento, da parte di Saremar, di servizi di collegamento su due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale, ovvero la rotta Olbia (Golfo Aranci) - Civitavecchia e la rotta Vado Ligure - Porto Torres nel 2011 e 2012, sia qualificabile come SIEG, legittimamente affidato all'operatore per mezzo di diverse delibere regionali (*atti di incarico*) presentate più dettagliatamente in appresso.

Delibera regionale 20/57 del 26 aprile 2011

- (24) Stando alla RAS, nella primavera 2011 le compagnie private operanti nei collegamenti da e per la Sardegna avevano aumentato i prezzi a livelli insostenibili. Secondo la delibera regionale 20/57 del 26 aprile 2011 (di seguito *delibera 20/57*), fin dal 1° marzo 2011 era in corso un tavolo tecnico a cui erano state chiamate le principali compagnie di navigazione presenti su queste rotte per individuare possibili soluzioni di breve, medio e lungo termine «tese a stabilizzare le tariffe all'interno di livelli accettabili». Gli operatori privati, però, secondo la RAS non si erano mostrati disponibili ad aderire all'appello di quest'ultima per «uno sforzo comune teso ad incrementare i flussi turistici» mediante una riduzione delle tariffe praticate su queste rotte.
- (25) Viste la notevole flessione della domanda turistica e le preoccupazioni espresse dai settori produttivi che chiedevano collegamenti affidabili con la terraferma, la RAS si vedeva confrontata all'esigenza di intervenire con urgenza al fine di fornire «un'alternativa competitiva rispetto alle tariffe attualmente applicate dalle compagnie di navigazione» private. Ha deliberato quindi che Saremar attivasse, «a condizioni di libero mercato», linee di collegamento con il continente e internazionali «per le principali tratte commerciali e turistiche» da e per la Sardegna, tenendo contabilità separata al fine di garantire l'equilibrio economico e contemperando così la domanda di servizi di trasporto con la sostenibilità economica dell'attività.
- (26) Saremar avrebbe verificato in particolare la possibilità di attivare sperimentalmente per il periodo dal 15 giugno 2011 al 15 settembre 2011 almeno due delle seguenti linee (servizi misti):
- a) Sardegna nord-orientale (Olbia o Golfo Aranci)/Italia centro-meridionale (Civitavecchia o Napoli) e viceversa;
 - b) Sardegna nord-orientale (Olbia o Golfo Aranci)/Italia centro-settentrionale (La Spezia, Carrara o Livorno) e viceversa;
 - c) Sardegna nord-occidentale (Porto Torres)/Italia settentrionale (Genova o Savona) e viceversa.
- (27) Saremar avrebbe avuto inoltre facoltà di incrementare i collegamenti internazionali.

Delibera regionale 25/69 del 19 maggio 2011


- (28) La delibera regionale 25/69 del 19 maggio 2011 (*delibera 25/69*) ha approvato il sistema tariffario applicabile da Saremar nel periodo compreso tra il 15 giugno 2011 e il 15 settembre 2011 per i servizi passeggeri e merci sulla linea Golfo Aranci - Civitavecchia, presumibilmente identificata come una delle linee più utilizzate.
- (29) L'operatore avrebbe avuto facoltà di adottare variazioni delle tariffe, dandone preventiva comunicazione alla RAS, per assicurare il pareggio di bilancio e la massima soddisfazione dell'utenza. Inoltre, sarebbe stata applicata una tariffa unica per residenti e non residenti, diversificata in base al periodo di alta o bassa stagione.

Delibera regionale 27/4 del 1° giugno 2011

- (30) La delibera regionale 27/4 del 1° giugno 2011 (*delibera 27/4*) ha approvato il sistema tariffario applicabile da Saremar nel periodo compreso tra il 22 giugno 2011 e il 15 settembre 2011 per i servizi passeggeri e merci sulla linea Vado Ligure - Porto Torres.
- (31) La delibera prevedeva uno sconto del 15 % per i residenti in Sardegna e dava facoltà a Saremar di adottare variazioni delle tariffe per assicurare il pareggio di bilancio e la massima soddisfazione dell'utenza.

Delibera regionale 36/6 del 1° settembre 2011

- (32) La delibera regionale 36/6 del 1° settembre 2011 (*delibera 36/6*) rilevava che il rincaro dei prezzi di trasporto sulle linee di collegamento con la terraferma era avvenuto in seguito alla vendita della ex capogruppo Tirrenia (cfr. considerando 75).




- (33) Per questo, la RAS si dichiarava favorevole all'annullamento della procedura di vendita e alla separazione della vendita di Tirrenia dalla procedura di gara pubblica per l'aggiudicazione della nuova Convenzione e quindi alle iniziative atte a contrastare il monopolio venutosi di fatto a creare nel cabotaggio marittimo da e per la Sardegna. Sarebbero state attuate iniziative per garantire l'avvio delle procedure di gara aperta per l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) al fine di selezionare la migliore offerta in termini di numero di rotte e di porti, frequenze, velocità, qualità del servizio e tariffe, sia per i passeggeri che per le merci.
- (34) Con l'interruzione delle attività cabotiere di Saremar sulle linee di collegamento con la terraferma si sarebbe di fatto ricreata la situazione di monopolio precedente. In una prospettiva di più lungo periodo, l'obiettivo principale a livello regionale consisteva nel preservare una concorrenza efficace sul mercato del cabotaggio; tale obiettivo si sarebbe conseguito imponendo, agli operatori che offrivano le condizioni migliori per il servizio, obblighi di servizio pubblico sulle principali rotte considerate strategiche per l'isola.
- (35) La delibera 36/6 ha dato mandato a Saremar di verificare, sulla base di un piano industriale, la possibilità di attivare sperimentalmente per il periodo 30 settembre 2011 - 30 settembre 2012 almeno una delle seguenti linee miste: Olbia - Livorno, Porto Torres - Livorno o Cagliari - Piombino.
- (36) Saremar avrebbe anche riaperto la linea Golfo Aranci (o Olbia) - Civitavecchia e la linea Porto Torres - Vado Ligure (o Genova) per il periodo 15 maggio - 15 settembre 2012; su tali linee avrebbero operato due navi del tipo «*cruise ferry*» da acquisire mediante noleggio.
- (37) La delibera 36/6 ha inoltre disposto la ricapitalizzazione di Saremar per un importo pari al credito vantato nei confronti di Tirrenia in amministrazione straordinaria (cfr. considerando 89 e successivi).

Delibera regionale 48/65 del 1° dicembre 2011

- (38) Agendo ai sensi della delibera 36/6, la RAS e Saremar hanno valutato la fattibilità dell'esercizio di un collegamento misto scelto tra le rotte Olbia - Livorno, Porto Torres - Livorno e Cagliari - Piombino per il periodo 30 settembre 2011 - 30 settembre 2012. La valutazione ha riguardato in particolare la domanda di servizi misti esistente e prevista, le tariffe, i costi e i ricavi previsti, nonché la redditività di servizi alternativi. L'analisi ha evidenziato:
- a) per le linee Cagliari-Piombino e Porto Torres-Livorno, un alto rischio di squilibrio economico, la fluttuazione della domanda e la pressione competitiva sui servizi sostituibili;
 - b) per la linea Olbia - Livorno, la possibilità di ottenere l'equilibrio economico, nonostante la probabilità di competizione sui prezzi da parte della concorrenza;
 - c) per la linea Olbia - Civitavecchia, la possibilità di ottenere l'equilibrio economico.
- (39) La delibera 36/6 osserva che «*il vincolo insormontabile del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, necessario per evitare di incorrere in aiuti di stato non compatibili con le regole comunitarie, non consente nell'immediato di avviare nuove linee commerciali*». L'attivazione delle linee che già nel breve periodo presentavano buone prospettive di equilibrio economico e la programmazione delle linee di alta stagione già sperimentate positivamente durante il periodo di prova erano considerate necessarie.
- (40) Di conseguenza, è stato dato mandato a Saremar di attivare immediatamente la linea mista Olbia - Civitavecchia mediante l'utilizzo dei traghetti impiegati da Saremar nel 2011, con frequenza giornaliera e adottando, come quadro tariffario di riferimento, le tariffe di bassa stagione praticate da Saremar nel 2011, con la facoltà per Saremar di adeguarle in base alla domanda e per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico.
- (41) Sarebbero stati inoltre noleggiati almeno tre traghetti «*cruise ferry*» ad alta capacità per potenziare i collegamenti sulle rotte Olbia - Civitavecchia e Porto Torres - Vado Ligure (o Genova) durante il periodo maggio-settembre 2012.
- (42) Saremar avrebbe individuato per tutte le linee, indipendentemente dalla stagione, l'offerta tariffaria base che consentisse alla società di raggiungere il duplice obiettivo dell'equilibrio economico e della massima soddisfazione dell'utenza.

Delibera regionale 12/28 del 20 marzo 2012

- (43) Con delibera regionale 12/28 del 20 marzo 2012 (*delibera 12/28*) la RAS ha preso atto della proposta formulata da Saremar circa le tariffe per la stagione estiva 2012 sulla rotta Olbia - Civitavecchia sulla base di un'analisi di mercato effettuata dalla società.



- (44) Le tariffe sarebbero state differenziate tra bassa stagione, weekend e alta stagione. In merito al livello tariffario applicabile in alta stagione (agosto), Saremar proponeva tre alternative; la prima ricalcava la tariffa di alta stagione del 2011, mentre le altre due prevedevano un aumento rispettivamente di 5 e 10 EUR della tariffa relativa al posto letto.
- (45) La delibera 12/28 ha dato mandato a Saremar di adottare, tra le tariffe proposte, quella che meglio contemperasse gli obiettivi di interesse pubblico con l'esigenza di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Delibera regionale 22/14 del 22 maggio 2012

- (46) Con delibera regionale 22/14 del 22 maggio 2012 (*delibera 22/14*) la RAS ha preso atto della proposta formulata da Saremar circa le tariffe per la stagione estiva 2012 (1° giugno 2012-15 settembre 2012) sulla rotta Porto Torres - Vado Ligure sulla base di un'analisi di mercato effettuata dalla società.
- (47) La società proponeva tariffe differenziate per la bassa (1-14 giugno e 3-15 settembre), la media (15 giugno-13 luglio) e l'alta stagione (14 luglio-2 settembre), con uno sconto del 15 % per i residenti in Sardegna.
- (48) La delibera non ha indicato le tariffe precise praticabili da Saremar sulla linea. La compagnia avrebbe dovuto monitorare costantemente l'andamento del mercato e adottare gli adeguamenti tariffari finalizzati a meglio contemperare le ragioni di servizio di pubblica utilità con l'esigenza di perseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Inoltre, la RAS prendeva atto del nolo del traghetto Coraggio da mettere in linea per il periodo di esercizio 1° giugno-15 settembre 2012.

Legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012

- (49) La legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 (di seguito *la legge regionale*) ha disposto tra l'altro l'immediata pubblicazione (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa) delle procedure di gara per la privatizzazione di Saremar.
- (50) La legge regionale prevedeva anche che la RAS coprisse l'eventuale disavanzo derivante dall'esercizio da parte di Saremar dei collegamenti marittimi con la penisola italiana, autorizzando a tal fine una sovvenzione pari a 10 milioni di EUR.

2.2.1.2. Durata


- (51) A Saremar è stato affidato lo svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale per mezzo degli strumenti indicati nella tabella successiva.

Tabella 1

Delibere regionali che hanno affidato a Saremar lo svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte

	Golfo Aranci (Olbia) - Civitavecchia	Vado Ligure - Porto Torres
stagione estiva 2011	delibera 25/69 del 19 maggio 2011 (15 giugno-15 settembre 2011)	delibera 27/4 del 1° giugno 2011 (22 giugno-15 settembre 2011)
stagione invernale 2012	delibera 48/65 del 1° dicembre 2011 (attivazione immediata della linea)	<i>linea non servita</i>
stagione estiva 2012	delibera 36/6 del 1° settembre 2011 (15 maggio-15 settembre 2012)	delibera 36/6 del 1° settembre 2011 (15 maggio-15 settembre 2012)

- (52) Tuttavia, la programmazione approvata preliminarmente non è stata rispettata integralmente.
- (53) In particolare, nel 2011 Saremar ha operato giornalmente sulla rotta Civitavecchia - Olbia (Golfo Aranci) nel periodo 15 giugno-15 settembre. Sulla stessa rotta operavano contemporaneamente anche Moby, Tirrenia, Grandi Navi Veloci (GNV) e Forship (Sardinia Ferries).



- (54) Nel 2012, Saremar ha operato sulla rotta dal 16 gennaio al 15 settembre. Nel periodo estivo, Saremar ha operato giornalmente sulla rotta dal 1° giugno 2012 al 15 settembre 2012 (e non dal 15 maggio 2012, come stabilito dalla delibera 36/6). Sulla rotta erano presenti nel periodo estivo anche Moby e CIN/Tirrenia. Durante il periodo invernale (16 gennaio 2012-30 maggio 2012), Saremar ha operato sulla rotta 6 giorni/settimana⁽⁹⁾; sulla stessa rotta operava anche Tirrenia in base agli obblighi di servizio pubblico previsti della convenzione iniziale. Nessun operatore privato era invece presente sulla rotta nel periodo invernale.
- (55) Saremar ha operato sulla rotta Vado Ligure - Porto Torres 4 giorni/settimana⁽¹⁰⁾ dal 22 giugno 2011 al 15 settembre 2011 e dal 1° giugno 2012 (anziché dal 15 maggio 2012, come previsto dalla delibera 36/6) al 15 settembre 2012. Nel 2011 sulla rotta erano presenti anche Moby, Tirrenia e GNV, mentre nel 2012 erano presenti anche Moby, CIN/Tirrenia e GNV.
- (56) Il servizio su entrambe le rotte è stato interrotto il 15 settembre 2012.

2.2.1.3. **Obblighi di servizio pubblico**

- (57) Secondo la RAS, sono stati imposti obblighi di servizio pubblico relativamente alle tariffe applicabili da Saremar sulle due linee di collegamento con il continente. L'imposizione degli obblighi di servizio pubblico è stata motivata dal rincaro dei prezzi a detrimento della comunità sarda conseguente all'accordo restrittivo della concorrenza tra le compagnie di navigazione private operanti sulle linee in questione.
- (58) Le disposizioni tariffarie specifiche contenute negli atti di incarico sono indicate di seguito:
- la delibera 20/57 non contiene disposizioni esplicite sulle tariffe praticabili da Saremar sulle linee proposte;
 - la delibera 25/69 ha approvato il sistema tariffario applicabile da Saremar sulla linea Golfo Aranci - Civitavecchia dal 15 giugno 2011 al 15 settembre 2011 dando facoltà a Saremar di adottare variazioni delle tariffe per assicurare il pareggio di bilancio e la massima soddisfazione dell'utenza, previa comunicazione alla RAS;
 - la delibera 27/4 ha approvato il sistema tariffario applicabile da Saremar nel periodo compreso tra il 22 giugno 2011 e il 15 settembre 2011 per i servizi misti passeggeri e merci sulla linea Vado Ligure - Porto Torres. Tale delibera prevedeva uno sconto del 15 % per i residenti in Sardegna e dava facoltà all'operatore di adottare variazioni delle tariffe per assicurare il pareggio di bilancio e la massima soddisfazione dell'utenza, previa comunicazione alla RAS,
 - la delibera 36/6 non fa riferimento alle tariffe;
 - la delibera 48/65 ha dato mandato a Saremar di riattivare immediatamente la linea Olbia - Civitavecchia adottando come tariffa di riferimento la tariffa di bassa stagione applicata da Saremar nel 2011 con facoltà di adeguarla secondo necessità, previa comunicazione alla RAS, tenendo nella dovuta considerazione la domanda effettiva e per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico;
 - la delibera 12/28 ha approvato la proposta presentata da Saremar, che per l'estate 2012 prevedeva per la linea Olbia - Civitavecchia tariffe differenziate per la bassa stagione (giorni feriali di giugno e luglio), i weekend e l'alta stagione (agosto), prendendo atto delle tre alternative proposte da Saremar per la tariffa applicabile in alta stagione. Nella delibera, la RAS non ha specificato le tariffe precise proposte dall'operatore, né ha deciso quale tariffa approvare fra le tre alternative proposte da Saremar per l'alta stagione, limitandosi a disporre che Saremar adottasse la tariffa più idonea a contemperare le ragioni di servizio di pubblica utilità con l'esigenza di perseguire l'equilibrio economico. In base alla delibera 12/28, la tariffa di base stabilita dalla delibera 48/65 sarebbe stata mantenuta da Saremar fino alla fine di aprile 2012;
 - la delibera 22/14 ha approvato la proposta di Saremar di applicare tariffe differenziate per la bassa (prima metà di giugno e prima metà di settembre), la media (da metà giugno a metà luglio) e l'alta stagione (da metà luglio al 2 settembre) 2012 sulla linea Porto Torres - Vado Ligure, senza però specificare le tariffe precise proposte dall'operatore. Essa ha disposto tuttavia che fosse applicato uno sconto del 15 % per i residenti in Sardegna.
- (59) Per quanto riguarda lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due linee nel 2012, nel corso dell'indagine la RAS ha trasmesso alla Commissione le lettere con cui Saremar ha comunicato le tariffe da applicare sulle linee

⁽⁹⁾ Collegamento giornaliero dal 1° aprile 2012.

⁽¹⁰⁾ 3 giorni/settimana dal 1° giugno 2012 al 19 giugno 2012 e dal 4 settembre 2012 al 15 settembre 2012.



nel 2012, formalmente adottate dalla RAS con le delibere 12/28 e 22/14. Per la tratta Olbia - Civitavecchia, Saremar informava che sulla linea avrebbero operato contemporaneamente anche Tirrenia, Moby e GNV con tariffe differenziate in funzione della stagione, e confermava che tra questi diversi operatori Tirrenia offriva i prezzi migliori. La lettera precisava le tariffe applicabili sulla linea nell'estate 2012 in bassa stagione, nei weekend e in alta stagione, indicando tre proposte per l'alta stagione (la prima manteneva la tariffa del 2011, la seconda e la terza prevedevano un rincaro rispettivamente di 5 e 10 EUR sul prezzo per posto in cabina). Nella lettera Saremar segnalava che, come nel 2011, non erano previsti sconti per i residenti, e confermava che le tariffe proposte si basavano su un'analisi comparativa delle tariffe praticate da Tirrenia. Per la linea Porto Torres - Vado Ligure, Saremar informava che l'attivazione dei servizi nel 2012 era stata decisa alla luce dei risultati positivi registrati nel 2011 e proponeva un moderato aumento delle tariffe di media e alta stagione, che avrebbe consentito alla compagnia di raggiungere il pareggio di bilancio.

- (60) Per completezza, la Commissione osserva che la delibera 48/65 sull'attivazione della linea Olbia - Civitavecchia nel gennaio 2012 indicava che Saremar avrebbe operato giornalmente sulla linea con traghetti «*cruise ferry*». Dagli atti d'incarico non risulta che a Saremar siano stati imposti altri vincoli (ad esempio di frequenza) per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte, oltre all'obbligo di fornire di servizi misti (passeggeri e merci), né le autorità italiane hanno fornito alla Commissione, nel corso della procedura di indagine formale, elementi atti a comprovare l'imposizione, per mezzo di altri strumenti giuridici, di altri vincoli oltre a quelli indicati negli atti di incarico summenzionati.

2.2.1.4. *Compensazione*


- (61) Nessuno degli atti d'incarico faceva riferimento a una compensazione da riconoscere a Saremar per lo svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e la terraferma nel 2011/2012. Al contrario, gli atti in questione prevedevano che i servizi avrebbero dovuto essere forniti a condizioni commerciali, lasciando a Saremar un ampio margine di manovra nell'adeguamento dei livelli tariffari al fine di garantire il pareggio di bilancio per le due rotte.
- (62) La legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 ha autorizzato una sovvenzione dell'importo di 10 milioni di EUR a carico del bilancio RAS 2012 al fine di coprire «*eventuale disavanzo*» derivante a Saremar dallo svolgimento dei servizi di collegamento con la terraferma. Dalle informazioni di dominio pubblico ⁽¹⁾ risulta che la compensazione è stata effettivamente corrisposta a Saremar in due rate, il 6 novembre 2012 e il 3 dicembre 2012.
- (63) Stando alle informazioni pervenute nel corso dell'indagine, nello svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte Saremar ha registrato una perdita di 214 000 EUR nel 2011 e una perdita di 13 440 220 EUR nel 2012.

2.2.1.5. *Situazione della concorrenza sulle rotte*

- (64) La situazione della concorrenza sulle rotte che collegano la Sardegna all'Italia continentale si è modificata in modo sostanziale nel 2011-2012.
- (65) Nella primavera 2011, sulle rotte da e per la Sardegna erano presenti, oltre all'operatore pubblico Tirrenia, quattro compagnie di navigazione private: Moby, Forship, SNAV ⁽¹²⁾ e GNV.
- (66) Moby, controllata da Onorato Partecipazioni S.r.l. (di seguito *Onorato Partecipazioni*), è attiva sul mercato dei servizi di trasporto marittimo per passeggeri e merci nel mar Mediterraneo.
- (67) GNV, operatore privato partecipato da Marininvest (società *holding* di un gruppo di imprese attive nel trasporto marittimo) e da Investitori Associati SGR, opera su numerose rotte nel Mediterraneo.
- (68) SNAV, interamente controllata da Marininvest, opera quasi esclusivamente con servizi passeggeri su varie rotte nel Mediterraneo.

⁽¹¹⁾ Relazione sul Rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2012, pag. 359, disponibile all'indirizzo: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_regione_sardegna/2013/relazione_parifixa.pdf.

⁽¹²⁾ SNAV ha operato sulla rotta Olbia - Civitavecchia fino al maggio 2011, quando al suo posto è subentrata GNV.




- (69) Forship, controllata dalla società francese Lota Maritime SA, effettua servizi di trasporto passeggeri e veicoli nel Mediterraneo, in particolare da e per la Sardegna, operando con i nomi Corsica Ferries e Sardinia Ferries.
- (70) Nel maggio 2011, tutti gli operatori tranne Tirrenia sono stati sottoposti a un procedimento istruttorio da parte dell'AGCM per potenziale violazione dell'articolo 101 del TFUE in relazione allo svolgimento di servizi di collegamento sulle rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale, comprese le due rotte su cui ha operato Saremar nel 2011-2012. L'AGCM ha chiuso il caso l'11 giugno 2013 ⁽¹³⁾, ravvisando nell'aumento dei prezzi applicato dalle parti per i servizi di trasporto passeggeri una pratica concordata posta in essere in violazione dell'articolo 101 del TFUE. La violazione è durata da settembre 2010 fino almeno alla fine di settembre 2011.
- (71) Secondo l'AGCM, nel 2009-2010 i principali operatori sulla linea Civitavecchia - Olbia (Golfo Aranci) in termini di passeggeri trasportati erano Moby e Tirrenia, con una quota massima rispettivamente del 40 % e del 35 %. Nel 2011 Tirrenia ha aumentato la propria quota di mercato a scapito di Moby, mentre la quota di Saremar è stata inferiore al 10 % ⁽¹⁴⁾. L'AGCM ha osservato che su questa linea:
- Moby ha registrato perdite (inferiori a 1 milione di EUR) nel periodo 2008-2010 e un utile nel 2011,
 - SNAV ha registrato perdite nel periodo 2008-2010, sebbene con tendenza a una diminuzione,
 - anche Forship ha registrato risultati negativi nel periodo 2008-2011.
- (72) Sulla rotta Genova (Vado Ligure) - Porto Torres, Moby, Tirrenia e GNV avevano una quota di mercato simile nel 2009-2010. Anche su questa rotta, nel 2011 la quota di mercato di Tirrenia è aumentata mentre quella di Moby è diminuita. La presenza di GNV sul mercato si è ridotta a meno della metà, mentre la quota di Saremar è stata inferiore al 10 %. L'AGCM ha rilevato altresì che:
- Moby ha migliorato i risultati, passando da una lieve perdita nel 2008 a un utile nel 2011,
 - GNV ha registrato perdite significative sulla rotta nel 2008-2010.
- (73) Nel corso dell'istruttoria dell'AGCM, le compagnie private avevano giustificato l'aumento dei prezzi nella stagione estiva 2011 (generalmente superiore all'85 % rispetto al 2010 sulla rotta Olbia - Civitavecchia e al 75 % sulla rotta Genova - Porto Torres) con il notevole incremento del costo del carburante. Secondo l'AGCM, Tirrenia aveva applicato un aumento dei prezzi più moderato, con un rincaro massimo del 30 % sulla linea Civitavecchia - Golfo Aranci e del 15 % sulla linea Genova - Porto Torres.
- (74) Inoltre, la delibera dell'AGCM dà conto di due accordi sottoscritti da Moby e GNV nella primavera 2011: il primo è un accordo di *code sharing* tra le due società sulla rotta Civitavecchia - Olbia per il periodo aprile-dicembre 2011, in base al quale le due società operavano congiuntamente sulla rotta e partecipavano ai risultati secondo una percentuale predefinita, indipendentemente dai biglietti venduti; il secondo è un accordo che prevedeva per GNV la possibilità di vendere biglietti Moby sulla rotta Genova - Porto Torres per il periodo giugno-dicembre 2011. In effetti, durante il periodo in questione, GNV ha dirottato la domanda che non era in grado di soddisfare su Moby, a detrimento di Tirrenia e Saremar. Alla luce di questi accordi, l'AGCM ha concluso che le due società non avevano interesse a competere sul piano dei prezzi sulle rotte in questione. Accordi simili sono stati posti in essere dalle stesse società nel 2012.
- (75) Attraverso l'acquisizione di Tirrenia, il 18 luglio 2012 CIN ha sottoscritto la nuova convenzione con lo Stato italiano (cfr. considerando 16) con cui è stato affidato alla società l'adempimento di OSP su rotte tra cui la linea Civitavecchia - Olbia e la linea Genova - Porto Torres. CIN è un consorzio che, all'epoca della messa in vendita di Tirrenia, era formato da Moby, SNAV e GNV (le ultime due attraverso Marininvest) e Grimaldi Compagnia di Navigazione, vale a dire i principali concorrenti di Tirrenia sulle rotte tradizionalmente servite in regime di servizio pubblico ⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Cfr. nota a piè di pagina 8.

⁽¹⁴⁾ Provvedimento AGCM n. 24033 del 31 ottobre 2012, SP136 - Saremar - Sardegna Regionale Marittima/Rotte Civitavecchia-Golfo degli Aranci e Vado Ligure - Porto Torres.

⁽¹⁵⁾ CIN è stata costituita nel novembre 2010 da Grimaldi, Marininvest e Moby per partecipare alla gara d'appalto per l'acquisizione di Tirrenia. All'inizio del 2011, Marininvest (che controllava SNAV) ha acquisito il controllo di GNV; inoltre, nel marzo 2011, Moby ha trasferito la sua partecipazione in CIN all'azionista controllante Onorato Partecipazioni. Nel marzo 2011 gli azionisti principali di CIN erano quindi Onorato Partecipazioni (che controllava Moby) e Marininvest (che controllava GNV e SNAV).



- (76) L'acquisizione di Tirrenia da parte di CIN è stata notificata alla Commissione e il 18 gennaio 2012 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁶⁾. L'operazione è stata successivamente annullata dalle parti e una nuova operazione, con un nuovo assetto proprietario di CIN, è stata notificata all'AGCM. La nuova operazione di concentrazione è stata approvata dall'AGCM il 21 giugno 2012 con un provvedimento di autorizzazione condizionata ⁽¹⁷⁾.
- (77) GNV e Forship hanno cessato di operare sulla rotta Civitavecchia - Olbia nel 2012. Nelle osservazioni presentate nel corso dell'indagine, GNV ha affermato che la sua uscita dal mercato è stata conseguenza diretta del sostegno concesso dalla RAS a Saremar, che ha consentito a quest'ultima di praticare tariffe inferiori ai costi (cfr. considerando 135).
- (78) La situazione della concorrenza sulle due rotte al momento dell'ingresso sul mercato di Saremar era la seguente:

Tabella 2

Situazione della concorrenza sulle rotte

	Golfo Aranci (Olbia) - Civitavecchia	Vado Ligure - Porto Torres
stagione estiva 2011 (giugno-settembre)	Moby, Tirrenia, GNV ⁽¹⁾ , Forship (Sardinia Ferries)	Moby, Tirrenia, GNV
stagione invernale 2012 (gennaio-metà maggio)	CIN/Tirrenia	linea non servita
stagione estiva 2012 (metà maggio-settembre)	Moby, CIN/Tirrenia	Moby, CIN/Tirrenia, GNV

⁽¹⁾ SNAV ha tradizionalmente operato sulla rotta fino a maggio 2011.

- (79) Con provvedimento adottato il 18 giugno 2013 ⁽¹⁸⁾, l'AGCM ha avviato un'istruttoria formale per potenziale violazione, da parte di Moby e CIN, delle condizioni stabilite nel provvedimento AGCM di autorizzazione della concentrazione Tirrenia/CIN, tra cui la condizione che limitava gli aumenti di prezzo rispetto alle tariffe Moby del 2009, per tre rotte di collegamento tra la Sardegna e la terraferma (in cui sono comprese le due rotte oggetto di indagine nel presente caso), all'aumento dei prezzi del carburante.

2.2.2. ATTIVITÀ PROMOZIONALI


- (80) La delibera regionale 20/58 del 26 aprile 2011 (delibera 20/58), ha stabilito che l'Agenzia Sardegna Promozione (di seguito l'Agenzia) finanziasse le attività promozionali del cosiddetto progetto Bonus «Sardo Vacanza» con 3 milioni di EUR (IVA inclusa) ⁽¹⁹⁾.
- (81) Con delibera regionale 25/53 del 19 maggio 2011 (delibera 25/53), la RAS ha incaricato Saremar di svolgere attività promozionali consistenti essenzialmente nell'esposizione di logo e materiali pubblicitari sulle unità navali di Saremar allo scopo di promuovere la Sardegna come destinazione turistica, senza tuttavia promuovere il progetto Bonus «Sardo Vacanza». La delibera 25/53 ha dato anche mandato all'Agenzia di destinare a Saremar i 3 milioni di EUR previsti dalla delibera 20/58, con versamento immediato di un anticipo pari all'80 % dell'importo.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Con provvedimento n. 23670 del 21 giugno 2012, C11613, l'AGCM ha approvato l'acquisizione del ramo d'azienda di Tirrenia da parte di CIN, controllata congiuntamente da Moby (40 %), L19 (30 %), gruppo Investimenti Portuali SpA (20 %) e Shipping Investment S.r.l. (10 %), subordinandola a talune condizioni. Tali condizioni riguardavano tra l'altro la non applicazione di accordi di *code sharing* tra Moby e CIN nel periodo 2012-2016 e l'applicazione, sulle rotte Civitavecchia - Olbia, Genova - Porto Torres e Genova-Olbia, di tariffe tali da mantenere invariato, rispetto alla stagione estiva 2009, il ricavo medio unitario ottenuto da Moby (fatto salvo l'aumento direttamente attribuibile all'incremento dei costi del carburante). CIN/Tirrenia sostituirà Moby sulla rotta Genova - Porto Torres. Sulla rotta Civitavecchia - Olbia, Moby e CIN trasferiranno ad altri operatori il 10 % della capacità nelle stagioni estive 2013 e 2014.

⁽¹⁸⁾ Provvedimento AGCM n. 24418 del 18 giugno 2013, C11613B.

⁽¹⁹⁾ Il progetto Bonus «Sardo Vacanza», approvato nell'intento di promuovere e sostenere il turismo sardo, prevedeva il rimborso della spesa di viaggio in traghetto (fino a un massimo di 90 EUR, applicabile a gruppi di almeno due persone) direttamente ai passeggeri che effettuassero un viaggio da/per la Sardegna con un soggiorno in Sardegna di almeno tre notti nell'estate 2011.



2.2.3. IL FIDO DA 3 MILIONI DI EUR E LA PRIMA LETTERA DI PATRONAGE

- (82) In virtù della delibera regionale 23/2 del 12 maggio 2011 (*delibera 23/2*), Saremar è stata autorizzata a chiedere la concessione di un fido da 3 milioni di EUR al «tasso medio di mercato», avente la durata indicativa di otto mesi, per far fronte alle proprie esigenze di liquidità.
- (83) Con delibera regionale 31/24 del 20 luglio 2011 (*delibera 31/24*), la RAS, in quanto socio unico di Saremar, ha emesso una lettera di patronage a favore del Banco di Sardegna S.p.A (di seguito *istituto di credito BS*) come condizione preventiva per la concessione della linea di credito.
- (84) Nella lettera di patronage, la RAS si impegnava a comunicare anticipatamente all'istituto di credito BS eventuali modifiche della propria partecipazione azionaria nella compagnia marittima e a vegliare affinché detta compagnia fosse gestita in modo efficiente.
- (85) Con delibera regionale 12/15 del 20 marzo 2012 (*delibera 12/15*) la RAS ha reso noto che la linea di credito da 3 milioni di EUR approvata con delibera 23/2 non era mai stata attivata a favore di Saremar e che la lettera di patronage approvata con delibera 31/24 era scaduta.


2.2.4. LA SECONDA LETTERA DI PATRONAGE

- (86) Con delibera regionale 52/119 del 23 dicembre 2011 (*delibera 52/119*), la RAS ha approvato una seconda lettera di patronage per consentire a Saremar di ottenere un fido di 5 milioni di EUR, così da disporre nell'immediato di sufficiente liquidità per l'esercizio dei collegamenti con il continente. Tale garanzia era stata chiesta da Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito *Banca MPS*) come condizione per l'approvazione della linea di credito.
- (87) La lettera di patronage ricordava che Saremar era interamente di proprietà della RAS, che era stata approvata una ricapitalizzazione per un importo di 11,5 milioni di EUR e che la compagnia avrebbe continuato a operare sui collegamenti con il continente. La RAS si impegnava a comunicare anticipatamente all'istituto di credito eventuali modifiche della propria partecipazione azionaria nella compagnia marittima e a vegliare affinché detta compagnia fosse gestita in modo efficiente.
- (88) La RAS ha fatto notare che la lettera di patronage approvata con delibera 52/119 non è mai stata emessa e che Banca MPS ha concesso alla compagnia una linea di credito da 2,5 milioni di EUR alle condizioni di mercato senza che la RAS prestasse alcuna garanzia. Nelle osservazioni sulla decisione di avvio del 2012, la RAS ha trasmesso alla Commissione il contratto sulla linea di credito stipulato con Banca MPS, che stabilisce l'apertura di una linea di credito per un massimo di 2,5 milioni di EUR, produttiva di un interesse variabile basato sull'EURIBOR a un mese + 5 %.

2.2.5. LA RICAPITALIZZAZIONE

- (89) La delibera 36/6 indica che il credito di 11 546 403,59 EUR vantato da Saremar nei confronti di Tirrenia in amministrazione straordinaria era stato regolarmente ammesso dal Tribunale civile di Roma, sezione fallimentare, e dichiarato esecutivo il 1° aprile 2011. La svalutazione di tale credito fino a concorrenza di 5 773 201,80 EUR, pari al 50 % dello stesso, in sede di approvazione del bilancio Saremar per l'esercizio 2010 ha determinato una perdita di 5 253 530,05 EUR nel 2010. Il 28 marzo 2012 l'assemblea degli azionisti di Saremar ha deliberato di assorbire la perdita di 4 890 950,36 EUR ⁽²⁰⁾ portata a nuovo nel 2012 riducendo il capitale sociale da 6 099 961 EUR a 1 209 010,64 EUR.
- (90) A norma del Codice civile italiano, quando il capitale di una società si riduce di oltre un terzo, gli azionisti sono tenuti a procedere alla ricapitalizzazione della società. Di conseguenza, il 15 giugno 2012 l'assemblea degli azionisti di Saremar ha deliberato di aumentare il capitale sociale da 1 209 010,64 EUR a 6 099 961 EUR, di cui 824 309,69 EUR, corrispondenti all'importo minimo necessario per riportare il capitale in linea con i requisiti di legge, versati l'11 luglio 2012. Ha inoltre subordinato la sottoscrizione della parte rimanente della ricapitalizzazione all'invio preventivo della notifica della misura alla Commissione.
- (91) Ad oggi la Commissione non è stata informata di ulteriori apporti di capitale.

⁽²⁰⁾ Dopo l'utilizzo della riserva legale e degli utili di precedenti esercizi.



3. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1. COMPENSAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO SULLE DUE ROTTE TRA LA SARDEGNA E L'ITALIA CONTINENTALE

3.1.1. QUALIFICAZIONE DEGLI AIUTI

- (92) Nella decisione del 2012, la Commissione ha concluso in via preliminare che gli atti con cui è stato dato mandato a Saremar di attivare i due collegamenti con la terraferma non qualificavano in modo esplicito i servizi in questione come SIEG, né facevano riferimento ad un'eventuale compensazione da corrispondere a Saremar per l'adempimento degli OSP. La Commissione ha altresì concluso che, stando alle informazioni disponibili a quella data, la compensazione di 10 milioni di EUR erogata a Saremar è apparentemente superiore alle perdite di esercizio.
- (93) La Commissione ha anche concluso in via preliminare che la quarta condizione Altmark⁽²¹⁾ non è soddisfatta in quanto l'attivazione delle due linee aggiuntive affidate a Saremar nel 2011 non era stata oggetto di gara d'appalto; ha inoltre rilevato che nessuno degli elementi acquisiti permetteva di sostenere che Saremar ha in effetti fornito i servizi al costo minore per la collettività.

3.1.2. COMPATIBILITÀ

- (94) La Commissione ha ritenuto che l'aiuto sotto forma di compensazione pubblica a Saremar non potesse essere considerato compatibile con il mercato interno, né esonerato dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione⁽²²⁾ (di seguito *la decisione SIEG del 2005*) o della decisione 2012/21/UE della Commissione⁽²³⁾ (di seguito *la decisione SIEG del 2011*).
- (95) Posto che la qualificazione dei servizi come SIEG appariva obiettabile e che Saremar potrebbe aver ricevuto una compensazione eccessiva, la Commissione ha sollevato dubbi circa la compatibilità della compensazione sulla base della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)⁽²⁴⁾ (di seguito *la disciplina SIEG del 2011*).
- (96) Infine, la Commissione ha osservato che, per poter essere considerati compatibili con il mercato interno, dal 31 gennaio 2012 i SIEG devono soddisfare anche ulteriori condizioni stabilite nei punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011. La Commissione ha ritenuto che in questo caso dette condizioni non fossero soddisfatte.

3.2. ATTIVITÀ PROMOZIONALI

- (97) La Commissione ha invitato le autorità italiane a chiarire le modalità di determinazione del prezzo delle attività promozionali e a fornire elementi atti a comprovare che il prezzo di tali attività era stato fissato in modo da rispecchiare il valore di mercato, ad esempio sulla base di analisi comparative disponibili sul mercato.

3.3. IL FIDO DA 3 MILIONI DI EUR E LE LETTERE DI PATRONAGE

- (98) La Commissione ha ritenuto in via preliminare che le lettere di patronage non avessero conferito vantaggi indebiti a Saremar in quanto non erano state effettivamente utilizzate per garantire prestiti o altri obblighi finanziari del beneficiario. La Commissione ha invitato l'Italia e le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni al riguardo.
- (99) La Commissione ha anche invitato l'Italia a fornire elementi atti a comprovare che il fido di 3 milioni di EUR concesso a Saremar dal Banco di Sardegna SpA rispecchiasse le condizioni di mercato.

⁽²¹⁾ Causa C-280/00 *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (Racc. 2003, pag. I-7747).

⁽²²⁾ Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

⁽²³⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽²⁴⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.



3.4. LA RICAPITALIZZAZIONE

- (100) Per quanto concerne la ricapitalizzazione di Saremar, la Commissione ha concluso in via preliminare che la misura ha conferito un vantaggio economico alla società, poiché è improbabile che in circostanze simili un investitore privato avrebbe sottoscritto il capitale in questione. La Commissione ha invitato l'Italia e le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni al riguardo.

4. OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA RAS E DA SAREMAR

4.1. COMPENSAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO SULLE DUE ROTTE TRA LA SARDEGNA E L'ITALIA CONTINENTALE

- (101) Saremar appoggia e integra le argomentazioni addotte dalla RAS circa la compensazione ricevuta per i servizi svolti nel 2011 e 2012 sulle due linee attivate tra la Sardegna e la terraferma. Le osservazioni trasmesse sono esaminate insieme in appresso.
- (102) La società non ha presentato osservazioni circa le altre misure formanti oggetto di indagine.

4.1.1. QUESTIONI RIGUARDANTI LA QUALIFICAZIONE DEGLI AIUTI

- (103) Innanzitutto, la RAS ha osservato che la compensazione concessa a Saremar per il servizio svolto da Saremar sulle due linee di collegamento con il continente è coerente con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (*market economic investor principle*, di seguito MEIP). Sebbene l'esercizio di tali linee abbia prodotto delle perdite, era lecito presumere che l'attività avrebbe invece generato degli utili. Adottando le misure in questione, la RAS ha operato con la cautela propria di un investitore prudente, visto che le decisioni di attivare le due linee si basavano su piani industriali definiti ex ante. In particolare:
- a) in marzo/aprile 2011, quando la RAS ha stabilito che Saremar dovesse attivare nuovi collegamenti con il continente, ha preso in considerazione unicamente le rotte su cui fosse possibile operare in situazione di equilibrio economico;
 - b) con delibera 36/6, la RAS ha disposto che Saremar verificasse, sulla base di un piano industriale, la fattibilità economica dell'ipotesi di attivare, per il periodo 30 settembre 2011 - 30 settembre 2012, almeno una linea aggiuntiva scelta tra le rotte Olbia - Livorno, Porto Torres - Livorno e Cagliari - Piombino. Essa ha inoltre disposto che Saremar riaprisse, sulla base di un piano industriale, la linea Golfo Aranci (o Olbia) - Civita-vecchia e la linea Porto Torres - Vado Ligure (o Genova) per il periodo 15 maggio 2012 - 15 settembre 2012. Anche la decisione di non attivare nuove rotte nella stagione estiva 2012 bensì riaprire le due rotte su cui Saremar aveva già operato nel 2011 è stata presa in coerenza con criteri di redditività;
 - c) la decisione della RAS di contenere le perdite di esercizio interrompendo i servizi al termine dell'alta stagione 2012 e di ripianare in parte le perdite di esercizio ha contribuito a ridurre al minimo il rischio d'impresa e sarebbe stata verosimilmente presa anche da un investitore privato.
- (104) In secondo luogo, la RAS ha sottolineato che in questo caso i quattro criteri Altmark sono stati rispettati, per i motivi esposti di seguito.

Altmark 1

- (105) Le autorità nazionali godono di un ampio potere discrezionale nella definizione dei SIEG. Avendole la legge 27 dicembre 2006, n. 296 conferito competenze in materia di continuità territoriale, la RAS è l'ente che si trova nella posizione migliore per definire SIEG per i collegamenti tra la Sardegna e l'Italia continentale; la RAS ha quindi sottolineato il proprio interesse a garantire la continuità territoriale a tariffe economicamente accessibili. L'affidamento in via sperimentale del servizio a Saremar avrebbe risposto a necessità di interesse generale e sarebbe stato motivato da ragioni di urgenza.
- (106) In merito alla necessità effettiva dell'imposizione di OSP, la RAS ha ricordato innanzitutto la grave crisi della ex capogruppo Tirrenia, che aveva tradizionalmente assicurato i collegamenti tra la Sardegna e l'Italia continentale. La situazione di crisi finanziaria di Tirrenia avrebbe determinato un'estrema incertezza circa la prosecuzione del servizio pubblico e tale incertezza si sarebbe protratta almeno fino al luglio 2012, quando CIN ha sottoscritto la nuova convenzione. La RAS ricorda che la vendita di Tirrenia a CIN nell'assetto proprietario iniziale era stata bloccata dalla Commissione.



- (107) In secondo luogo, la RAS ha osservato che l'aumento dei prezzi del trasporto marittimo tra la Sardegna e il continente aveva avuto effetti pesanti sulla maggior parte degli utenti e in particolare sulle fasce socialmente vulnerabili della collettività sarda.
- (108) Per queste ragioni, nell'aprile 2011 la RAS ha deciso di istituire, in via sperimentale, servizi di trasporto pubblico finalizzati a garantire la continuità territoriale con il continente a tariffe economicamente accessibili. Gli operatori privati, pur consultati sulla questione, secondo la RAS non si erano mostrati disponibili a contenere i prezzi, opponendosi ad ogni forma di obbligo tariffario *erga omnes*.
- (109) Lo svolgimento del SIEG è stato affidato a Saremar mediante una serie di atti d'incarico in cui sarebbe stato chiaramente richiamato l'obiettivo di interesse pubblico. La RAS sottolinea che l'affidamento dei servizi in questione a Saremar era l'unica strada percorribile per evitare un grave pregiudizio alla continuità territoriale.
- (110) Saremar si configura alla stregua di operatore interno (*in house*) della RAS: è direttamente controllata dalla RAS, che ne detiene l'intero capitale sociale; è una società statutariamente dedicata alle attività di collegamento della Sardegna con le isole minori, la Corsica e il continente; non dispone di alcuna discrezionalità circa le modalità di organizzazione e prestazione dei servizi ad essa affidati poiché tali modalità sono unilateralmente determinate dalla RAS; inoltre non svolge alcuna attività che sia in contrasto con l'interesse della RAS. Di conseguenza, in conformità alle norme sugli appalti pubblici, la RAS non era tenuta, a parere della medesima, a bandire una gara per la fornitura del servizio, ma aveva facoltà di affidare tale servizio direttamente all'operatore interno. Purché non superasse i costi sostenuti nello svolgimento del servizio, la compensazione non si poteva considerare un aiuto di Stato.
- (111) A questo proposito la RAS ricorda che ai sensi di quanto esplicitamente stabilito nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, le autorità nazionali possono avvalersi di un operatore/dipartimento interno per la fornitura di servizi di trasporto, senza quindi procedere a una gara per l'affidamento di un contratto pubblico di servizi. Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ prevede ugualmente che le autorità pubbliche possano prendere «*provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione*», e che tali provvedimenti di emergenza possano assumere la forma di una «*aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico*».
- (112) Secondo la RAS, questa conclusione è stata confermata dalla Commissione in occasione della procedura di infrazione promossa contro l'Italia per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio ⁽²⁷⁾ (di seguito *regolamento sul cabotaggio marittimo*), nel cui contesto la Commissione ha rilevato che se le regioni effettuano il servizio «*in house*» ai sensi della sentenza Anav della Corte di giustizia (C-410/04) e tutti i relativi requisiti sono rispettati, il regolamento sul cabotaggio marittimo può considerarsi correttamente rispettato.
- (113) La RAS ha sottolineato che la selezione dei collegamenti da affidare a Saremar è stata effettuata sulla base di un'analisi di fattibilità che ha tenuto in debita considerazione l'esigenza di garantire la continuità territoriale, pur perseguendo obiettivi di equilibrio economico dell'attività. Come ricordato nelle successive delibere 25/69 e 27/4, è in esito a tale analisi e alla luce delle informazioni raccolte da Saremar sul mercato che sono state attivate le linee Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres per l'alta stagione, rispettivamente dal 15 giugno al 15 settembre 2011 e dal 22 giugno al 15 settembre 2011.
- (114) La RAS ha inoltre ricordato che lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle rotte Genova - Porto Torres e Civitavecchia - Olbia nella stagione estiva esula dalla nuova convenzione stipulata dallo Stato italiano con CIN e quindi non è soggetta a OSP volti a garantire l'accessibilità economica dei servizi. La nuova convenzione prevede comunque la possibilità che i prezzi vengano rivisti al rialzo in presenza di incrementi di costo, in particolare del costo del carburante; essa quindi non garantirebbe l'accessibilità economica dei servizi per i residenti sardi.

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁽²⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).



- (115) Stando alla RAS, i servizi sperimentali di collegamento con il continente sulle due rotte sono stati definitivamente interrotti nel settembre 2012. La RAS ha quindi elaborato un progetto strutturato di collegamenti con il continente, il progetto *Flotta Sarda*, che è stato pre-notificato alla Commissione. Tale progetto prevede la costituzione di una nuova società, *Flotta Sarda SpA*, totalmente partecipata e finanziata dalla RAS, cui affidare in regime di servizio pubblico lo svolgimento di servizi di trasporto marittimo su quattro rotte di collegamento tra la Sardegna e l'Italia continentale. *Flotta Sarda* riceverà una compensazione annua a copertura dei costi derivanti dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Altmark 2

- (116) Il fatto che le delibere regionali con cui la RAS ha dato mandato a Saremar di attivare i collegamenti in questione non prevedano un diritto alla compensazione non incide sull'osservanza del secondo criterio Altmark. Non è richiesto alle autorità pubbliche di precisare ex ante l'importo esatto della compensazione che sarà erogata per la prestazione di servizi pubblici; al contrario, è sufficiente che esse identifichino in anticipo i parametri sulla base dei quali vengono calcolati i costi ammissibili, nella misura in cui si tratti di costi direttamente attribuibili allo svolgimento di SIEG. Nel caso di specie, nel momento in cui la RAS ha deciso di incaricare Saremar dell'attivazione di collegamenti con il continente, essa riteneva che tali servizi non avrebbero prodotto perdite; la compensazione, peraltro non esclusa, avrebbe in teoria potuto rivelarsi superflua.
- (117) La RAS ha osservato che poiché lo svolgimento dei servizi in questione era soggetto a una contabilità separata, i costi netti sostenuti nello svolgimento del servizio pubblico avrebbero potuto essere agevolmente identificati.

Altmark 3

- (118) Saremar ha prestato i servizi pubblici in questione in regime di separazione contabile. Secondo la RAS, ciò è una garanzia sufficiente del fatto che le risorse pubbliche sono state utilizzate unicamente per compensare l'operatore in relazione al deficit registrato. Pertanto, stando alla RAS, Saremar non ha ricevuto una compensazione eccessiva.

Altmark 4

- (119) A giudizio della RAS, la quarta condizione Altmark è soddisfatta, visto che i traghetti impiegati sulle rotte sono stati noleggiati dopo una consultazione del mercato, e che i costi del carburante erano in linea con i prezzi di mercato. Tutti gli elementi a cui si riferiscono le altre componenti di costi (assicurazione, servizi ancillari alla navigazione, diritti portuali) rispecchiano le condizioni di mercato.

4.1.2. QUESTIONI RIGUARDANTI LA COMPATIBILITÀ

- (120) Secondo la RAS, la qualificazione di Saremar come operatore interno esclude l'applicazione della condizione di non discriminazione stabilita nel regolamento sul cabotaggio marittimo; di conseguenza, l'assegnazione del servizio pubblico a Saremar non viola le decisioni SIEG del 2005 e del 2011.
- (121) La RAS ha spiegato che la misura era stata definita in tutti i suoi elementi essenziali già nell'aprile 2011; tutti gli aiuti cui è stata data attuazione prima dell'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 devono quindi essere valutati sulla base della decisione SIEG del 2005. La RAS ritiene che le condizioni di compatibilità stabilite in tale decisione siano soddisfatte; in particolare:
- il servizio è stato affidato a Saremar sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori ai sensi del regolamento sul cabotaggio marittimo;
 - le soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) della decisione SIEG del 2005 sono rispettate: il contributo pubblico è inferiore a 30 milioni di EUR e su ogni rotta sono stati trasportati meno di 300 000 passeggeri;
 - i servizi sono stati legittimamente qualificati come SIEG e affidati a Saremar con diversi atti d'incarico, in coerenza con l'articolo 4 di detta decisione;
 - la compensazione accordata a Saremar per le rotte di collegamento con il continente non eccede quanto necessario per coprire i costi sostenuti nella prestazione dei servizi, in coerenza con l'articolo 6.



- (122) La RAS sostiene che la misura sarebbe comunque coerente anche con la decisione SIEG del 2011, visto che:
- a) la seconda soglia stabilita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione è rispettata;
 - b) il servizio è stato affidato a Saremar successivamente a discussioni tecniche con gli operatori privati; inoltre, la RAS era stata destinataria di numerose denunce e proteste sui servizi svolti da operatori privati;
 - c) la compensazione tiene conto dei costi netti sostenuti dall'operatore nella prestazione del servizio;
 - d) gli obblighi di trasparenza sono stati rispettati poiché le delibere regionali sulla questione sono state pubblicate.
- (123) Infine, a giudizio della RAS, la misura non può essere considerata lesiva della concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione, poiché essa è finalizzata a garantire la continuità territoriale e riguarda unicamente il disavanzo generato nella prestazione dei SIEG.

4.2. ATTIVITÀ PROMOZIONALI


- (124) Secondo la RAS, il contributo erogato per le attività promozionali corrisponde a servizi effettivamente resi da Saremar e pertanto non conferisce alcun vantaggio economico indebito a Saremar.
- (125) A giudizio della RAS, nel valutare la conformità del prezzo alle condizioni di mercato occorre tenere nella dovuta considerazione il fatto che le attività promozionali in questione non sono state svolte solamente nell'alta stagione 2011, come previsto in origine, ma sono proseguite anche nel 2012.
- (126) In una fase avanzata del procedimento, il 28 giugno 2013, la RAS ha presentato alla Commissione il parere di un esperto per giustificare il prezzo delle attività promozionali. L'esperto è giunto alla conclusione che il valore di mercato delle attività promozionali svolte da Saremar nel 2011 e 2012 sarebbe compreso tra 2 458 168 EUR e 2 609 631 EUR (IVA esclusa); la RAS ritiene quindi che l'importo corrisposto a Saremar sia giustificato. I costi di mercato sono stati oggetto di un'analisi comparativa riferita ai costi pubblicitari medi per metro quadrato, stimati sulla base di parametri quali la durata (tenendo conto di taluni sconti praticati per la prosecuzione della campagna pubblicitaria nel 2012), il tipo di pubblicità (all'interno o all'esterno) e l'ubicazione (grandi città, considerevole flusso di popolazione in entrata, direttrici di mobilità).
- (127) Secondo la RAS, se si dovesse considerare troppo elevato il corrispettivo riconosciuto a Saremar per le attività promozionali, il vantaggio conferito alla società sarebbe limitato alla differenza tra l'importo effettivamente corrisposto e il valore di mercato dei servizi. Infine, la RAS ritiene che la compatibilità di tale aiuto andrebbe comunque valutata facendo riferimento all'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

4.3. IL FIDO DA 3 MILIONI DI EUR E LE LETTERE DI PATRONAGE

- (128) La RAS sostiene che la linea di credito da 3 milioni di EUR ottenuta da Saremar non abbia comportato l'impiego di fondi regionali: è stata concessa a Saremar dall'istituto di credito BS, un istituto finanziario privato, tuttavia non è stata mai attivata da Saremar, con la conseguenza che la lettera di patronage emessa nel luglio 2011 in applicazione della delibera 23/2 è scaduta il 30 novembre 2011. Poiché la lettera di patronage non era collegata ad alcun obbligo finanziario della società, essa non è qualificabile come garanzia.
- (129) La seconda lettera di patronage, approvata con delibera 52/119, non è mai stata emessa e pertanto nessun obbligo vincolante a favore di Saremar è stato assunto dalla RAS. La transazione finanziaria prevista dalla delibera 52/119 (fido di 5 milioni di EUR) non è in effetti mai stata eseguita. Come ricordato nella delibera 12/15, il prestito contratto con Banca MPS è stato chiesto e ottenuto da Saremar senza garanzia alcuna da parte della RAS.

4.4. LA RICAPITALIZZAZIONE

- (130) La RAS sottolinea che la ricapitalizzazione non ha nulla a che vedere con lo svolgimento, da parte di Saremar, di servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale, ma è connessa ai collegamenti con le isole minori e la Corsica effettuati da Saremar nel quadro della convenzione iniziale, successivamente prorogata.




- (131) Gli 11,5 milioni di EUR stabiliti nella delibera 36/6 corrispondevano all'importo del credito già ammesso nei confronti di Tirrenia in sede di procedura di insolvenza. Tale importo, tuttavia, si riferisce a operazioni finanziarie con il gruppo Tirrenia risalenti a prima del 2009. Questo importo risulterebbe quindi già autorizzato nel 2004, quando la Commissione ha adottato la decisione finale sulle convenzioni iniziali valide fino alla fine del 2008.
- (132) Ad oggi la ricapitalizzazione è stata effettuata solo in parte. Con deliberazione del 15 giugno 2012, l'assemblea degli azionisti di Saremar ha deciso di aumentare il capitale sociale da 1 209 010,64 EUR a 6 099 961 EUR con l'emissione di 307 765 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di 19,82 EUR. L'11 luglio 2012, la RAS ha sottoscritto il capitale sociale di Saremar nei limiti di 824 309,6 EUR, subordinando la sottoscrizione dei 4 066 640,67 EUR rimanenti all'osservanza della condizione sospensiva e alla notifica dell'operazione alla Commissione.
- (133) La RAS sottolinea che la ricapitalizzazione è stata unicamente un reintegro di mezzi che erano comunque già nella disponibilità di Saremar; non comportando un apporto di nuove risorse pubbliche, non costituisce un aiuto di Stato. La misura dovrebbe essere considerata coerente con il principio MEIP in quanto si basa su un piano industriale definito ex ante ed è volta a ottimizzare il realizzo in sede di vendita di Saremar quale società con prospettive di sostenibilità economica affidabili.
- (134) Infine, la RAS sottolinea che anche alcuni operatori privati, in particolare GNV e Moby, hanno beneficiato di aumenti di capitale per compensare perdite di esercizio. Alcuni di questi interventi avrebbero avuto luogo in concomitanza con la misura attuata dalla RAS a favore di Saremar.

5. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

5.1. MOBY

5.1.1. COMPENSAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO SULLE DUE ROTTE TRA LA SARDEGNA E L'ITALIA CONTINENTALE

- (135) Secondo Moby, nel 2011 e 2012 Saremar ha potuto operare sulle due rotte di collegamento con il continente a prezzi inferiori ai costi solo grazie alla sovvenzione concessa dalla RAS. Moby rileva che in conseguenza dei prezzi eccessivamente bassi praticati da Saremar, la struttura del mercato ha subito alterazioni significative e gli operatori privati attivi sulle rotte in questione fino al 2011, quali GNV o Forship (Sardinia Ferries), non hanno potuto far altro che uscire dal mercato.
- (136) Secondo Moby, la misura non può essere giustificata per ragioni di interesse pubblico per almeno due motivi.
- (137) In primo luogo, l'Italia ha tenuto conto dell'interesse legittimo di servizio pubblico quando ha stipulato, il 18 luglio 2012, la nuova convenzione con CIN, che prevede anche l'assolvimento di OSP su rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale. La nuova convenzione, infatti, prevede OSP riguardanti l'effettuazione, con frequenza almeno giornaliera, dei collegamenti Genova - Porto Torres e Civitavecchia - Olbia durante la bassa stagione (tutto l'anno eccetto il periodo giugno-settembre); stabilisce un limite massimo per le tariffe e sconti aggiuntivi per i residenti su tutte le rotte operate in regime di servizio pubblico; e infine impone obblighi in materia di capacità minima, precisata per ognuna delle rotte in questione.
- (138) In secondo luogo, nella misura non è ravvisabile un effettivo interesse di servizio pubblico in quanto le due rotte in questione hanno carattere commerciale. Nel 2011 e 2012 Saremar ha operato su queste rotte non soltanto in bassa stagione, ma anche in alta stagione, quando sul mercato erano presenti anche diversi altri operatori. È proprio per il loro carattere commerciale nella stagione estiva che le rotte in questione sono state escluse dall'ambito di applicazione della nuova convenzione.
- (139) Inoltre, gli atti d'incarico non definiscono esplicitamente i servizi in questione come SIEG, né stabiliscono un diritto di compensazione per l'operatore. Infine, la RAS ha affidato direttamente a Saremar lo svolgimento di tali servizi, senza prima bandire una gara d'appalto.
- (140) Moby conclude che la compensazione non era giustificata e non è stata in ogni caso proporzionale alle perdite sostenute da Saremar per lo svolgimento dei servizi.



5.1.2. ATTIVITÀ PROMOZIONALI

- (141) Moby sostiene che il contributo di 2 479 000 EUR (IVA esclusa) concesso a Saremar per le attività promozionali sia manifestamente sproporzionato. Inoltre, il versamento immediato di un anticipo dell'80 % non può essere considerato una normale prassi commerciale.
- (142) Secondo Moby, dal bilancio Saremar 2011 si evince anche che, in aggiunta all'importo di 3 milioni di EUR, l'Agenzia ha erogato a Saremar 1 157 000 EUR (IVA esclusa) a titolo di rimborso di un importo che sarebbe stato anticipato da quest'ultima nel quadro della «campagna Flotta Sarda – estate 2011» (cfr. considerando 80). Moby sostiene che anche questo importo costituirebbe un aiuto a favore di Saremar.
- (143) Infine, l'Agenzia non aveva bandito una gara d'appalto per l'assegnazione dei servizi promozionali.

5.1.3. IL FIDO DA 3 MILIONI DI EUR E LE LETTERE DI PATRONAGE

- (144) Relativamente alla seconda lettera di patronage (cfr. considerando 87), Moby ricorda che con delibera 52/119 la RAS aveva confermato la necessità di ottenere un prestito immediato da Banca MPS ai fini dell'attivazione del servizio sulla rotta Civitavecchia - Olbia, e che la banca aveva chiesto una garanzia della RAS. Il fatto che la lettera di patronage sia stata formalmente ritirata con delibera 12/15 è irrilevante ai fini della qualificazione della misura come aiuto di Stato, visto che tale lettera era stata esplicitamente richiesta da Banca MPS e aveva già prodotto i suoi effetti.

5.1.4. LA RICAPITALIZZAZIONE

- (145) Moby appoggia *in toto* la posizione espressa in via preliminare dalla Commissione in merito alla ricapitalizzazione. A parere di Moby, nella difficile situazione finanziaria della società e vista la mancanza di una prospettiva di ritorno alla sostenibilità economica, un investitore privato non avrebbe effettuato lo stesso investimento. Inoltre, la ricapitalizzazione ha in realtà agevolato l'accesso di Saremar al prestito erogato da Banca MPS e quindi ha avuto effetti simili a quelli di una garanzia, conferendo in questo modo un vantaggio economico a Saremar.


5.1.5. ALTRE MISURE

- (146) Moby ha fatto anche riferimento a un ulteriore importo di 4 milioni di EUR concesso dalla RAS a Saremar nell'ottobre 2011. Tale importo sarebbe stato un contributo statale supplementare erogato in seguito all'aumento dei costi di esercizio sulle rotte di collegamento con le isole minori e la Corsica servite da Saremar nel quadro della convenzione iniziale, successivamente prorogata. Secondo Moby, questa misura costituisce un aiuto supplementare concesso a Saremar senza una preventiva notifica alla Commissione.
- (147) Moby qualifica tutte le misure oggetto di valutazione come aiuti illegittimi e incompatibili a favore di Saremar.

5.2. ALTRI SOGGETTI

- (148) Nessun altro soggetto ha formulato osservazioni entro i termini procedurali circa le misure oggetto della presente decisione.
- (149) Il 3 luglio 2013, in una fase avanzata dell'indagine, GNV ha presentato alla Commissione due documenti: i) la perizia di un esperto nominato dal tribunale nella causa intentata da GNV contro Saremar dinanzi al Tribunale civile di Genova; e ii) l'ordinanza dell'11 giugno 2013 con cui il Tribunale ha ammesso la perizia.
- (150) Tre questioni aventi rilevanza ai fini della presente valutazione degli aiuti di Stato sono state esaminate dall'esperto e trattate nella perizia: i) l'eventuale conferimento, attraverso la ricapitalizzazione, di un vantaggio al ramo d'azienda che effettuava i due collegamenti con la terraferma; ii) la conformità al MEIP della ricapitalizzazione; e iii) la conformità alle condizioni di mercato del contributo erogato a Saremar per le attività promozionali.
- (151) Stando alla perizia, la ricapitalizzazione era diretta ad assicurare la continuità operativa della società visto che non vi erano certezze riguardo alla proroga della convenzione iniziale per i dodici mesi successivi e quindi alla disponibilità della compensazione per l'anno seguente. La perizia si basa su un documento approvato con il bilancio 2011 ⁽²⁸⁾, in cui si ricorda che i due collegamenti con l'Italia continentale avevano prodotto una perdita di esercizio di 214 000 EUR nel 2011 e si indica che, a causa della situazione di incertezza riguardo alla privatizzazione di Tirrenia, non vi era alcuna certezza nemmeno riguardo alla concessione di una sovvenzione statale. La perizia conclude che la ricapitalizzazione era necessaria per assicurare la continuità operativa e ha assicurato un beneficio sia al ramo d'azienda che effettuava i collegamenti con le isole minori, sia a quello che effettuava i collegamenti con la terraferma.

⁽²⁸⁾ La perizia fa riferimento alla Relazione al bilancio 2011.



- (152) La perizia inoltre indica che Saremar ha avuto un avanzo complessivo di 2 523 439 EUR nel 2011, con un utile di 2 737 797 EUR sulle linee operate nell'ambito della convenzione con lo Stato e una perdita di 214 358 EUR sulle rotte di collegamento con il continente.
- (153) L'esperto ha anche concluso che la ricapitalizzazione non risulta coerente con il MEIP, stanti le condizioni precarie della società (che aveva perso più di un terzo del capitale sociale), il mercato molto competitivo su cui la società operava e le sue prospettive commerciali limitate. Secondo l'esperto, in queste condizioni ben difficilmente un investitore privato avrebbe investito in tale attività.
- (154) Per quanto concerne la congruità del prezzo delle attività promozionali rispetto al valore di mercato, l'esperto ha osservato che in base al bilancio 2011 della società, Saremar aveva ricevuto 2 479 000 EUR a titolo di compensazione per la fornitura di servizi pubblicitari sulle navi che effettuavano i collegamenti con la terraferma. L'esperto ha analizzato la conformità di tale prezzo al valore di mercato dividendo il costo sostenuto nella fornitura dei servizi di trasporto per il numero di passeggeri trasportati. Il costo risultante di 18,47 EUR per passeggero è stato considerato eccessivo rispetto ai costi normali di questo tipo di pubblicità, tanto più che la pubblicità era rivolta ai passeggeri imbarcati, che quindi avevano già scelto la Sardegna come destinazione turistica. Il prezzo pagato dalla RAS è stato considerato non in linea con il valore di mercato delle attività promozionali svolte da Saremar.
- (155) GNV ha trasmesso alla Commissione anche le osservazioni presentate da Saremar sulla perizia nell'ambito del procedimento nazionale. Nelle sue osservazioni Saremar ha sottolineato che, come già confermato dall'AGCM, la quota della stessa Saremar sul mercato dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e il continente era rimasta marginale e in quanto tale non suscettibile di alterare le condizioni di mercato preesistenti. Saremar ha anche confermato il risultato negativo del 2011 (214 358 EUR) sulle rotte tra la Sardegna e il continente, affermando che per compensare le perdite sulle due rotte la società avrebbe dovuto aumentare i prezzi ai livelli praticati dagli operatori privati.
- (156) L'interruzione dei servizi sulle due rotte nel settembre 2011 ha contribuito a contenere le perdite di esercizio; la loro prosecuzione avrebbe influito negativamente sui risultati e costretto la RAS a intervenire per coprire le perdite di esercizio.
- (157) Saremar ha sottolineato che la situazione della società al momento della ricapitalizzazione era critica, visto il rischio (più che moderato) di riduzione delle sovvenzioni pubbliche. Stante l'impossibilità dello Stato di sostenere la società, anche in termini manageriali, la situazione finanziaria di Saremar suscitava grande preoccupazione. Secondo Saremar, ogni confronto con gli operatori privati risulterebbe quindi inappropriato.


6. COMMENTI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (158) L'Italia non ha commentato le osservazioni delle parti interessate circa le misure adottate dalla RAS a favore di Saremar.

7. VALUTAZIONE

7.1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

- (159) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (160) I criteri previsti dall'articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi; ne consegue che le misure notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni indicate. In particolare, il sostegno finanziario deve:
- essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali;
 - favorire talune imprese o talune produzioni;
 - falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
 - incidere sugli scambi tra Stati membri.



7.1.1. COMPENSAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO SULLE DUE ROTTE
SUPPLEMENTARI TRA LA SARDEGNA E L'ITALIA CONTINENTALE**Risorse statali**

- (161) Per potersi qualificare come aiuto di Stato, una misura finanziaria deve essere imputabile allo Stato ed essere concessa direttamente o indirettamente tramite risorse dello Stato.
- (162) La compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo sulle due rotte da parte di Saremar è erogata dalla RAS attingendo al bilancio regionale; è quindi imputabile allo Stato e corrisposta attraverso risorse statali.
- (163) Anche la sovvenzione concessa a Saremar per le attività promozionali è imputabile allo Stato: l'Agenzia, infatti, è interamente di proprietà della RAS e ha la funzione di attuare le politiche regionali concernenti il turismo e lo sviluppo regionale. Né le informazioni a disposizione della Commissione, né le osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito all'avvio del procedimento hanno messo in questione l'imputabilità allo Stato della misura in questione.
- (164) Per quanto riguarda le lettere di patronage, la Commissione osserva che esse sancivano unicamente l'impegno della RAS a notificare alle banche ogni variazione della partecipazione della stessa nella società, e riportavano una dichiarazione in base alla quale la RAS, nella sua veste di azionista, avrebbe vegliato affinché Saremar fosse gestita in modo efficiente, efficace ed economico. Non avendo garantito alcun obbligo finanziario assunto da Saremar, le lettere non hanno creato un potenziale futuro onere per le risorse dello Stato. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che le lettere di patronage non costituiscono un aiuto di Stato.
- (165) Tutte le altre misure risultano concesse dalla RAS attingendo direttamente al bilancio regionale e quindi comportano l'impiego di risorse statali.

Selettività


- (166) Tutte le misure, ivi compresa la compensazione per l'effettuazione dei collegamenti marittimi, risultano concesse a un unico soggetto e quindi sono palesemente selettive.

Vantaggio economico

Compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale

- (167) Durante il procedimento di indagine formale, la RAS ha sostenuto inizialmente che la compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte era coerente con il MEIP. La RAS ha poi sostenuto che essa rispettava i criteri Altmark.
- (168) La valutazione dell'effettiva conformità della compensazione ai criteri Altmark è contenuta nel punto (180) e successivi. In via generale, la Commissione osserva comunque che è necessario distinguere tra l'applicazione del test MEIP e l'osservanza dei criteri Altmark: i due test permettono entrambi di valutare l'esistenza di un vantaggio per il beneficiario, ma fanno chiaramente riferimento ai diversi ruoli che le autorità pubbliche possono svolgere nell'adozione di misure finanziarie a favore di una determinata impresa. Il MEIP si applica quando le autorità pubbliche agiscono in veste di azionisti (cioè quando si prefiggono innanzitutto di ottenere un utile dall'attività), mentre i criteri Altmark si applicano quando le autorità pubbliche perseguono obiettivi di interesse pubblico, che non sono tipici di un operatore privato (cioè quando la prospettiva di realizzare un utile è al più di importanza secondaria) ⁽²⁹⁾. Le argomentazioni addotte dalla RAS per giustificare la compensazione ricevuta per i servizi svolti sulle due linee attivate tra la Sardegna e la terraferma appaiono quindi contraddittorie.
- (169) La Commissione osserva inoltre che una misura può essere coerente con il MEIP soltanto se si basa su solide prospettive di sostenibilità economica per il beneficiario. La RAS sostiene che la procedura e i passaggi seguiti prima di decidere di affidare a Saremar lo svolgimento di servizi di collegamento sulle rotte in questione sono

⁽²⁹⁾ Cfr., *mutatis mutandis*, le cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P, C-223/12 P, Land Burgenland contro Commissione, sentenza del 24 ottobre 2013, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56.




analoghi a quelli che un operatore privato avrebbe seguito in situazioni simili. Tuttavia, il piano industriale o l'indagine di mercato presumibilmente predisposti da Saremar prima di ottenere il sostegno non sono stati trasmessi alla Commissione nel corso dell'indagine, sebbene spettasse allo Stato membro fornire elementi oggettivi atti a comprovare che la compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale è riconducibile alla funzione di azionista svolta dallo Stato⁽³⁰⁾. Al contrario, con lettera del 26 settembre 2013 la RAS ha confermato che nessun piano industriale, pur previsto dalla delibera 36/6, era stato predisposto riguardo allo svolgimento dei servizi di collegamento sulle rotte nell'estate 2012. Perciò almeno per la stagione estiva 2012, la decisione di riprendere a operare sulle due rotte è stata presa dalla RAS prima che Saremar predisponesse un piano industriale. Inoltre, come indicato nel bilancio Saremar e confermato dalla stessa Saremar nel corso della causa civile svoltasi in Italia, la gestione delle due rotte nella stagione estiva 2011 aveva prodotto una perdita e non poteva quindi ragionevolmente giustificare la decisione di proseguire gli stessi servizi nel 2012, in particolare in assenza di un piano industriale o di proiezioni che indicassero una sostanziale redditività futura delle rotte. In conclusione, la Commissione ritiene che la compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale non sia riconducibile alla funzione di azionista svolta dallo Stato e che tale compensazione non sia quindi coerente con il MEIP.

- (170) Per quanto riguarda l'asserito rispetto dei criteri Altmark, l'Italia sostiene che la missione di servizio pubblico definita era lo svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte di cabotaggio indicate in precedenza a tariffe economicamente accessibili⁽³¹⁾. In questo contesto, la Commissione osserva che i servizi sono qualificabili come SIEG solo quando, in assenza di una compensazione pubblica, non sarebbero forniti dal mercato in modo soddisfacente e alle condizioni, quali il prezzo, stabilite dalle autorità pubbliche⁽³²⁾. Secondo la RAS, l'affidamento a Saremar dello svolgimento temporaneo di servizi di collegamento sulle due rotte è stato una misura a breve termine, in attesa dell'attivazione di correttivi più efficaci in risposta all'incapacità del mercato di assicurare collegamenti economicamente accessibili tra la Sardegna e l'Italia continentale.
- (171) Pur non qualificando esplicitamente l'esercizio delle due rotte di collegamento con la terraferma come SIEG, gli atti di incarico fanno riferimento all'accessibilità economica delle tariffe individuando in essa un pre-requisito. In tutto il procedimento di indagine formale, la RAS e Saremar hanno insistito sul fatto che la misura sarebbe giustificabile in quanto servizio di interesse economico generale. Questa giustificazione appare particolarmente evidente nelle osservazioni che esse hanno presentato sulla decisione del 2012, fatta salva l'argomentazione aggiuntiva della coerenza con il MEIP.
- (172) La Commissione esamina di seguito la presunta osservanza delle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza della causa Altmark per stabilire se la compensazione corrisposta a Saremar per lo svolgimento di servizi pubblici costituisca o no un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Tali condizioni sono cumulative, pertanto è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché la compensazione conferisca un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE al beneficiario. Le condizioni possono essere sintetizzate come segue:
- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (Altmark 1);
 - i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo in modo obiettivo e trasparente (Altmark 2);
 - la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento (Altmark 3);
 - quando, in un caso specifico, la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento (Altmark 4).

⁽³⁰⁾ Cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P, C-223/12 P, citate, punto 57.

⁽³¹⁾ Come confermato dall'AGCM, i porti sardi di Olbia e Golfo Aranci possono essere considerati sostituibili dal lato della domanda, così come anche i porti liguri di Genova e Vado Ligure.

⁽³²⁾ Cfr. punti 47 e 48 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).




Altmark 2

- (173) Per chiarezza, la Commissione ritiene opportuno in questo caso iniziare l'analisi dalla seconda condizione Altmark.
- (174) La Commissione osserva che i parametri per il calcolo della compensazione non erano stati stabiliti in anticipo: nessun riferimento esplicito a una compensazione da erogare a Saremar per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle rotte in questione è infatti contenuto negli atti d'incarico, in particolare nella delibera 25/69, nella delibera 48/65 e nella delibera 36/6 per la rotta Golfo Aranci - Civitavecchia, e nella delibera 27/4 e nella delibera 36/6 per la rotta Vado Ligure - Porto Torres. La stessa RAS ha ammesso che inizialmente non era prevista alcuna compensazione perché le rotte erano considerate commercialmente sostenibili e Saremar avrebbe dovuto svolgere i servizi di collegamento su tali rotte rispettando il principio dell'equilibrio economico. La RAS non intendeva in effetti concedere una compensazione per i servizi in questione. Poiché nessuna misura di compensazione era prevista a favore di Saremar per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte in questione, e poiché d'altra parte Saremar disponeva di un margine di manovra che le consentiva di adeguare le tariffe al fine di conseguire il pareggio, la Commissione non può ritenere che i parametri per il calcolo di tale compensazione (inesistente) siano stati fissati in anticipo in modo obiettivo e trasparente.
- (175) Pertanto, come si evince dalla delibera 20/57, l'obbligo di mantenere una contabilità separata mirava ad assicurare che Saremar rispettasse l'obbligo di garantire l'equilibrio economico nella gestione delle rotte, e non aveva l'obiettivo di stabilire i parametri per un'ipotetica futura compensazione, che di fatto era esclusa sin dall'inizio.
- (176) La decisione di concedere una compensazione a Saremar per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte in questione è stata presa dalla RAS il 7 agosto 2012: ne consegue che il meccanismo di compensazione è stato definito ex post, dopo che era emerso il disavanzo derivante dalla gestione delle due rotte. Come già indicato, né l'importo della compensazione, né i parametri per il calcolo dello stesso possono essere stati stabiliti ex ante, dal momento che lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte, considerate le «*principali tratte turistiche e commerciali*»⁽³³⁾, era ritenuto potenzialmente sostenibile e avrebbe dovuto essere effettuato da Saremar nel rispetto del principio dell'equilibrio economico. La Commissione ricorda ancora che gli atti di incarico definivano in modo chiaro il margine di discrezionalità di cui Saremar avrebbe potuto disporre per adeguare le tariffe al fine di garantire la sostenibilità dell'esercizio sulle due rotte. La Commissione fa inoltre osservare che non solo Saremar aveva la facoltà di adeguare le tariffe per conseguire l'obiettivo della sostenibilità economica, ma si è in effetti avvalsa di tale facoltà. In particolare, nell'offerta tariffaria formulata da Saremar per la rotta Porto Torres - Vado Ligure nel 2012 si indicava che le tariffe proposte erano leggermente più elevate di quelle applicate sulla stessa rotta nel 2011 al fine di consentire il pareggio di bilancio. Sulla base delle tariffe proposte, Saremar aveva previsto un avanzo di [...] (*) EUR sulla rotta.
- (177) La delibera 48/65 osservava inoltre che «il vincolo [...] del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, necessario per evitare di incorrere in aiuti di stato non compatibili con le regole comunitarie, non consente nell'immediato di avviare nuove linee commerciali». Pertanto, già all'epoca degli atti di incarico era chiaro che la RAS non intendeva concedere alcuna compensazione per le due rotte in questione ed era altresì consapevole del fatto che, vista la situazione di mercato, le sovvenzioni concesse per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle rotte di cabotaggio tra la Sardegna e l'Italia continentale sarebbero state probabilmente considerate aiuti di Stato incompatibili. Nella relazione sul bilancio della RAS relativo all'esercizio 2012, la Corte dei conti italiana ha concluso che «la gestione delle due linee di collegamento navale [...] lungi dall'aver rispettato il vincolo insormontabile del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, necessario per evitare di incorrere in aiuti di stato non compatibili con le regole comunitarie, come stabilito con la deliberazione n. 48/65 del 2011, avrebbe generato, senza i 10 milioni pagati dalla Regione, uno squilibrio di oltre 13 milioni»⁽³⁴⁾.
- (178) Infine, come spiegato in appresso con riferimento alla prima condizione Altmark, la Commissione ritiene che, per una parte del periodo analizzato nella presente decisione, non sia stato imposto a Saremar alcun obbligo che definisse in modo chiaro il livello tariffario da considerare economicamente accessibile. Poiché i parametri sottesi al calcolo della compensazione per l'obbligo di offrire tariffe economicamente accessibili devono essere necessariamente legati al livello tariffario da considerare accessibile, e poiché nel presente caso tale livello non è sempre stato definito in modo chiaro, non si può ritenere che i parametri per il calcolo della compensazione siano stati stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente.

⁽³³⁾ Delibera 27/4.

^(*) Coperto dal segreto d'ufficio.

⁽³⁴⁾ Relazione sul Rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2012, pag. 360, disponibile all'indirizzo: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_regione_sardegna/2013/relazione_parifixa.pdf



- (179) In conclusione, la Commissione ritiene che nel presente caso la seconda condizione Altmark non possa considerarsi rispettata e reputa perciò che la compensazione abbia conferito un vantaggio a Saremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Altmark 1

- (180) La Commissione nutre forti dubbi anche riguardo al rispetto della prima condizione Altmark.
- (181) A questo proposito, si deve osservare che non esiste una definizione uniforme e precisa di servizio qualificabile come SIEG a norma del diritto dell'Unione, ai sensi della prima condizione Altmark ovvero dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE ⁽³⁵⁾. Il punto 46 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ⁽³⁶⁾ recita:

«In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG (7) e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione. Nel caso esistano norme specifiche dell'Unione, la discrezionalità degli Stati membri è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere della Commissione di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato.»

- (182) Alle autorità nazionali è quindi data facoltà di considerare taluni servizi come servizi di interesse generale e ritenere che essi debbano essere svolti fissando OSP per garantire la tutela dell'interesse pubblico quando le forze di mercato non sono sufficienti ad assicurare lo svolgimento di tali servizi al livello o alle condizioni richiesti.
- (183) In questo caso, la presunta missione di servizio pubblico definita dall'Italia era lo svolgimento di servizi di collegamento su due rotte di cabotaggio tra l'Italia continentale e la Sardegna, ovvero la rotta Civitavecchia - Olbia/Golfo Aranci e la rotta Vado Ligure - Porto Torres, a tariffe economicamente accessibili.




- (184) Nel campo del cabotaggio, norme dell'Unione dettagliate sugli OSP sono state definite nel regolamento sul cabotaggio marittimo e, al fine dell'esame di eventuali aiuti di Stato a imprese che svolgono servizi di trasporto marittimo, negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (di seguito *gli orientamenti marittimi*) ⁽³⁷⁾.

⁽³⁵⁾ Causa T-289/03 *BUPA e altri contro Commissione* (Racc. 2008, pag. II-81, punto 96). Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella causa C-53/00 *Ferring* (Racc. 2001 pag. I-9069), e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-126/01 *GEMO* (Racc. 2003, pag. I-13769).

⁽³⁶⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale.

⁽³⁷⁾ Comunicazione C(2004) 43 della Commissione – Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).



(185) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sul cabotaggio marittimo,

«uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari».

(186) Ai sensi della sezione 9 degli orientamenti marittimi, «possono essere imposti obblighi di servizio pubblico (OSP) o conclusi contratti di servizio pubblico (CSP) per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio», ovvero servizi programmati verso, da e tra le isole.

(187) Dalla giurisprudenza consolidata risulta che gli OSP possono essere imposti soltanto se sono giustificati dall'esigenza di garantire adeguati servizi regolari di trasporto marittimo che non possono essere assicurati dalle sole forze di mercato⁽³⁸⁾. La comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo⁽³⁹⁾ conferma che «spetta agli Stati membri (comprese, ove opportuno, le autorità regionali e locali) determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi di cabotaggio insulari regolari (di linea) qualora il mercato non assicuri servizi adeguati». Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul cabotaggio marittimo definisce gli OSP come gli obblighi che l'armatore in questione, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.

(188) Come indicato in precedenza, la RAS ritiene che in questo caso siano stati imposti OSP sotto forma di obbligo per Saremar di applicare tariffe economicamente accessibili sulle due rotte di cabotaggio che collegano la Sardegna all'Italia continentale. La tabella seguente precisa le tariffe specifiche, stabilite negli atti d'incarico, destinate a essere applicate sulle rotte gestite da Saremar. Per il 2012, poiché negli atti d'incarico non sono state indicate tariffe precise, sono state prese in considerazione le tariffe proposte da Saremar.


Tabella 3

Tariffe per i passeggeri (passaggio ponte) stabilite negli atti d'incarico

	Golfo Aranci (Olbia) - Civitavecchia	Vado Ligure - Porto Torres
stagione estiva 2011	(delibera 25/69) — 21 EUR dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° al 15 settembre — 35 EUR dal 16 luglio al 31 agosto	(delibera 27/4) — 35 EUR dal 22 giugno al 15 luglio e dal 1° al 15 settembre — 40 EUR dal 16 luglio al 31 agosto, con uno sconto del 15 % per i residenti in Sardegna
stagione invernale 2012	(delibera 48/65) — tariffa di bassa stagione praticata nel 2011 (21 EUR)	linea non servita
stagione estiva 2012	— 21 EUR dal 16 gennaio al 30 maggio, in giugno e luglio (da lunedì a giovedì) e dal 3 settembre al 31 dicembre 2012 — 25 EUR in giugno e luglio (da venerdì a domenica), 30 e 31 luglio, 1° e 2 settembre — 35 EUR dal 1° al 31 agosto	— 35 EUR (30 EUR per i residenti) dal 1° al 14 giugno e dal 3 al 15 settembre — 38 EUR (33 EUR per i residenti) dal 15 giugno al 13 luglio — 44 EUR (38 EUR per i residenti) dal 14 luglio al 2 settembre

⁽³⁸⁾ Sentenza della Corte nella causa C-205/1999 *Analir e altri*, Racc. 2001, pag. I-1271.

⁽³⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), COM(2003) 595 definitivo, 22 dicembre 2003.



- (189) La Commissione osserva che con gli atti d'incarico non sono stati imposti altri OSP riguardanti la frequenza, la capacità o la regolarità dei servizi (misti) offerti da Saremar, con la possibile eccezione della delibera 48/65 relativa all'attivazione del servizio sulla rotta Olbia - Civitavecchia nella stagione invernale 2012, che imponeva a Saremar di operare giornalmente sulla rotta con traghetti di tipo «*cruise ferry*». Nel corso dell'indagine, le autorità italiane non hanno del resto segnalato alla Commissione l'imposizione a Saremar di altri vincoli non indicati negli atti d'incarico summenzionati.
- (190) La Commissione ritiene che l'obbligo di applicare tariffe economicamente accessibili, anche considerato isolatamente, possa essere considerato un OSP e che quindi l'obiettivo di interesse pubblico perseguito in questo caso possa essere legittimo, in particolare nel contesto dell'aumento dei prezzi dei servizi di trasporto passeggeri da e per l'isola nell'estate 2011, nella misura in cui si possa ritenere che il mercato non offriva già un servizio paragonabile a tariffe economicamente accessibili.
- (191) Per verificare l'esistenza degli OSP affidati a Saremar e stabilire se fosse necessario riconoscere a quest'ultima una compensazione per i costi supplementari sostenuti nell'adempimento di tali obblighi, la Commissione deve esaminare:
- a) innanzitutto, se il servizio sarebbe risultato inadeguato qualora lo svolgimento dello stesso fosse stato lasciato alle sole forze di mercato, alla luce degli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro in materia di tariffe economicamente accessibili;
 - b) in secondo luogo, se all'operatore fossero stati effettivamente affidati obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro.
- (192) Per i motivi indicati in appresso, la Commissione conclude che queste condizioni non sono state pienamente rispettate nel presente caso.

Stagioni estive 2011 e 2012

- (193) Nell'estate 2011, quando Saremar ha avuto l'incarico di operare sulle due linee, altri quattro operatori svolgevano servizi di collegamento regolari sulla rotta Civitavecchia - Olbia e tre sulla rotta Genova - Porto Torres⁽⁴⁰⁾. Inoltre, Tirrenia offriva servizi simili a quelli forniti da Saremar, con cui la stessa assolveva gli obblighi stabiliti in modo piuttosto vago negli atti d'incarico. In effetti, come indicato in precedenza, fino al luglio 2012 Tirrenia ha operato con servizi misti sulle rotte Genova - Porto Torres e Civitavecchia - Olbia in regime di servizio pubblico con OSP riguardanti il tipo di navi, la frequenza del servizio e le tariffe ridotte da applicare ai residenti in Sardegna e a categorie speciali a norma delle convenzioni iniziali (cfr. considerando 14). In origine la convenzione iniziale, rimasta in vigore fino al giugno 2012, stabiliva anche OSP riguardanti le tariffe da applicare al fine di garantire l'accessibilità economica dei servizi in questione. Poiché alcune rotte, e in particolare le due rotte di cui trattasi, «*assicuravano volumi di traffico particolarmente elevati*», le autorità italiane hanno deciso di sospendere il vincolo tariffario imposto a Tirrenia nella stagione estiva (ad eccezione delle tariffe per i residenti e altri obblighi riguardanti le frequenze e il tipo di navi da impiegare) per garantire a Tirrenia la libera attività imprenditoriale in termini di prezzi applicati ai clienti⁽⁴¹⁾. La stessa libertà è stata concessa a Tirrenia/CIN nell'ambito della nuova convenzione relativamente alle tariffe da applicare sulle due rotte in questione dal luglio 2012⁽⁴²⁾. Pertanto, la scelta di concedere a Tirrenia e Tirrenia/CIN la facoltà di fissare i prezzi per la stagione estiva, quando si registrano volumi di traffico elevati e sulle rotte operano anche altre compagnie di navigazione, non è una scelta casuale delle autorità italiane, bensì il risultato di una valutazione effettuata dalle stesse autorità riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti dalle forze di mercato in tale periodo dell'anno. Il fatto che la stessa RAS inizialmente ritenesse che Saremar poteva operare su queste due rotte offrendo prezzi accessibili e al tempo stesso conseguendo l'equilibrio economico indica che le condizioni di mercato su tali rotte sono tali per cui le forze di mercato sono in grado di offrire servizi soddisfacenti, in particolare in estate quando il traffico è particolarmente elevato.
- (194) D'altra parte, nessuna giustificazione obiettiva è stata fornita dalla RAS sui motivi per cui i servizi già forniti da Tirrenia nel quadro della convenzione iniziale, che era già stata prorogata all'epoca dell'affidamento dei servizi a Saremar, non sarebbero stati adeguati per garantire la continuità territoriale. L'argomentazione fatta valere dalla

⁽⁴⁰⁾ Delibera AGCM sulla concentrazione Tirrenia/CIN, tabella 3.


⁽⁴¹⁾ Delibera AGCM sulla concentrazione Tirrenia/CIN, punto 45.

⁽⁴²⁾ Delibera AGCM sulla concentrazione Tirrenia/CIN, punto 46.



RAS riguardo all'incremento dei prezzi registrato nel 2011 è ininfluente in questo contesto: la delibera AGCM sull'aumento dei prezzi da/per la Sardegna ha sanzionato soltanto gli operatori privati per violazione dell'articolo 101 del TFUE. Nella delibera, l'AGCM ha chiarito che, sebbene anche Tirrenia avesse applicato un aumento dei prezzi nel periodo di riferimento, tale aumento era notevolmente inferiore a quello applicato dalle società concorrenti private.

- (195) Quanto all'argomentazione della RAS secondo cui l'imposizione di OSP sarebbe stata giustificata dall'incertezza riguardante il processo di privatizzazione di Tirrenia, la Commissione osserva che già nel 2010 la convenzione iniziale era stata prorogata fino al completamento del processo di privatizzazione. Di conseguenza, eventuali ritardi nella vendita del ramo d'azienda cui erano affidati i servizi pubblici non poteva causare l'interruzione dei servizi sulle rotte in questione.
- (196) Per quanto riguarda la stagione estiva 2012, con delibera 36/6 del 1° settembre 2011 Saremar è stata incaricata di svolgere servizi di collegamento sulle rotte Golfo Aranci (Olbia) - Civitavecchia e Vado Ligure - Porto Torres tra il 15 maggio e il 15 settembre 2012. La RAS ha sostenuto che la decisione di riprendere a operare sulle rotte nel 2012 è stata presa ipotizzando che tali rotte potessero essere gestite a condizioni economicamente sostenibili, come facevano ritenere i risultati registrati nell'estate 2011. Entrambe le rotte sono state in effetti riattivate dal 1° giugno 2012.
- (197) Dal luglio 2012, con l'entrata in vigore della nuova convenzione tra lo Stato italiano e CIN, Tirrenia/CIN è subentrata a Tirrenia sulle due rotte. La nuova convenzione stabilisce le frequenze e la capacità minima; inoltre definisce i prezzi massimi applicabili per la stagione invernale e le tariffe agevolate applicabili tutto l'anno ai residenti in Sardegna e a categorie speciali.
- (198) La RAS sostiene che lo svolgimento di servizi di collegamento nella stagione estiva su alcune rotte, tra cui le due rotte in esame, nell'ambito della nuova convenzione non è soggetto a OSP di tipo tariffario volti a garantire l'accessibilità economica del servizio. Stando a quanto indicato dall'AGCM, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aveva confermato che, sebbene la nuova convenzione prevedesse in effetti tariffe specifiche (massime) per tutto l'anno, compreso il periodo giugno-settembre, e tariffe agevolate per i residenti in Sardegna, lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle rotte in tale periodo non rientrava nel campo di applicazione della nuova convenzione e perciò non si applicavano OSP. Pertanto, dal 1° giugno al 30 settembre CIN opera a condizioni commerciali sulle rotte Genova - Porto Torres e Civitavecchia - Olbia.
- (199) Oltre a quanto già sottolineato nei considerando 193 e 194, la Commissione osserva che nel giugno 2012 l'AGCM ha emanato un provvedimento di autorizzazione condizionata della concentrazione Tirrenia/CIN, imponendo misure riguardanti tra l'altro le tariffe da applicare sulle rotte in questione. Per la stagione estiva 2012 tali misure prevedevano in particolare che Moby e CIN applicassero, sulle rotte Civitavecchia - Olbia, Genova - Porto Torres e Genova - Olbia, tariffe tali da mantenere invariato il ricavo medio unitario realizzato da Moby nella stagione estiva 2009 (salvo un aumento direttamente attribuibile all'incremento dei costi del carburante). Analogamente, per l'estate 2013 le misure imposte dall'AGCM prevedevano che CIN e Moby mantenessero il ricavo medio unitario del 2012. Inoltre, le misure prevedevano l'applicazione di tariffe speciali agevolate per i residenti nelle stagioni estive 2012 e 2013.
- (200) Pertanto, la delibera AGCM sulla concentrazione garantisce che Tirrenia/CIN non applichino tariffe eccessive sulle due rotte in questione. È vero che quando la RAS ha affidato a Saremar lo svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte con delibera 36/6 del 1° settembre 2011 essa non poteva conoscere le condizioni che l'AGCM avrebbe imposto; resta il fatto, però, che nel settembre 2011 Tirrenia era ancora soggetta all'obbligo di fornire in tutto l'arco dell'anno servizi misti sulle rotte nell'ambito della proroga della vecchia convenzione, e che nella stagione estiva su tali rotte avevano operato varie compagnie. Inoltre, le autorità italiane avevano già deciso che non era necessario imporre obblighi tariffari a Tirrenia, viste le condizioni del mercato nella stagione estiva.
- (201) Il 18 giugno 2013 l'AGCM ha avviato un'istruttoria per inosservanza delle condizioni imposte a Tirrenia e Moby per l'estate 2012 dal provvedimento AGCM relativo alla concentrazione Tirrenia/CIN. La RAS e Saremar hanno sostenuto che questo sarebbe sufficiente a provare che le tariffe applicate dai concorrenti sulle rotte in questione non erano tali da soddisfare l'obbligo di accessibilità economica imposto dalla RAS; tuttavia, la Commissione non può accettare questa tesi. I servizi di collegamento sulle due rotte nella stagione estiva 2012 sono stati affidati a Saremar con delibera 36/6 del 1° settembre 2011, emanata in data precedente l'apertura delle prenotazioni per la stagione estiva 2012. Al momento dell'incarico, la RAS non poteva quindi prevedere che le parti avrebbero aumentato le tariffe in possibile violazione della delibera AGCM.



- (202) Inoltre, la Commissione ritiene che se anche si accettasse la tesi della RAS secondo cui CIN non era soggetta all'obbligo di mantenere tariffe economicamente accessibili nella stagione estiva, ciò significherebbe che gli OSP concernenti l'applicazione di tariffe accessibili sarebbero stati giustificati nella stagione estiva, e non nel periodo gennaio-maggio 2012. Questa tesi, quindi, non giustificerebbe l'imposizione di OSP nella stagione invernale.
- (203) Inoltre, un confronto tra i prezzi (per i passeggeri) praticati da Tirrenia e Saremar sulle due rotte indica che sulla linea Olbia - Civitavecchia le tariffe nella stagione estiva erano simili; sulla linea Vado Ligure - Porto Torres, invece, le tariffe di Saremar erano inferiori a quelle di Tirrenia.

Tabella 4

Tariffe per i passeggeri (passaggio ponte) sulla linea Golfo Aranci (Olbia) - Civitavecchia

	Saremar	Tirrenia/CIN
stagione estiva 2011	— 21 EUR dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° al 15 settembre — 35 EUR dal 16 luglio al 31 agosto	21,68 EUR (21,46 EUR per i residenti)
stagione estiva 2012	— 21 EUR in giugno e luglio (giorni feriali) e dal 3 al 15 settembre — 25 EUR in giugno e luglio (week end), 30, 31 luglio e 1, 2 settembre — 35 EUR in agosto	21,68 EUR (21,46 EUR)

Tabella 5

Tariffe per i passeggeri (passaggio ponte) sulla rotta Genova (Vado Ligure) - Porto Torres

	Saremar	Tirrenia/CIN
stagione estiva 2011	— 35 EUR (29,75 EUR) dal 22 maggio al 15 luglio e dal 1° al 15 settembre — 40 EUR (36 EUR) dal 16 luglio al 31 agosto	53,63 EUR (37,18 EUR)
stagione estiva 2012	— 35 EUR (30 EUR) dal 1° al 14 giugno e dal 3 al 15 settembre — 38 EUR (33 EUR) dal 15 giugno al 13 luglio — 44 EUR (38 EUR) dal 14 luglio al 2 settembre	53,63 EUR (37,18 EUR)

- (204) La Commissione reputa pertanto che le autorità italiane non abbiano dimostrato l'esistenza di un reale interesse di servizio pubblico in relazione all'imposizione a Saremar dell'obbligo di applicare tariffe accessibili nella stagione estiva 2011 e 2012. In ogni caso, le tariffe applicate da Saremar sulla linea Olbia - Civitavecchia erano simili e in qualche caso superiori a quelle già offerte da Tirrenia e da Tirrenia/CIN in assenza di obblighi di servizio pubblico in materia di livelli tariffari.



Stagione invernale

- (205) Nel 2011 il servizio di collegamento sulla rotta Olbia - Civitavecchia è stato interrotto da Saremar dall'ottobre al dicembre 2011. Il servizio è stato ripristinato nell'inverno 2012, dal 16 gennaio 2012 al 31 maggio 2012. Nello stesso periodo, sulla rotta operava anche Tirrenia nel quadro degli OSP imposti dalla convenzione iniziale, che riguardava anche le tariffe che dovevano essere applicate da Tirrenia. Nessuna motivazione chiara è stata adottata dalla RAS per giustificare la necessità degli OSP tariffari imposti a Saremar sulla rotta in questione nella stagione invernale.
- (206) Inoltre, dal confronto tra le tariffe di Saremar e quelle di Tirrenia emerge che le tariffe di Saremar non erano più basse di quelle di Tirrenia. Pertanto, non si può ritenere che gli obblighi tariffari imposti a Saremar trovassero fondamento nella volontà di soddisfare esigenze di servizio pubblico non soddisfatte dagli obblighi tariffari già in capo a Tirrenia.

Tabella 6

Tariffe per i passeggeri (passaggio ponte) sulla linea Golfo Aranci (Olbia) - Civitavecchia


	Saremar	Tirrenia/CIN
stagione invernale 2012	21 EUR	— 19,79 EUR (18,16 EUR) in bassa stagione — 20,61 EUR (19,98 EUR) in media stagione ⁽¹⁾ — 21,68 EUR (21,46 EUR) in alta stagione ⁽²⁾

⁽¹⁾ Al massimo 40 corse in ognuna delle due direzioni durante l'anno.

⁽²⁾ Al massimo 40 corse e in ognuna delle due direzioni in giugno-settembre, nelle vacanze di Natale e nelle vacanze di Pasqua.

Trasporto merci

- (207) Per quanto riguarda le tariffe per il trasporto merci, la Commissione fa notare che Tirrenia e Tirrenia/CIN avevano l'obbligo di fornire servizi misti sulle due rotte in questione. Inoltre, nel 2011 cinque operatori (tra cui Saremar) offrivano servizi di trasporto merci sulla rotta Olbia - Civitavecchia e tre operatori offrivano tali servizi sulla rotta Vado Ligure - Porto Torres.
- (208) La RAS non ha fornito alcuna spiegazione circa il motivo per cui le tariffe di trasporto merci offerte da Tirrenia e altri operatori sulle rotte in questione erano ritenute inadeguate per soddisfare le necessità di trasporto della Sardegna, né ha fornito alla Commissione dati comparativi riguardanti le tariffe merci applicate da Saremar e dai suoi concorrenti sulle rotte in questione. Inoltre, il rincaro dei prezzi praticati dagli operatori sulle rotte in questione, sanzionato dall'AGCM, riguarda soltanto il 2011 ed è riferito unicamente alle tariffe passeggeri. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano dimostrato l'esistenza di esigenze reali di servizio pubblico in relazione all'imposizione a Saremar di obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci.
- (209) Infine, la Commissione fa osservare che Tirrenia/CIN opera sulle rotte in questione con navi di qualità e capacità paragonabili a quelle di Saremar, e che durante l'indagine né la RAS né Saremar hanno sostenuto che le navi di Tirrenia non avrebbero potuto soddisfare gli standard di qualità prefissati.
- (210) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la RAS non ha dimostrato in modo chiaro la necessità di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione all'applicazione di tariffe accessibili sulle due rotte, né in che misura tali obblighi erano effettivamente necessari.
- (211) In secondo luogo, affinché la prima condizione Altmark sia rispettata, occorre che al fornitore dei servizi siano assegnati OSP definiti in modo chiaro.



- (212) In merito alla definizione della missione di servizio pubblico contenuta negli atti d'incarico del presente caso, la Commissione osserva quanto segue:
- a) la delibera 20/57 ha dato mandato a Saremar di verificare la possibilità di svolgere servizi misti (passeggeri e merci) su due delle tre rotte proposte di collegamento con il continente. La scelta delle rotte su cui svolgere i servizi di collegamento non è stata imposta dalla RAS ma è stata lasciata alla discrezione dell'operatore. Sebbene secondo la RAS l'imposizione degli OSP fosse in questo caso giustificata dall'aumento delle tariffe praticate dagli operatori concorrenti, nessun obbligo specifico è stato imposto a Saremar circa l'applicazione di tariffe ridotte sulle rotte da attivare;
 - b) per la rotta Golfo Aranci - Civitavecchia, con delibera 25/69 sono state approvate tariffe specifiche per il periodo 15 giugno 2011 - 15 settembre 2011. La tariffa base per la stagione invernale (16 gennaio 2012 - 15 giugno 2012) è stata stabilita con delibera 48/65. Con delibera 12/28 riguardante lo svolgimento dei servizi di collegamento sulla linea nella stagione estiva 2012, la RAS si è limitata a prendere atto della proposta avanzata da Saremar circa l'applicazione di tariffe diverse in bassa stagione, nei weekend e in alta stagione, nonché delle tre alternative proposte da Saremar riguardo alle tariffe applicabili in alta stagione, senza però precisare le tariffe specifiche proposte dall'operatore. Nella delibera, la RAS non ha deciso quale tariffa approvare fra le tre alternative proposte da Saremar per l'alta stagione, ma ha dato mandato a Saremar di adottare la tariffa che meglio contemperasse le ragioni di servizio di pubblica utilità con l'esigenza di perseguire l'equilibrio economico;
 - c) le tariffe applicabili sulla linea Genova (Vado Ligure) - Porto Torres nel 2011 sono state fissate con delibera 27/4. Per i servizi di collegamento sulla rotta nella stagione estiva 2012, con delibera 22/14 la RAS ha accolto la proposta di Saremar di applicare tariffe diverse per la bassa, la media e l'alta stagione, con uno sconto del 15 % per i residenti in Sardegna, ma non ha precisato il livello specifico delle tariffe che avrebbero dovuto essere praticate da Saremar.
- (213) La Commissione osserva quindi che sebbene alcuni atti d'incarico regolamentino in qualche misura le tariffe applicabili, è evidente che tali disposizioni si riferiscono solo a una parte dell'attività di Saremar. Le tariffe applicabili sono state in effetti approvate in via preventiva per entrambe le rotte per la stagione estiva 2011; per la stagione estiva 2012, invece, gli atti d'incarico non specificano per le due rotte le tariffe precise destinate ad essere praticate dall'operatore. In una fase già avanzata del procedimento di indagine, la RAS ha trasmesso alla Commissione le tariffe effettive proposte da Saremar e implicitamente approvate con le delibere 25/69 e 27/4.
- (214) La Commissione rileva tuttavia che un ampio margine di discrezionalità è stato lasciato a Saremar per l'adeguamento delle tariffe. Saremar ha mantenuto la facoltà di adottare variazioni delle tariffe per assicurare la sostenibilità economica dell'attività e al tempo stesso la soddisfazione dell'utenza, previa comunicazione alla RAS. La Commissione rileva che i SIEG sono per loro natura servizi finalizzati a rispondere a fallimenti del mercato nei casi in cui il mercato non fornisca autonomamente tali servizi secondo gli standard richiesti dall'autorità pubblica. La Commissione ritiene che in qualche caso si possa lasciare ai fornitori di servizi pubblici un margine di flessibilità riguardo ai prezzi; tuttavia, quando il presunto obbligo di servizio pubblico si riferisce in modo specifico alla necessità di offrire tariffe accessibili, le autorità pubbliche devono definire le tariffe massime applicabili dall'operatore oppure collegare tale flessibilità a criteri obiettivi che consentano di determinare con ragionevole certezza quale livello tariffario deve essere considerato accessibile, o a una procedura di autorizzazione preliminare da parte dell'autorità che conferisce l'incarico.
- (215) Nel presente caso, tuttavia, le disposizioni degli atti d'incarico riguardanti le tariffe applicabili non sono sufficientemente precise per poter essere qualificate come OSP definiti in modo chiaro (ad eccezione della delibera 25/69 e della delibera 27/4). Il margine di discrezionalità di Saremar non era legato a criteri obiettivi o almeno a criteri applicati in modo obiettivo. L'obbligo di svolgere i servizi di collegamento sulle rotte in condizioni di equilibrio economico è stato palesemente disatteso e stando alle informazioni in possesso della Commissione la soddisfazione dell'utenza non è stata misurata. Analogamente, è vero che Saremar ha dovuto informare la RAS delle variazioni tariffarie, ma nulla indica che l'applicazione di tali variazioni fosse subordinata all'approvazione della RAS.
- (216) Nel corso della causa civile dinanzi al Tribunale di Genova, Saremar ha affermato che, per compensare le perdite sulle due rotte, avrebbe dovuto aumentare le tariffe. Tuttavia, nel fascicolo del caso nessun elemento indica che, per conseguire l'obiettivo della fattibilità economica, la compagnia abbia mai proposto un aumento tariffario successivamente respinto dalla RAS. Al contrario, dai documenti del fascicolo risulta che Saremar ha in effetti aumentato le tariffe, almeno per la rotta Porto Torres - Vado Ligure, per garantire il pareggio di bilancio; sembrerebbe quindi che la compagnia abbia potuto fissare liberamente le tariffe da applicare.



- (217) Infine, dall'analisi degli atti d'incarico risulta che nessun obbligo tariffario è stato imposto a Saremar per la linea Olbia - Civitavecchia dal 1° maggio al 30 maggio 2012: la tariffa approvata con delibera 48/65 è stata applicata fino alla fine di aprile 2012, mentre la tariffa approvata con delibera 12/28 è stata applicata dal giugno 2012. Poiché lo svolgimento dei servizi di collegamento sulla rotta non è stato interrotto, ne consegue che i prezzi di Saremar non sono stati sottoposti a regolamentazione almeno nel maggio 2012.
- (218) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che a Saremar non siano stati conferiti obblighi chiari in materia di livelli tariffari, fatta eccezione per i servizi offerti nel 2011 in applicazione della delibera 25/69 e della delibera 27/4.
- (219) In conclusione, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano dimostrato che la compensazione rispetta la prima condizione Altmark.

Altmark 3


- (220) In base alla terza condizione Altmark, la compensazione ricevuta per l'adempimento di OSP non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi sostenuti nell'adempimento di tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento.
- (221) Avendo già concluso che la RAS non ha dimostrato l'esistenza di una effettiva esigenza di servizio pubblico sulle due rotte in questione nel periodo considerato, la Commissione ritiene che Saremar non avesse diritto a ricevere una compensazione ai sensi della giurisprudenza Altmark per i costi sostenuti nello svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte.
- (222) La RAS ha sostenuto tuttavia che la compensazione è inferiore alla perdita sostenuta da Saremar nello svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte nel 2011 e 2012 e che, essendo stata calcolata secondo il sistema di contabilità separata per le due rotte, non può comportare un vantaggio per nessun'altra attività di Saremar. Tale compensazione dovrebbe quindi essere considerata conforme alla terza condizione Altmark. Tuttavia, la Commissione rileva che, in assenza di una definizione chiara degli obblighi imposti a Saremar nell'arco di tutto il periodo di incarico, è impossibile calcolare i costi derivanti da tali obblighi.
- (223) Considerato quanto precede, la Commissione deve concludere che nemmeno la terza condizione Altmark è rispettata.
- (224) Poiché le prime tre condizioni Altmark non sono rispettate, la Commissione conclude che la compensazione concessa a Saremar con legge regionale n. 15/2012 conferisce un vantaggio economico a Saremar.

Conclusioni

- (225) La compensazione concessa a Saremar in applicazione della legge regionale n. 15/2012 conferisce un vantaggio economico al beneficiario.

Attività promozionali

- (226) Relativamente alle attività promozionali, la Commissione rileva innanzitutto che i logo e il materiale pubblicitario effettivamente esposti sulle navi Saremar non riguardavano la riduzione dei prezzi dei servizi di trasporto marittimo, ma erano destinati a promuovere la Sardegna come destinazione turistica. Si pone quindi la questione di stabilire se Saremar abbia ricevuto una remunerazione superiore al prezzo di mercato per tali attività promozionali.
- (227) Secondo la RAS, le attività promozionali svolte da Saremar sono state pagate al prezzo di mercato e la Commissione dovrebbe tenere presente che tali attività sono state svolte da Saremar non solo nel 2011, ma anche nel 2012. Come già indicato in precedenza, uno studio effettuato da un esperto nominato dalla RAS è stato presentato alla Commissione nell'agosto 2013. Lo studio è giunto alla conclusione che il valore di mercato delle attività promozionali svolte da Saremar nel 2011 e 2012 sarebbe compreso tra 2 458 168 EUR e 2 609 631 EUR; pertanto, il prezzo di 2 479 000 EUR fissato dalla RAS sarebbe giustificato.
- (228) Nel caso di specie, per l'assegnazione dei servizi non è stata bandita una gara aperta e incondizionata né è stata richiesta a un esperto una valutazione indipendente ex ante per garantire che il prezzo rispecchiasse adeguatamente il valore di mercato di tali servizi. Poiché le attività in questione non sono state assegnate mediante una



gara d'appalto, non si può presumere che il prezzo pagato dalla RAS sia in linea con le condizioni di mercato, e non si può quindi escludere la possibilità che tale prezzo abbia conferito un vantaggio a Saremar. Il semplice fatto che l'importo in questione era stato concesso in origine come compensazione per attività promozionali che avrebbero dovuto essere svolte unicamente nel 2011, e che la prosecuzione di tali attività da parte di Saremar nel 2012 non era inizialmente prevista, lascia intendere che il prezzo non si basava su una valutazione ex ante attendibile dei costi.

- (229) Ciò nondimeno, non si può escludere che in casi come questo si possano applicare altri metodi di valutazione, a condizione che il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente sulla base di tali metodi rispecchi, nella misura del possibile, il valore di mercato del servizio ⁽⁴³⁾.
- (230) La RAS ha effettivamente prodotto una perizia da cui si evince che il prezzo fissato per i servizi era in linea con il valore di mercato. L'esperto ha ricavato il valore di mercato dei servizi forniti da Saremar alla RAS mettendo a confronto i costi pubblicitari medi per metro quadrato, stimati sulla base di parametri quali la durata (tenendo conto di taluni sconti praticati per la prosecuzione della campagna pubblicitaria nel 2012), il tipo di pubblicità (all'interno o all'esterno) e l'ubicazione (grandi città, importante flusso di popolazione in entrata, direttrici di mobilità).
- (231) Poiché la valutazione è stata effettuata sulla base di standard generalmente accettati per la valutazione, che in questo caso consiste in un'analisi delle operazioni riguardanti servizi simili, la Commissione ritiene che la valutazione rispecchi in modo adeguato il valore di mercato dei servizi in questione.
- (232) La Commissione ritiene di non potersi basare sulla perizia commissionata dal Tribunale di Genova nel corso della causa civile, in cui l'esperto è giunto alla conclusione che il prezzo delle attività promozionali era eccessivo: tale perizia, infatti, non prevede un'analisi comparativa e non indica un valore di mercato per attività pubblicitarie paragonabili. Inoltre, nulla indica che l'esperto in questione sia in possesso di un'esperienza adeguata nello svolgimento di incarichi simili.
- (233) Alla luce di quanto detto, la Commissione non può concludere che il prezzo pagato dalla RAS per le attività promozionali comporti un aiuto di Stato.

Il fido da 3 milioni di EUR e le lettere di patronage

- (234) Nel considerando 164 la Commissione ha concluso che non vi è stato un trasferimento di risorse statali. In particolare, la linea di credito da 3 milioni di EUR inizialmente prevista non è stata utilizzata da Saremar prima della scadenza della prima lettera di patronage e la seconda lettera di patronage autorizzata con delibera 52/119 non è mai stata emessa dalla RAS.


La ricapitalizzazione

- (235) La RAS ha sostenuto che: i) la misura non ha comportato il trasferimento di nuove risorse pubbliche bensì il solo trasferimento di fondi già nella disponibilità di Saremar; ii) la misura era giustificata da prospettive di redditività ed era basata su un piano industriale definito ex ante; iii) la misura mirava a ottimizzare il realizzo in sede di vendita ed era dovuta alla situazione finanziaria in cui versava la ex capogruppo Tirrenia. Sempre secondo la RAS, la misura non era in alcun modo legata allo svolgimento, da parte di Saremar, dei servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e la terraferma, ma al contrario era legata allo svolgimento di SIEG nell'ambito della convenzione iniziale con lo Stato italiano, successivamente prorogata.
- (236) Per stabilire se la ricapitalizzazione abbia comportato un vantaggio per Saremar, la Commissione deve valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe conferito apporti di capitale delle stesse dimensioni ⁽⁴⁴⁾, in particolare alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data di tali conferimenti ⁽⁴⁵⁾. Il MEIP deve essere applicato ex ante; in altri termini, si deve stabilire se alla data dell'investimento un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe deciso di procedere a un analogo apporto di capitale. Un investitore operante sul mercato terrebbe in debito conto i rischi associati all'investimento, attendendosi dagli investimenti più rischiosi una redditività maggiore. Se, ad esempio, requisiti normativi specifici sul livello minimo di capitale, sulla liquidità o simili rendessero non redditizio l'investimento, un investitore operante in un'economia di mercato non effettuerebbe tale investimento.

⁽⁴³⁾ Causa C-239/09 *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe & Co. KG contro BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH* (Racc. 2010, pag. I-13083, punto 39).

⁽⁴⁴⁾ Causa C-261/89 *Italia contro Commissione* (Racc. 1991, pag. I-4437, punto 8); cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 *Spagna contro Commissione*, citate in precedenza, punto 21; causa C-42/93 *Spagna contro Commissione* (Racc. 1994, pag. I-4175, punto 13).

⁽⁴⁵⁾ Cfr. i punti 3.1. e 3.2. della comunicazione sul credito all'esportazione, la nota della Commissione circa l'Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE [ora articoli 107 e 108 del TFUE] alle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese, bollettino CE 9-1984, e la comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).



- (237) La ricapitalizzazione di Saremar è stata decisa il 15 giugno 2012, quando l'assemblea degli azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale portandolo da 1 209 010,64 EUR a 6 099 961 EUR, di cui 824 309,69 EUR versati l'11 luglio 2012.
- (238) Poiché la compagnia appariva in una posizione finanziaria precaria, nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe imposto l'attuazione di un piano per il ritorno alla redditività, in modo che la compagnia potesse assicurare un rendimento sufficiente ai suoi azionisti. Questa conclusione è stata appoggiata dalle parti interessate nel corso dell'indagine.
- (239) La RAS ha trasmesso alla Commissione il piano industriale Saremar per il 2011-2022, approvato nel luglio 2010. Il piano industriale ha una grande importanza perché un investitore privato conferirebbe capitale fresco in una società il cui capitale sia sceso al di sotto del limite di legge soltanto se prevedesse un livello di redditività sufficiente. La Commissione ritiene che il piano industriale di Saremar per il 2011-2022 non si basi su ipotesi realistiche, in quanto: i) non fa riferimento alla capitalizzazione della società da parte dell'azionista pubblico, bensì a un apporto di capitale che avrebbe dovuto essere effettuato in uguali proporzioni da un futuro azionista privato e dalla RAS dopo il completamento della privatizzazione parziale inizialmente prevista per il novembre 2010; l'apporto di capitale previsto dal piano industriale per il 2010 avrebbe dovuto assicurare un terzo dei fondi necessari per l'acquisizione di due navi, mentre il 70 % restante avrebbe dovuto essere ottenuto attraverso il rimborso a Saremar, da parte di Tirrenia, di un prestito da 11,5 milioni di EUR (cfr. considerando 89) e ricorrendo a vari istituti di credito; ii) il piano copre i 12 anni di durata del nuovo contratto di servizio pubblico che sarebbe stato firmato con l'acquirente della società e che inizialmente avrebbe dovuto essere sottoscritto alla fine del 2010; tale piano quindi riguarda solo le misure da attuare all'atto della parziale privatizzazione della compagnia. Ricapitolando, il piano industriale presentato dalla RAS è antecedente di circa due anni alla decisione vincolante di ricapitalizzare Saremar. Nel frattempo, la situazione di mercato si è modificata in maniera sostanziale: Tirrenia è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nell'agosto 2010 ed è stata dichiarata insolvente dal tribunale; la ex capogruppo è stata successivamente acquisita da CIN e quest'ultima ha sottoscritto, il 18 luglio 2012, una nuova convenzione che stabilisce OSP per le rotte di collegamento tra la Sardegna e l'Italia continentale; la privatizzazione di Saremar è stata rimandata. Prima di decidere gli apporti di capitale in questione, un investitore privato avrebbe aggiornato il piano industriale alla luce della nuova situazione di mercato.
- (240) Sia la RAS che Saremar hanno confermato che l'apporto di capitale era stato deciso per rispettare gli obblighi di legge e per consentire alla società di continuare a operare sul mercato. Il fascicolo del caso non contiene documenti da cui risulti che la RAS abbia preso in considerazione le prospettive di redditività dell'azienda nella situazione di mercato modificata quando ha deciso di procedere alla ricapitalizzazione di Saremar nel giugno 2012.
- (241) La Commissione ritiene che il rispetto degli obblighi di legge in materia di capitale sociale non sarebbe stato un motivo sufficiente per indurre un investitore privato operante sul mercato ad effettuare nuovi apporti di capitale nella società. Come indicato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE [ora articoli 107 e 108 del TFUE] (di seguito *comunicazione sul MEIP*)⁽⁴⁶⁾, gli investitori sono spesso tenuti per legge a contribuire con ulteriori apporti di capitale ad imprese la cui base di capitale sia stata erosa da continue perdite fino a scendere al di sotto di un livello prestabilito. Per rispondere alle asserzioni degli Stati membri secondo cui questi apporti di capitale non devono essere considerati alla stregua di aiuti giacché sono il semplice adempimento di un obbligo di legge, la comunicazione sul MEIP indica che gli investitori privati che si trovasse di fronte a una situazione simile prenderebbero in considerazione tutte le altre opzioni, ivi comprese la liquidazione o la dismissione⁽⁴⁷⁾, e sceglierebbero quella che offre i maggiori vantaggi dal punto di vista finanziario.
- (242) Ai fini della valutazione del rispetto del MEIP, la Commissione può tenere conto solo delle informazioni che erano disponibili nel momento in cui è stata presa la decisione di effettuare l'investimento, compresi gli sviluppi che a quell'epoca erano ragionevolmente prevedibili. Alla luce delle informazioni disponibili in quel momento, non sembra che la decisione di ricapitalizzare la società sia stata presa sulla base di valutazioni economiche paragonabili a quelle che, nelle stesse circostanze, un investitore privato razionale avrebbe effettuato in una situazione simile prima di procedere all'investimento al fine di determinarne la redditività futura. La Commissione osserva anzi che, nel periodo in cui è stata decisa la ricapitalizzazione, la società versava in gravi difficoltà finanziarie. Inoltre, come indicato dalla stessa RAS, in quel periodo non vi erano certezze circa il fatto che i servizi sulle rotte di collegamento con le isole minori e la Corsica avrebbero continuato a essere sovvenzionati dallo Stato. In più, non era stata fissata alcuna compensazione a copertura dell'eventuale deficit derivante dall'esercizio delle rotte di collegamento con il continente (tale compensazione è stata concessa solo nel novembre 2012).

⁽⁴⁶⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, punto 36.



- (243) La Commissione osserva anche che l'argomentazione della RAS, secondo cui anche diverse compagnie di navigazione in concorrenza con Saremar avevano beneficiato di apporti di capitale da parte di investitori di mercato, che in questo modo avevano consentito a dette compagnie di continuare a operare malgrado fossero in perdita, è irrilevante in quanto ogni decisione di investimento deve essere valutata singolarmente. All'epoca degli investimenti, questi investitori privati potrebbero avere avuto a disposizione proiezioni in piena regola sulla redditività. Inoltre, queste compagnie avrebbero potuto essere in una situazione finanziaria migliore prima della ricapitalizzazione, il che avrebbe reso più verosimile il ritorno alla redditività.
- (244) La Commissione deve respingere anche l'affermazione della RAS secondo cui la capitalizzazione della società non era legata alla gestione, da parte di Saremar, delle rotte di collegamento con l'Italia continentale. Come evidenziato dalla RAS, l'obiettivo della misura era consentire alla società di continuare a operare riportando il capitale, che era diminuito di oltre un terzo, ai livelli richiesti per legge. Pertanto, la ricapitalizzazione di Saremar ha necessariamente assicurato benefici a tutte le attività offerte dalla società.
- (245) La Commissione conclude quindi che la decisione di ricapitalizzare la società non è conforme al MEIP e di conseguenza conferisce a Saremar un vantaggio di cui essa non avrebbe beneficiato in condizioni di mercato normali.

Influenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

- (246) Per potersi qualificare come aiuto di Stato, una misura finanziaria deve influenzare il commercio tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Nel valutare se queste due condizioni sussistano, la Commissione non è tenuta ad accertare che l'aiuto abbia un effetto reale sul commercio tra Stati membri e che la concorrenza sia effettivamente falsata, ma deve solo esaminare se l'aiuto può influenzare il commercio e falsare la concorrenza ⁽⁴⁸⁾. Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto.
- (247) Nel caso in oggetto, il beneficiario opera in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo nell'Unione, in particolare da quando è entrato in vigore il regolamento sul cabotaggio marittimo che ha liberalizzato il mercato del cabotaggio marittimo. Pertanto, la misura in esame è tale da influenzare il commercio nell'Unione e falsare la concorrenza nel mercato interno. Il fatto che la quota di Saremar sul mercato sia rimasta marginale non modifica questa conclusione.

7.2. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO


- (248) Tutte le misure oggetto della presente decisione hanno avuto esecuzione prima dell'approvazione formale da parte della Commissione; pertanto, le autorità italiane non hanno rispettato l'obbligo di sospensione loro incombente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

7.3. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (249) Poiché le misure identificate in precedenza costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la loro compatibilità può essere valutata alla luce delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo e dall'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
- (250) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro invocare possibili motivi di compatibilità e dimostrare che sussistono le condizioni per la compatibilità ⁽⁴⁹⁾. La RAS ritiene che nessuna delle misure oggetto di valutazione costituisca un aiuto di Stato ma ha indicato possibili motivi di compatibilità soltanto per la compensazione erogata per i servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e il continente e per la sovvenzione concessa per le attività promozionali.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte nella causa C-372/97 *Italia contro Commissione* (Racc. 2004, pag. I-3679, punto 44).

⁽⁴⁹⁾ Causa C-364/90 — *Italia contro Commissione* (Racc. 1993, pag. I-2097, punto 20).




7.3.1. COMPENSAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO SULLE DUE ROTTE
TRA LA SARDEGNA E L'ITALIA CONTINENTALE

- (251) Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo pacchetto SIEG. A decorrere da tale data, la compatibilità degli aiuti erogati sotto forma di compensazione di servizio pubblico deve essere esaminata alla luce della decisione SIEG del 2011 e dei nuovi criteri della disciplina SIEG del 2011.
- (252) Come già la decisione SIEG del 2005, la decisione SIEG del 2011 si applica soltanto agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di servizio pubblico concessa a imprese in relazione a un SIEG conforme al regolamento sul cabotaggio marittimo. Nella decisione del 2012, la Commissione ha concluso in via preliminare che, affidando direttamente lo svolgimento dei servizi a Saremar, le autorità italiane non hanno rispettato l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sul cabotaggio marittimo, relativo al trattamento non discriminatorio degli armatori.
- (253) Durante il procedimento di indagine formale la RAS ha sostenuto che Saremar era qualificabile come operatore interno della Regione. Secondo la RAS, si può evincere dalla giurisprudenza ⁽⁹⁰⁾ che l'applicazione del principio di non discriminazione è esclusa se il controllo esercitato sull'operatore da un'autorità pubblica è simile a quello che l'autorità esercita sui propri dipartimenti e l'operatore svolge la parte essenziale delle proprie attività con l'autorità controllante.
- (254) Sembra che Saremar agisca per conto della RAS come strumento per l'attuazione delle politiche di trasporto marittimo e sviluppo regionale della RAS; non è chiaro però se tale circostanza possa giustificare la concessione diretta ed esclusiva di una compensazione a Saremar. Ai fini del presente caso, comunque, non occorre che la Commissione decida in merito a tale questione, giacché la misura di aiuto non è conforme alla decisione SIEG del 2011.

Applicabilità della decisione SIEG del 2011

- (255) La decisione SIEG del 2011 si applica unicamente agli aiuti concessi sotto forma di compensazione di servizi pubblici per reali SIEG. Per i motivi indicati nei considerando da 180 a 218, la Commissione conclude che la RAS non ha dimostrato nei modi previsti dalla normativa l'esistenza di una effettiva esigenza di servizio pubblico tale da giustificare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sulle rotte in questione, né ha dimostrato che tali obblighi erano formulati in modo sufficientemente preciso. Di conseguenza, la sovvenzione erogata a Saremar per i servizi di collegamento sulle due rotte non può essere considerata un aiuto compatibile ai sensi della decisione SIEG del 2011.
- (256) In ogni caso, per essere considerato compatibile ed esonerato dall'obbligo di notifica in applicazione della decisione SIEG del 2011, lo svolgimento di un SIEG deve necessariamente essere affidato per mezzo di uno o più atti che precisino:
- l'oggetto e la durata degli OSP;
 - l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
 - la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa;
 - la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
 - le disposizioni intese a evitare e recuperare le eventuali sovracompensozioni;
 - un riferimento alla decisione SIEG del 2011.

⁽⁹⁰⁾ Causa C-410/04 — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) contro Comune di Bari e AMTAB Servizio SpA.




- (257) Poiché gli atti d'incarico palesemente non rispettano le prescrizioni di cui alle lettere d), e) ed f) del considerando 256, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile sulla base della decisione SIEG del 2011.
- (258) Secondo la RAS, la misura è stata definita nei suoi elementi principali prima dell'entrata in vigore del nuovo pacchetto SIEG, e di conseguenza la valutazione della compatibilità andrebbe effettuata applicando la decisione SIEG del 2005 e non la decisione SIEG del 2011. Tuttavia, nel caso in esame, la compensazione è stata concessa solo nell'agosto 2012 con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 e quindi non precede l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011. L'argomento della RAS non può quindi essere accolto.
- (259) In conclusione, l'aiuto a Saremar non può essere considerato compatibile ed esonerato dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2011.
- (260) In ogni caso, vista l'assenza di disposizioni che fissino una compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte e di sistemi volti evitare e recuperare eventuali sovracompenzioni, la compensazione in questione non può essere considerata compatibile ed esonerata dall'obbligo di notifica nemmeno sulla base della decisione SIEG del 2005.

Saremar è un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione


- (261) Per le ragioni precisate in appresso, la Commissione ritiene che Saremar potesse essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione all'epoca della concessione della compensazione.
- (262) Ai sensi del punto 9 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa è considerata in difficoltà quando non è in grado di riprendersi con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dagli azionisti o sul mercato e se, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, sarebbe quasi certamente costretta a uscire dal mercato. In particolare, ai sensi del punto 10 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa è considerata in difficoltà:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi,
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi,
 - c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- (263) Il punto 11 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione stabilisce che un'impresa può essere considerata in difficoltà anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10 degli stessi orientamenti ed elenca alcuni dei sintomi tipici di una tale situazione, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.
- (264) Nel 2010 Saremar ha registrato una perdita di 5 253 530 EUR. Il risultato del 2011, con un utile di 2 523 439 EUR nel 2011, non era sufficiente a coprire la perdita registrata nel 2010, che era il doppio dell'avanzo del 2011. La perdita del 2010 è stata portata a nuovo nel 2012 e ripianata riducendo il capitale sociale da 6 099 961 EUR a 1 209 010,64 EUR; pertanto, nel 2011 Saremar ha perso oltre l'80 % del capitale e doveva essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (265) In base al bilancio Saremar del 2012 ⁽⁵¹⁾, anche nel 2012 la società ha riportato una perdita di 1,7 milioni di EUR. Come indicato nel considerando 157, la Commissione fa notare che la stessa Saremar considerava critica la sua situazione finanziaria nel 2012.

⁽⁵¹⁾ <http://www.sardiniapost.it/wp-content/uploads/2013/10/Bilancio-Saremar-2012.61-78.pdf>



- (266) Questa situazione traspare anche dalla delibera 41/23 adottata dalla RAS il 15 ottobre 2012. La delibera fa riferimento a una nota del 4 ottobre 2012 trasmessa dal presidente di Saremar con cui quest'ultima informava la RAS che se non fosse stata data immediatamente attuazione alle disposizioni della legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 che prevedevano una sovvenzione di 10 milioni di EUR a favore di Saremar, l'indebitamento della stessa avrebbe messo a repentaglio la continuità aziendale, con un impatto significativo sul servizio pubblico e sulla prevista privatizzazione della società ⁽⁵²⁾.
- (267) Viste le perdite continue, i problemi di liquidità e l'analisi della stessa Saremar, la Commissione conclude che la società debba essere considerata un'impresa in difficoltà anche ai sensi del punto 11 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (268) Nel 2012, le difficoltà finanziarie di Saremar si sono attenuate in seguito alla concessione della compensazione oggetto della presente valutazione, erogata nel novembre/dicembre 2012. Se Saremar non avesse ricevuto tali importi, nel 2012 avrebbe riportato una perdita di 13 milioni di EUR.
- (269) Ai sensi del punto 9 della disciplina SIEG del 2011, la compensazione per SIEG concessa a imprese in difficoltà deve essere valutata a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Poiché le condizioni indicate nella decisione SIEG del 2011 non sono rispettate, la compensazione ricevuta da Saremar, che versava in situazione di difficoltà, per lo svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte in questione deve essere valutata a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione per stabilire se possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.
- (270) Poiché la società non ha ricevuto aiuti per salvataggio o ristrutturazione negli ultimi dieci anni, la Commissione conclude che è rispettato il principio del cosiddetto «aiuto una tantum» di cui al punto 72 e successivi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (271) Tuttavia, perché un aiuto di Stato a un'impresa in difficoltà sia considerato compatibile con il mercato interno in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, tutte le condizioni indicate negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione devono essere rispettate.
- (272) In primo luogo, ai sensi del punto 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa facente parte di un gruppo più grande non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo, e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. In seguito al trasferimento dalla capogruppo Tirrenia, Saremar è interamente di proprietà della RAS e quindi non fa parte di un gruppo.
- (273) In secondo luogo, perché una misura possa essere considerata compatibile ai sensi dei punti 34 - 37 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve analizzare nei dettagli i problemi all'origine delle difficoltà e precisare i mezzi con cui si intende procedere per ripristinare la redditività a lungo termine e la salute della società entro un lasso di tempo ragionevole. Il piano di ristrutturazione deve essere elaborato sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, prendendo in considerazione scenari diversi - ottimisti, pessimisti e intermedi - che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Il piano deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, tra cui in particolare uno studio di mercato.
- (274) Nessun piano avente queste caratteristiche è stato trasmesso alla Commissione. È vero che la RAS ha presentato un piano industriale per Saremar per il periodo 2011 - 2022; è anche vero, però, che tale piano non rispetta le prescrizioni degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (275) In questo caso, il piano industriale di Saremar è stato approvato nel luglio 2010, prima che la RAS concedesse la compensazione, e non prevedeva l'adozione di tale misura a favore di Saremar. Il piano si basava sull'ipotesi che la società sarebbe stata parzialmente privatizzata entro il novembre 2010 (inizialmente la RAS intendeva cedere il 49 % della propria quota di partecipazione nella società) e riguardava i dodici anni di durata del nuovo contratto di servizio pubblico che si intendeva sottoscrivere con l'acquirente alla fine del 2010. Il piano non descrive nei dettagli le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, né precisa i mezzi con cui si intende procedere per ripristinare la redditività della società; inoltre, non fa riferimento alla gestione da parte di Saremar dei collegamenti sulle due rotte tra la Sardegna e il continente.

⁽⁵²⁾ Relazione sul Rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2012, pag. 359, disponibile all'indirizzo: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_regione_sardegna/2013/relazione_parifixa.pdf




- (276) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la misura non sia stata subordinata all'attuazione di un piano industriale conforme alle prescrizioni degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, il che è sufficiente per escluderne la compatibilità con il mercato interno.
- (277) In terzo luogo, devono essere adottate misure per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. L'aiuto non deve falsare indebitamente la concorrenza; questo di norma comporta, al termine del periodo di ristrutturazione, una limitazione della presenza della società sui mercati in cui opera. Le misure compensative devono essere proporzionate all'effetto distorsivo determinato dall'aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sul mercato o sui mercati in cui opera. L'entità delle misure compensative deve essere fissata caso per caso tenendo conto dell'obiettivo del ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa. Inoltre, ai sensi del punto 7 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione esigerà misure compensative tali da minimizzare gli effetti sui concorrenti. La RAS non ha proposto misure compensative per controbilanciare la potenziale distorsione della concorrenza indotta dalla concessione dell'aiuto.
- (278) In quarto luogo, l'aiuto deve essere strettamente limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione. Il beneficiario dell'aiuto è tenuto a contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Tale contributo è indice del fatto che i mercati credono nella possibilità di ritorno alla redditività e deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti futuri, quali il flusso di cassa.
- (279) Nel caso esaminato, non è stato previsto un contributo con fondi propri.
- (280) La Commissione conclude che la sovvenzione concessa a Saremar per ripianare il deficit risultante dallo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte tra la Sardegna e l'Italia continentale nel 2011 e 2012 costituisce un aiuto incompatibile accordato a Saremar, che versava in situazione di difficoltà.
- (281) Per completezza, la Commissione ha anche verificato se l'aiuto in questione sarebbe risultato compatibile con la disciplina SIEG del 2011 qualora Saremar non fosse stata un'impresa in difficoltà al momento della concessione dello stesso.

Servizio di interesse economico generale effettivo a norma dell'articolo 106 del trattato

- (282) Come indica il punto 56 della disciplina SIEG del 2011, gli Stati membri hanno un ampio margine di discrezionalità in relazione alla natura dei servizi classificabili come SIEG. Il compito della Commissione è garantire che il margine di discrezionalità sia applicato senza errore manifesto per quanto riguarda la definizione di servizio di interesse economico generale.
- (283) Per i motivi indicati nei considerando da 188 a 210, la Commissione ritiene che nel caso in esame questa condizione non sia stata rispettata.

Necessità di un atto d'incarico che precisi gli OSP e i metodi di calcolo della compensazione

- (284) A norma della sezione 2.3 della disciplina SIEG del 2011, la nozione di SIEG ai sensi dell'articolo 106 del TFUE presuppone che l'impresa in questione sia stata incaricata dello svolgimento del SIEG per mezzo di uno o più atti ufficiali.
- (285) Tali atti devono indicare, in particolare:
- l'oggetto preciso e la durata dell'obbligo di servizio pubblico;
 - l'impresa e il territorio interessati;
 - la natura dei diritti esclusivi conferiti a Saremar;
 - la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
 - le modalità per evitare e recuperare eventuali sovracompensozioni.




- (286) La Commissione fa osservare che, nel presente caso, gli atti d'incarico non fanno riferimento a un'eventuale compensazione di Saremar per l'adempimento degli OSP e perciò non rispettano le prescrizioni di cui alle lettere d) ed e) del considerando 285.

Durata del periodo di incarico

- (287) Come indica la sezione 2.4 della disciplina SIEG del 2011, «la durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG.»
- (288) Poiché in questo caso il periodo di svolgimento dei servizi è limitato al 2011 e 2012, questa condizione è soddisfatta.

Importo della compensazione

- (289) Secondo il punto 21 della disciplina SIEG del 2011 «l'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole». Per essere considerata necessaria, la misura di aiuto deve, nell'importo e nella forma, essere necessaria per realizzare l'obiettivo di interesse pubblico. Deve essere dell'importo minimo necessario per realizzare l'obiettivo e prendere la forma più opportuna per porre rimedio al pregiudizio recato. Pertanto, nel presente caso è necessario quantificare i costi supplementari degli OSP imposti a Saremar dagli atti d'incarico e confrontare tali costi supplementari con i vantaggi conferiti a Saremar dalla RAS.
- (290) La compensazione di servizio pubblico erogata a Saremar è pari a 10 milioni di EUR. Secondo quanto riferito dalla RAS, nel periodo preso in considerazione i costi supplementari sostenuti per la fornitura del servizio corrispondevano al sostegno finanziario concesso a Saremar e non includevano un margine di utile ragionevole. L'indagine ha evidenziato che sulle rotte in questione Saremar ha avuto una perdita di 214 000 EUR nel 2011 e di 13 440 220 EUR nel 2012.
- (291) In base a tali risultati, la compensazione erogata dalla RAS non sembrerebbe superiore al deficit derivante dallo svolgimento dei servizi. Tuttavia, come già osservato per la terza condizione Altmark e per le stesse ragioni indicate in precedenza, la Commissione ritiene che Saremar non avesse diritto a una compensazione per i costi sostenuti nello svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte e ritiene altresì che la compensazione non fosse riconducibile a obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro.
- (292) Infine, visto che l'aiuto è stato concesso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina SIEG, deve esserne valutata la compatibilità anche rispetto alle seguenti condizioni:
- a) punto 14: necessità di tenere in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico quando si incarica un'impresa dello svolgimento di un determinato SIEG;
 - b) punto 19: rispetto delle norme dell'Unione sull'aggiudicazione degli appalti pubblici quando si incarica un'impresa dello svolgimento di un SIEG;
 - c) punto 20: assenza di discriminazione;
 - d) punto 24 (e successivi): applicazione della metodologia del costo evitato netto per il calcolo del costo netto;
 - e) punto 39 (e successivi): incentivi all'efficienza;
 - f) punto 60: trasparenza.
- (293) La RAS non ha effettuato una consultazione pubblica, né ha pubblicato in anticipo le informazioni prescritte riguardo agli OSP e alla compensazione prevista per il loro adempimento. Come già indicato in precedenza, nessuna compensazione era stata prevista in origine, giacché si riteneva che i servizi fossero commercialmente redditizi.
- (294) Secondo il punto 21 della disciplina SIEG del 2011 «l'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.» A norma del punto 24 della disciplina SIEG del 2011, il costo netto necessario per l'adempimento degli OSP deve essere calcolato sulla base di un confronto della situazione del fornitore con e senza gli OSP da assolvere. In questo caso, non è stato effettuato alcun calcolo di questo genere.



- (295) Inoltre, negli atti di incarico non è stato definito un meccanismo di incentivazione dell'efficienza, né la RAS ha indicato che l'introduzione di siffatti incentivi non era fattibile od opportuna. Infine, gli obblighi di trasparenza non sono stati rispettati.
- (296) La Commissione conclude pertanto che la compensazione concessa a Saremar per lo svolgimento dei servizi è incompatibile con il mercato interno ai sensi della disciplina SIEG del 2011.

7.3.2. LA RICAPITALIZZAZIONE

- (297) Nel corso dell'indagine, la RAS ha addotto in sostanza due argomenti a proposito della ricapitalizzazione: il primo è che la misura era stata eseguita solo in parte, il secondo è che la ricapitalizzazione ha riguardato finanziamenti a cui Saremar aveva legittimamente diritto. Come già osservato, la RAS non ha indicato che la misura potrebbe essere considerata un aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, né ha presentato osservazioni circa la compatibilità della misura con il mercato interno.
- (298) La Commissione ritiene nondimeno che Saremar sia qualificabile come impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, e quindi possa beneficiare di aiuti alla ristrutturazione. La ricapitalizzazione costituisce un aiuto alla ristrutturazione da valutare ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, al fine di accertare se la stessa possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.
- (299) Posto che i criteri di compatibilità di cui agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non sono rispettati nel caso in oggetto (cfr. in particolare le motivazioni illustrate nei considerando da 272 a 279, la Commissione conclude che la compensazione corrisposta a Saremar costituisce un aiuto incompatibile alla ristrutturazione erogato a un'impresa in difficoltà. La misura non può quindi essere considerata compatibile con il mercato interno.

7.3.3 CONCLUSIONE

- (300) Le seguenti misure cui la RAS ha dato esecuzione a favore di Saremar costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno:
- la compensazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento sulle due rotte supplementari tra la Sardegna e il continente (10 milioni di EUR) concessa con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 ed effettivamente erogata a Saremar in due rate il 6 novembre 2012 e il 3 dicembre 2012;
 - la ricapitalizzazione deliberata il 15 giugno 2012 (6 099 961 EUR, di cui solo 824 309,69 EUR versati l'11 luglio 2012).
- (301) Il pagamento delle attività promozionali e le lettere di patronage non costituiscono aiuti di Stato a favore di Saremar.


7.4. CONCLUSIONE

- (302) Le misure di aiuto in questione sono incompatibili con il mercato interno. L'Italia ha illegittimamente dato esecuzione agli aiuti in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (303) Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere se lo Stato membro interessato debba sopprimere o modificare tale aiuto ⁽⁵³⁾. Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo imposto a uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino dello *status quo ante* ⁽⁵⁴⁾. La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵³⁾ Causa C-70/72 *Commissione contro Germania*, punto 13.

⁽⁵⁴⁾ Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 *Spagna contro Commissione*, punto 75.

⁽⁵⁵⁾ Causa C-75/97 *Belgio contro Commissione*, punti 64-65.



- (304) Facendo seguito a tale giurisprudenza, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽⁵⁶⁾ ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (305) Pertanto, poiché le misure identificate nel considerando 300 sono giudicate aiuti di Stato illegittimi e incompatibili, l'importo già erogato di tali misure, fino a un ammontare di 10 824 309,69 EUR, deve essere recuperato per ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto.
- (306) La presente decisione non riguarda né pregiudica le altre questioni oggetto delle decisioni del 2011 e 2012 o portate all'attenzione della Commissione dalle parti interessate nel corso dell'indagine avviata ai sensi di tali decisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le misure di aiuto di Stato concesse a Saremar sotto forma di compensazione di servizio pubblico con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 e sotto forma di apporto di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti di Saremar il 15 giugno 2012 sono incompatibili con il mercato interno. L'Italia ha illegittimamente dato esecuzione agli aiuti in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il pagamento delle attività promozionali e le lettere di patronage non costituiscono aiuti di Stato a favore di Saremar.

Articolo 2

1. L'Italia procede al recupero presso il beneficiario dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. L'importo da recuperare comprende gli interessi maturati dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁵⁷⁾ e del regolamento n. 271/2008 della Commissione ⁽⁵⁸⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.


Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - c) i documenti da cui risulti che al beneficiario è stato ingiunto di provvedere al rimborso degli aiuti.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽⁵⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁸⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

ALLEGATO

Informazioni sugli importi degli aiuti ricevuti da recuperare e già recuperati

Identità del beneficiario	Importo complessivo degli aiuti ricevuti nell'ambito del regime ⁽¹⁾	Importo complessivo degli aiuti da recuperare ⁽¹⁾ (Capitale)	Importo totale già rimborsato ⁽¹⁾	
			Capitale	Interessi

⁽¹⁾ Milioni in valuta nazionale

18CE0829



DECISIONE (UE) 2018/262 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2018

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!»

[notificata con il numero C(2018) 895]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il tema portante della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» è: «I governi non sono in grado di gestire i flussi migratori. La maggior parte di noi vuole aiutare le persone in difficoltà, perché la loro incolumità ci sta a cuore. Milioni di persone si sono già fatte avanti per aiutarli. Adesso vogliamo essere ascoltati. Pretendiamo un'Europa accogliente! Chiediamo alla Commissione europea di intervenire.»
- (2) Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «1. I cittadini di tutta Europa vogliono sostenere economicamente i rifugiati, offrendo loro un alloggio sicuro ed una nuova vita. Vogliamo che la Commissione offra un sostegno diretto ai gruppi locali che aiutano i rifugiati a cui sono concessi visti nazionali. 2. Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto umanitario o accoglienza. Vogliamo che la Commissione impedisca ai governi di punire i volontari. 3. Tutti hanno diritto alla giustizia. Vogliamo che la Commissione garantisca metodi e norme più efficaci per difendere tutte le vittime di sfruttamento sul lavoro e di criminalità in tutta Europa, nonché le vittime di violazioni dei diritti umani alle nostre frontiere.»
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) Possono essere adottati atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati nei seguenti settori:
 - per quanto riguarda i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE;
 - per quanto riguarda le misure finalizzate a una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;
 - per istituire norme minime sui diritti delle vittime della criminalità, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, sulla base dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c) del TFUE;
 - per istituire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in determinati settori, sulla base dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2 del TFUE.
- (6) Per quanto riguarda la seconda parte della proposta d'iniziativa dei cittadini, le competenze dell'Unione ai sensi dell'articolo 83 del TFUE sono limitate dal fatto che l'articolo 83 del TFUE, pur conferendo all'Unione la competenza ai fini della fissazione di norme minime relative alla definizione dei reati, non consente di vietare agli Stati membri di sanzionare, qualora lo ritengano appropriato, altri tipi di comportamento, comprese azioni legate all'immigrazione clandestina.

(1) GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.



- (7) Tuttavia la seconda parte della proposta di iniziativa dei cittadini deve essere esaminata anche alla luce dell'articolo 79 del TFUE. A norma di tale disposizione, ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione finalizzati a una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, e quindi dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.
- (8) Per questi motivi la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (9) Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.
- (10) La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» dovrebbe pertanto essere registrata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2018.


Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (i membri del comitato di cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini «We are a welcoming Europe, let us help!», rappresentati da Isabelle CHOPIN e Emma BONINO in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2018

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente

18CE0830



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/263 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. Le misure di protezione stabilite in detta decisione di esecuzione sono volte a ridurre i rischi di diffusione della malattia.
- (2) La peste suina africana è una malattia virale dei suini domestici e selvatici che può avere gravi conseguenze socioeconomiche. Gli spostamenti di animali infetti, di prodotti suini contaminati e lo smaltimento illegale delle carcasse sono i mezzi di diffusione più frequenti della malattia. È di fondamentale importanza evitare la diffusione della peste suina africana legata all'attività umana. Di conseguenza, al fine di garantire che le informazioni sulle misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE, comprese le restrizioni sugli spostamenti di suini e di loro prodotti, siano efficacemente portate a conoscenza dei viaggiatori, compresi quelli che viaggiano su strada, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali portino tali misure all'attenzione dei viaggiatori che si spostano dalle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Questi messaggi dovrebbero essere adattati al livello di rischio di introduzione della malattia. Un'azione coordinata delle autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbe inoltre garantire che le informazioni diffuse attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione del pubblico siano adeguate allo scopo.
- (3) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di cinghiali selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015; nella relazione scientifica sull'analisi epidemiologica della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017; e nella relazione scientifica sull'analisi epidemiologica della peste suina africana negli stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 ⁽⁵⁾. Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della febbre suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla malattia, è opportuno delimitare zone di rischio più elevato e di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle negli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* 2015;13(7):4163 [pagg. 92]; *The EFSA Journal* 2017;15(3):4732 [pagg. 73] e *The EFSA Journal* 2017;15(11): 5068 [pagg. 30].



- (4) Inoltre, affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, evitando nel contempo inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione nonché l'introduzione di ostacoli non giustificati agli scambi da parte di paesi terzi, è opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

- 1) L'articolo 15 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 bis

Obblighi di informazione degli Stati membri

1. Gli Stati membri interessati garantiscono che gli operatori del settore del trasporto passeggeri, compresi gli operatori portuali e aeroportuali, le agenzie di viaggio (inclusi gli organizzatori di viaggi di caccia) e gli operatori dei servizi postali siano tenuti a richiamare l'attenzione dei loro clienti sulle misure di protezione stabilite nella presente decisione, in particolare fornendo in modo adeguato informazioni sui divieti principali ivi stabiliti ai viaggiatori che si spostano dalle zone elencate nell'allegato della presente decisione e ai clienti dei servizi postali.

A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure di protezione stabilite nella presente decisione.

2. Tutti gli Stati membri assicurano che su tutti i principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionale e reti stradali connesse, informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della febbre suina africana e sulle misure di protezione stabilite nella presente decisione siano portate all'attenzione di tutti i viaggiatori in maniera chiara e visibile.

In particolare, tali informazioni sono presentate in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori che provengono da, o si dirigono verso, le zone elencate nell'allegato della presente decisione o da paesi terzi a rischio di diffusione della peste suina africana.

3. Gli Stati membri interessati coordinano le loro azioni per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano efficacemente diffuse dagli operatori del settore del trasporto e dagli operatori dei servizi postali a destinatari finali specificamente identificati.»

- 2) L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Brumov,
 - Březůvky,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Doubravy,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Horní Lhota u Luhačovic,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Karlovice u Zlína,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Kvítkovice u Otrokovic,



- Lhota u Zlína,
- Lipina,
- Lipová u Slavičína,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Ludkovice,
- Luhačovice,
- Machová,
- Mirošov u Valašských Klobouk,
- Mysločovice,
- Napajedla,
- Návojná,
- Nedašov,
- Nedašova Lhota,
- Nevšová,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Otrokovice,
- Petruvka u Slavičína,
- Podhradí u Luhačovic,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Provodov na Moravě,
- Rokytnice u Slavičína,
- Rudimov,
- Řetechov,
- Salaš u Zlína,
- Sazovice,
- Sehradice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Slopné,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,



- Štítná nad Vláří,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Vysoké Pole,
- Žlutava.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas, Snēpeles un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Kruopių ir Papilės seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,



- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Nevarėnų ir Tryškių seniūnijos.

5. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gmina Dubeninki w powiecie gołdapskim,
- gmina Ruciane-Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świątajno i część gminy Wieliczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,
- gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępól w powiecie bartoszyckim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski) i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraz i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Wizajny, Przerośl, Filipów, część gminy Raczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,



- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
 - gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - gminy Grębków, Liw, Miedzna i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
 - gminy Kotuń, Mokobody, Wodynie, Skórzec i Siedlce w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - powiat ostrowski,
 - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo i Załuski w powiecie płońskim,
 - gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
 - gminy Obryte, Winnica, Zatory i Pułtusk z miastem Pułtusk w powiecie pułtuskim,
 - gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Dąbrówka, Klembów, Poświętne i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica, Stanisławów, i Latowicz w powiecie mińskim,
 - gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie garwolińskim,
 - gminy Lesznowola i Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,
 - gminy Grójec, Jasieniec i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,
 - gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn w powiecie przuskowskim,
 - gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
 - gminy Iłów, Młodziszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łączyńskim,
 - gmina Borki w powiecie radzyńskim,
 - gmina Adamów, Krzywdą, Serokomla, Wojcieszków i Wola Mysłowska w powiecie łukowskim,
 - gminy Dorohusk, Dubienka, Kamień, Chełm, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i Żmudź w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - gminy Firlej, Kock, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.



PARTE II

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

— katastrální území obcí v okrese Zlín:

- Bratřejov u Vizovic,
- Březnice u Zlína,
- Březová u Zlína,
- Dešná u Zlína,
- Dolní Ves,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Ostrata,
- Podkopná Lhota,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,




- Raková,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Haapsalu linn,
- Hanila vald,
- Harju maakond,
- IDA-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kullamaa vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
- Lihula vald,
- Martna vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
- Nõva vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,




- Rapla maakond,
- Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,
- Torgu vald,
- Valga maakond,
- Viljandi maakond,
- Vormsi vald,
- Võru maakond.


3. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Bēnes, Lielaucē un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,



- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvberzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,



- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēnu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Siļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novads,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,




- Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

4. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliunos, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybės savivaldybės: Dotnavos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojūkių ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnųjų ir Girkalnio seniūnijų dalis pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,



- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

5. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- część gminy Wieliczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,
- gmina Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
- gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Drohiczyn w powiecie siemiatyckim,
- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczel i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzemy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Łapy, Michałowo, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), gminy Orla i Boćki w powiecie bielskim,
- powiat sejneński,
- gminy Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki część gminy Raczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- gminy Augustów z miastem Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok.



w województwie mazowieckim:

- gmina Przesmyki, Domanice, Suchożebry, Mordy, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- gmina Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Łosice i Olszanka w powiecie łosickim,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin, miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym w powiecie nowodworskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat otwocki,
- gminy Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
- gmina Chynów w powiecie grójeckim,
- powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:


- gminy Wohyń, Ulan-Majorat Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
- gmina wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski i Trzebieszów w powiecie łukowskim,
- gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
- gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim,
- gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Sosnowica i Siemień w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada i Ostrówek w powiecie lubartowskim,
- gminy Ruda Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Audru vald,
- Lääne-Nigula vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 230,
- Orissaare vald,
- Põide vald,
- Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maantee nr 31,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.



2. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vitiņu pagasts,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
- Priekule novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekule pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropāžu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Vārkavas novads,
- Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Jsovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,



- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostaglio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Pajstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:


- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»



REGOLAMENTO (UE) 2018/264 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2018

che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 8, e dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, alla Commissione è conferito il potere di adottare le modalità di applicazione dei contributi alla produzione di base e del coefficiente per il calcolo del contributo complementare che devono essere riscossi presso i titolari delle quote nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (2) I regolamenti (CE) n. 2267/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1993/2001 della Commissione ⁽³⁾ hanno fissato i contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero.
- (3) Nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2038/1999. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1260/2001. Il regolamento (CE) n. 318/2006, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁶⁾, ha sostituito il sistema di contributi variabili alla produzione dello zucchero consistente nell'autofinanziamento del regime delle quote di produzione con una nuova tassa sulla produzione intesa a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007, tale tassa temporanea sulla produzione è rimasta applicabile fino al 30 settembre 2017.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271 del 12.10.2001, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



- (4) Con sentenza del 9 febbraio 2017 nella causa C-585/15, *Raffinerie Tirlemontoise* ⁽¹⁾, la Corte ha invalidato i regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- (5) La Corte ha dichiarato inoltre che l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- (6) Per conformarsi alla sentenza della Corte è pertanto opportuno che gli importi dei contributi alla produzione e i contributi complementari siano fissati al livello appropriato.
- (7) In particolare, la «perdita media» deve essere ottenuta dividendo l'importo complessivo delle restituzioni versate per il totale dei quantitativi esportati dei prodotti ammissibili alla restituzione, a prescindere dalla circostanza che siano stati esportati con o senza restituzione. L'applicazione del metodo precisato dalla Corte diminuisce sensibilmente l'ammontare della «perdita media» e della «perdita complessiva» che devono essere coperte dai contributi per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001.
- (8) La revisione dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 inciderà sull'importo che i produttori di zucchero devono versare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo A o B e l'importo di tali contributi riscossi per le campagne di commercializzazione interessate.
- (9) Conformemente alla regolamentazione relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in vigore fino al 2006, i contributi erano versati dai fabbricanti di zucchero ma questi ultimi recuperavano il 60 % di tali costi dai produttori di barbabietole acquistando le barbabietole ad un prezzo inferiore. L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva che quando gli importi dei contributi erano fissati al di sotto del livello massimo per i contributi A o B (ovvero rispettivamente il 2 % o il 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco) i fabbricanti di zucchero dovessero corrispondere ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza fra l'importo massimo del contributo in questione e l'importo del contributo di base o del contributo B effettivamente riscosso.
- (10) È opportuno pertanto fissare gli importi rivisti che i produttori di zucchero dovrebbero rimborsare ai venditori di barbabietole. Ai venditori di barbabietole dovrebbe essere rimborsata soltanto la differenza fra i vecchi e i nuovi importi.
- (11) Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, ricalcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 66 941 664 EUR. È opportuno fissare di conseguenza il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 e applicarlo retroattivamente alla campagna di commercializzazione in questione.
- (12) Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, calcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 49 376 802 EUR.
- (13) Ai fini della certezza del diritto e per assicurare un trattamento uniforme degli operatori economici interessati nei diversi Stati membri, è necessario fissare una data entro la quale definire i contributi oggetto del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ⁽²⁾. Questo termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data.
- (14) È opportuno che sia rimborsata la differenza tra le somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero determinati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi stabiliti dal presente regolamento.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017, C-585/15, *Raffinerie Tirlemontoise*, ECLI:EU:C:2017:105.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 39).



- (15) Dalla sentenza della Corte si evince la necessità di applicare i contributi, così corretti, a decorrere dalle date in cui i contributi sono stati dichiarati nulli. Il calcolo dei contributi alla produzione e dei contributi complementari fissati dal presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 sono fissati al punto 1) dell'allegato.
2. Il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare al contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1999/2000 è fissato al punto 2) dell'allegato.
3. Gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B per la campagna di commercializzazione 2000/2001 sono fissati al punto 3) dell'allegato.

Articolo 2

1. La data per l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2018, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell'applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati.
2. La differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi previsti all'articolo 1 del presente regolamento è rimborsata agli operatori economici che hanno versato contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, su richiesta debitamente motivata di questi ultimi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


L'articolo 1 si applica a decorrere dal:

- 13 ottobre 2000 per la campagna di commercializzazione 1999/2000;
- 12 ottobre 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV



ALLEGATO

- 1) Contributi alla produzione nel settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 1

	Campagna di commercializzazione 1999/2000 (EUR per tonnellata)	Campagna di commercializzazione 2000/2001 (EUR per tonnellata)
a) Zucchero bianco come contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B	12,638	12,638
b) Zucchero bianco come contributo B per lo zucchero B	236,963	111,114
c) Materia secca come contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B	5,330	5,330
d) Materia secca come contributo B per l'isoglucosio B	99,425	46,636
e) Materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e lo sciroppo di inulina B	12,638	12,638
f) Materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio come contributo B per lo sciroppo di inulina B	236,963	111,114

- 2) Coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 0,10034
- 3) Importo che i produttori di zucchero sono tenuti a pagare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo effettivamente riscosso, di cui all'articolo 1, paragrafo 3

	Campagna di commercializzazione 2000/2001 (EUR per tonnellata)
Barbabietola B di qualità standard	9,816

18CE0832



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/265 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Squacquerone di Romagna» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 679/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Squacquerone di Romagna» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Squacquerone di Romagna (DOP)] (GU L 198 del 25.7.2012, pag. 6).

⁽³⁾ GU C 368 del 28.10.2017, pag. 16.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/266 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2018****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Thym de Provence» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Francia al fine di registrare la denominazione «Thym de Provence» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 9 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 22 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso alla Francia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Germania.
- (3) La Germania si è opposta alla registrazione della denominazione «Thym de Provence» in quanto essa comprometterebbe l'utilizzo della denominazione «Herbes de Provence» («Kräuter der Provence» in tedesco), comunemente utilizzata nella preparazione di spezie e condimenti per descrivere un tipico mélange di erbe aromatiche composto generalmente, tra l'altro, da rosmarino, origano, timo, salvia e lavanda, ma anche da foglie di alloro e altre spezie quali noce moscata e chiodi di garofano in varie combinazioni. Benché contenga erbe aromatiche tipicamente provenzali, il mix di erbe denominato «Herbes de Provence» contiene anche altre spezie quali alloro e noce moscata che non sono tipici della Provenza. Inoltre, esso è prodotto a partire da erbe aromatiche che non necessariamente provengono dalla Provenza. La registrazione della denominazione «Thym de Provence» potrebbe pertanto mettere a rischio la commercializzazione dell'intero mélange di erbe e spezie denominato «Herbes de Provence».
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 1º agosto 2017 la Commissione ha invitato la Francia e la Germania ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati dalla Francia alla Commissione il 6 novembre 2017.
- (6) La Francia e la Germania hanno convenuto che anche dopo la registrazione della denominazione «Thym de Provence» come IGP l'uso del termine «Herbes de Provence», comprensivo delle relative traduzioni, dovrebbero continuare ad essere autorizzato nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
- (7) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra la Francia e la Germania.
- (8) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Thym de Provence» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Thym de Provence» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 92 del 24.3.2017, pag. 14.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Articolo 2

Il termine «Herbes de Provence», comprensivo delle relative traduzioni, può continuare ad essere utilizzato nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0834



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/267 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

—



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>1) Prodotto (cosiddetto «masterbatch») in forma di pellet termoplastici costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — olio di lavanda; — olio di menta piperita; — citronellale; — benzoato di sodio; — un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE). <p>Il prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione degli oli essenziali durante il processo di trasformazione della plastica. Lo scopo è evitare che certi animali mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.</p>	3302 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.</p> <p>La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore degli oli essenziali.</p> <p>Gli oli essenziali sono la componente principale e conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale (ossia le proprietà repellenti contro roditori, termiti e altri animali).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3302 90 90 come altri miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria.</p>
<p>2) Prodotto (cosiddetto «masterbatch») in forma di pellet termoplastici costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — permetrina (ISO); — olio di timolo; — olio di eugenolo; — olio di citrale; — denatonium benzoato; — derivati dell'acido benzoico; — lidocaina (DCI); — un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE). <p>Il prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione dell'insetticida durante il processo di trasformazione della plastica. Lo scopo è evitare che le termiti mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.</p>	3808 91 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 10.</p> <p>La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore dell'insetticida.</p> <p>La classificazione alla voce 3302 è esclusa in quanto nel prodotto vi sono solo tracce di oli essenziali (timolo, eugenolo e citrale). Di conseguenza, essi non contribuiscono in misura significativa al carattere essenziale del prodotto. L'insetticida [permetrina (ISO)] è la componente principale e conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (ossia allontanare le termiti).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3808 91 10 come insetticida a base di piretroidi.</p>

18CE0835



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/268 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	116,8	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	132,1 118,7	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	244,4 225,4 314,4 255,8	17 22 0 13	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	320,5 314,7	0 0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	446,6	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	224,3	19	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE0836



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/269 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2018****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la diciassettesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 febbraio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 110,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



DECISIONE (UE) 2018/270 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2018****che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 19 dicembre 2017 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Central Bank of Cyprus (BCE/2017/43) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank of Cyprus, KPMG Limited, è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.
- (3) La Central Bank of Cyprus ha selezionato PricewaterhouseCoopers Limited quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers Limited siano nominati quali revisori esterni della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14. PricewaterhouseCoopers Limited sono accettati come revisori esterni della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

⁽¹⁾ GU C 2 del 5.1.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).




Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

18CE0838



DECISIONE (UE) 2018/271 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2018****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rosario CROCCETTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Sig. Gaetano ARMAO, *Vicepresidente ed Assessore all'Economia della Regione Siciliana.**Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018


*Per il Consiglio**Il presidente*

K. VALCHEV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/272 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2018

sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC)

[notificata con il numero C(2018) 826]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il Belgio, la Francia, la Grecia, Israele, l'Italia, la Norvegia, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna hanno chiesto alla Commissione di istituire il Centro europeo di risorse biologiche marine – Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC). I suddetti Stati hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di EMBRC-ERIC.
- (2) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, dopo la data del recesso, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009, ai fini della presente decisione di esecuzione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.
- (5) Il comitato per l'attuazione del regolamento relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il Centro europeo di risorse biologiche marine – Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto dell'EMBRC-ERIC figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).



Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione



ANEXO

CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE LOS ESTATUTOS DEL EMBRC-ERIC

Los siguientes artículos y apartados de los artículos de los estatutos del EMBRC-ERIC establecen los contenidos fundamentales de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 723/2009

1. Tareas y actividades

(artículo 4 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El EMBRC-ERIC funcionará como una organización central con nodos individuales de funcionamiento distribuido y coordinado según se defina en un acuerdo de nivel de servicio, bajo la dirección del Director Ejecutivo, al que apoyarán la Secretaría, el Comité de Nodos y los funcionarios de enlace. Las relaciones entre la sede y los nodos o los operadores, y sus recursos, se regularán por los acuerdos de nivel de servicio para la prestación de servicios, la aportación de productos y la realización de actividades en pos de las elevadas ambiciones de esta infraestructura de investigación.
2. El EMBRC-ERIC proporcionará un punto de entrada único para acceder a una amplia cartera de servicios y plataformas de investigación, ecosistemas marinos, recursos biológicos, infraestructuras electrónicas y metadatos.
3. Los servicios prestados y las actividades emprendidas por el EMBRC-ERIC incluirán, entre otros:
 - a) acceso a una cartera de plataformas de investigación, recursos biológicos, servicios analíticos y datos;
 - b) actividades conjuntas de investigación y desarrollo a través de un programa de desarrollo coordinado a largo plazo entre los nodos nacionales;
 - c) apoyo de acceso a material biológico marino, incluso material genético, y asesoramiento y orientación sobre el uso de los recursos biológicos marinos;
 - d) flujos de trabajo integrados de servicios de alta calidad para el acceso a recursos biológicos, analíticos y de datos, mediante el despliegue de tecnologías y prácticas de apoyo comunes;
 - e) refuerzo de la conexión de la ciencia con la industria a través de un servicio coordinado de transferencia de conocimientos y tecnología;
 - f) instalaciones y cursos de formación para investigadores y personal técnico;
 - g) colaboración con las infraestructuras de investigación en ámbitos relacionados o complementarios;
 - h) compromiso con las partes interesadas pertinentes de las regiones marítimas europeas, en apoyo de sus políticas medioambientales y su bioeconomía azul.
4. Las actividades se llevarán a cabo de conformidad con las políticas establecidas en los artículos 21 a 26 de los estatutos, que se anexarán al reglamento interno y se pondrán a disposición de los usuarios.

2. Sede estatutaria del EMBRC-ERIC


(artículo 2, apartado 2, de los estatutos del EMBRC-ERIC)

El EMBRC-ERIC tendrá su sede estatutaria en París, Francia.

3. Denominación

(artículo 2, apartado 1, de los estatutos del EMBRC-ERIC)

La denominación de la infraestructura de investigación será Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas, en lo sucesivo «EMBRC-ERIC».



4. Duración

(artículo 27 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El EMBRC-ERIC se establecerá por un período inicial que finalizará el 31 de diciembre de 2040.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de los estatutos, el EMBRC-ERIC continuará existiendo por períodos sucesivos de cinco años después del período inicial si así lo establece la correspondiente decisión de la Asamblea General con arreglo al artículo 15, apartado 9, de los estatutos.

5. Liquidación

(artículo 28 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. La liquidación del EMBRC-ERIC será consecuencia de una decisión de la Asamblea General con arreglo al artículo 15, apartado 9, de los estatutos.
2. El Director Ejecutivo deberá notificar por escrito a la Comisión en un plazo de diez días:
 - a) la decisión de liquidación de la Asamblea General; y
 - b) la conclusión del procedimiento de liquidación.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de los estatutos, los eventuales activos y pasivos restantes tras el pago de los activos o las deudas del EMBRC-ERIC se repartirán entre los afiliados en proporción a su contribución acumulada al EMBRC-ERIC en el momento de la disolución.
4. El EMBRC-ERIC dejará de existir el día en que la Comisión publique el anuncio correspondiente en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

6. Responsabilidad


(artículo 9 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El EMBRC-ERIC será responsable de sus deudas.
2. La responsabilidad de cada afiliado respecto de las deudas y los pasivos del EMBRC-ERIC, cualquiera que sea su naturaleza, se limitará a su contribución respectiva al EMBRC-ERIC.
3. El EMBRC-ERIC suscribirá las pólizas de seguro adecuadas para cubrir los riesgos inherentes a su construcción y funcionamiento.

7. Política de acceso, política de datos y política de difusión

(artículo 22 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El Director Ejecutivo someterá a la aprobación de la Asamblea General las políticas del EMBRC-ERIC de acceso, datos y difusión relativas al modo en que el EMBRC-ERIC da acceso a la cartera de servicios y plataformas de investigación, ecosistemas marinos, recursos biológicos e infraestructuras electrónicas.
2. El acceso al EMBRC-ERIC estará abierto a todo tipo de usuarios, de todos los países europeos y no europeos, no necesariamente de forma gratuita. Las solicitudes se someterán a un proceso de racionalización que incluirá comprobaciones de la elegibilidad y la viabilidad. La descripción técnica y científica del EMBRC-ERIC proporciona más detalles sobre las condiciones para el acceso de los usuarios.
3. Se hará un seguimiento del acceso y se medirá la satisfacción de los usuarios mediante un mecanismo para recoger sus opiniones, como parte del aseguramiento de la calidad, con vistas a la mejora continua del acceso y los servicios.
4. El EMBRC-ERIC promoverá la interoperabilidad de las infraestructuras electrónicas y la normalización para hacer frente a grandes volúmenes de datos generados de diversa índole, y desarrollará o adoptará protocolos, herramientas y pericia en materia de tratamiento de datos aceptados por la comunidad interesada.



5. El EMBRC-ERIC promoverá los principios de fuente abierta y acceso abierto con relación a los datos, y fomentará la transferencia de conocimientos y la difusión de datos e información estableciendo vínculos con las iniciativas europeas existentes que sean pertinentes con respecto a los datos medioambientales y biológicos y a la bioinformática, tales como Elixir y LifeWatch ERIC, y con colecciones de datos reconocidas como EurOBIS, Emodnet, Pangaea, GEOSS y Copernicus.
6. La política de acceso, la política de datos y la política de difusión del EMBRC-ERIC serán aprobadas por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexarán al reglamento interno.

8. Política de evaluación científica

(artículo 23 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. Cada tres años se llevará a cabo un análisis científico de las actividades, los servicios y las plataformas del EMBRC-ERIC, que estará coordinado por el Director Ejecutivo y se presentará a la Asamblea General.
2. La política de evaluación científica del EMBRC-ERIC será aprobada por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexará al reglamento interno.

9. Derechos de propiedad intelectual

(artículo 21 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El Director Ejecutivo diseñará, previa consulta con el Consejo Consultivo de Ciencia e Innovación, la política de derechos de propiedad intelectual del EMBRC-ERIC en relación con la identificación, la asignación, la protección, la gestión y el mantenimiento de tales derechos, así como con las actividades de transferencia de tecnología derivadas de ellos, y la someterá a la aprobación de la Asamblea General.
2. La política de propiedad intelectual del EMBRC-ERIC regulará los derechos de propiedad y uso en el seno del EMBRC-ERIC, así como de cara a terceros y a los socios contractuales, garantizando un uso conforme y leal con modelos justos de compensación por las aportaciones y la propiedad intelectuales de cualquier participante en el EMBRC-ERIC.
3. Ninguna disposición de los presentes estatutos podrá interpretarse de modo que afecte a los derechos de propiedad intelectual y a las políticas de los operadores en esta materia según determinen las disposiciones legislativas y reglamentarias pertinentes de los afiliados y los acuerdos internacionales de los que sean parte.
4. Los derechos de propiedad intelectual que genere, cree, obtenga o desarrolle el personal del EMBRC-ERIC se otorgarán al EMBRC-ERIC, que será su titular.
5. La política de derechos de propiedad intelectual del EMBRC-ERIC será aprobada por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexará al reglamento interno.

10. Política de empleo

(artículo 24 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El EMBRC-ERIC practicará, como empleador, una política de igualdad de oportunidades. Los procedimientos de selección de los candidatos a puestos de trabajo del EMBRC-ERIC serán transparentes y no discriminatorios, y respetarán la igualdad de oportunidades.
2. Los contratos de empleo cumplirán las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables de los países en los que el personal lleve a cabo sus actividades.
3. El EMBRC-ERIC anunciará todas las ofertas de empleo y establecerá un plazo adecuado para la recepción de solicitudes.
4. El EMBRC-ERIC no ofrecerá ningún puesto a ningún candidato antes de que transcurra dicho plazo.
5. La política de empleo será aprobada por la Asamblea General, se anexará al reglamento interno y se publicará en el sitio web del EMBRC-ERIC.
6. La política de empleo se regirá por las leyes del afiliado anfitrión.




11. Política de contratación pública

(artículo 25 de los estatutos del EMBRC-ERIC)

1. El Director Ejecutivo preparará, para su aprobación por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos, las normas detalladas sobre los procedimientos y los criterios de contratación pública.
2. La política de contratación pública del EMBRC-ERIC respetará los principios de transparencia, proporcionalidad, reconocimiento mutuo, igualdad de trato, competencia y no discriminación.
3. En el marco de su política de contratación pública, el EMBRC-ERIC publicará en su sitio web sus procedimientos de licitación para productos y servicios, de contratación pública y de publicación de licitaciones.
4. La política de contratación pública del EMBRC-ERIC será aprobada de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anejará al reglamento interno.

18CE0840



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, l'articolo 89, l'articolo 145, paragrafo 4, l'articolo 147, paragrafo 3, e l'articolo 223, paragrafo 2, e l'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 5, di tale regolamento,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 89, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾. La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la sua gestione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite e gli obblighi di comunicazione nel settore vitivinicolo e conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/2008 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 436/2009 ⁽⁵⁾ della Commissione, nonché alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 606/2009 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 607/2009 ⁽⁷⁾ della Commissione relative alla certificazione dei vini varietali e alle norme amministrative relative ai registri delle entrate e delle uscite. Ai fini della semplificazione, il nuovo atto delegato dovrebbe inoltre comprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (2) Per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ⁽⁹⁾. È opportuno definire i vari tipi di superfici vitate e di operatori in relazione ai diritti e obblighi specifici disposti per ciascuno di essi in entrambi i regolamenti.
- (3) L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per gli impianti viticoli su presentazione di una domanda da parte dei produttori che




intendono impiantare o reimpiantare viti. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 di tale articolo, alcune superfici sono esentate dal sistema di autorizzazioni. Occorre stabilire norme sulle condizioni di applicazione di tale esenzione. Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze dovrebbero essere usate solo per gli scopi specificati onde evitare l'elusione del nuovo sistema. I prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici non dovrebbero essere commercializzati salvo se gli Stati membri ritengono che non vi siano rischi di turbativa del mercato. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri per marze proseguano in conformità alle disposizioni loro applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/560. Al fine di garantire che le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori non contribuiscano a perturbare il mercato, è opportuno stabilire un limite alle dimensioni di tali superfici e subordinare l'esenzione alla condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali. Analogamente, tale esenzione dovrebbe essere estesa anche alle organizzazioni che non esercitano un'attività commerciale. Per le superfici stabilite da un produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, è opportuno stabilire una condizione per quanto riguarda l'estensione massima della nuova superficie in modo da evitare di compromettere gli obiettivi generali del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

- (4) L'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. È opportuno definire condizioni specifiche abbinata ad alcuni dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire la parità delle loro condizioni di attuazione ed evitare l'elusione del sistema da parte dei produttori ai quali le autorizzazioni sono concesse. Inoltre dovrebbero essere mantenuti i tre criteri supplementari introdotti dal regolamento delegato (UE) 2015/560: un criterio di ammissibilità relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle indicazioni geografiche protette; un criterio di priorità a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende; e un criterio di priorità a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Il criterio di ammissibilità risponde al bisogno di proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti. Il primo criterio di priorità favorisce taluni richiedenti in base al loro comportamento precedente da cui risulta che rispettano le regole del sistema di autorizzazioni e che, finché possiedono superfici vitate fuori produzione che potrebbero generare autorizzazioni di reimpianto, non presentano richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Il secondo criterio di priorità è volto a favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, al fine di promuovere l'uso sociale di terreni che rischierebbero altrimenti di andare fuori produzione.
- (5) In considerazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per tener conto delle diversità naturali e socio-economiche e delle differenti strategie di crescita degli operatori economici nelle diverse zone di un particolare territorio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i tre criteri supplementari di ammissibilità e di priorità, in modo differenziato a livello regionale, a seconda che si tratti di zone specifiche ammissibili alla denominazione di origine protetta (DOP), di zone specifiche ammissibili all'indicazione geografica protetta (IGP) o di zone senza indicazione geografica. Tali differenze nell'applicazione di tali criteri nelle varie zone di un particolare territorio dovrebbero sempre essere basate sulle diversità tra tali zone.
- (6) Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni, quando le loro azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.
- (7) L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato a estirpare e di vigneti con nuovi impianti. Al fine di prevenire irregolarità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di assicurare con mezzi adeguati l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e di subordinare la concessione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato all'obbligo di costituire una cauzione. È inoltre necessario specificare che, se l'estirpazione non è eseguita entro il termine di 4 anni stabilito nella suddetta disposizione, i vigneti impiantati sulla superficie oggetto dell'impegno devono essere considerati non autorizzati.
- (8) L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di limitare i reimpianti, sulla base di una raccomandazione di organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative, nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. È opportuno definire i motivi o le ragioni di tali decisioni di limitazione per precisarne la portata, assicurando la coerenza del sistema ed evitandone l'elusione. È opportuno far sì che l'automaticità del rilascio delle autorizzazioni al reimpianto di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non comprometta la




possibilità, per gli Stati membri, di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche zone conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 di detto regolamento. Nondimeno è opportuno precisare che taluni casi specifici possono non essere considerati un'elusione del sistema.


- (9) L'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede l'obbligo per alcuni Stati membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. I dettagli delle informazioni da includere nello schedario viticolo dovrebbero essere fissati nel presente regolamento.
- (10) L'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nel territorio dell'Unione soltanto se scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. È opportuno stabilire le norme relative all'uso di tale documento di accompagnamento.
- (11) L'esperienza maturata negli Stati membri ha dimostrato che la portata delle esenzioni dall'obbligo di trasportare i prodotti vitivinicoli con un documento di accompagnamento può coprire anche distanze maggiori e una gamma più ampia di operazioni, facilitando così gli spostamenti di vino, senza impedire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. In particolare, è opportuno esonerare anche il succo e il mosto di uva di cui ai codici NC da 2009 61 a 2009 69 consegnati a operatori che non sono coinvolti nel processo di vinificazione, in quanto tali operatori non sono soggetti al controllo delle autorità incaricate del settore vitivinicolo e la tracciabilità di tali prodotti può essere garantita per mezzo di un documento commerciale.
- (12) La direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾ contiene disposizioni armonizzate per taluni prodotti sottoposti ad accisa, comprese alcune bevande alcoliche, e prevede un documento amministrativo elettronico e altri documenti che devono accompagnare le partite di tali merci. Al fine di stabilire norme uniformi applicabili all'interno dell'Unione e di semplificare le formalità amministrative per gli operatori, è opportuno disporre che, per l'applicazione della normativa in materia di accise, i documenti di accompagnamento delle partite di prodotti vitivinicoli siano considerati anche documenti di accompagnamento riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (13) Tenuto conto dell'articolo 40 della direttiva 2008/118/CE e al fine di accelerare le formalità amministrative per gli operatori e di presentare maggiori garanzie di affidabilità per la certificazione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno riconoscere l'uso di un sistema d'informazione semplificato per il rilascio dei documenti di accompagnamento elettronici predisposto dagli Stati membri, che stabilisca l'uso di un documento commerciale che contenga almeno i dettagli necessari a identificare il prodotto e a tracciarne la circolazione per quanto riguarda le partite di prodotti vitivinicoli di piccoli produttori e le partite di prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa. Tuttavia, per consentire agli Stati membri che non dispongono ancora di tale sistema d'informazione di predisporlo, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere utilizzati documenti di accompagnamento sia elettronici sia cartacei.
- (14) Tenuto conto dell'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare procedure e documenti semplificati che consentano loro di monitorare i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio.
- (15) I documenti di accompagnamento possono anche servire a certificare alcune caratteristiche dei prodotti vitivinicoli in generale e l'annata o le varietà di uve da vino e le relative DOP o IGP in particolare. Per garantire la parità di trattamento a tutti gli operatori, il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni alle quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati ai fini di tale certificazione. Per semplificare le formalità amministrative degli operatori e per sollevare le autorità competenti da incombenze ripetitive, è opportuno prevedere la possibilità che queste ultime autorizzino gli speditori a compilare i documenti di accompagnamento e ad autocertificare l'origine o la provenienza e le caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, l'annata e le varietà di uve da vino da cui sono stati ottenuti i prodotti e la DOP o l'IGP del vino.
- (16) Quando gli operatori, su richiesta di paesi terzi, hanno l'obbligo di fornire certificati specifici riguardanti le caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare una certificazione per prodotti vitivinicoli esportati e stabilirne le condizioni di autenticità e d'uso.
- (17) In aggiunta ai documenti di accompagnamento, alcuni documenti complementari, quali le dichiarazioni di esportazione, sono richiesti dalla normativa doganale come prova dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli. È opportuno pertanto definire procedure supplementari per la redazione e la convalida di tali documenti in conformità alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ o in forza dello stesso.




- (18) I prodotti vitivinicoli sfusi sono maggiormente esposti a manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati. Per tali partite è pertanto opportuno richiedere informazioni preliminari delle autorità competenti del luogo di carico relativamente ai dettagli inseriti nel documento di accompagnamento, sempre che non sia in uso un sistema d'informazione che consenta all'autorità competente del luogo di scarico di essere a conoscenza di tali dettagli.
- (19) Per facilitare i controlli, da parte delle autorità competenti, dei trasporti di partite di prodotti di paesi terzi immessi in libera pratica o di prodotti dell'Unione che sono stati inizialmente esportati e successivamente reimportati nell'Unione, è opportuno richiedere, sui documenti che accompagnano le partite di tali prodotti dopo l'immissione in libera pratica, l'apposizione di un riferimento ai documenti utilizzati per l'immissione in libera pratica o, nel caso di prodotti originari dell'Unione, al documento di accompagnamento rilasciato per la spedizione iniziale o a un altro documento accettato attestante l'origine dei prodotti.
- (20) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire norme per armonizzare le misure che il destinatario deve adottare in caso di rifiuto di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento e specificare con quale documento di accompagnamento il prodotto può essere successivamente trasportato.
- (21) Per affrontare i casi in cui l'autorità competente ritiene o ha un valido motivo di sospettare che uno speditore abbia commesso una violazione grave delle norme dell'Unione o nazionali nel settore vitivinicolo per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli con documenti di accompagnamento o le condizioni di produzione o la composizione di tali prodotti e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la successiva circolazione o di decidere in merito all'uso futuro del prodotto in questione, è opportuno stabilire norme dettagliate concernenti la procedura che può essere richiesta dall'autorità competente per quanto riguarda i documenti di accompagnamento e lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti in tali casi.
- (22) Al fine di garantire un effetto dissuasivo o di ripristinare la legalità in caso di violazioni non gravi riguardanti i documenti di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire norme che consentano all'autorità competente che ha accertato l'irregolarità di adottare le misure appropriate per regolarizzare il trasporto o di adottare misure proporzionate rispetto alle irregolarità, compreso il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione, e di informare l'autorità competente del luogo di carico.
- (23) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che siano previste norme relative ai casi di forza maggiore o di eventi imprevisi nel corso del trasporto, in modo tale che il trasportatore sia a conoscenza dei requisiti per regolarizzare il trasporto in questione.
- (24) L'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che i prodotti vitivinicoli importati contemplati da detto articolo siano scortati da un certificato redatto da un organismo competente del paese di origine del prodotto e da un bollettino di analisi redatto da un organismo o dipartimento designato dal paese terzo di origine. Al fine di ridurre il numero di documenti richiesti per le importazioni nell'Unione e agevolare i controlli da parte delle autorità competenti degli Stati membri, il certificato e il bollettino di analisi dovrebbero essere combinati per essere integrati in un unico documento, il documento VI-1. Al fine di garantire la certezza del diritto e agevolare gli scambi, è opportuno stabilire disposizioni affinché tale documento sia considerato attestante le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà di uve o una DOP o un'IGP.
- (25) Per motivi di armonizzazione e per alleggerire l'onere amministrativo per gli operatori e gli Stati membri, le esenzioni dall'obbligo di presentare il documento VI-1 per i prodotti vitivinicoli importati nell'Unione dovrebbero essere allineate con le esenzioni applicabili ai documenti di accompagnamento delle partite di prodotti vitivinicoli dopo la loro immissione in libera pratica all'interno dell'Unione, con il regime unionale delle franchigie doganali previste dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ⁽¹²⁾ e con le esenzioni derivanti dalle convenzioni specifiche concernenti le relazioni diplomatiche concluse con i paesi terzi.
- (26) Al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di applicare procedure armonizzate e di utilizzare lo stesso tipo di documento indipendentemente dallo Stato membro di destinazione dei prodotti importati, è opportuno fornire un modello del documento VI-1 e del suo estratto, l'estratto VI-2, nonché le modalità dettagliate relative alla procedura da seguire per il loro rilascio.
- (27) È opportuno stabilire norme per l'uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2, per garantire che tutte le parti interessate seguano la medesima procedura per l'immissione in libera pratica di una partita. In considerazione della prassi commerciale è opportuno chiarire che, in caso di frazionamento della partita di vino, alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di rilasciare sotto il proprio controllo un estratto del documento VI-1 per scortare ogni nuova partita derivante dal frazionamento.




- (28) Al fine di agevolare gli scambi e semplificare le importazioni indirette, è opportuno stabilire norme che specificano i casi in cui non sono necessarie ulteriori analisi per le importazioni da un paese terzo diverso dal paese di origine del prodotto vitivinicolo.
- (29) Al fine di affrontare le peculiarità di determinati vini come i vini liquorosi e i vini alcolizzati nonché i vini recanti un'indicazione geografica, è opportuno stabilire norme riguardanti l'uso del documento VI-1 per le partite di tali vini. Al fine di alleviare il compito degli esportatori e delle autorità, la presentazione del documento VI-1 dovrebbe essere sufficiente ad attestare l'indicazione geografica o l'origine vinica dell'alcole addizionato ai vini liquorosi o ai vini alcolizzati, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (30) Al fine di facilitare gli scambi con paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione europea che prevedono clausole relative al rafforzamento della cooperazione in materia di prevenzione delle frodi e mantengono buone relazioni commerciali con l'Unione, è opportuno autorizzare i produttori stessi di tali paesi a rilasciare i documenti VI-1 e considerare tali documenti come documenti rilasciati da organismi competenti dei paesi terzi, o organismi o dipartimenti designati dai paesi terzi, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, analogamente a quanto già autorizzato per i vini originari dell'Unione.
- (31) Tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatizzati nel settore vitivinicolo e al fine di facilitare il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti vitivinicoli, è opportuno autorizzare anche l'utilizzo di sistemi informatizzati e il rilascio di documenti elettronici da parte degli organismi competenti di paesi terzi o direttamente da parte degli operatori di paesi terzi sotto la supervisione delle autorità competenti. L'utilizzazione di sistemi informatizzati, tuttavia, deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni minime e al riconoscimento, da parte dell'Unione, che il sistema di controlli stabiliti in un paese terzo offre sufficienti garanzie in merito alla natura, all'origine e alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione da tale paese terzo. È pertanto necessario stabilire tali condizioni minime. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di rilascio degli estratti VI-2 per gli operatori e le autorità competenti, è opportuno autorizzare le autorità degli Stati membri a rilasciare tali estratti mediante sistemi informatizzati, secondo modalità da essi stabilite.
- (32) A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti. Tuttavia, per determinati operatori le cui giacenze o vendite non superano determinate soglie o che vendono unicamente nei propri locali, il mantenimento di un registro costituirebbe un onere sproporzionato. Essi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale obbligo. Gli Stati membri dovrebbero tenere un elenco degli operatori che hanno l'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite a fini di trasparenza e di controllo. Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità e il monitoraggio della circolazione e delle giacenze di prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda la necessità di un registro separato per ciascuna impresa, i dettagli sulle modalità di tenuta dello stesso e le operazioni da iscrivere nel registro.
- (33) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme comuni applicabili a tutti gli operatori. Al fine di agevolare i controlli, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di stabilire norme complementari sui dati da iscrivere nel registro concernenti alcuni prodotti o operazioni da iscrivere nel registro e di richiedere agli operatori di notificare alcuni trattamenti destinati ad essere iscritti nel registro. Tuttavia, poiché tale richiesta potrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati per alcuni operatori, è giustificato limitare la possibilità degli Stati membri di imporre tali notifiche.
- (34) Per facilitare la raccolta di informazioni relative al mercato ai fini del monitoraggio e della gestione del mercato, pur limitando gli oneri amministrativi, è opportuno stabilire disposizioni per garantire che siano presentate dichiarazioni di produzione e di giacenza da parte degli operatori interessati stabiliti negli Stati membri che hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo. Tuttavia gli Stati membri che non sono tenuti a mantenere uno schedario viticolo dovrebbero avere la possibilità di chiedere tali dichiarazioni. Al fine di evitare la duplicazione dei dati, gli Stati membri che hanno introdotto lo schedario viticolo contenente informazioni aggiornate annualmente sulla superficie vitata in relazione a ciascun viticoltore dovrebbero essere in grado di esonerare gli operatori dalla dichiarazione di tale superficie nella dichiarazione di produzione.
- (35) Al fine di migliorare la tracciabilità e la gestione del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di raccogliere dati complementari per quanto riguarda la produzione di uve e di mosto destinato alla vinificazione. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere dichiarazioni di vendemmia.



- (36) Al fine di migliorare la tracciabilità e la gestione del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di raccogliere i dati sulle operazioni che possono intervenire tra la data effettiva di vendemmia e le date di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione relative al trattamento o alla commercializzazione delle uve raccolte e del mosto o del succo di uva da esse derivanti.
- (37) Al fine di migliorare la trasparenza e la gestione del mercato, le norme stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni più complete. Inoltre, in caso di assenza di produzione o di giacenze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare gli operatori dalla presentazione delle dichiarazioni.
- (38) Ai fini dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è opportuno stabilire regole uniformi sui controlli da eseguire in relazione al mercato interno. Pertanto le autorità responsabili del monitoraggio della detenzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli dovrebbero essere dotate degli strumenti necessari a eseguire controlli efficaci secondo norme uniformi applicabili in tutta l'Unione per quanto riguarda il potenziale di produzione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento, la certificazione e il registro delle entrate e delle uscite.
- (39) Ai fini del normale svolgimento dei controlli e del prelievo dei campioni di uve e di prodotti vitivinicoli, è opportuno adottare disposizioni che impediscano agli interessati di ostacolare tali controlli e che impongano loro di agevolare il prelievo dei campioni e di fornire le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
- (40) Al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti efficaci per far fronte al rischio di manipolazione fraudolenta dei vini, presso il centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo del Centro comune di ricerca è stata istituita la banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'impiego di metodi di analisi isotopica di riferimento permette controlli efficaci per quanto riguarda l'arricchimento di prodotti vitivinicoli o l'individuazione dell'aggiunta di acqua in tali prodotti. Insieme ad altre tecniche di analisi, la banca dati analitica di dati isotopici contribuisce a verificare la conformità dei prodotti vitivinicoli all'origine e alla varietà dichiarate. A tal fine è opportuno stabilire disposizioni per l'uso di metodi di analisi isotopica di riferimento e per il mantenimento e l'aggiornamento della banca dati analitica.
- (41) Gli Stati membri devono garantire l'efficienza operativa delle autorità preposte ai controlli nel settore vitivinicolo. A tal fine le operazioni di controllo dovrebbero essere coordinate tra le autorità competenti negli Stati membri in cui vi sono più autorità incaricate dei controlli vitivinicoli e gli Stati membri dovrebbero designare un organismo unico responsabile del collegamento tra di essi e con la Commissione.
- (42) Ai fini di agevolare i controlli in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per far sì che gli agenti delle autorità competenti dispongano dei poteri d'indagine necessari per garantire il rispetto delle norme.
- (43) Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e la conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, è opportuno mantenere il coordinamento dei controlli e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti nel settore vitivinicolo. Per rispondere pienamente a questo approccio coordinato, le varie autorità coinvolte nei controlli dei prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa dovrebbero avere accesso alle informazioni sui movimenti di tali prodotti avvenuti ai sensi della direttiva 2008/118/CE e del regolamento (CE) n. 684/2009. A tal fine è opportuno tener conto del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (44) L'interdipendenza dei mercati del settore vitivinicolo e gli scambi tra gli Stati membri e paesi terzi richiedono una stretta collaborazione tra le varie autorità preposte ai controlli. Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l'applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è opportuno che le autorità competenti di uno Stato membro possano collaborare con le autorità competenti di un altro Stato membro. A tal fine è opportuno stabilire le norme che disciplinano la mutua assistenza su richiesta. Al fine di semplificare la gestione amministrativa delle spese del prelievo e alla spedizione di campioni, degli esami analitici e organolettici e del ricorso ad un esperto, è opportuno stabilire il principio secondo il quale tali spese sono a carico dall'autorità competente dello Stato membro che richiede il prelievo dei campioni o i servizi di un esperto.
- (45) Al fine di migliorare l'efficacia dell'assistenza reciproca delle autorità competenti, è opportuno che il presente regolamento contenga una disposizione sulla forza probante dei risultati dei controlli effettuati a norma del presente regolamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è avvenuto il controllo.



- (46) Per lottare efficacemente contro le frodi, per evitare gravi rischi di frode o per adottare misure appropriate in caso di sospetto o di individuazione di una mancata conformità dei prodotti vitivinicoli alle norme dell'Unione, gli organismi di contatto degli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di comunicare reciprocamente in merito a tali casi. A tal fine gli Stati membri interessati dovrebbero utilizzare i sistemi d'informazione messi a disposizione dalla Commissione.
- (47) L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede sanzioni amministrative per i casi di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. A norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative in relazione a impianti non autorizzati. Per assicurare un effetto dissuasivo, gli Stati membri dovrebbero potere graduare tali sanzioni in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti in questione. Il livello minimo di tali sanzioni dovrebbe corrispondere al reddito medio annuale per ettaro delle superfici vitate a livello unionale, calcolate in margine lordo per ettaro di superficie vitata. È opportuno stabilire una graduazione progressiva a partire da questo livello minimo, in funzione della durata della mancata osservanza. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di applicare sanzioni minime più elevate ai produttori in una data zona, se il livello minimo stabilito a livello unionale è inferiore al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in questione. Tale maggiorazione del livello minimo delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in cui si trova la superficie vitata non autorizzata.
- (48) Tenuto conto della necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l'utilizzo dei documenti di accompagnamento e delle procedure di certificazione per gli operatori per cui sia accertata o sospettata la mancata osservanza delle norme dell'Unione in materia di produzione o di trasporto di prodotti vitivinicoli, oppure l'utilizzo delle modalità semplificate o delle procedure elettroniche per le importazioni in caso di frode o di rischio per la salute dei consumatori.
- (49) Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento e un adeguato monitoraggio del mercato del vino, è opportuno prevedere sanzioni con un effetto dissuasivo che gli Stati membri applicano in funzione della gravità e della ripetizione della mancata osservanza nei casi in cui non sono rispettati l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni.
- (50) Per garantire la parità di trattamento degli operatori, è opportuno stabilire norme per i casi di errori palesi e di circostanze eccezionali.
- (51) Conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire norme relative alle comunicazioni da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione. A tal fine è opportuno stabilire la natura e il tipo delle informazioni da fornire e le condizioni di pubblicazione di dette informazioni.
- (52) Al fine di agevolare il controllo dei documenti per l'importazione di prodotti vitivinicoli rilasciati da paesi terzi, la Commissione dovrebbe elencare e rendere pubblici gli organismi competenti, gli organismi o i dipartimenti designati e i produttori di vino autorizzati notificati dai paesi terzi ai fini della redazione di tali documenti. Al fine di facilitare le richieste di comunicazione e di assistenza tra gli Stati membri e la Commissione, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, la Commissione dovrebbe altresì rendere pubblico l'organismo di contatto designato in ciascun paese terzo per i contatti con la Commissione e gli Stati membri.
- (53) Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire disposizioni per l'attuazione del divieto di sovrappressione delle uve. La verifica della corretta applicazione di questo divieto richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale. A tal fine è opportuno fissare norme sulla percentuale minima di alcole contenuto nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve, nonché sulle condizioni dell'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti detenuti da persone fisiche o giuridiche o da gruppi di persone, sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Poiché tali condizioni sono direttamente connesse al processo di vinificazione, esse dovrebbero essere elencate insieme alle pratiche enologiche e alle restrizioni applicabili alla produzione di vino di cui al regolamento (CE) n. 606/2009. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto regolamento.
- (54) A fini di chiarezza e per garantire la certezza del diritto, dovrebbero essere soppresse le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 che sono sostituite da quelle del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Per lo stesso motivo, il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560 dovrebbero essere abrogati,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano, rispettivamente, i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:


- a) il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- b) lo schedario viticolo;
- c) i documenti di accompagnamento riconosciuti, la certificazione e le norme per le importazioni di vino;
- d) il registro delle entrate e delle uscite;
- e) le dichiarazioni obbligatorie;
- f) i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici;
- g) le autorità competenti e la relativa assistenza reciproca;
- h) le sanzioni;
- i) le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «viticoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
- b) «prodotti vitivinicoli», i prodotti elencati nella parte XII dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dell'aceto di vino di cui ai codici NC 2209 00 11 e 2209 00 19;
- c) «particella viticola», parcella agricola quale definita all'articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) «superficie vitata abbandonata», una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, fatti salvi i casi specifici definiti dagli Stati membri, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) «produttore di uva», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarle in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, a fini commerciali;
- f) «trasformatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che effettua la trasformazione del vino o per conto della quale è effettuata la trasformazione del vino, il cui risultato sono vini, vini liquorosi, vini spumanti e frizzanti, vini spumanti e frizzanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;



- g) «rivenditore al minuto», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;
- h) «imbottigliamento», il condizionamento finale del vino, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;
- i) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento;
- j) «commerciante», una persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie;
- k) «campagna viticola», la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini dei capi da IV a VIII del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 47, e dei capi da IV a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, per «produttore» si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li fa trasformare per proprio conto.

3. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, per «piccolo produttore» si intende un produttore che produce in media meno di 1 000 ettolitri di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media annua di almeno tre campagne viticole consecutive.

Gli Stati membri possono decidere che la definizione di «piccolo produttore» non comprende i produttori che acquistano uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione per trasformarli in vino.

CAPO II

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Articolo 3


Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica all'impianto o al reimpianto delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che soddisfino le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l'esperimento o durante il quale sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.

Quando si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di cui al primo comma l'uva prodotta nelle suddette superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati. Al termine di tali periodi, il produttore:

- a) ottiene un'autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l'uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o
- b) estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate prima del 1° gennaio 2016 in seguito al rilascio di nuovi diritti d'impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o del periodo di produzione della coltura di piante madri per marze loro concesso. Al termine di tali periodi, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma.

3. L'impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore sono soggetti alle condizioni seguenti:

- a) la superficie non supera 0,1 ha;
- b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un'attività commerciale, equivalenti alla famiglia del viticoltore.

Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.

4. Il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.

5. L'estirpazione delle superfici che beneficiano dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 e 3 non dà luogo a un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, tale autorizzazione è rilasciata nel caso di estirpazione di nuove superfici impiantate nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 4.

Articolo 4

Criteria di rilascio delle autorizzazioni

1. Quando gli Stati membri applicano il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni della sezione A dell'allegato I del presente regolamento.

Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio secondo il quale la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio.


Le norme relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella sezione B dell'allegato I.

2. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché il criterio aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti possono applicare tali criteri a livello nazionale o a un livello territoriale inferiore.

3. Se gli Stati membri applicano uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni delle sezioni da A a H dell'allegato II del presente regolamento.

Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio del comportamento precedente del produttore e delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Le disposizioni relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella sezione I dell'allegato II.

4. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti possono applicare tali criteri uniformemente a livello nazionale oppure secondo diversi livelli d'importanza nelle diverse zone degli Stati membri.



5. L'uso di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto criterio di ammissibilità a uno dei livelli geografici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, è considerato debitamente giustificato ai fini dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento se l'uso è volto a risolvere un problema specifico del settore vitivinicolo a quel particolare livello geografico, che si può risolvere solo grazie a tale restrizione.

6. Fatte salve le disposizioni di cui agli allegati I e II relative ai criteri specifici di ammissibilità e di priorità, gli Stati membri adottano misure aggiuntive, se necessario, per evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano i criteri di ammissibilità e di priorità contenuti nei suddetti allegati.

Articolo 5

Autorizzazioni di reimpianto anticipato

Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione.

In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 6

Restrizioni al reimpianto

Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).

Il rischio di significativa svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:

- a) la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a DOP o a IGP della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della DOP o dell'IGP della superficie estirpata;
- b) il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, sezioni A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti.

CAPO III


SCHEDARIO VITICOLO

Articolo 7

Informazioni minime contenute nello schedario viticolo

1. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno i dettagli e le specifiche di cui agli allegati III e IV del presente regolamento per ciascun viticoltore.

2. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che non attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ma che attuano programmi nazionali di sostegno per la ristrutturazione o riconversione dei vigneti, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno le informazioni e le specifiche semplificate di cui all'allegato III del presente regolamento.



CAPO IV

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E NORME PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

SEZIONE I

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

Articolo 8

Norme generali

1. Ai fini dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ciascun trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti operatori e i rivenditori al minuto, è scortato da un documento di accompagnamento.

Gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare il documento di accompagnamento alle autorità competenti in qualsiasi momento del trasporto.

2. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per una sola partita.


3. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori di cui al presente articolo. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

Articolo 9

Esenzioni

1. In deroga all'articolo 8 non sono richiesti documenti di accompagnamento nei seguenti casi:

- a) prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;
- b) trasporto di vinacce e di fecce di vino:
 - i) diretto a una distilleria o a un acetificio, se scortato da una bolla di consegna del produttore alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto; o
 - ii) se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione o da qualsiasi altra trasformazione delle uve sotto supervisione delle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;
- c) succo o mosto di uva di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69 consegnato a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali;
- d) prodotti vitivinicoli prodotti e trasportati esclusivamente all'interno del territorio degli Stati membri che non sono soggetti all'obbligo di tenere lo schedario viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) i seguenti casi di prodotti vitivinicoli trasportati esclusivamente nel territorio di uno Stato membro in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri:
 - i) prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera:
 - 5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato,
 - 100 litri per tutti gli altri prodotti;



- ii) vini o succo di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e a organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;
 - iii) vino o succo di uve:
 - compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,
 - caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;
 - iv) vini, vini parzialmente fermentati, mosti di uve parzialmente fermentati e mosti di uve, trasportati da privati e destinati al consumo del destinatario o della sua famiglia, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;
 - v) prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;
 - vi) campioni commerciali;
 - vii) campioni destinati all'autorità competente o laboratorio ufficiale.
2. Quando il documento di accompagnamento non è richiesto, lo speditore deve essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le informazioni iscritte nel registro delle entrate e delle uscite di cui al capo V o in altri registri previsti dallo Stato membro nel quale inizia il trasporto.


Articolo 10

Documenti di accompagnamento riconosciuti

1. Le autorità competenti riconoscono i seguenti documenti come documenti di accompagnamento, a condizione che essi rispettino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 e all'allegato V:
- a) per i prodotti vitivinicoli spediti all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b) del presente comma:
 - i) uno dei documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE per i prodotti trasportati in regime di sospensione dell'accisa all'interno dell'Unione, a condizione che esso indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, di detta direttiva («numero ARC»), sia redatto in conformità al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽¹⁴⁾ e, in caso di utilizzo del documento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE, lo speditore sia conforme a tale paragrafo 1;
 - ii) per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell'Unione, dopo l'immissione in consumo nello Stato membro nel quale inizia il trasporto, il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato in conformità al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽¹⁵⁾;
 - iii) per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori a norma dell'articolo 40 della direttiva 2008/118/CE e per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa, uno dei documenti seguenti redatti conformemente alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:
 - se lo Stato membro utilizza un sistema d'informazione, una copia stampata del documento amministrativo elettronico redatto tramite tale sistema o qualsiasi documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico («codice MVV») attribuito al documento amministrativo elettronico dal sistema, a condizione che il documento sia redatto nel rispetto delle norme nazionali applicabili;
 - se lo Stato membro non utilizza un sistema d'informazione, un documento amministrativo o commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall'autorità competente, a condizione che il documento e la relativa copia siano convalidati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;
 - b) per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii).

I documenti al primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2020.

2. I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), riportano le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V, oppure permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni.



Se tali documenti recano il numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o il codice MVV attribuito dal sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V del presente regolamento sono conservate nel sistema utilizzato.

3. I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) punto iii), secondo trattino, e la relativa copia devono essere convalidati prima della spedizione:

- a) con la data, la firma dell'agente dell'autorità competente e l'apposizione del timbro da parte di tale agente; o
- b) con la data, la firma dello speditore e l'apposizione da parte di quest'ultimo, secondo il caso:
 - i) di un timbro speciale conforme al modello figurante nella sezione C dell'allegato V;
 - ii) di una marca prescritta dalle autorità competenti; oppure
 - iii) dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dalle autorità competenti.

Il timbro speciale o la marca prescritta di cui alla lettera b) possono essere prestampati sui modelli quando la stampa avviene a mezzo stampante appositamente approvata.

4. Per i prodotti vitivinicoli importati da un paese terzo, i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), devono fare riferimento al certificato redatto nel paese di origine in conformità all'articolo 20.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.

Articolo 11

Certificato di origine o provenienza, caratteristiche, annata o varietà di uve da vino e DOP o IGP

1. I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), sono considerati attestanti l'origine o la provenienza, la qualità e le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà o le varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, la DOP o l'IGP di cui beneficia. A tal fine lo speditore o la persona autorizzata che agisce per conto dello speditore deve indicare nella casella 17 I di detti documenti le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI.

2. Lo speditore certifica l'esattezza delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 sulla base del registro delle entrate e delle uscite da tenere in conformità del capo V o delle informazioni certificate contenute nei documenti corredanti le precedenti partite del prodotto in questione e i controlli di conformità effettuati dalle autorità competenti a norma del capo VII.

3. Se, per i prodotti vitivinicoli prodotti sul loro territorio, gli Stati membri richiedono la redazione di un attestato di DOP o di IGP da parte di un organismo di controllo appositamente designato, il documento di accompagnamento contiene il riferimento a tale attestato, il nome e, se del caso, l'indirizzo elettronico dell'organismo di controllo.

Articolo 12

Certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati

1. Ogniqualvolta le autorità competenti del paese terzo di destinazione richiedono la certificazione di cui all'articolo 11 per i prodotti vitivinicoli spediti verso tale paese terzo, tale certificazione assume una delle forme seguenti:

- a) il documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale utilizzato in conformità all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE, o un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, a condizione che lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore indichi le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI del presente regolamento;
- b) un certificato specifico per l'esportazione redatto in base al modello di cui all'allegato VI, parte II, del presente regolamento e alle relative disposizioni.



2. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), è considerato autentico quando esso è convalidato tramite la data e la firma dello speditore o di una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore e quando il numero ARC o il codice MVV attribuito dall'autorità competente al documento di accompagnamento è stato indicato dallo speditore sul certificato come riferimento amministrativo.

3. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, *mutatis mutandis*, al certificato di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Documenti utilizzati come prova dell'esportazione

1. Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati da un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è costituita dalla nota di esportazione di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/118/CE, redatta dall'ufficio doganale di esportazione in conformità all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁶⁾.

2. Se i prodotti vitivinicoli circolano corredati di un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è redatta in conformità all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In tal caso lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore registra il riferimento della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 331 dello stesso regolamento e rilasciato dall'ufficio doganale di esportazione sul documento di accompagnamento, utilizzando una delle diciture di cui all'allegato V, sezione D, del presente regolamento.

3. I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dell'articolo 210, lettera d), del regolamento (UE) n. 952/2013, in conformità del titolo VII, capi I e V, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽¹⁷⁾ e del titolo VII, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, verso un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, sono scortati, oltre che dal documento di accompagnamento, dalla scheda d'informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni unionali e nazionali, nonché l'indicazione della quantità dei vini trasportati.

Tali indicazioni sono tratte dall'originale del documento che accompagna il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d'informazione. In tale scheda sono inoltre indicati il tipo, la data e il numero del documento che hanno scortato il trasporto in precedenza.

In caso di reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione di prodotti di cui al primo comma, la scheda d'informazione è debitamente compilata dall'ufficio doganale competente dell'EFTA. Tale documento vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all'ufficio doganale di destinazione dell'Unione o di immissione in consumo, a condizione che tale documento rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.


L'ufficio doganale competente nell'Unione vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

1. Se non sono utilizzati il sistema informatizzato o il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, o all'articolo 10, paragrafo 5, o se questo sistema non consente di informare l'autorità competente del luogo di scarico, lo speditore di una partita di prodotti vitivinicoli sfusi spedisce, al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico, per i seguenti prodotti:

- a) prodotti originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:
 - i) vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;
 - ii) mosto di uve parzialmente fermentato;



- iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
 - iv) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
 - v) succo di uve;
 - vi) succo di uve concentrato;
- b) prodotti non originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:
- i) uve fresche, escluse le uve da tavola;
 - ii) mosto di uve;
 - iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
 - iv) mosto di uve parzialmente fermentato;
 - v) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
 - vi) succo di uve;
 - vii) succo di uve concentrato;
 - viii) vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204;
- c) prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all'articolo 9:
- i) fecce di vino;
 - ii) vinacce destinate a distillazione o a un'altra trasformazione industriale;
 - iii) vinello;
 - iv) vino alcolizzato;
 - v) vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
 - vi) prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

L'autorità competente nel territorio in cui è situato il luogo di carico informa l'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di scarico che è iniziato il trasporto.


2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire scadenze diverse per la trasmissione di una copia del documento di accompagnamento per quanto riguarda le partite di prodotti vitivinicoli che sono trasportate esclusivamente all'interno del loro territorio.

Articolo 15

Partite di prodotti di paesi terzi o di prodotti dell'Unione esportate inizialmente verso uno Stato terzo

1. Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti di un paese terzo immessa in libera pratica, il documento di accompagnamento si basa sul documento VI-1 di cui all'articolo 20 o su un documento equivalente di cui all'articolo 26 o 27 e reca le informazioni seguenti o consente alle autorità competenti di accedere a tali informazioni:

- a) il numero del documento VI-1 o il riferimento a uno dei documenti di cui agli articoli 26 e 27;
- b) il nome e l'indirizzo dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento di cui alla lettera a) o che ne ha autorizzato la compilazione da parte di un produttore;
- c) la data di compilazione del documento di cui alla lettera a).



L'operatore è in grado di presentare il documento VI-1, un documento equivalente di cui all'articolo 26 o 27 o l'estratto VI-2 di cui all'articolo 22 ogniquale volta le autorità competenti degli Stati membri lo richiedano.

2. Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione, spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:

- a) il riferimento al documento di accompagnamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento, redatto all'atto della spedizione iniziale; o
- b) i riferimenti ad altri documenti giustificativi prodotti dall'importatore e ritenuti idonei dall'autorità competente, all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione, per dimostrare l'origine del prodotto.

3. In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 16

Prodotto rifiutato dal destinatario

Il destinatario, se respinge una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento, appone a tergo del documento la dicitura «Respinto dal destinatario», con la data e la propria firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto in litri o chilogrammi.

In tal caso il prodotto può essere rinviato allo spediteore con lo stesso documento di accompagnamento, oppure può essere conservato nei locali del trasportatore sino alla compilazione di un nuovo documento destinato ad accompagnare il prodotto all'atto della spedizione.

Articolo 17

Convalida dei documenti di accompagnamento in caso di violazione grave o mancata conformità

1. Se un'autorità competente ritiene, o ha un valido motivo di sospettare, che uno spediteore trasporti, o abbia trasportato, un prodotto vitivinicolo non conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione, o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, relative alle condizioni di produzione o alla composizione, o un prodotto vitivinicolo per il quale è stata commessa una grave infrazione relativa ai documenti di accompagnamento, detta autorità può richiedere che lo spediteore compili un nuovo documento di accompagnamento per tale prodotto vitivinicolo e lo faccia convalidare dall'autorità competente.

Tale convalida, all'atto del rilascio, può essere subordinata al rispetto di condizioni sull'utilizzazione successiva del prodotto o la sua immissione in commercio. La convalida reca il timbro, la firma del responsabile dell'autorità competente e la data.


2. L'autorità di cui al paragrafo 1 informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. In caso di trasporto all'interno dell'Unione si applicano l'assistenza reciproca e le comunicazioni di sospetto di mancata conformità a norma degli articoli 43 e 45.

Articolo 18

Misure in caso di violazioni relative ai documenti di accompagnamento diverse dalle violazioni gravi

1. Se un'autorità competente constata che una partita che richiede un documento di accompagnamento è trasportata senza tale documento o è scortata da un documento contenente dati errati o incompleti, si adottano le misure necessarie per regolarizzare il trasporto, rettificando gli errori materiali oppure compilando un nuovo documento.

L'autorità competente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente compilati a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.



In caso di irregolarità reiterate da parte dello stesso speditore, l'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. In caso di trasporto all'interno dell'Unione si applicano l'assistenza reciproca e le comunicazioni di sospetto di mancata conformità a norma degli articoli 43 e 45.

2. Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 1, primo comma, risulta impossibile, l'autorità di cui allo stesso paragrafo blocca il trasporto. Essa informa lo speditore di tale blocco e delle misure adottate di conseguenza. Tali misure possono comprendere il divieto dell'immissione in commercio del prodotto.

Articolo 19

Caso fortuito o di forza maggiore

Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento oppure la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente del luogo più vicino a quello in cui si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti e di adottare le misure necessarie a regolarizzare il trasporto in questione.

SEZIONE II

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI IMPORTATI

Articolo 20

Certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli esportati

1. Il documento di accompagnamento per l'importazione di prodotti vitivinicoli comprende il certificato e il bollettino di analisi di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e costituisce un unico documento, di seguito denominato «documento VI-1». Tuttavia non è necessario compilare la parte relativa al bollettino di analisi del documento VI-1 se i prodotti non sono destinati al consumo umano diretto.

Gli organismi competenti e gli organismi o i dipartimenti designati di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento per quanto riguarda i paesi terzi in questione.

2. Il documento VI-1 deve essere redatto e utilizzato in conformità agli articoli da 22 a 25 ed è da considerarsi attestante che il prodotto importato:

- a) ha le caratteristiche di un prodotto vitivinicolo in conformità del diritto dell'Unione o in conformità a un accordo bilaterale vigente tra l'Unione e un paese terzo;
- b) è stato ottenuto da uve di una determinata annata o è stato prodotto da una o più varietà di uve da vino designate;
- c) è conforme, se del caso, alle specifiche di un'indicazione geografica conforme all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio («accordo TRIPS») dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche o a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e il paese terzo di cui il vino è originario.

Articolo 21

Esenzioni

In deroga all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non occorre presentare il documento VI-1 per:
 - i) i prodotti presentati in recipienti di volume nominale non superiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, quando il quantitativo totale trasportato, anche suddiviso in partite separate, non supera 100 litri;
 - ii) i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009;



- iii) i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 litri per partita, che sono oggetto di spedizioni tra privati, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
 - iv) il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009, in quantità non superiore a 30 litri per viaggiatore;
 - v) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1186/2009, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a due litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati;
 - vi) i quantitativi di vini, di mosti di uve e di succhi di uve condizionati in recipienti diversi da quelli di cui al punto v), importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 litri;
 - vii) i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
 - viii) i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali;
 - ix) i vini e i succhi di uve originari dell'Unione e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Unione e immessi in libera pratica.
- b) se si tratta di un vino confezionato in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, a condizione che il vino sia originario di un paese menzionato nella parte IV, sezione A, dell'allegato VII, che abbia offerto particolari garanzie accettate dall'Unione, la parte relativa al bollettino di analisi del modulo VI-1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:
- i) il titolo alcolometrico volumico effettivo,
 - ii) l'acidità totale,
 - iii) l'anidride solforosa totale.

Articolo 22

Regole per la redazione del documento VI-1 e dell'estratto VI-2

1. Il documento VI-1 è redatto su un modulo corrispondente al modello che figura nella parte I dell'allegato VII in conformità alle norme tecniche di cui al suddetto allegato.

Esso è firmato da un agente di un organismo competente o da un agente di un organismo o dipartimento designato nell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

L'originale e una copia del documento VI-1 accompagnano il prodotto.

Un estratto, di seguito denominato «estratto VI-2», recante i dati riportati nel documento VI-1 o, nel caso in cui sia stato presentato un estratto VI-2, su tale estratto VI-2, può essere redatto in conformità al modello figurante nella parte II dell'allegato VII ed essere vidimato da un ufficio doganale dell'Unione. L'originale e due copie dell'estratto VI-2 accompagnano il prodotto.


2. I documenti VI-1 e gli estratti VI-2 recano un numero progressivo attribuito, nel caso dei documenti VI-1, dall'organismo competente il cui agente firma il documento e, nel caso degli estratti VI-2, dall'ufficio doganale che appone su di essi il timbro.

Articolo 23

Uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2

L'originale e la copia del documento VI-1 o l'originale e le copie dell'estratto VI-2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità come segue:

- a) le autorità doganali annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 o dell'originale e delle copie dell'estratto VI-2, restituiscono l'originale del documento VI-1 o l'originale e una copia dell'estratto VI-2 all'interessato e conservano una copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 per un periodo di almeno cinque anni;



- b) se una partita deve essere rispedita prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo spediteore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento VI-1 e l'estratto VI-2 relativi a detta partita o, nel caso in cui tale partita sia scortata da un estratto VI-2 completato precedentemente e da un estratto VI-2 compilato successivamente, tali due estratti.

Nel caso in cui un estratto VI-2 sia fornito unitamente al documento VI-1 le autorità doganali verificano che i dati inseriti nel documento VI-1 corrispondano a quelli iscritti nell'estratto VI-2. Nel caso in cui un estratto VI-2 compilato successivamente sia fornito unitamente a un estratto VI-2 completato precedentemente, le autorità doganali verificano che i dati riportati in tale estratto VI-2 completato precedentemente corrispondano a quelli iscritti nell'estratto VI-2 compilato successivamente e vidimano quest'ultimo, il quale è quindi equivalente all'estratto VI-2 completato precedentemente.

Le autorità doganali annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente.

Le autorità doganali restituiscono l'originale del documento VI-1 e di qualsiasi estratto VI-2 al nuovo spediteore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione dell'estratto VI-2;

- c) quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l'interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l'originale e la copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente relativi alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l'originale dell'estratto VI-2 completato successivamente e due copie.

Le autorità doganali verificano che i dati inseriti nel documento VI-1 e nell'estratto VI-2 compilato precedentemente corrispondano a quelli inseriti nell'estratto VI-2 completato successivamente per ciascuna nuova partita. Se corrispondono, le autorità doganali vidimano quest'ultimo, che è quindi equivalente all'estratto VI-2 compilato precedentemente, e annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 e dell'estratto VI-2 completato in precedenza. Esse restituiscono all'interessato l'estratto VI-2 completato successivamente unitamente all'originale del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 24

Usò del documento VI-1 in caso di importazioni indirette


Nel caso in cui un vino sia stato esportato da un paese terzo nel cui territorio è stato prodotto (di seguito «il paese di origine») in un altro paese terzo (di seguito «il paese di esportazione») prima di essere esportato verso l'Unione, il documento VI-1 per il vino in questione è considerato valido per l'importazione nell'Unione se è stato redatto dagli organismi competenti del paese di esportazione, senza ulteriori analisi su tale vino, sulla base di un documento VI-1 o equivalente redatto dagli organismi competenti del paese di origine, a condizione che il vino:

- a) sia stato imbottigliato ed etichettato nel paese di origine e tale sia rimasto; o
- b) sia stato esportato sfuso dal paese di origine e imbottigliato ed etichettato nel paese di esportazione, senza subire ulteriori trasformazioni.

Il documento VI-1 del paese di esportazione reca la certificazione da parte dell'organismo competente di tale paese che attesta che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.

L'originale o una copia conforme del documento VI-1 o documento equivalente del paese di origine è accluso al documento VI-1 del paese di esportazione.

Gli organismi competenti dei paesi terzi ai fini del presente articolo sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 1.



Articolo 25

Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini

1. Per i vini liquorosi e i vini alcolizzati i documenti VI-1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo competente inserito nella lista di cui all'articolo 51, paragrafo 1, ha inserito la seguente annotazione nella casella 14:

«L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica».

2. Il documento VI-1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un'indicazione geografica conforme all'accordo TRIPS, oppure alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione e il paese terzo di cui il vino è originario.

In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione:

«Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola e la indicazione geografica indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine».

3. La certificazione nella casella 14 di cui ai paragrafi 1 e 2 è accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo completi dell'organismo competente che rilascia il documento;
- b) la firma di un agente dell'organismo competente;
- c) il timbro dell'organismo competente.

Articolo 26

Procedura semplificata

1. I documenti VI-1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che hanno offerto particolari garanzie accettate dall'Unione ed elencati all'allegato VII, parte IV, sezione B, sono considerati documenti VI-1 redatti da organismi competenti e organismi o dipartimenti designati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 1, per quanto riguarda i paesi terzi interessati, a condizione che i produttori siano stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali organismi.

2. I produttori autorizzati di cui al paragrafo 1 usano e compilano i documenti VI-1, indicando in particolare:

- a) nella casella 1, il proprio nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi elencati all'allegato VII, parte IV, sezione B;
- b) nella casella 9, il nome e l'indirizzo dell'organismo competente del paese terzo che li ha autorizzati;
- c) nella casella 10, almeno i dati di cui all'articolo 21, lettera b).

I produttori appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 9 e 10, dopo aver depennato le parole «nome e qualifica dell'agente».

Non è necessaria né l'apposizione di timbri né l'indicazione del nome e dell'indirizzo di un organismo o dipartimento designato.


Articolo 27

Documento elettronico

1. I documenti VI-1 possono essere sostituiti da un documento elettronico per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall'Unione, in conformità al secondo comma, equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dalla normativa unionale.

Un sistema di controlli in un paese terzo può essere riconosciuto equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dall'Unione se soddisfa almeno le seguenti condizioni:

- a) offre garanzie sufficienti circa la natura, l'origine e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli ottenuti o commercializzati sul territorio del paese terzo in questione;



- b) garantisce accesso ai dati contenuti nel sistema elettronico utilizzato per quanto riguarda la registrazione e l'identificazione degli operatori, degli organismi competenti e degli organismi e dei dipartimenti designati;
- c) garantisce la possibilità di controllare i dati di cui alla lettera b) nell'ambito di una collaborazione amministrativa reciproca.

I paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall'Unione come equivalente a norma del secondo comma figurano nell'elenco di cui all'allegato VII, parte IV, sezione C.

2. Il documento elettronico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni necessarie alla redazione del documento VI-1 e il codice unico di riferimento amministrativo attribuito dagli organismi competenti del paese terzo di esportazione o sotto il loro controllo. Questo codice è indicato nella documentazione commerciale necessaria all'importazione nel territorio doganale dell'Unione.

3. Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Nel caso in cui l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non sia disponibile, tali dati possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo.

4. Gli estratti VI-2 di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatizzati in conformità alle norme dettagliate stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto dell'estratto VI-2 in forma elettronica è identico a quello del documento cartaceo.

CAPO V

REGISTRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 28

Tenuta del registro delle entrate e delle uscite

1. In deroga all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a condizione che le entrate, le uscite e le giacenze possano essere verificate in qualsiasi momento sulla base dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria, sono esentate dalla tenuta del registro delle entrate e delle uscite (di seguito nel presente capo denominato «il registro») le seguenti categorie:

- a) gli operatori che detengono unicamente giacenze di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, o mettono in vendita esclusivamente tali prodotti, se il quantitativo totale non supera 5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e 100 litri per tutti gli altri prodotti;
- b) gli operatori che vendono bevande da consumare esclusivamente sul posto.

2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti che non hanno giacenze di tenere un registro e, in tal caso, possono stabilirne le norme e le procedure.

3. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.


4. Il registro è tenuto separatamente per ciascuna impresa.

Se un'impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo di tenere i registri dei prodotti forniti incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto del paragrafo 1, punto a). Le consegne destinate ai punti di vendita al minuto sono registrate come uscite.

5. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.

Tuttavia, e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, gli organismi competenti possono permettere:

- a) che il registro sia tenuto nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti siano depositati in magazzini diversi di una stessa impresa e situati nella stessa unità amministrativa locale o in unità amministrative locali molto vicine tra loro;
- b) che la tenuta del registro sia affidata a un'impresa specializzata in materia.



Articolo 29

Operazioni da registrare

1. Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro indicano le pratiche enologiche, le trasformazioni e i trattamenti effettuati, in conformità alle disposizioni e alle pratiche enologiche di cui all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale, incluso l'adeguato riferimento alle autorizzazioni concesse dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009.


2. Ove attuate, le operazioni riguardanti i seguenti trattamenti sono iscritte nel registro in conformità agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, compresi, se previsto dagli Stati membri, i riferimenti alle notifiche alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2:

- a) correzione del tenore alcolico del vino (allegato I A, punto 40 e appendice 10, del regolamento (CE) n. 606/2009) e riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento tra membrane (allegato I A, punto 49 e appendice 16, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- b) arricchimento e dolcificazione (allegato VIII, parti I A e I B, del regolamento (UE) n. 1308/2013; articoli 11 e 12 e allegati I D e II del regolamento (CE) n. 606/2009);
- c) acidificazione e disacidificazione (allegato VIII, parti I C e I D, del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 13 e allegato I A, punti 12, 13, 46, 48 e 50, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- d) trattamento con carbone per uso enologico (allegato I A, punto 9, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- e) trattamento al ferrocianuro di potassio (allegato I A, punto 26, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- f) trattamento per elettrolisi o trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino o l'acidificazione mediante il trattamento con scambiatori di cationi (allegato I A, punti 20, 36 e 43, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- g) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) al vino (allegato I A, punto 34, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- h) impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione (allegato I A, punto 38 e appendice 9, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- i) uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale (articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009);
- j) gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (allegato I A, punto 52, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- k) trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo (allegato I A, punto 53, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- l) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone (allegato I A, punto 54, del regolamento (CE) n. 606/2009);
- m) impiego di cloruro d'argento (allegato I A, punto 55, del regolamento (CE) n. 606/2009).

3. Se attuate, le seguenti operazioni specifiche sono iscritte nel registro:

- a) miscelazione e taglio di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 606/2009;
- b) imbottigliamento;
- c) produzione di tutte le categorie di vini spumanti, di vini frizzanti e di vini frizzanti gassificati;
- d) produzione di vini liquorosi;
- e) produzione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
- f) produzione di vini alcolizzati;
- g) trasformazione in qualsiasi altra categoria di prodotti, ad esempio vino aromatizzato.

Nel caso dell'imbottigliamento si specifica il numero di contenitori riempiti e la loro capacità.



Articolo 30

Norme nazionali

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sulle informazioni dei registri per quanto riguarda:
 - a) i prodotti in recipienti di volume non superiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), che devono essere immessi al consumo sul loro territorio;
 - b) alcune categorie di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;
 - c) le operazioni di cui all'articolo 29.

Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di tenere una contabilità separata o di adeguare il registro esistente.

2. Fatto salvo l'obbligo di registrare i dati relativi a ciascuna operazione di correzione del tenore alcolico, di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono imporre agli operatori che effettuano le operazioni in questione sul loro territorio l'obbligo di notificare, entro un determinato termine, alle loro autorità competenti o ai loro organismi tali operazioni dopo o, nel caso di operazioni di arricchimento, prima che vengano effettuate.

La notifica di cui al primo comma non è richiesta per i prodotti vitivinicoli per i quali tutte le partite sono soggette a controlli analitici sistematici da parte delle competenti autorità di ispezione degli Stati membri.

CAPO VI

DICHIARAZIONI

Articolo 31

Dichiarazione di produzione

1. I produttori stabiliti in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno una dichiarazione di produzione alle autorità competenti di tale Stato membro per quanto riguarda la loro produzione nella campagna viticola di riferimento in tale Stato membro.

Gli Stati membri che hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente, in base al quale sia possibile correlare i dichiaranti, la produzione dichiarata e le particelle viticole corrispondenti, possono esentare i produttori dall'obbligo di dichiarare le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri completano esse stesse le dichiarazioni con l'indicazione della superficie quale risulta dai dati dello schedario.

2. I produttori di uva aderenti o associati a una o più cantine cooperative o associazioni di produttori e che hanno conferito la propria intera produzione di uve o di mosto a dette cantine cooperative o associazioni, pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 ettolitri per il consumo familiare, sono esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione, purché tali cantine cooperative o associazioni siano tenute a presentare una dichiarazione di produzione.


3. Gli Stati membri che non hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono richiedere ai produttori stabiliti nel proprio territorio di presentare la dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1.

In tal caso il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 32

Dichiarazione di giacenza

1. I produttori, i trasformatori, gli imbottiglieri e i commercianti in possesso di giacenze in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere lo schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno all'autorità competente di detto Stato membro una dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti da essi detenuti al 31 luglio.



2. Gli Stati membri che non hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono richiedere ai produttori, trasformatori, imbottiglieri e commercianti stabiliti nel proprio territorio di presentare la dichiarazione di giacenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Dichiarazione di vendemmia

Gli Stati membri possono richiedere che tutti i produttori di uva o, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, alcuni di essi presentino alle autorità competenti una dichiarazione di vendemmia relativa alla campagna viticola in cui è stata effettuata la vendemmia.

Articolo 34

Dichiarazione di trattamento o di commercializzazione

1. Gli Stati membri possono disporre che i produttori e i commercianti di uva, di succhi d'uve e di mosti, che, prima delle date di presentazione delle dichiarazioni di produzione e di vendemmia di cui agli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, abbiano trattato o commercializzato prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vino siano tenuti a presentare alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione relativa alla campagna viticola in cui ha avuto luogo o il trattamento o la commercializzazione.

2. Se gli Stati membri richiedono ai produttori di uva di presentare la dichiarazione di trattamento o di commercializzazione di cui al paragrafo 1, i produttori di uva aderenti o associati a una o più cantine cooperative o associazioni di produttori e che hanno conferito la loro intera produzione di uve o di mosto a dette cantine o associazioni di produttori, pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 ettolitri per il consumo familiare, sono esonerati dall'obbligo di presentare tale dichiarazione, purché tali cantine cooperative o associazioni siano tenute a presentare una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione a norma del paragrafo 1.

Articolo 35

Disposizioni comuni

Gli Stati membri possono richiedere informazioni più complete per quanto riguarda lo schedario viticolo o le dichiarazioni di produzione o di giacenza.

Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di presentare le dichiarazioni di cui agli articoli 31 e 32 nelle campagne viticole in cui non vi sia stata produzione o non siano rimaste giacenze.

CAPO VII

CONTROLLI, AUTORITÀ COMPETENTI, ASSISTENZA RECIPROCA E SANZIONI

SEZIONE I

CONTROLLI, AUTORITÀ COMPETENTI, ORGANISMI DI CONTATTO E ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 36

Principi generali

1. Gli Stati membri prevedono controlli nella misura in cui questi sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, le importazioni di vino, il registro delle entrate e delle uscite e le dichiarazioni obbligatorie previste per tale settore di cui all'articolo 90 e alla parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al presente regolamento. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli ufficiali efficaci e basati sul rischio.



2. I controlli ufficiali sono svolti dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁸), fatte salve le disposizioni del presente regolamento e del capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica *mutatis mutandis* al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, *mutatis mutandis*, ai controlli dei prodotti vitivinicoli con una DOP o un'IGP di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la conformità ai requisiti dei disciplinari di produzione di tali prodotti.

Articolo 37

Disposizioni comuni concernenti i controlli

1. I controlli devono essere effettuati nello Stato membro in cui è avvenuta la produzione, fatti salvi i controlli casuali o legati all'analisi del rischio nello Stato membro di spedizione.

In caso di controlli effettuati per campionamento, il numero, la natura e la frequenza dei controlli sono tali che i controlli siano rappresentativi dell'intero territorio dello Stato membro e corrispondano, ove applicabile, al volume dei prodotti del settore vitivinicolo prodotti, commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono controlli amministrativi e, se del caso, controlli in loco.

I controlli amministrativi comprendono, se del caso, controlli incrociati, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati oppure per le misure per le quali sono previsti controlli in loco sistematici. Essi devono essere effettuati campionando un'adeguata percentuale di produttori sulla base dell'analisi dei rischi. Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare i dettagli delle verifiche effettuate.

3. Per quanto riguarda lo schedario viticolo, gli Stati membri verificano che per ogni viticoltore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone che ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 31, vi sia corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli del viticoltore e di produzione di cui agli allegati III e IV e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.

4. I controlli dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi sono effettuati nello Stato membro di entrata nel territorio dell'Unione europea sulla base del documento VI-1.

Articolo 38


Destinatari dei controlli

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali sono oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non ostacolano in alcun modo tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

2. Gli operatori presso i quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un'autorità competente sono tenuti a:

a) non ostacolare in alcun modo l'esecuzione di tali prelievi e a

b) fornire agli agenti tutte le informazioni richieste a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.



*Articolo 39***Banca dati analitica di dati isotopici**

Il Centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo tiene e aggiorna una banca dati analitica di dati isotopici a livello dell'Unione sulla base dei dati comunicati dai laboratori designati degli Stati membri. I dati sono ottenuti dall'analisi isotopica armonizzata dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti vitivinicoli e consentono i pertinenti controlli lungo tutta la fase di commercializzazione, secondo i metodi di analisi stabiliti in conformità all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle norme e alle procedure di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

*Articolo 40***Autorità competenti e organismi di contatto**

Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 37. Tali autorità dispongono di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli.

Qualora uno Stato membro designi più autorità competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne indica le responsabilità specifiche e ne coordina le attività.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo di contatto che è responsabile dei contatti con la Commissione, gli organismi di contatto di altri Stati membri e i paesi terzi, e che riceve e trasmette le richieste di assistenza amministrativa.


*Articolo 41***Competenze degli agenti**

Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti delle proprie autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi organismi da esso abilitati a tal fine:

- a) abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
- b) abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
- c) possano effettuare un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione;
- d) possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze o prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
- e) possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
- f) possano adottare le opportune misure conservative per l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per la sua elaborazione, qualora vi sia motivo di sospettare un'infrazione grave alla legislazione dell'Unione, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.

*Articolo 42***Coordinamento dei controlli e accesso alle informazioni**

Per quanto riguarda i controlli relativi alle spedizioni effettuate con i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 40 hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informatizzato di cui all'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE e alle informazioni sui movimenti dei prodotti vitivinicoli che circolano nell'ambito del regime previsto dal capo IV della medesima direttiva.



Tali autorità competenti devono altresì avere accesso alle informazioni contenute nei sistemi d'informazione istituiti per il controllo dei movimenti dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui al primo comma.

Le informazioni ottenute in conformità al primo e al secondo comma possono essere utilizzate unicamente per gli scopi del presente regolamento.

Articolo 43

Assistenza reciproca

1. L'autorità competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all'autorità competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. La richiesta è trasmessa mediante gli organismi di contatto di cui al terzo comma dell'articolo 40 e l'assistenza è fornita in modo tempestivo.

La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri.

L'autorità interpellata comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell'autorità richiedente.

2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede a controlli al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti come descritto nella domanda o adotta le misure necessarie per assicurare che tali controlli siano effettuati.

L'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio.

3. D'intesa con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare agenti incaricati:

- a) di ottenere, presso i locali delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, informazioni relative all'applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di prodotti vitivinicoli del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o ai relativi controlli, compresa la realizzazione di copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri;
- b) di assistere ai controlli richiesti a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali controlli.

Le copie di cui al primo comma, lettera a), possono essere effettuate solo d'intesa con l'autorità interpellata.

4. Gli agenti dell'autorità interpellata sono responsabili in qualsiasi momento dei controlli effettuati sul territorio dello Stato membro.

5. Gli agenti dell'autorità richiedente:


- a) esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica;
- b) hanno, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l'autorità interpellata impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione;
 - i) i diritti di accesso previsti all'articolo 41, lettere a) e b);
 - ii) il diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'autorità interpellata ai sensi dell'articolo 41, lettere c) ed e).

6. Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo sono a carico dell'autorità competente dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.

Articolo 44

Valore probante

Le constatazioni effettuate dagli agenti dell'autorità competente di uno Stato membro nell'ambito dell'applicazione della presente sezione possono essere invocate dalle autorità competenti degli altri Stati membri e hanno il medesimo valore delle conclusioni delle autorità nazionali competenti.



Articolo 45

Notifica del sospetto di mancata conformità

Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto che un prodotto vitivinicolo non sia conforme alle pertinenti disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli del regolamento (UE) n. 1308/2013 o alle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o che un prodotto sia oggetto di azioni fraudolente al fine di ottenerlo o commercializzarlo, l'organismo di contatto di tale Stato membro ne informa immediatamente l'organismo di contatto dello Stato membro per il quale l'inosservanza di tali norme è di interesse specifico e tale da richiedere misure amministrative o azioni legali.

Se le autorità competenti di uno Stato membro accertano o sospettano che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o non sono conformi all'articolo 80 o all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organismo di contatto di tale Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli organismi di contatto degli altri Stati membri e, se del caso, l'organismo di contatto dei paesi terzi interessati mediante il sistema di informazione predisposto dalla Commissione.

SEZIONE II

SANZIONI

Articolo 46

Sanzioni e recupero dei costi per impianti non autorizzati

Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'importo minimo della sanzione pecuniaria è:

- a) 6 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) 12 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi;
- c) 20 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi.

Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6 000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona.


Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.

Articolo 47

Sanzioni concernenti i documenti di accompagnamento e i documenti VI-1 per il mancato rispetto di determinate norme dell'Unione

1. L'applicazione degli articoli 10, 11 e 12 può essere sospesa per gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se le autorità competenti di uno Stato membro accertano o sospettano che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o non sono conformi all'articolo 80 o all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. L'applicazione degli articoli 26 e del 27 può essere sospesa nei casi di accertamento o sospetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda i vini importati.



Articolo 48

Sanzioni per inadempienza degli obblighi di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni

1. Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza, o di comunicare alle autorità competenti le attività di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e che omettono di tenere detto registro, di presentare tali dichiarazioni entro le date di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o di effettuare tali comunicazioni entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, sono soggetti a sanzioni amministrative.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 assumono la forma di pagamento di un importo che deve essere stabilito e applicato dagli Stati membri sulla base del valore dei prodotti, della stima dei benefici finanziari o dei danni economici causati dalla frode.
3. In caso di grave o reiterato inadempimento dell'obbligo di presentare le dichiarazioni entro le date di cui al paragrafo 1, l'operatore interessato non può beneficiare delle misure di sostegno di cui agli articoli 47 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio finanziario in questione oppure per l'esercizio seguente, fatte salve le seguenti condizioni:
 - a) se le date di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 sono state superate, ma da non più di 15 giorni lavorativi, si applicano solo le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - b) se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure di sostegno previste dagli articoli 47 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.

Articolo 49

Circostanze eccezionali ed errore palese

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano in caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

CAPO VIII

NOTIFICHE

Articolo 50

Natura e tipo di informazioni da notificare

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione:
 - a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da essi adottate a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;
 - b) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili dell'espletamento delle attività ufficiali di analisi, della procedura di certificazione amministrativa e dei controlli relativi ai registri e ai documenti di accompagnamento;
 - c) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e di quelle responsabili del mantenimento e dell'aggiornamento di uno schedario viticolo e della presentazione di un inventario aggiornato del potenziale produttivo;
 - d) le soglie di cui all'allegato II, sezione H, primo comma, punti 1 e 2;



- e) le misure che hanno adottato per attuare il capo VII, se la comunicazione di tali misure è importante ai fini della cooperazione tra gli Stati membri, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto designato da ciascuno Stato membro;
 - f) le condizioni che essi applicano per la redazione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), e lettera b);
 - g) le varietà di uve da vino interessate dall'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche del nome e dell'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di contatto notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 1.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Articolo 51

Pubblicazione delle informazioni notificate

1. Sulla base delle notifiche delle autorità competenti dei paesi terzi, la Commissione elabora e aggiorna gli elenchi contenenti le seguenti informazioni:
- a) il nome e l'indirizzo degli organismi competenti nel paese di origine del prodotto responsabili del rilascio dei documenti VI-1;
 - b) il nome e l'indirizzo degli organismi o dei dipartimenti designati dal paese di origine oppure, se non esistono nel paese di origine, di un laboratorio già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto, ai fini della compilazione della parte relativa al bollettino di analisi dei documenti VI-1;
 - c) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dei produttori e dei trasformatori di vino autorizzati dal paese di origine del prodotto a redigere i documenti VI-1;
 - d) il nome e l'indirizzo di un unico organismo di contatto designato in ciascun paese terzo per ricevere e trasmettere le richieste di assistenza amministrativa e per rappresentare il paese nei confronti della Commissione e degli Stati membri.
2. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c), le informazioni riguardanti il potenziale produttivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), le varietà di uve da vino di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera g), e gli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO IX

MODIFICHE, ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52

Modifiche del regolamento (CE) n. 555/2008

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

- 1) gli articoli 1, 21, 22 e 23, da 38 a 54, 74, da 83 a 95 *bis* e da 98 a 102 sono soppressi;
- 2) gli allegati da IX a XIII e XVI a XXI sono soppressi.

Articolo 53

Modifiche del regolamento (CE) n. 606/2009

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

- 1) gli articoli 12 e 13 sono soppressi;



- 2) sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

«Articolo 14 bis

Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti

1. Fatto salvo il disposto dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono la percentuale minima per il volume di alcole che deve contenere il sottoprodotto, dopo la sua separazione dal vino, in rapporto al volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare tale percentuale minima in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2. Se la pertinente percentuale fissata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non è raggiunta, l'operatore interessato consegna un quantitativo di vino della propria produzione che corrisponde alla quantità necessaria per raggiungere la percentuale minima.

3. Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

- a) 8,0 % per la zona A;
- b) 8,5 % per la zona B;
- c) 9,0 % per la zona C I;
- d) 9,5 % per la zona C II;
- e) 10,0 % per la zona C III.

Articolo 14 ter

Eliminazione dei sottoprodotti

1. I produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (**).

2. Il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'ambiente.


3. Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.

4. I produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata da un'autorità competente dello Stato membro.

5. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi.

(*) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).»



Articolo 54

Modifica del regolamento (CE) n. 607/2009

Nel regolamento (CE) n. 607/2009, l'articolo 63 è soppresso.

Articolo 55

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560 sono abrogati.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale).



- (¹⁰) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
- (¹¹) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
- (¹²) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).
- (¹³) Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).
- (¹⁴) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
- (¹⁵) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).
- (¹⁶) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
- (¹⁷) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
- (¹⁸) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 1, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AL CRITERIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO**A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013**

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- (1) la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con denominazione di origine protetta (DOP) specifica della zona interessata; oppure
- (2) se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con la DOP specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
 - a) non usare né commercializzare l'uva prodotta nelle superfici oggetto di nuovo impianto per la produzione di vini a DOP, laddove le superfici siano ubicate in zone ammissibili a tal fine;
 - b) non estirpare e reimpiantare al fine di rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per l'elaborazione di vini con la DOP specifica.


Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.

B. Criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- (1) la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta (IGP) specifica della zona interessata; oppure
- (2) se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con l'IGP specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
 - a) non usare né commercializzare l'uva prodotta nelle superfici oggetto di nuovo impianto per la produzione di vini a IGP, laddove le superfici siano ubicate in zone ammissibili a tal fine;
 - b) non estirpare e reimpiantare al fine di rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per l'elaborazione di vini con l'IGP specifica.

Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.



ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PRIORITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2, LETTERE DA a) A h) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AI CRITERI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO**A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013**

- 1) Si considera che le persone giuridiche, a prescindere dalla loro forma giuridica, rispettino questo criterio se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) la persona fisica che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda («nuovo operatore») esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese una o più persone che non sono nuovi operatori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il nuovo operatore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone; oppure
 - b) se una persona giuridica è controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni di cui alla lettera a) si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano, *mutatis mutandis*, a un gruppo di persone fisiche indipendentemente dallo status giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti.

- 2) Gli Stati membri possono decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto («giovane produttore»).

Si considera che le persone giuridiche di cui al punto 1 rispettino la condizione aggiuntiva di cui al primo comma del presente punto se la persona fisica di cui al punto 1, lettere a) e b) non supera i 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto.

Le condizioni di cui al secondo comma si applicano *mutatis mutandis* a un gruppo di persone fisiche ai sensi del secondo comma del punto 1.

- 3) Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti si impegnino per un periodo di cinque anni a non affittare né vendere superfici di nuovo impianto ad un'altra persona fisica o giuridica.

Se il richiedente è una persona giuridica o un gruppo di persone fisiche, gli Stati membri possono esigere anche che il richiedente si impegni, per un periodo di cinque anni, a non trasferire l'esercizio di un controllo effettivo e duraturo sull'azienda, per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, ad altra o altre persone a meno che dette persone soddisfino le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni.

B. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013


Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- 1) il richiedente si impegna, per un periodo minimo tra cinque e sette anni, a rispettare le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽²⁾ per la o le superfici da adibire a nuovi impianti o per l'intera azienda agricola. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al primo comma all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GUL 250 del 18.9.2008, pag. 1).



- 2) il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, che comunque non si estende oltre il 31 dicembre 2030:
- orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata, adatti alla viticoltura conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, se tali orientamenti esistono;
 - regimi di certificazione nazionali per la produzione integrata, adatti alla viticoltura;
 - regimi ambientali nazionali o regionali che attestano la conformità alla normativa ambientale per quanto riguarda la qualità dei suoli e/o delle acque, la biodiversità, la preservazione del paesaggio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono adatti alla viticoltura.

I regimi di certificazione menzionati alle lettere b) e c) attestano che l'agricoltore nella propria azienda segue pratiche conformi alle norme definite a livello nazionale sulla produzione integrata, o agli obiettivi specificati nella lettera c). La certificazione è eseguita da organismi di certificazione accreditati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e rispetta le pertinenti norme armonizzate «Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi» o «Valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione».

Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato gli orientamenti o i regimi di certificazione di cui al primo comma all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

- se il programma o i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri comprendono una o più operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale» di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, applicabili alle superfici vitate con particolare riferimento alla superficie specifica indicata nella richiesta, e fatta salva la disponibilità di fondi sufficienti, il richiedente è ammissibile e si impegna a presentare richiesta per quel tipo di operazione/i per la superficie da adibire a nuovi impianti e a rispettare gli impegni indicati nei rispettivi programmi di sviluppo rurale per la o le operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale»;
- la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono situate su pendii terrazzati.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non conformi alle suddette condizioni. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

C. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013


Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono diventate proprietà del richiedente in seguito a scambi con altra/altre parcelle agricole vitate nel quadro di un progetto di ricomposizione fondiaria;
- la o le parcelle agricole identificate nella richiesta non sono vitate o la vite occupa una superficie inferiore a quella o quelle perdute in seguito al suddetto progetto di ricomposizione fondiaria;
- la superficie totale per cui è chiesta l'autorizzazione non supera l'eventuale differenza tra la superficie vitata della o delle parcelle precedentemente possedute e la superficie identificata nella richiesta.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



D. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:

- 1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
- 2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
- 3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
- 5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi;
- 6) superfici ubicate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo definite nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Entro il 2018 gli Stati membri possono decidere di escludere una o più superfici di cui al primo comma dall'osservanza di questo criterio di priorità, qualora non siano in grado di valutare tale osservanza in modo effettivo.

E. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la sostenibilità economica del rispettivo progetto è accertata in base a una o più delle seguenti metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo:

- 1) valore attuale netto (VAN);
- 2) tasso di rendimento interno (IRR);
- 3) rapporto costi/benefici (BCR);
- 4) periodo di restituzione (PP);
- 5) beneficio incrementale netto (INB).

La metodologia è applicata in modo che sia adattata al tipo del richiedente.


Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

F. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se il potenziale di aumento della competitività è accertato in base a una delle considerazioni seguenti:

- 1) le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare economie di scala in seguito alla diminuzione sensibile dei costi unitari specifici alla superficie di nuovo impianto rispetto alla media dei vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GUL 78 del 20.3.2013, pag. 41).



- 2) le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare un migliore adattamento alla domanda del mercato in seguito a un aumento dei prezzi ottenuto per il prodotto o a un aumento di sbocchi di mercato per i vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione;
- 3) le superfici che un nuovo operatore intende adibire a nuovi impianti possono permettere un modello di produzione agricola più redditizio rispetto alla media della regione.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti nei punti 1, 2 e 3.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

G. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle da adibire a impianti sono ubicate nella zona geografica di produzione di una DOP o di un'IGP esistenti, se la produzione delle uve è destinata alla produzione di vini a DOP o a IGP e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- 1) la o le parcelle agricole da adibire a impianti hanno caratteristiche pedoclimatiche migliori rispetto alla media delle altre parcelle vitate conformi al disciplinare dell'indicazione geografica nella stessa regione;
- 2) la o le varietà di uva o rispettivi cloni da impiantare sono più adatti alle caratteristiche pedoclimatiche specifiche della o delle parcelle agricole da adibire a impianti rispetto a quelle con vigneti conformi al disciplinare dell'indicazione geografica, con caratteristiche pedoclimatiche simili e situate nella stessa regione, ma piantate con altre varietà o altri cloni della stessa o delle stesse varietà;
- 3) la o le varietà di uva o i rispettivi cloni da impiantare contribuiscono ad aumentare la diversità delle varietà d'uva o dei cloni delle varietà esistenti nella stessa zona geografica di produzione della DOP o dell'IGP;
- 4) il o i sistemi di allevamento della vite o la struttura dei vigneti da usare nella o nelle superfici oggetto di nuovo impianto hanno il potenziale di migliorare la qualità dell'uva, rispetto ai sistemi di allevamento e/o alle strutture prevalentemente usate nella stessa zona geografica di produzione della DOP o dell'IGP.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni figuranti nei punti da 1 a 4.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

Gli Stati membri possono applicare questo criterio di priorità alle richieste di nuovi impianti in una superficie che sia stata delimitata nel fascicolo tecnico che accompagna la richiesta di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica attualmente sottoposta alla procedura nazionale preliminare o allo scrutinio della Commissione. In tal caso si applicano *mutatis mutandis* le condizioni di cui ai punti da 1 a 4.

H. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della richiesta rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:

- 1) non meno di 0,5 ettari per le piccole aziende;
- 2) non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

- 1) le dimensioni dell'azienda del richiedente aumenteranno in seguito ai nuovi impianti;
- 2) il richiedente ha già una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al momento di presentare la richiesta.



I. Criteri aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento**I. «Comportamento precedente del produttore»**

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente non ha superfici vitate senza autorizzazione, come indicato all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza diritto d'impianto come indicato agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

- 1) nessuna autorizzazione precedentemente rilasciata al richiedente a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è scaduta in seguito al mancato utilizzo;
- 2) il richiedente non ha mancato di rispettare gli impegni di cui alle sezioni A e B dell'allegato I, alle sezioni A, B e da D a G del presente allegato e al punto II della presente sezione;
- 3) il richiedente non possiede superfici vitate che da almeno otto anni non sono più in produzione.

II. «Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo»

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
- 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GUL 127 del 29.4.2014, pag. 39).



ALLEGATO III

INFORMAZIONI MINIME DA INSERIRE E AGGIORNARE NELLO SCHEDARIO VITICOLO E RELATIVE SPECIFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

1. FASCICOLO DEL VITICOLTORE


1.1. Identificazione e ubicazione

- 1) Identificazione del viticoltore [compatibile con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1306/2013].
- 2) Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate che non si considerano contenenti soltanto superfici vitate abbandonate [identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013].

1.2. Caratteristiche delle superfici vitate nella particella viticola

Tali informazioni relative a ciascuna particella viticola sono indicate separatamente su ciascun fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

- 1) Identificazione della particella viticola: il sistema di identificazione delle particelle viticole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000 (o 1:10 000 quando esse siano state acquisite sulla base di contratti di lunga durata che sono stati conclusi prima di novembre 2012) tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.
- 2) Superficie della particella viticola.
Se la vite è consociata ad altre colture:
 - a) superficie totale della particella;
 - b) superficie vitata convertita in coltura pura (la conversione è effettuata per mezzo di appositi coefficienti determinati dallo Stato membro).
- 3) Superficie della particella viticola, o eventualmente superficie convertita in coltura pura, suddivisa come segue per quanto riguarda le superfici vitate [informazioni compatibili con la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, e con la parte I dell'allegato IV del medesimo regolamento, che costituisce, ove applicata, la base per il calcolo dell'1 % di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013]:
 - a) superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a DOP;
 - b) superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a IGP:
 - che sono ammissibili anche per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP,
 - che sono ammissibili unicamente per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP;
 - c) superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP, ma situate in una zona geografica di produzione DOP/IGP;
 - d) superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP e situate al di fuori di una zona geografica di produzione DOP/IGP;
 - e) superficie o superfici vitate con altra destinazione.



- 4) Varietà di uve da vino, stima delle superfici corrispondenti e relative proporzioni nella particella viticola esaminata, nonché il colore dell'uva [informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾].
- 5) Anno di impianto oppure, in mancanza di questo dato, stima dell'età della particella viticola [informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011].
- 6) Superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].
- 7) Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].

Le informazioni di cui ai punti 6) e 7) devono includere tutte le superfici sottoposte a ristrutturazione o riconversione o vendemmia verde a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui all'allegato IV o IV bis e all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione ⁽²⁾].

Nel caso in cui tutte le superfici vitate incluse nel fascicolo del viticoltore vengano abbandonate o siano destinate a un utilizzo diverso dalla viticoltura, il fascicolo dovrà essere eliminato dallo schedario viticolo o segnalato e le rispettive superfici dedotte da quelle di cui al punto 1. 2. del presente allegato.

1.3. Dichiarazioni

Dichiarazione di vendemmia (informazione compatibile con le dichiarazioni di vendemmia di cui all'articolo 33).

2. FASCICOLO DI PRODUZIONE

2.1. Identificazione


Identificazione della persona fisica o giuridica, o dell'associazione di tali persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 31.

2.2. Dichiarazioni

- a) Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 31).
- b) Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 32).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).



ALLEGATO IV

ULTERIORI INFORMAZIONI MINIME CONTENUTE NELLO SCHEDARIO VITICOLO E RELATIVE SPECIFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. FASCICOLO DEL VITICOLTORE

1.1. Identificazione e ubicazione


- 1) Le autorizzazioni richieste, concesse ma per le quali non si è ancora proceduto agli impianti corrispondenti, e le rispettive superfici specifiche [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dalle tabelle dell'allegato IV, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].
- 2) I diritti di impianto detenuti (per tipo) fino alla scadenza del termine per la conversione in autorizzazioni secondo quanto deciso dagli Stati membri [informazione compatibile con la comunicazione da trasmettere entro il 1° marzo 2016, di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione ⁽¹⁾ e alla tabella A dell'allegato VII di tale regolamento].

1.2. Caratteristiche delle superfici vitate nelle particelle viticole

Tali informazioni relative a ciascuna particella viticola sono indicate separatamente su ciascun fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

- 1) Superficie o superfici che beneficiano delle seguenti deroghe al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli:
 - a) superfici piantate o ripiantate a scopi di sperimentazione (comprese quelle con varietà di uve da vino non classificate a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - b) superfici piantate o ripiantate per coltura di piante madri per marze.
- 2) Superficie o superfici vitate senza un'autorizzazione dopo il 31 dicembre 2015 e superfici non autorizzate estirpate [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 e dell'allegato IV, parte III, di tale regolamento].
- 3) Superficie o superfici vitate senza diritti di impianto dopo il 1° gennaio 2016 e impianti illegali estirpati [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 e dalle tabelle da 3 a 7 dell'allegato XIII di tale regolamento].

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).



ALLEGATO V

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

A. REQUISITI PER L'UTILIZZO DI UN DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO


Le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna 1 della tabella che figura di seguito.

Per i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B delle tabelle di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 (colonna 2 della tabella riportata di seguito).

Per i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nel regolamento (CEE) n. 3649/92 (colonna 3 della tabella riportata di seguito).

L'ordine e le modalità di presentazione dei dati sono stabiliti dagli Stati membri in base alle regole fissate nella sezione B del presente allegato.

1	2	3
Numero di riferimento: ogni spedizione deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il numero ARC, il codice MVV o il numero di riferimento del documento di accompagnamento semplificato attribuito al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale.	n. 1d	n. 2
Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale e il codice accisa del sistema per lo scambio di dati relativi alle accise (SEED) del depositario autorizzato o dello speditore registrato, se del caso.	n. 2	n. 1
Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.	n. 3	n. 1
Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale e il codice accisa SEED del depositario autorizzato o del destinatario registrato, se del caso.	n. 5	n. 4
Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo del destinatario.	n. 7	n. 7
Autorità competenti del luogo di partenza: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l'esportazione.	n. 10	Casella A
Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore).	n. 15	n. 5
Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto: a) il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo, nave); b) il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi). In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento: la data di spedizione; il tipo di mezzo di trasporto e il numero di immatricolazione per i veicoli e il nome per le navi; il cognome, il nome o la ditta e l'indirizzo, incluso il codice postale. In caso di cambiamento del luogo di consegna: il luogo di consegna effettivo.	n. 16	n. 5




1	2	3
Codice NC.	n. 17c	n. 9
Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie.	n. 17p	n. 8
Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli. Per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli.	n. 17.1	n. 8
Per il trasporto di prodotti sfusi: di vini, il titolo alcolometrico effettivo; di prodotti non fermentati, l'indice di rifrazione o la densità; di prodotti in fermentazione, il titolo alcolometrico totale; dei vini con residuo zuccherino superiore a quattro grammi per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale.	n. 17 g e 17 o	n. 8
Indicazioni facoltative per il trasporto di prodotti sfusi: per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.	n. 17p	n. 8
Quantità: per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per i prodotti condizionati, il numero di recipienti utilizzati.	n. 17d/f e 17.1	n. 8
Attestati: attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell'annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino: cfr. articoli 11 e 12.	n. 17 l	n. 14
Categoria di prodotti vitivinicoli.	n. 17.2a	n. 8
Codice della zona viticola.	n. 17.2b	n. 8
Codice delle operazioni vitivinicole.	n. 17.2.1a	n. 8
Certificato — controllo all'esportazione, se del caso.	n. 18	A
Data di spedizione e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, ora di partenza.	n. 18	n. 15
Visto dell'organismo competente del luogo di spedizione, per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) (se richiesto).	n. 18	n. 15

B. ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Disposizioni generali

- 1.1. Se i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), recano un numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o un codice MVV attribuito da un sistema di informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), il sistema contiene le informazioni di cui al sezione A.
- 1.2. I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, comportano nell'intestazione il logo dell'Unione, l'indicazione «Unione europea», il nome dello Stato membro di spedizione e un segno o un logo che identifichi lo Stato membro di spedizione.



I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e ii), e punto iii), terzo trattino, possono comportare le informazioni di cui al primo comma del presente punto.

- 1.3. I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, devono essere compilati in modo leggibile e con caratteri indelebili. Il documento di accompagnamento non deve avere né cancellature né sovrascritte.

Su ogni copia obbligatoria di un documento è riportata la dicitura «copia» o un'indicazione equivalente.

- 1.4. Per scortare il trasporto in una singola spedizione dallo stesso speditore allo stesso destinatario si può compilare un unico documento per:
- a) più partite della stessa categoria di prodotti; oppure
 - b) più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere.
- 1.5. Nel caso contemplato all'articolo 17, paragrafo 1, o se il documento di accompagnamento della spedizione è compilato dall'autorità competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di compilazione del documento stesso.
- 1.6. Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento è indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Tuttavia gli speditori o le persone delegate possono essere autorizzati dagli Stati membri a compilare un unico documento per la totalità del prodotto risultante dalla miscela. In questo caso l'autorità competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.

2. Regole particolari

2.1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

a) Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme dell'Unione che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio: vino DOP o IGP/vino senza DOP o IGP/vino varietale senza DOP o IGP/mosto di uve per vino DOP o IGP/vino d'annata senza DOP o IGP.


b) Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.

c) Titolo alcolometrico e densità

Per i trasporti di prodotti sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, non etichettati:

- i) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;
- ii) l'indice di rifrazione dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dall'Unione; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della densità, che è espressa in grammi per cm³;
- iii) l'indicazione della densità dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm³ e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;



- iv) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;
- v) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dall'Unione nelle norme relative ai metodi di analisi.

d) Tolleranze

Fatte salve le disposizioni dell'Unione che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- i) per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di $\pm 0,2$ % vol;
- ii) per quanto concerne l'indicazione della densità, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ($\pm 0,0006$);
- iii) per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3 % in più o in meno.

e) Altre indicazioni per i trasporti di vini e mosti sfusi

i) Zona viticola


La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a) e C III b).

ii) Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

- 0. il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;
- 1. il prodotto è stato arricchito;
- 2. il prodotto è stato acidificato;
- 3. il prodotto è stato disacidificato;
- 4. il prodotto è stato dolcificato;
- 5. il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole;
- 6. al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;
- 7. al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione;
- 8. al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione;
- 9. il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;
- 10. il prodotto è stato elaborato con l'impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;
- 11. il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;
- 12. altre, da precisare. Esempi:
 - a) per un vino originario della zona B cui è stato aggiunto alcole, si indica: B (5);
 - b) per un mosto di uve originarie della zona C III b) che è stato acidificato, si indica: C III b) (2).

Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.




2.2. Indicazioni relative alla quantità netta

- a) delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»;
- b) degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l».

Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale.


C. TIMBRO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, PRIMO COMMA, LETTERA b), PUNTO i)




1. Simbolo dello Stato membro.
2. Autorità competente a livello territoriale.
3. Autentica.

D. DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2:

- in bulgaro: Изнесено: Декларация за износ № ... от [дата]
- in ceco: Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. ... ze dne [datum]
- in croato: Izvezeno: Izvozna deklaracija br. ...[datum]
- in danese: Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: ... af [dato]
- in estone: Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr ..., ... [kuupäev]
- in finlandese: Viety: Vienti-ilmoitus nro ..., ... [päiväys]
- in francese: Exporté: Déclaration d'exportation no ... du [date]



in greco:	Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. ... της [ημερομηνία]
in inglese:	Exported: Export declaration No ... of [date]
in italiano:	Esportato: Dichiarazione di esportazione n. ... del [data]
in lettone:	Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. ...
in lituano:	Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. ..., [data]
in maltese:	Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru ... ta' [data]
in neerlandese:	Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. ... van [datum]
in polacco:	Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr ... z dnia [data]
in portoghese:	Exportado: Declaração de exportação n.o ... de [data]
in rumeno:	Exportat: Declarație de export nr. ... din [data]
in slovacco:	Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. ... zo dňa [dátum]
in sloveno:	Izvoženo: Izvozna deklaracija št. ... z dne [datum]
in spagnolo:	Exportado: Declaración de exportación no ... de [fecha]
in svedese:	Exporterad: Export deklaration nr ... av den [datum]
in tedesco:	Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. ... vom [Datum]
in ungherese:	Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: ..., [dátum]



ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI, ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI SONO FABBRICATI E DOP O IGP DEI VINI DELL'UNIONE

(Articolo 11, paragrafo, 1 e articolo 12, paragrafo 1)

PARTE I

Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo, 1, lettera a) Informazioni da indicare nella casella 17 l del documento di accompagnamento o nel documento commerciale utilizzato in conformità all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento

Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti e imbottigliati in [Stato membro o Unione europea] e che:

- 1) soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne:
 - a) la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP) n. [...] del «registro E-Bacchus» istituito dall'Unione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;
 - b) l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 2) tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione;
- 3) i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non specificamente per l'esportazione; e
- 4) i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.

Firma e data	Riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente
Nome e titolo del produttore/trasformatore	«Numero ARC» o «codice MVV»

PARTE II

Certificato specifico per l'esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

A. MODELLO


<p>CERTIFICATO PER L'ESPORTAZIONE DI VINO</p> <p>Per i vini esportati dall'Unione europea verso ...</p> <p>Il presente è un certificato multiuso, redatto in conformità all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2018/273 utilizzato come</p> <p style="text-align: center;"><u>certificato di origine, certificato sanitario e certificato di autenticità</u></p> <p style="text-align: center;">Unione europea</p> 	
<p>2. Speditore:</p> <p>2a. Identificazione:</p>	<p>A. Esportatore:</p> <p>Aa. Identificazione:</p>



3. Luogo di spedizione:		A1. Locali:	
5. Identificazione dei mezzi di trasporto (natura):		6. Riferimento:	
B. Importatore:		Ba. Luogo di consegna:	
17p. Descrizione	17df. Quantità (litri)	Dettagli	
<p>17 l. Certificazione</p> <p><i>Il sottoscritto, responsabile dei presenti prodotti per l'esportazione, certifica le informazioni riportate di seguito.</i></p> <p><i>I prodotti di cui sopra sono stati prodotti e imbottigliati nella Unione europea/in</i></p> <p><i>Tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione.</i></p> <p><i>I prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione normali e riconosciuti e non specificamente per l'esportazione e i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.</i></p> <p><i>I prodotti di cui sopra sono stati prodotti e imbottigliati conformemente alle norme dell'Unione europea come vini</i></p> <p><input type="checkbox"/> con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) iscritta nel «registro E-Bacchus» istituito dall'UE in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009</p> <p><input type="checkbox"/> con l'indicazione dell'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;</p> <p><input type="checkbox"/> con l'indicazione della o delle varietà di uve da vino (vini varietali), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>Certificazione complementare (facoltativa)</p>			
Logo dello Stato membro		10. Le autorità di controllo confermano che lo speditore dei prodotti vitivinicoli di cui al presente certificato è registrato presso da cui dipende con l'obbligo che tutti i prodotti vitivinicoli siano registrati e soggetti a vigilanza e ispezione delle autorità competenti.	
18. Firma	Data:	18a. Codice unico di riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente	
Nome e titolo		(articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) 2018/273) ARC/MVV	
Speditore o rappresentante che certifica le informazioni di cui sopra (Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273)			

B. REQUISITI PER L'USO DEL CERTIFICATO SPECIFICO PER L'ESPORTAZIONE

Le informazioni da indicare sul certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna n. 1 della tabella che figura di seguito.



Tali dati sono identificati dai numeri e dalle lettere figuranti nella colonna n. 2 della tabella riportata di seguito:

1	2
Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale Identificazione: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED) o numero di riferimento dell'elenco o del registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.	n. 2
Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.	n. 3
Esportatore: nome e indirizzo completi.	A
Locali: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.	A1
Identità del mezzo di trasporto: container, nave, aereo.	n. 5
Riferimento: nome e identità del mezzo di trasporto.	n. 6
Importatore: nome e indirizzo completi.	B
Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo dell'importatore.	Ba
Logo dello Stato membro di spedizione e nome, indirizzo e punto di contatto dell'autorità competente responsabile del controllo dello speditore nel luogo di spedizione. Requisiti specifici facoltativi: conferma dell'autorità di controllo che «È stato predisposto un controllo interno della qualità per garantire la conformità dei prodotti».	n. 10
Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie. I dettagli della descrizione possono essere riportati in documenti separati indicati nella presente casella.	n. 17p
Quantità: per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per i prodotti condizionati, il numero di recipienti utilizzati.	No 17d/f
Certificazione Certificazione di origine o di provenienza e conformità alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione e secondo i metodi di produzioni normali e approvati (pratiche enologiche, coadiuvanti tecnologici e additivi) Certificazione della DOP o dell'IGP, certificazione dell'annata o della (delle) varietà di uve da vino, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Certificazione complementare (facoltativa): può essere aggiunta dal mittente sotto forma di diciture opzionali come segue: — La mia impresa ha attuato un sistema di garanzia della qualità — La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono autorizzate nell'UE conformemente alla legislazione UE e nazionale — I campioni dei prodotti sono selezionati in maniera casuale e sottoposti a controlli in laboratori ufficiali	n. 17 l



1	2
— Sulla base delle analisi di terzi, il livello di radioattività in termini di cesio 134 + 137 per i presenti prodotti non supera [è di] ... Bq/kg (cfr. documentazione, relazioni delle prove in allegato) — Altra certificazione	
Firma, nome e qualifica del firmatario e data della firma.	n. 18
Numero di riferimento: ogni certificato deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarlo nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il numero ARC o il codice MVV assegnato al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale.	n. 18a




Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
14. Altre osservazioni			



9. DOGANA		
Dichiarazione certificata conforme	Timbro:	Nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale interessato:
Luogo e data:		
Firma:		

- (¹) Cancellare le voci non pertinenti.
- (²) Apporre una «X» nella casella corrispondente.



Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
13. Altre osservazioni			

PARTE III

Istruzioni per la compilazione del documento VI-1 e degli estratti VI-2

Il documento VI-1 e gli estratti VI-2 devono essere compilati a macchina o a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I moduli non devono contenere cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall'organismo competente, dal laboratorio designato o dalle autorità doganali.

A. Stampa del documento VI-1 e degli estratti VI-2

1. Il formato del modulo è di 210 × 297 mm circa.
2. Il documento o gli estratti sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Per gli estratti VI-2 la lingua dell'estratto è stabilita dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli estratti devono essere vidimati.

B. Stampa del documento VI-1 e degli estratti VI-2

Il documento o gli estratti sono compilati nella lingua in cui sono stampati.


Ogni documento o estratto deve recare un numero progressivo attribuito:

- a) nel caso del documento VI-1, dall'organismo competente che firma la parte denominata «certificato»,
- b) nel caso degli estratti VI-2, dall'ufficio doganale che li vista.

C. Contenuto

Casella 1: Esportatore: nome completo e indirizzo nel paese terzo interessato

Casella 2: Destinatario: nome completo e indirizzo nell'UE



Casella 4: (documento VI-1) **Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto:**

- fare riferimento esclusivamente al trasporto per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE,
- indicare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

Casella 6: (casella 5 per l'estratto VI-2) **Descrizione del prodotto importato:**

- denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore e regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine,
- nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica,
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»),
- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b), all'articolo 26 e all'articolo 27

A. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b):

- Australia
- Cile


B. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:

- Australia
- Cile
- Stati Uniti d'America

C. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 27:

-

18CE0841



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/274 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007⁽¹⁾, in particolare gli articoli 70 e 72, l'articolo 91, lettere da d) a g), l'articolo 123, l'articolo 145, paragrafo 3, l'articolo 147, paragrafo 4, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽³⁾. La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la relativa gestione, lo schedario viticolo, i documenti d'accompagnamento, il registro delle entrate e delle uscite, le autorità competenti ai fini di controllo e gli obblighi di comunicazione nel settore viticolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni pertinenti dei regolamenti della Commissione (CE) n. 555/2008⁽⁴⁾ e (CE) n. 436/2009⁽⁵⁾, nonché alcune disposizioni dei regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009⁽⁶⁾ e (CE) n. 607/2009⁽⁷⁾, che sono, rispettivamente, abrogate o soppresse dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione⁽⁸⁾.
- (2) L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. L'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti in base al quale gli Stati membri sono tenuti a concedere ogni anno

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).


⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, ma possono fissare limiti inferiori sulla base di valide motivazioni. L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare.

- (3) È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione relative alla procedura che gli Stati membri devono seguire con riguardo alle decisioni sul meccanismo di salvaguardia e sulla scelta dei criteri di ammissibilità e di priorità. Tali norme dovrebbero comprendere i termini per l'adozione delle decisioni e le conseguenze nel caso in cui alcune decisioni non siano adottate.
- (4) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e assicurare che i produttori dell'Unione siano soggetti alle stesse norme quando chiedono le autorizzazioni per i nuovi impianti, le norme in materia di rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti dovrebbero includere anche il trattamento delle domande, la procedura di selezione e la concessione annuale. Scopo di tali norme è garantire un funzionamento trasparente, equo e tempestivo del sistema, adeguato alle esigenze del settore vitivinicolo. Esse dovrebbero inoltre evitare che i richiedenti siano oggetto di ineguaglianze ingiustificate o debbano far fronte a ritardi eccessivi od oneri amministrativi sproporzionati. In particolare, poiché la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo ha inizio il 1° agosto, il fatto che le autorizzazioni per nuovi impianti siano concesse entro tale data sembra corrispondere alle esigenze del settore vitivinicolo e garantisce che gli impianti viticoli possano essere effettuati entro lo stesso anno civile. È opportuno fissare una data appropriata per garantire che tutte le pertinenti decisioni adottate dallo Stato membro siano rese pubbliche in tempo utile prima dell'apertura del bando e per consentire ai produttori di essere a conoscenza delle norme applicabili prima di presentare domanda.
- (5) Se il numero totale di ettari chiesti nelle domande ammissibili supera in larga misura il numero di ettari messi a disposizione dagli Stati membri, si può verificare che un gran numero di singoli richiedenti ottenga solo una frazione degli ettari chiesti e pertanto rifiuti le autorizzazioni corrispondenti, divenendo così passibile di sanzioni amministrative. Per risolvere tali situazioni è opportuno non imporre le sanzioni nei casi in cui le autorizzazioni concesse corrispondano a una percentuale inferiore alla percentuale chiesta. Inoltre, per evitare la perdita delle corrispondenti autorizzazioni, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di trasferirle all'anno successivo oppure di ridistribuirle entro lo stesso anno fra i richiedenti la cui domanda non è stata pienamente accolta e che non hanno respinto le autorizzazioni concesse.
- (6) L'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/560 ⁽¹⁾ stabiliscono norme relative alla concessione di autorizzazioni per reimpianti nella stessa azienda. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche con riguardo alla procedura che gli Stati membri devono seguire quando concedono tali autorizzazioni per reimpianti e ai termini per la concessione di tali autorizzazioni da parte degli Stati membri. Al fine di consentire ai produttori di tener conto dei vincoli, dovuti a motivi fitosanitari, ambientali o operativi, concernenti il reimpianto nella stessa azienda, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai produttori di presentare una domanda entro un termine ragionevole, ma limitato, successivo all'estirpazione. Inoltre, considerato che la presentazione e il trattamento delle domande di autorizzazione per il reimpianto comportano notevoli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei produttori, dovrebbe essere altresì possibile applicare una procedura semplificata nei casi specifici in cui la superficie da reimpiantare corrisponda alla superficie estirpata o in cui non siano decise restrizioni in materia di reimpianti.
- (7) L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme per la concessione di autorizzazioni sulla base della conversione di diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche per quanto riguarda la procedura che gli Stati membri devono seguire per la concessione di tali autorizzazioni. Dovrebbero essere stabiliti i termini per la presentazione e il trattamento delle richieste, in modo che gli Stati membri possano ricevere e trattare le richieste di conversione in maniera appropriata e tempestiva.
- (8) A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni devono essere concesse per una superficie specifica dell'azienda del produttore identificata nella domanda. In casi debitamente giustificati, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di modificare tale superficie specifica durante il periodo di validità dell'autorizzazione. In alcuni casi, tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere esclusa per evitare l'elusione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- (9) L'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 impone agli Stati membri di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al fine di garantire procedure di certificazione, approvazione e verifica, in modo da garantire la veridicità delle informazioni fornite nell'etichettatura e nella

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 1).



presentazione dei vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta. Al fine di garantire la protezione e la corretta informazione dei consumatori e la parità di trattamento degli operatori, è opportuno stabilire norme per quanto concerne la procedura e i criteri tecnici applicabili alla certificazione amministrativa, all'approvazione e alla verifica dei prodotti vitivinicoli senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta destinati a essere commercializzati. È inoltre opportuno stabilire norme per quanto riguarda i costi della certificazione amministrativa e le condizioni alle quali gli operatori possono redigere i certificati per i loro prodotti sotto la supervisione delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

- (10) A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti. Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e di consentire agli Stati membri di verificarne l'origine, le caratteristiche o la conformità alle pratiche enologiche autorizzate o alle norme sulla sicurezza alimentare, è necessario stabilire norme concernenti i prodotti da inserire nel registro e le informazioni relative a tali prodotti. Per le stesse ragioni, è opportuno stabilire anche norme per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni condotte su tali prodotti.
- (11) I prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti. È pertanto opportuno tenere registrazioni e indicazioni dettagliate di tali pratiche e sostanze per consentire alle autorità competenti di controllarne il movimento e l'uso durante l'intero processo di produzione del vino.
- (12) Poiché i vini spumanti e i vini liquorosi sono addizionati di altri prodotti durante il processo di elaborazione, è opportuno fornire informazioni supplementari oltre alle registrazioni effettuate per i vini fermi.
- (13) Al fine di garantire un'applicazione armonizzata e la parità di trattamento degli operatori, i requisiti applicabili alla tenuta del registro delle entrate e delle uscite dovrebbero essere precisati e adeguati a seconda del tipo di operazione e di prodotto. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire misure per quanto riguarda la composizione, i termini per l'iscrizione dei dati e la chiusura del registro, nonché le misure riguardanti le percentuali ammissibili per le perdite dovute all'evaporazione dei prodotti o ad altre variazioni di volume dei prodotti.
- (14) Al fine di agevolare la gestione e il monitoraggio delle operazioni di mercato, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle dichiarazioni di produzione, di giacenza e di vendemmia. Per tener conto dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, è opportuno disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni.
- (15) Al fine di facilitare la rendicontazione, gli Stati membri dovrebbero indicare la forma e le modalità in cui gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni da inserire nelle dichiarazioni di produzione, di giacenza, di vendemmia e di trattamento o di commercializzazione.
- (16) Il capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273 sui controlli, le autorità competenti, gli organismi di contatto e l'assistenza reciproca prevede che l'organismo di contatto di uno Stato membro possa chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere al prelievo di campioni di vino, di mosto di uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido per finalità di controllo. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme applicabili alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alle analisi dei campioni prelevati e determinare il laboratorio in cui devono essere effettuate le analisi.
- (17) Una banca dati analitica di dati isotopici deve essere tenuta e aggiornata a livello dell'Unione in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Per facilitare l'interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi isotopiche effettuate nei laboratori dell'Unione che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati di analisi ottenuti in tali laboratori, è opportuno definire norme uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la relativa vinificazione. Inoltre, per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è opportuno applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori designati a cui gli Stati membri affidano l'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.
- (18) L'analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e l'interpretazione dei relativi risultati sono procedure delicate. La banca dati analitica dovrebbe concorrere ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori designati degli Stati membri mediante i metodi di analisi. Al fine di raggiungere un'interpretazione uniforme dei risultati di tali analisi, la banca dati analitica dovrebbe, su richiesta, essere accessibile ai laboratori designati che comunicano i dati utilizzando i metodi di analisi isotopica e alle autorità competenti designate dagli Stati membri per garantire la conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, nel rispetto della tutela dei dati personali e del fine per cui è stata istituita la banca dati.



- (19) L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la necessità di stabilire disposizioni sui controlli in loco che sono tenuti a svolgere gli Stati membri in relazione all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Sono necessarie norme generali in materia di controllo per chiarire che il principale strumento di verifica della conformità al sistema è costituito dallo schedario viticolo. Tali disposizioni dovrebbero stabilire un quadro generale che consenta agli Stati membri di elaborare disposizioni più dettagliate a livello nazionale finalizzate a evitare impianti non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle norme del sistema di autorizzazioni, compreso il rispetto del termine per l'utilizzo delle autorizzazioni e per l'estirpazione nel caso di reimpianto anticipato, nonché il rispetto degli impegni assunti dai produttori per ottenere le autorizzazioni.
- (20) Per poter verificare la conformità delle misure attuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al diritto dell'Unione nel settore vitivinicolo, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni sui controlli e prevedere, a tal fine, l'uso dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013. È inoltre opportuno stabilire le condizioni per la verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di informazioni aggiornate per il monitoraggio e la verifica del rispetto delle norme previste per il settore vitivinicolo a cui le informazioni si riferiscono. A tal fine dovrebbe essere prevista l'attuazione di controlli amministrativi e di controlli in loco annuali concernenti tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo, stabilendo una percentuale minima di controlli all'anno e norme comuni.
- (21) In conformità all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire le norme relative alle informazioni da comunicare da parte delle imprese, degli Stati membri e dei paesi terzi, i metodi di comunicazione delle informazioni e le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare.
- (22) Per agevolare la comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione per quanto riguarda tutti i pertinenti aspetti della gestione e del controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e per consentire un corretto monitoraggio dell'attuazione di tale sistema, è opportuno stabilire norme riguardo al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze delle notifiche annuali per il sistema in questione.
- (23) Ai fini di una corretta gestione del settore vitivinicolo, è opportuno prevedere che tutte le notifiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2018/273 e al presente regolamento siano effettuate in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ⁽¹⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾ e stabilire per quanto tempo i documenti di accompagnamento, le informazioni, i dati e i registri debbano essere conservati.
- (24) Le norme in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione ⁽³⁾ sono incluse nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto


Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

- a) il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
- b) la certificazione,

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).



- c) il registro delle entrate e delle uscite,
- d) le dichiarazioni obbligatorie,
- e) i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici,
- f) le notifiche.

CAPO II

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI*Articolo 2***Autorizzazioni per gli impianti viticoli**

1. Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse in conformità al presente regolamento.
2. Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al paragrafo 1 riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.
3. Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.

*Articolo 3***Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti**

1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni sottogiacenti entro il 1° marzo del rispettivo anno.
2. Qualora gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali o dai gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali raccomandazioni sono presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Anche le raccomandazioni sono rese pubbliche.

*Articolo 4***Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti**

1. Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1° marzo del rispettivo anno.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 riguardano:
 - a) l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273;
 - b) il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale:
 - i) su base proporzionale;
 - ii) secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
3. Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati. Essi possono inoltre decidere di ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell'osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.



Articolo 5

Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti

1. Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 1° marzo del rispettivo anno, le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente:
 - a) disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti;
 - b) distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle norme applicabili alla concessione di autorizzazioni in un determinato anno a norma del paragrafo 1 siano rese pubbliche.

Articolo 6


Presentazione delle domande per nuovi impianti

1. Una volta rese pubbliche le decisioni di cui agli articoli 3 e 4 o le informazioni applicabili alla concessione di autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e non oltre il 1° maggio, gli Stati membri danno inizio al periodo di presentazione delle singole domande della durata di almeno un mese.
2. Le domande indicano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

Se non è stata presa alcuna decisione in merito ai limiti o ai criteri da applicare in conformità, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda per cui l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

3. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di determinati criteri per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti in conformità all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:
 - a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273: le domande indicano il prodotto o i prodotti vitivinicoli che il richiedente intende produrre sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto specificando se il richiedente intende produrre uno o più dei prodotti seguenti:
 - i) vini a denominazione di origine protetta (DOP)
 - ii) vini a indicazione geografica protetta (IGP)
 - iii) vini senza indicazione geografica, inclusi quelli con indicazione varietale;
 - b) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare la sostenibilità economica del rispettivo progetto sulla base di una o più delle metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo menzionate nell'allegato II, parte E, del regolamento delegato (UE) 2018/273;
 - c) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare il potenziale di aumento della competitività in base a una delle considerazioni di cui all'allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273;
 - d) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni atte a dimostrare il potenziale di miglioramento di prodotti con indicazione geografica in base a una delle condizioni di cui all'allegato II, parte G, del regolamento delegato (UE) 2018/273;
 - e) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della domanda rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273;
 - f) ove gli Stati membri chiedano ai richiedenti di assumere gli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, e all'allegato II, parti A, B, D, E, F, G e parte I, punto II, del regolamento delegato (UE) 2018/273 in relazione ai rispettivi criteri, le domande includono tali impegni.

Se gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a f), possono essere ricavati direttamente dagli Stati membri, questi possono esentare i richiedenti dall'includere detti elementi nelle loro domande.



4. Dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti non ammissibili in merito alla non ammissibilità delle loro domande a titolo della decisione sui criteri di ammissibilità adottata dagli Stati membri a norma dell'articolo 4. Tali domande sono escluse dalle fasi successive della procedura.

Articolo 7

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate non supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni per la totalità della superficie chiesta dai produttori.

2. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all'allegato I.

Entro il 1° agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati sulla base dell'esito di tale procedura di selezione di cui al primo comma. Se le domande ammissibili non sono state pienamente soddisfatte, i richiedenti sono informati dei motivi di tale decisione.

3. Se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50 % della superficie chiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa.

Nel caso di cui al primo comma il richiedente non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono decidere che il numero corrispondente di ettari sia messo a disposizione nello stesso anno, al più tardi il 1° ottobre, per il rilascio di autorizzazioni ai richiedenti cui è stata concessa solo una parte della superficie chiesta, in conformità all'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 2, e che non hanno rifiutato le autorizzazioni corrispondenti. Gli Stati membri possono inoltre decidere di mettere a disposizione tali ettari l'anno successivo in aggiunta all'1 % della superficie vitata totale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 8

Restrizioni al rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1. Gli Stati membri che decidono di limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti nelle zone ammissibili per la produzione di vini a DOP o a IGP a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1° marzo.

Le organizzazioni professionali o i gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano le raccomandazioni che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, in tempo utile affinché siano esaminate prima dell'adozione della decisione di cui al primo comma. Lo Stato membro interessato rende pubbliche dette raccomandazioni.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 si applicano per un anno a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche.

Se una raccomandazione di un'organizzazione professionale o di un gruppo di produttori interessato riguarda un periodo di tempo superiore a un anno ma non superiore a tre anni, come previsto all'articolo 65, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali decisioni possono essere applicate anche per un periodo di tempo massimo di tre anni.

Se tali organizzazioni professionali o gruppi di produttori interessati non trasmettono le relative raccomandazioni in tempo utile per il loro esame conformemente al paragrafo 1, o se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro il 1° marzo, gli Stati membri autorizzano il reimpianto automaticamente secondo quanto previsto all'articolo 9.

Articolo 9

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti

1. Le domande di autorizzazione per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazione per reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Se tali termini non sono rispettati, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il reimpianto.



La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici estirpate e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 8 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni di cui all'allegato I, parte A, punto 2, lettera b), e parte B, punto 2, lettera b), e all'allegato II, parte B, punto 4, e parte D, del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande gli Stati membri concedono automaticamente le autorizzazioni. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 6 e 7, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata o se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, una procedura semplificata può essere applicata a livello nazionale o per talune zone all'interno del territorio dello Stato membro. In tal caso l'autorizzazione per il reimpianto può essere considerata concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. A tal fine il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata intrapresa l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

3. Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici da estirpare e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda gli Stati membri concedono automaticamente l'autorizzazione. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 6 e 7, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Articolo 10

Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie

1. Se, in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1308/2013, gli Stati membri hanno deciso di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni, e hanno reso pubblica tale decisione entro il 14 settembre 2015, le richieste di conversione del produttore possono essere presentate in qualsiasi momento fino alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro in tale decisione.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione è indicata nelle domande. Gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.


2. Dopo aver verificato che i diritti di impianto per i quali è stata chiesta la conversione in conformità al paragrafo 1 sono ancora validi, gli Stati membri concedono le autorizzazioni automaticamente. Il periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di conversione e la concessione delle autorizzazioni non può essere superiore a tre mesi.

Articolo 11

Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l'autorizzazione sia ancora valida a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all'ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.



CAPO III

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

Articolo 12

Procedure e criteri tecnici applicabili alla certificazione

1. La procedura di certificazione, approvazione e verifica di un vino che non vanta una DOP o un'IGP in conformità all'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1308/2013 richiede una documentazione amministrativa probante a sostegno della veridicità delle informazioni relative alla o alle varietà di uve da vino o all'annata figuranti sull'etichetta o nella presentazione dei vini interessati.

Inoltre gli Stati membri possono decidere di effettuare:

- a) un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;
- b) un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.

La procedura è svolta nello Stato membro in cui il vino è prodotto. Per le miscele di vini di diversi Stati membri di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1308/2013, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.

2. La certificazione è effettuata mediante controlli casuali e basati sul rischio, conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e al capo VI del presente regolamento.

I costi della certificazione sono a carico degli operatori a essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

3. Gli operatori coinvolti nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli da loro prodotti, trasformati o imbottigliati sono riconosciuti e ricevono un'autorizzazione dalle autorità competenti degli Stati membri per certificare l'origine o la provenienza, le caratteristiche, l'annata o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato (UE) 2018/273, sotto la supervisione delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPO IV

REGISTRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 13

Campo di applicazione e forma del registro

1. Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, denominato nel presente capo «il registro», vi riportano:

- a) l'entrata e l'uscita di ciascuna partita dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in arrivo o in partenza presso i loro impianti;
- b) la categoria di prodotto, di cui all'articolo 14;
- c) le operazioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273, quando vengono effettuate nei loro locali.

Per ciascuna annotazione nel registro, gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare uno dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/273 o qualsiasi altro documento commerciale che ha accompagnato il trasporto di cui trattasi.

2. Il registro deve assumere una delle forme seguenti:

- a) fogli fissi numerati in ordine progressivo;
- b) un sistema di registrazione informatica in conformità alle norme dettagliate stabilite dalle autorità competenti;
- c) un sistema di contabilità moderno e adeguato, riconosciuto dagli organismi competenti;
- d) una raccolta di documenti di accompagnamento contenenti la data in cui sono stati redatti o presi in consegna da parte dei commercianti.

Tuttavia gli Stati membri possono disporre che il registro tenuto dai produttori assuma la forma di annotazioni sul retro delle dichiarazioni di produzione, di giacenza o di vendemmia di cui al capo VI del regolamento delegato (UE) 2018/273.



Articolo 14


Prodotti oggetto di registrazione

1. Per i prodotti da iscrivere nel registro sono tenuti conti distinti:
 - a) per ognuna delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 distinguendo:
 - i) ogni vino DOP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;
 - ii) ogni vino IGP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;
 - iii) ogni vino senza DOP o IGP prodotto con un'unica varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con il riferimento alla classificazione delle varietà di uve da vino, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con indicazione dell'annata;
 - iv) ogni vino senza DOP o IGP prodotto con due o più varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con l'indicazione dell'annata;
 - v) ogni prodotto non conforme alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (CE) n. 606/2009 che deve essere distrutto a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 606/2009;
 - b) per ognuno dei seguenti prodotti detenuti per qualsiasi scopo:
 - i) saccarosio;
 - ii) mosto di uve concentrato;
 - iii) mosto di uve concentrato rettificato;
 - iv) prodotti utilizzati per l'acidificazione;
 - v) prodotti utilizzati per la disacidificazione;
 - vi) alcoli e acquaviti di vino;
 - vii) ogni sottoprodotto dei prodotti vitivinicoli che deve essere eliminato conformemente all'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 14 bis e 14 ter del regolamento (CE) n. 606/2009, con l'indicazione se si tratta di una consegna per la distillazione, la produzione di aceto o un uso specifico che non preveda la vinificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i vini DOP o IGP condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa dell'Unione, che sono acquistati da terzi e detenuti per la vendita possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che le entrate e le uscite di ogni vino DOP o IGP siano indicate separatamente.
3. La perdita dell'uso della DOP o dell'IGP è iscritta nel registro. I prodotti in questione sono spostati in uno dei conti di vini senza DOP o IGP.

Articolo 15

Informazioni sui prodotti vitivinicoli da registrare

1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a):
 - a) il numero di partita del prodotto [se tale numero è] richiesto dalle disposizioni unionali o nazionali;
 - b) la data dell'operazione;
 - c) il quantitativo entrato o uscito;
 - d) il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni unionali e nazionali;
 - e) il riferimento al documento di accompagnamento o al certificato che accompagna o che ha accompagnato il trasporto in questione a norma degli articoli 10, 11 e 20 del regolamento delegato (UE) 2018/273, tranne per i casi di cui all'articolo 9 di detto regolamento.
2. Per i vini di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel registro tenuto dagli operatori sono registrate le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento che figurano nell'etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.



3. I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nel registro ed è indicato anche il loro volume nominale. I recipienti recano inoltre le pertinenti indicazioni richieste dagli Stati membri per consentire alle autorità competenti di identificare il loro contenuto mediante il registro.

Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, può essere sostituita dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che essa sia chiaramente separata dalle altre partite.

4. Nel caso in cui un prodotto sia già stato oggetto di trasporto, è annotato nel registro un riferimento al documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.

Articolo 16

Informazioni sulle operazioni da registrare

1. Per ciascuna delle operazioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273, il registro include:
 - a) le operazioni effettuate;
 - b) nel caso delle operazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/273:
 - i) la data dell'operazione;
 - ii) la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
 - iii) la quantità di prodotto ottenuto con l'operazione, compreso l'alcole ottenuto dalla correzione del tenore alcolico del vino e il quantitativo di zucchero contenuto nella soluzione zuccherina ritirata dal mosto iniziale;
 - iv) la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione;
 - v) la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni unionali e nazionali;
 - c) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nel registro erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione;
 - d) se si tratta di imbottigliamento, il numero di contenitori riempiti e la loro capacità;
 - e) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore.
2. Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione non dovuta a una delle operazioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nel registro sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

Articolo 17

Informazioni riguardanti i vini spumanti e i vini liquorosi da registrare

1. Per quanto riguarda l'elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvée) preparate:
 - a) la data della preparazione;
 - b) la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;
 - c) il volume della partita (cuvée) e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;
 - d) la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata;
 - e) la quantità di sciroppo di dosaggio;
 - f) il numero di contenitori ottenuti, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.



2. Per quanto riguarda l'elaborazione di vini liquorosi, i registri indicano per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

- a) la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) la natura e la quantità del prodotto aggiunto.

Articolo 18

Informazioni su prodotti specifici da registrare

1. I conti separati per i prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), riportano per ciascun prodotto:
 - a) per quanto riguarda le entrate:
 - i) il nome e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto;
 - ii) la quantità del prodotto;
 - iii) la data di entrata;
 - b) per quanto riguarda le uscite:
 - i) la quantità del prodotto;
 - ii) la data di utilizzazione o di uscita;
 - iii) se del caso, nome e indirizzo del destinatario;
2. Per quanto riguarda i sottoprodotti o i prodotti vitivinicoli da ritirare a norma degli articoli 14 bis, paragrafo 2, e 14 ter del regolamento (CE) n. 606/2009, i quantitativi da registrare nel registro sono quelli stimati dagli operatori interessati, conformemente all'articolo 14 bis di tale regolamento.

Articolo 19


Perdite e consumo personale o familiare

1. Gli Stati membri fissano le percentuali massime accettabili delle perdite dovute all'evaporazione durante il deposito in magazzino, a operazioni varie o a cambiamenti della categoria del prodotto.
2. Il responsabile del registro informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l'autorità territorialmente competente se le perdite reali superano:
 - a) durante il trasporto, le tolleranze di cui all'allegato V, parte B, punto 2.1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/273; e
 - b) nei casi di cui al primo paragrafo, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri.L'autorità competente di cui al primo comma adotta le misure necessarie per svolgere indagini sulle perdite.
3. Gli Stati membri determinano le modalità di registrazione di informazioni concernenti:
 - a) il consumo del produttore e della sua famiglia;
 - b) qualsiasi variazione accidentale del volume dei prodotti

Articolo 20

Scadenze per le indicazioni da registrare

1. Le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 15 e 19 sono iscritte nel registro:
 - a) per quanto riguarda le entrate, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento; e
 - b) per quanto riguarda le perdite, il consumo personale e familiare o i ritiri, entro il terzo giorno lavorativo successivo al riconoscimento, al consumo o alla spedizione.
2. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e agli articoli 16 e 17 del presente regolamento sono iscritte nel registro:
 - a) al più tardi il giorno lavorativo successivo all'operazione; e
 - b) per quanto riguarda l'arricchimento, il giorno stesso.



3. Le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 18 del presente regolamento sono iscritte nel registro:

- a) per quanto riguarda le entrate e le uscite, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento o alla spedizione;
e
- b) per quanto riguarda l'utilizzo, il giorno stesso dell'utilizzo.

4. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare in caso di utilizzo di registri computerizzati, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273 possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda le operazioni di arricchimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono imporre che esse siano iscritte nel registro prima di effettuare l'operazione di arricchimento.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le uscite dello stesso prodotto possono essere iscritte nel registro sotto forma di totale mensile qualora il prodotto sia condizionato unicamente nei recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Articolo 21

Chiusura del registro

Il registro è chiuso redigendo, una volta l'anno, un bilancio annuo, in data da stabilire da parte degli Stati membri. In occasione del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere riportate al periodo annuale successivo. Esse devono essere iscritte tra le entrate nel registro in data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze risultanti dal bilancio e le giacenze esistenti, ciò è indicato nei libri contabili chiusi.

CAPO V

DICHIARAZIONI


Articolo 22

Dichiarazione di produzione

1. I produttori presentano la dichiarazione di produzione di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2018/273 in riferimento alla produzione della campagna vitivinicola in corso entro il 15 gennaio di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive e produzioni di vino specifiche, una data non successiva al 1° marzo.

2. La dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità del produttore;
- b) il luogo in cui sono detenuti i prodotti;
- c) la categoria di prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino: le uve, i mosti di uve (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati o mosti parzialmente fermentati) o i vini nuovi ancora in fermentazione;
- d) nome e indirizzo del fornitore;
- e) le superfici vitate in produzione, comprese quelli a scopi di sperimentazione, da cui provengono le uve, indicate in ettari e con il riferimento all'ubicazione della particella viticola;
- f) il volume, indicato in ettolitri o in centinaia di chilogrammi, dei prodotti vitivinicoli ottenuti dall'inizio della campagna viticola e detenuti alla data della dichiarazione, ripartiti per colore (rosso/rosato o bianco), per categoria di prodotti utilizzati (uve, vini nuovi ancora in fermentazione, mosto, incluso il mosto parzialmente fermentato, ma escluso il mosto concentrato e il mosto concentrato rettificato), e uno dei seguenti tipi:
 - i) vino DOP;
 - ii) vino IGP;
 - iii) vino varietale senza DOP/IGP;
 - iv) vino senza DOP/IGP;
 - v) tutti gli altri prodotti della campagna viticola, compresi i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.



Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per impianto di vinificazione.

3. Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.

Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti secondo criteri oggettivi pertinenti a tale conversione. Gli Stati membri notificano alla Commissione i coefficienti unitamente alle notifiche di cui all'allegato III, punto 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

4. Gli Stati membri prescrivono ai produttori di uva e ai commercianti che cedono prodotti destinati alla produzione di vino di fornire ai produttori i dati richiesti per la compilazione delle dichiarazioni di produzione.

Articolo 23

Dichiarazione di giacenza

1. I produttori, i trasformatori, gli imbottiglieri e i commercianti presentano la dichiarazione di giacenza di cui all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2018/273 entro il 10 settembre. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

2. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità dei produttori, dei trasformatori, degli imbottiglieri o dei commercianti;
- b) il luogo in cui sono detenuti i prodotti;
- c) per quanto riguarda i vini, le scorte globali ripartite per colore (rosso/rosato o bianco), il tipo di vino (vino DOP, vino IGP, vino varietale senza DOP/IGP o vino senza DOP/IGP), l'origine (dell'Unione o di paesi terzi) e il tipo di detentore delle scorte (produttore o commerciante);
- d) per quanto riguarda il mosto, le scorte globali ripartite per colore (rosso/rosato o bianco), il tipo di mosto di uve (mosto concentrato, mosto rettificato concentrato o altro) e il tipo di detentore delle scorte (produttore o commerciante);

I prodotti vitivinicoli dell'Unione ottenuti da uve raccolte durante lo stesso anno civile non sono inclusi in tale dichiarazione.

Articolo 24

Dichiarazione di vendemmia

1. Se gli Stati membri richiedono la dichiarazione di vendemmia di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di uva presentano tale dichiarazione entro il 15 gennaio. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive, una data non successiva al 1° marzo.

2. Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni, ripartite secondo le categorie di cui all'allegato III, punto 1.2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273:


- a) l'identità del produttore di uva (secondo le informazioni richieste all'allegato III, punto 1.1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273);
- b) la superficie vitata in produzione (espressa in ettari e con riferimento all'ubicazione della particella viticola);
- c) la quantità di uve raccolte (in centinaia di chilogrammi);
- d) la destinazione delle uve (in ettolitri o centinaia di chilogrammi):
 - i) vinificate dal dichiarante, in quanto produttore;
 - ii) consegnate a una cantina cooperativa (come uve o mosto);
 - iii) vendute a un produttore di vino (come uve o mosto);
 - iv) altre destinazioni (come uve o mosto).

Articolo 25

Notificazioni e centralizzazione delle informazioni

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di produzione e di giacenza a norma degli articoli 22 e 23 e nelle dichiarazioni di vendemmia a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e nelle dichiarazioni di trattamento o di commercializzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2018/273, se del caso, sono centralizzate a livello nazionale.

Gli Stati membri stabiliscono la forma e le modalità in cui tali informazioni sono loro notificate.



CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI

SEZIONE I

NORME COMUNI

Articolo 26

Campioni per finalità di controllo

1. Ai fini del capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273, l'organismo di contatto di uno Stato membro può chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. L'organismo richiedente conserva i campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.


SEZIONE II

BANCA DATI ANALITICA DI DATI ISOTOPICI

Articolo 27

Campioni per la banca dati analitica

1. Per l'istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i laboratori designati dagli Stati membri devono prelevare campioni di uve fresche da analizzare nonché da trattare e trasformare in vino secondo le istruzioni riportate nell'allegato III, parte I, del presente regolamento.
2. I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite.
3. Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell'allegato III, parte II. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell'allegato III, parte II. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.
4. I campioni sono analizzati secondo i metodi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 606/2009 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati rispondono ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma ISO/IEC 17025:2005 e, in particolare, partecipano a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica. I laboratori presentano al Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS) una documentazione scritta probante relativa alla conformità a tali criteri, ai fini del controllo della qualità e della convalida dei dati forniti.
5. I laboratori redigono un bollettino di analisi in conformità all'allegato III, parte IV, e una scheda segnaletica per ciascun campione in conformità al questionario nell'allegato III, parte III,
6. All'ERC-CWS vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l'interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica.
7. Gli Stati membri e l'ERC-CWS assicurano:
 - a) la conservazione dei dati contenuti nella banca dati analitica;
 - b) la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo;
 - c) che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola unionale e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici;
 - d) la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni;
 - e) l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l'eventuale rettifica dei dati inesatti.
8. L'ERC-CWS redige e aggiorna ogni anno l'elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici.



Articolo 28

Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica

1. Le informazioni raccolte nella banca dati analitica di dati isotopici sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda.
2. In casi debitamente motivati, le informazioni di cui al paragrafo 1, se rappresentative, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri che ne fanno richiesta, per garantire l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo.
3. Le informazioni messe a disposizione riguardano soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni notifica di informazioni messe a disposizione è accompagnata dal richiamo delle condizioni di utilizzo della banca dati di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera c).

Articolo 29

Banche dati nazionali di dati isotopici

I risultati delle analisi isotopiche contenuti nelle banche dati degli Stati membri sono ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente all'articolo 27.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CONTROLLI

Articolo 30

Controlli per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Ai fini della verifica dell'osservanza delle norme stabilite nella parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel capo II del regolamento delegato (UE) 2018/273 e nel capo II del presente regolamento, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 31

Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo


1. Gli Stati membri mettono a disposizione i dati dello schedario viticolo ai fini del monitoraggio e della verifica delle misure finanziate nell'ambito del programma nazionale di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si riferiscono.
2. Per quanto riguarda le superfici vitate, è necessario svolgere almeno i seguenti controlli per mantenere uno schedario viticolo aggiornato:
 - a) controlli amministrativi applicati a tutti i viticoltori identificati nello schedario viticolo che:
 - i) hanno attivato un'autorizzazione per l'impianto o il reimpianto o hanno effettuato una registrazione o una modifica dei dati nello schedario viticolo a seguito di una domanda o di una notifica presentata relativamente al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
 - ii) hanno presentato domanda per le misure «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» o «vendemmia verde» nell'ambito di un programma nazionale di sostegno di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - iii) presentano una delle dichiarazioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273;
 - b) controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.

Se i viticoltori selezionati per il campione sono soggetti nello stesso anno ai controlli in loco nel quadro delle misure di cui alla lettera a), punti i) e ii), tali controlli in loco sono conteggiati per raggiungere la soglia annuale del 5 % senza che sia necessario ripeterli;
 - c) controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, come indicato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Articolo 32

Controlli relativi alle dichiarazioni

Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui agli articoli da 31 a 34 del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri effettuano i controlli e adottano le misure necessarie per garantire l'accuratezza di tali dichiarazioni.



CAPO VII


NOTIFICHE

Articolo 33

Notifiche relative al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione:
 - a) la comunicazione sulle superfici viticole di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa alla situazione al 31 luglio della campagna precedente. Tale comunicazione è effettuata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte I, del presente regolamento;
 - b) le notifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte II, del presente regolamento;
 - c) una notifica relativa alle restrizioni decise dagli Stati membri in relazione ai reimpianti nella stessa azienda, di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Tale notifica è effettuata compilando la tabella A figurante nell'allegato IV, parte V, del presente regolamento;
 - d) un elenco nazionale aggiornato delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui agli articoli 3 e 8 del presente regolamento;
 - e) la comunicazione sull'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione nonché le superfici non autorizzate che sono state estirpate di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comunicazione fa riferimento alla campagna viticola precedente. La comunicazione è effettuata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte III, del presente regolamento;
 - f) per gli Stati membri che decidono di applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le soglie decise in relazione alle dimensioni minime e massime delle aziende di cui all'allegato II, punto H, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
2. Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) le domande di autorizzazioni per nuovi impianti, le autorizzazioni effettivamente concesse nel corso della campagna viticola precedente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento e le autorizzazioni rifiutate dai richiedenti nonché quelle concesse ad altri richiedenti anteriormente al 1° ottobre a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte IV, del presente regolamento;
 - b) le autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente, di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Tale notifiche sono effettuate compilando la tabella B nell'allegato IV, parte V, del presente regolamento;
 - c) le autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all'articolo 10 del presente regolamento. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte VI, del presente regolamento e sono trasmesse solo fino al 1° novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine per la conversione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine fissato dallo Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi 1 o 2, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).



Articolo 34

Norme generali sulle notifiche e la disponibilità delle informazioni

Le notifiche alla Commissione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273 e al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Articolo 35

Conservazione dei documenti di accompagnamento, delle informazioni e dei registri

1. I documenti di accompagnamento e le relative copie sono conservati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui sono stati compilati.
2. Le informazioni sul sistema di autorizzazioni per impianti viticoli presentate conformemente all'articolo 33 sono conservate almeno per le dieci campagne viticole successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate.
3. Il registro delle entrate e delle uscite e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano sono conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, indicando il riporto nel registro originario. In tal caso il periodo di cinque anni decorre dal giorno del riporto.
4. I dati dello schedario viticolo di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2018/273 sono conservati fino a quando è necessario per monitorare e verificare le misure o il sistema cui si riferiscono e comunque, rispettivamente, per almeno le cinque campagne viticole successive, in caso di dati relativi alle misure, o per almeno le dieci campagne viticole successive, in caso di dati relativi al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, a partire da quella cui si riferiscono.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 è abrogato.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

A. ASSEGNAZIONE SU BASE PROPORZIONALE

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare su base proporzionale a tutti i richiedenti a livello nazionale, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), è ripartita tra le singole domande ammissibili secondo la seguente formula, nel rispetto degli eventuali limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

$$A_1 = A_r \times (\%Pr \times Tar/Tap)$$

A_1 = autorizzazione concessa a un singolo richiedente su base proporzionale (in ettari)

A_r = superficie richiesta dal produttore nella domanda (in ettari)

$\%Pr$ = proporzione del numero totale di ettari disponibili da assegnare su base proporzionale

Tar = superficie totale messa a disposizione in forma di autorizzazioni (in ettari)

Tap = totale di tutte le domande dei produttori (in ettari)

B. ASSEGNAZIONE SECONDO I CRITERI DI PRIORITÀ

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare a livello nazionale secondo i criteri di priorità selezionati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è ripartita tra le singole domande ammissibili nel modo seguente:

- a) gli Stati membri selezionano i criteri di priorità a livello nazionale e possono attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza o una ponderazione diversa. Gli Stati membri possono applicare tale ponderazione in modo uniforme a livello nazionale o modificare la ponderazione dei criteri in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro.

Se gli Stati membri attribuiscono la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale, a ciascuno di essi è associato un valore di uno (1).

Se gli Stati membri attribuiscono ai criteri selezionati a livello nazionale una ponderazione differente, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra zero (0) e uno (1) e la somma di tutti i valori individuali deve sempre essere pari a uno (1).

Ove la ponderazione di tali criteri vari in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro, a ciascuno di tali criteri e per ognuna delle zone è associato un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). In tal caso la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna delle zone deve sempre essere pari a uno (1);


- b) gli Stati membri valutano ciascuna domanda singola ammissibile sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Al fine di valutare il livello di tale conformità a ciascuno dei criteri di priorità, gli Stati membri stabiliscono una scala unica a livello nazionale, in base alla quale attribuire un certo numero di punti a ogni domanda in relazione a ciascuno di tali criteri;
- c) la scala unica stabilisce il numero di punti da attribuire in relazione al livello di conformità a ciascuno dei criteri, indicando anche il numero di punti da attribuire in relazione a ciascuno degli elementi di ogni criterio specifico;
- d) gli Stati membri stabiliscono una graduatoria delle singole domande a livello nazionale sulla base del totale dei punti attribuiti a ciascuna domanda singola in funzione della conformità o del livello di conformità di cui alla lettera b) e, se del caso, dell'importanza dei criteri di cui alla lettera a). A tal fine essi utilizzano la seguente formula:

$$Pt = W_1 \times Pt_1 + W_2 \times Pt_2 + \dots + W_n \times Pt_n$$

Pt = totale dei punti assegnati a una singola domanda specifica

W_1, W_2, \dots, W_n = ponderazione dei criteri 1, 2, ..., n

Pt_1, Pt_2, \dots, Pt_n = livello di conformità della domanda ai criteri 1, 2, ... n




Nelle zone in cui la ponderazione è zero per tutti i criteri di priorità tutte le domande ammissibili ricevono il valore massimo nella scala per quanto riguarda il livello di conformità;

- e) gli Stati membri concedono autorizzazioni ai singoli richiedenti secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui alla lettera d) fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di priorità. Il numero totale di ettari chiesti da un richiedente è concesso mediante un'autorizzazione prima che sia rilasciata un'autorizzazione al richiedente successivo nella graduatoria.

Se gli ettari disponibili sono esauriti a un livello della graduatoria in cui più domande hanno lo stesso numero di punti, gli ettari rimanenti sono assegnati a tali domande su base proporzionale;

- f) se, al momento della concessione delle autorizzazioni di cui alla lettera A e alle lettere a), b), c), d) ed e) della presente lettera B, è raggiunto il limite per una determinata regione o per una zona ammessa a beneficiare di una DOP o di una IGP, o per una zona senza indicazione geografica, non sono accolte altre domande provenienti da tale regione o zona.



ALLEGATO II

CAMPIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26

PARTE I

Metodo e procedura di campionamento

1. All'atto del prelievo dei campioni di vino, di mosto d'uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido nel quadro dell'assistenza tra organismi di controllo, l'organismo competente provvede a garantire che i campioni:
 - a) siano rappresentativi della totalità della partita, nel caso di prodotti contenuti in recipienti da un massimo di 60 l e immagazzinati insieme come partita unica,
 - b) siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale è stato prelevato il campione, nel caso di prodotti contenuti in recipienti aventi un volume nominale superiore a 60 l.
2. I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in almeno cinque recipienti puliti, ciascuno avente un volume nominale minimo di 75 cl. Per i prodotti di cui al punto 1, lettera a), il campionamento può essere effettuato anche prelevando almeno cinque recipienti aventi un volume nominale minimo di 75 cl dalla partita da esaminare.

Se devono essere analizzati mediante risonanza magnetica nucleare del deuterio, i campioni di distillato di vino sono collocati in recipienti aventi volume nominale di 25 cl o addirittura di 5 cl per essere spediti da un laboratorio ufficiale ad un altro.

I campioni sono prelevati, eventualmente chiusi, e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale è effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore, se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza del rappresentante è menzionata nella relazione di cui al punto 4.

Ogni campione è provvisto di un dispositivo di chiusura inerte a perdere.


3. Ogni campione è munito di un'etichetta conforme alla parte II, lettera A.

Se le dimensioni del recipiente non consentono di utilizzare l'etichetta prevista, il recipiente è contrassegnato con un numero indelebile e le indicazioni prescritte sono riportate su una scheda a parte.

Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è invitato a firmare l'etichetta o, se del caso, la scheda.

4. L'agente dell'organismo competente abilitato a effettuare i prelievi redige una relazione nella quale riporta le osservazioni che ritiene rilevanti per la valutazione dei campioni. Egli vi registra, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o del rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni e invita il suddetto rappresentante ad apporre la sua firma. Precisa inoltre il quantitativo di prodotto oggetto del prelievo. Nella relazione è specificato se le firme di cui sopra e di cui al punto 3, terzo comma, sono state rifiutate.
5. Per ogni prelievo, uno dei campioni è conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso l'organismo competente dal quale dipende l'agente che ha effettuato il prelievo. Tre dei campioni prelevati sono inviati a un laboratorio ufficiale che effettuerà l'esame analitico o organolettico. Uno dei campioni è analizzato, un altro è conservato come campione di controllo. I campioni di controllo sono conservati per almeno tre anni dalla data del prelievo.
6. I colli dei campioni sono muniti, sull'imballaggio esterno, di un'etichetta di colore rosso conforme al modello di cui alla parte II, lettera B, e avente formato di circa 50 per 25 mm.


All'atto della spedizione dei campioni, l'organismo competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.



PARTE II

A. Etichetta recante la descrizione del campione in conformità della parte I, punto 3

1. Indicazioni prescritte:
 - a) nome e indirizzo, con indicazione dello Stato membro, telefono, fax e indirizzo e-mail dell'organismo competente che ha chiesto il prelievo del campione;
 - b) numero progressivo del campione;
 - c) data di prelievo del campione;
 - d) nome dell'agente dell'organismo competente abilitato a prelevare il campione;
 - e) nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dello stabilimento in cui il campione è stato prelevato;
 - f) identificazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie ecc.);
 - g) descrizione del prodotto inclusa la zona di produzione, l'anno di raccolta, il titolo alcolometrico effettivo o potenziale e, se possibile, la varietà di uve da vino;
 - h) la dicitura seguente: «Il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a effettuare analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda.».
2. Osservazioni.
3. Dimensione minima: 100 × 100 mm.

B. Modello dell'etichetta rossa di cui alla parte I, punto 6

ALLEGATO III

CAMPIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 27

PARTE I

Istruzioni per il prelievo di campioni di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino ai fini dell'analisi con metodi isotopici di cui all'articolo 27**A. Prelievo delle uve**

1. Ciascun campione comprende almeno 10 kg di uve mature della stessa varietà di vite. Le uve sono prelevate nello stato in cui si trovano. Il prelievo è effettuato durante la vendemmia della particella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell'intera particella. Il campione di uve fresche in tal modo prelevato, o il mosto da esse ottenuto, può essere congelato sino al successivo utilizzo. Solo qualora sia prevista la misurazione del tenore di ossigeno-18 dell'acqua del mosto, una volta pressato l'intero campione di uva può essere prelevata separatamente e conservata un'aliquota di mosto.
2. All'atto del prelievo dei campioni è redatta una scheda segnaletica. La scheda comprende una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l'indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione. La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è compilata conformemente alla lettera A del questionario che figura nella parte III.


B. Vinificazione

1. La vinificazione deve essere effettuata dall'organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili a quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo. La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zucchero residuo. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio per garantire una migliore rappresentatività, può essere ammesso un residuo zuccherino più elevato. Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO₂, il vino è imbottigliato in bottiglie da 75 cl ed etichettato.
2. La scheda segnaletica concernente la vinificazione è compilata conformemente alla lettera B del questionario che figura nella parte III.

PARTE II

Numero di campioni che gli Stati membri devono prelevare ogni anno per la banca dati analitica di cui all'articolo 27, paragrafo 3

- 30 campioni in Bulgaria
- 20 campioni nella Repubblica ceca
- 200 campioni in Germania
- 50 campioni in Grecia
- 200 campioni in Spagna
- 400 campioni in Francia
- 30 campioni in Croazia
- 400 campioni in Italia
- 10 campioni a Cipro
- 4 campioni in Lussemburgo
- 50 campioni in Ungheria
- 4 campioni a Malta
- 50 campioni in Austria



- 50 campioni in Portogallo
- 70 campioni in Romania
- 20 campioni in Slovenia
- 15 campioni in Slovacchia
- 4 campioni nel Regno Unito.


PARTE III

Questionario sulla raccolta e la vinificazione dei campioni di uve ai fini dell'analisi con metodi isotopici di cui all'articolo 27, paragrafo 5

I metodi analitici e l'espressione dei risultati (unità) da utilizzare sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV.

A.

1. Informazioni generali
 - 1.1. Numero del campione:
 - 1.2. Nome e funzione dell'agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione:
 - 1.3. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione:
 - 1.4. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione, se diverso dall'organismo di cui al punto 1.3.:
2. Descrizione generale dei campioni
 - 2.1. Origine (Stato, regione):
 - 2.2. Anno di raccolta:
 - 2.3. Varietà di vite:
 - 2.4. Colore delle uve:
3. Descrizione del vigneto
 - 3.1. Nome e indirizzo del viticoltore della particella:
 - 3.2. Ubicazione della particella
 - comune viticolo:
 - località:
 - riferimento catastale:
 - latitudine e longitudine:
 - 3.3. Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso):
 - 3.4. Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole):
 - 3.5. Numero di ceppi per ettaro:
 - 3.6. Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni):
 - 3.7. Altitudine:
 - 3.8. Metodo di allevamento e di potatura:
 - 3.9. Categoria di vino nella quale le uve sono normalmente trasformate (si vedano le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013):



4. Caratteristiche della vendemmia e del mosto
 - 4.1. Resa per ettaro stimata della particella vendemmiata: (kg/ha)
 - 4.2. Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano asciutte o bagnate al momento del prelievo del campione:
 - 4.3. Data di prelievo del campione:
5. Condizioni meteorologiche prima della vendemmia
 - 5.1. Precipitazioni nei dieci giorni precedenti la raccolta: sì/no
 - 5.2. In caso affermativo, informazioni complementari se disponibili:
6. Vigneti irrigati

In caso di terreni irrigati, indicare la data dell'ultima irrigazione:

(Timbro dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione e nome, qualifica e firma dell'agente che ha effettuato il prelievo)

B.


1. Microvinificazione
 - 1.1. Peso del campione di uve in kg:
 - 1.2. Metodo di torchiatura:
 - 1.3. Volume del mosto ottenuto:
 - 1.4. Caratteristiche del mosto:
 - concentrazione di zucchero espressa in g/l mediante rifrattometria:
 - acidità totale espressa in g/l di acido tartarico (facoltativo):
 - 1.5. Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione):
 - 1.6. Lievitatura (varietà di lievito utilizzato). Indicare se vi è stata fermentazione spontanea:
 - 1.7. Temperatura durante la fermentazione:
 - 1.8. Metodo di determinazione della fine della fermentazione:
 - 1.9. Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso):
 - 1.10. Aggiunta di anidride solforosa in mg/l:
 - 1.11. Analisi del vino ottenuto
 - titolo alcolometrico effettivo in % vol:
 - estratto secco totale:
 - zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito:
2. Tabella cronologica della vinificazione del campione

Data:

 - del prelievo: (stessa data della raccolta, parte I, punto 4.3.)
 - della torchiatura:
 - dell'inizio della fermentazione:
 - della fine della fermentazione:
 - dell'imbottigliamento:

Data di compilazione della parte II:

(Timbro dell'organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell'organismo)



PARTE IV


Modello di bollettino di analisi di campioni di vini e di prodotti vitivinicoli analizzati con un metodo raccomandato e pubblicato dall'OIV di cui all'articolo 27, paragrafo 5

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. Paese:
2. Numero del campione:
3. Anno:
4. Varietà di vite:
5. Categoria di vino:
6. Regione/distretto:
7. Nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail del laboratorio responsabile dei risultati:
8. Campione per analisi di controllo presso l'ERC-CWS: sì/no

B. METODI E RISULTATI

1. Vino (riprendere i dati dell'allegato III, parte III)
 - 1.1. Titolo alcolometrico volumico: % vol
 - 1.2. Estratto secco totale: g/l
 - 1.3. Zuccheri riduttori: g/l
 - 1.4. Acidità totale, espressa in acido tartarico: g/l
 - 1.5. Anidride solforosa totale: mg/l
2. Distillazione del vino per la SNIF-NMR
 - 2.1. Descrizione dell'apparecchiatura di distillazione:
 - 2.2. Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto:
3. Analisi del distillato
 - 3.1. Titolo alcolometrico del distillato % (m/m):
4. Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell'etanolo misurati mediante RMN
 - 4.1. (D/H)I = ppm
 - 4.2. (D/H)II = ppm
 - 4.3. «R» =
5. Parametri RMN
Frequenza osservata:
6. Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del vino
 $\delta 18O [‰] = ‰ \text{ V. SMOW} - \text{SLAP}$
7. Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del mosto (se pertinente)
 $\delta 18O [‰] = ‰ \text{ V. SMOW} - \text{SLAP}$
8. Risultato del rapporto isotopico 13C/12C dell'etanolo del vino
 $\delta 13C [‰] = ‰ \text{ V-PDB.}$



ALLEGATO IV

NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 33

PARTE I

Modulo per la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Tabella

Inventario delle superfici vitate

Stato membro:						
Data della comunicazione:						
Campagna viticola:						
Zone/Regioni	Superfici effettivamente piantate a viti (in ha) che sono ammissibili per la produzione di (*):					
	vini a denominazione d'origine protetta (DOP) (**)	vini a indicazione geografica protetta (IGP) (***)		vini senza DOP/IGP e situati in una zona DOP/IGP	vini senza DOP/IGP e situati al di fuori di una zona DOP/IGP	Totale
di cui inclusi nella colonna (2)		di cui non inclusi nella colonna (2)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
...						
Totale Stato membro						

NB: Valori da inserire nella colonna (7) = (2) + (4) + (5) + (6)

(*) I dati si riferiscono al 31 luglio della campagna precedente.

(**) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica.

(***) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini DOP e di vini senza indicazione geografica [colonna (3)] o soltanto di vini IGP e di vini senza indicazione geografica [colonna (4)]. Nessuna delle superfici indicate nelle colonne (3) e (4) dovrebbe essere inclusa nelle colonne (5) e (6).

Termine per la trasmissione: 1º marzo.


PARTE II

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti – percentuale

Stato membro:	
Data della comunicazione:	
Anno:	
Superficie totale (ha) effettivamente vitata (al 31 luglio scorso):	
Percentuale che deve essere applicata a livello nazionale:	
Superficie totale (ha) per nuovi impianti a livello nazionale, sulla base della percentuale decisa:	



Motivazioni della limitazione della percentuale a livello nazionale (se inferiore all'1 %):

Superficie totale (ha) riportata dall'anno precedente conformemente all'articolo 7, paragrafo 3:	
Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale:	

Termine di notifica: 1° marzo.

Tabella B

Autorizzazioni per nuovi impianti – limitazioni geografiche

Stato membro:	
Data della comunicazione:	
Anno:	
Se del caso, limitazioni decise al livello geografico pertinente:	
A. per regione, se pertinente	Superficie limitata
regione 1	
regione 2	
...	
B. per «sottoregione», se pertinente	Superficie limitata
sottoregione 1	
sottoregione 2	
...	
C. per zona DOP/IGP, se pertinente	Superficie limitata
zona DOP/IGP 1	
zona DOP/IGP 2	
...	
D. per zona senza DOP/IGP, se pertinente	Superficie limitata
zona senza DOP/IGP 1	
zona senza DOP/IGP 2	
...	

NB: La presente tabella è corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Termine di notifica: 1° marzo.



Tabella C

Autorizzazioni per nuovi impianti – decisioni rese pubbliche sui criteri di ammissibilità al livello geografico pertinente

Stato membro:		
Data della comunicazione:		
Anno:		
Criteri di ammissibilità, se del caso:		
Criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273	Selezionati dagli Stati membri: Sì/NO	In caso affermativo indicare, se del caso, il livello geografico pertinente:
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013		zona DOP 1; zona DOP 2; ...
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273		zona IGP 1; zona IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Selezionati dagli Stati membri: Sì/NO	In caso affermativo per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), indicare, se del caso, il livello geografico pertinente:
Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013		
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 2, lettera b)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 2, lettera c)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...



Articolo 64, paragrafo 2, lettera d)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 2, lettera e)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 2, lettera f)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 2, lettera g)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...
Articolo 64, paragrafo 2, lettera h)		regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; ...


NB: In caso di risposta affermativa per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), la presente tabella è corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/273

Termine di notifica: 1° marzo.

Tabella D

Autorizzazioni per nuovi impianti – decisioni rese pubbliche sulla distribuzione proporzionale e sui criteri di priorità al livello geografico pertinente

Stato membro:	
Data della comunicazione:	
Anno:	
Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale:	
1. Distribuzione proporzionale, se del caso	
Percentuale della superficie da concedere su base proporzionale a livello nazionale:	
Numero di ettari:	
2. Criteri di priorità, se del caso	
Percentuale della superficie da concedere secondo i criteri di priorità a livello nazionale:	
Numero di ettari:	
Informazioni sulla scala unica stabilita a livello nazionale per valutare il livello di conformità delle singole domande ai criteri di priorità selezionati (forcella di valori, minimo e massimo, ...):	



2.1. Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale senza differenziazione per zona

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

Criteri di priorità: articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273	Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (*)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (**)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. b)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. c)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. d)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. e)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. f)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. g)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. h)	Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (***)	Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (****)
Importanza (0-1):											

(*) Nuovo operatore (N.B.: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(**) Giovane produttore.

(***) Comportamento precedente del produttore.

(****) Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di altro tipo.

2.2. Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale con differenziazione per zona

2.2.1. Zona 1: (indicare i limiti territoriali della zona 1)

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

[Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti]

Criteri di priorità: articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273	Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (*)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (**)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. b)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. c)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. d)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. e)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. f)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. g)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. h)	Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (***)	Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (****)
Importanza (0-1):											


(*) Nuovo operatore (N.B.: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(**) Giovane produttore.

(***) Comportamento precedente del produttore.

(****) Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di altro tipo.

...



2.2.n. **Zona n:** (indicare i limiti territoriali della zona n)

Criteria di priorità scelti e rispettiva importanza

[Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti]

Criteria di priorità: articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273	Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (*)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (**)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. b)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. c)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. d)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. e)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. f)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. g)	Articolo 64, paragrafo 2, lett. h)	Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (***)	Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (****)
Importanza (0-1):											

(*) Nuovo operatore (N.B.: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(**) Giovane produttore.

(***) Comportamento precedente del produttore.

(****) Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di altro tipo.

Termine di notifica: 1° marzo.

PARTE III

Modulo per la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera e)

Tabella


Superfici impiantate dopo il 31 dicembre 2015 senza corrispondenti autorizzazioni e superfici estirpate a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Stato membro:

Data della comunicazione:			
Campagna viticola o periodo (1):			
Zone/Regioni	Superfici (ha) impiantate dopo il 31 dicembre 2015 senza una corrispondente autorizzazione di impianto:		
	Superfici estirpate dai produttori nel corso della campagna viticola	Superfici estirpate dallo Stato membro nel corso della campagna viticola	Inventario delle superfici totali degli impianti viticoli non autorizzati non ancora estirpati alla fine della campagna
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
...			
Totale Stato membro:			

(1) I dati si riferiscono alla campagna viticola precedente la comunicazione.

Termine per la trasmissione: 1° marzo.



PARTE IV

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a)

Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti presentate dai richiedenti

Stato membro:				
Data della comunicazione:				
Anno:				
Zone/Regioni	Numero di ettari richiesti per nuovi impianti che sono situati in una zona ammissibile per la produzione di:			
	vino DOP (*)	vino IGP (**)	solo vino senza DOP/IGP	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
...				
Totale Stato membro				

Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente (articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013):

per zona (non) DOP/IGP pertinente:	Superficie richiesta (ha)
(1)	(2)
zona (non) DOP/IGP 1	
zona (non) DOP/IGP 2	
...	

(*) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).


(**) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

Termine di notifica: 1° novembre.

Tabella B

Autorizzazioni per nuovi impianti effettivamente concesse e superfici rifiutate

Stato membro:	
Data della comunicazione:	
Anno interessato:	



Zone/Regioni	Numero di ettari effettivamente concessi per nuovi impianti situati in una zona ammissibile per la produzione di:				Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 7, paragrafo 3) (ha)
	vino DOP (*)	vino IGP (**)	solo vino senza DOP/IGP	Totale	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
...					
Totale Stato membro					
Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 7, paragrafo 3):					

Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente (articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013):

per zona (non) DOP/IGP pertinente:	Superficie concessa (ha)	Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 7, paragrafo 3) (ha)	Superficie richiesta e non concessa dallo Stato membro (ha) per i seguenti motivi:	
			oltre i limiti stabiliti	non conforme ai criteri di ammissibilità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
zona (non) DOP/IGP 1				
zona (non) DOP/IGP 2				
...				

(*) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(**) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

Termine di notifica: 1° novembre.

PARTE V

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b)

Tabella A


Autorizzazioni per reimpianti – restrizioni applicate

Stato membro:

Data della comunicazione:

Anno:

Se del caso, indicare le restrizioni concernenti i reimpianti per le pertinenti zone DOP/IGP decise dallo Stato membro di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273



Zona DOP, se del caso	Entità della restrizione (T (*)/P (**))
Zona DOP 1	
Zona DOP 2	
...	
Zona IGP, se del caso	Entità della restrizione (T (*)/P (**))
Zona IGP 1	
Zona IGP 2	
...	

Ulteriori informazioni ritenute utili per chiarire l'applicazione di tali restrizioni:

(*) Totale (T): la restrizione è assoluta, i reimpianti che sarebbero incompatibili con le restrizioni decise sono totalmente vietati.
 (**) Parziale (P): la restrizione non è assoluta, i reimpianti che sarebbero incompatibili con le restrizioni decise sono parzialmente autorizzati nella misura decisa dallo Stato membro.

Termine di notifica: 1° marzo.

Tabella B

Autorizzazioni per reimpianti effettivamente concesse

Stato membro:				
Data della comunicazione:				
Campagna viticola:				
Zone/Regioni	Numero di ettari effettivamente concessi per reimpianti situati in una zona ammissibile per la produzione di:			
	vino DOP (*)	vino IGP (**)	vino senza DOP/IGP	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
...				
Totale Stato membro				

(*) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(**) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

Termine di notifica: 1° novembre.

NB: I dati si riferiscono alla campagna viticola precedente la comunicazione.



PARTE VI

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c)**Diritti d'impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015 e convertiti in autorizzazioni – autorizzazioni effettivamente concesse**

Stato membro:				
Data della comunicazione:				
Campagna viticola:				
Zone/Regioni	Numero di ettari effettivamente concessi per zone ammissibili per la produzione di:			
	vino DOP (*)	vino IGP (**)	vino senza DOP/IGP	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
...				
Totale Stato membro				


(*) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(**) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

Termine di notifica: 1° novembre.

NB: La presente tabella deve essere comunicata per ciascuna campagna viticola (dal 1° agosto dell'anno n-1 al 31 luglio dell'anno della comunicazione) fino al 1° novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine deciso dallo Stato membro in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

18CE0842



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 28 maggio 2016)

Pagina 110, allegato I, parte B (Entità), voce 23, terza colonna (Ubicazione):

anziché: «... SWIFT: DCBK KPPY»

leggasi: «... SWIFT: DCBK KPPY».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 57 del 28 luglio 2016)

18CE0843

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 12 gennaio 2018)


Nel sommario e a pagina 31, nel titolo:

anziché: «che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un “nuovo esportatore” a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio»

leggasi: «recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite tra l'altro dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie tra l'altro della Tunisia, a seguito di un riesame relativo a un “nuovo esportatore” a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 20 del 12 marzo 2018)

18CE0844



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017)

Pagina 3, considerando 15, seconda frase:

anziché: «Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.»

leggasi: «Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come adeguato per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inadeguato per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.»

Pagina 12, considerando 84, prima frase:

anziché: «È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.»

leggasi: «È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'appropriatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.»

Pagina 12, considerando 85, prima frase, considerando 86 e 87:

anziché: «idoneità»

leggasi: «adeguatezza».

Pagina 12, considerando 88:


anziché: «Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo.»

leggasi: «Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere adeguata per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali adeguata se considerata singolarmente, può risultare inadeguata se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere adeguata anche quando produce un portafoglio inadeguato.»

Pagina 49, articolo 52, paragrafo 5, lettera a):

anziché: «la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;»

leggasi: «la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'adeguatezza e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;».



Pagina 50, articolo 53, paragrafo 2, lettera c), prima frase:

anziché: «prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente.»

leggasi: «prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia appropriato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente.»

Pagina 50, sezione 3, titolo:

anziché: «**Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza**»

leggasi: «**Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza**».

Pagina 50, articolo 54, titolo,

anziché: «**Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità**»

leggasi: «**Valutazione dell'adeguatezza e relazioni sull'adeguatezza**».

Pagina 50, articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma:

anziché: «Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.

Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.»


leggasi: «Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'adeguatezza l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.

Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.»

Pagina 51, articolo 54, paragrafo 6, primo comma, prima frase, e secondo comma, prima frase:

anziché: «idoneità»

leggasi: «adeguatezza».



Pagina 51, articolo 54, paragrafo 7, lettera b):

anziché: «assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;»

leggasi: «assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;».

Pagina 51, articolo 54, paragrafo 7, lettera c):

anziché: «idoneità»

leggasi: «adeguatezza».

Pagina 51, articolo 54, paragrafo 10:

anziché: «Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente.»

leggasi: «Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.».

Pagina 52, articolo 54, paragrafo 12, primo comma:

anziché: «Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.»

leggasi: «Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.».

Pagina 52, articolo 54, paragrafo 12, secondo e terzo comma:


anziché: «idoneità»

leggasi: «adeguatezza».

Pagina 52, articolo 54, paragrafo 13:

anziché: «Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.»

leggasi: «Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.».



Pagina 52, articolo 55, titolo:

anziché: «**Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza**»

leggasi: «**Disposizioni comuni per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza**».

Pagina 52, articolo 56, titolo e paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a):

anziché: «adeguatezza»

leggasi: «appropriatezza».

Pagina 53, articolo 56, paragrafo 2, lettera b):

anziché: «l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;»

leggasi: «l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inappropriato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;».

Pagina 53, articolo 56, paragrafo 2, lettera c):

anziché: «l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.»

leggasi: «l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'appropriatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.».

Pagina 53, articolo 58, primo comma, seconda frase:

anziché: «Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.»

leggasi: «Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.».

Pagina 72, allegato I, tabella, sezione «Valutazione del cliente», terza riga, seconda colonna:

anziché: «Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza»

leggasi: «Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza».

Pagina 73, allegato I, tabella, sezione «Comunicazione con il cliente», quinta riga, terza colonna, punto iii):

anziché: «relazione sull'idoneità trasmessa al cliente»

leggasi: «relazione sull'adeguatezza trasmessa al cliente».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 39 del 22 maggio 2017)

18CE0845

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-032) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 4 2 6 *

€ 17,00

